

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 febbraio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 dicembre 2021.

Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (22A00654)..... Pag. 1

DECRETO 10 gennaio 2022.

Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria. (22A00876) ... Pag. 68

Ministero della transizione ecologica

DECRETO 21 gennaio 2022.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Co-noe). (22A00655)..... Pag. 70

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 25 novembre 2021.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. (22A00669) .. Pag. 78


Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 dicembre 2021.

Aggiornamento dell'allegato 6 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (22A00670) Pag. 109

DECRETO 19 gennaio 2022.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna». (22A00661) Pag. 110



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 850). (22A00657)..... *Pag.* 122

ORDINANZA 24 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Comune di Venezia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del medesimo comune. (Ordinanza n. 851). (22A00658)..... *Pag.* 127

ORDINANZA 24 gennaio 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6101. (Ordinanza n. 852). (22A00659)..... *Pag.* 128

ORDINANZA 24 gennaio 2022.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani. (Ordinanza n. 853). (22A00660)..... *Pag.* 131

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Zercepac», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 8/2022). (22A00685)..... *Pag.* 137

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Sugammadex Mylan», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 9/2022). (22A00686)..... *Pag.* 139

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Artesunate Amivas», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 10/2022). (22A00687)..... *Pag.* 141

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERA 18 novembre 2021.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 376/21/CONS). (22A00662)..... *Pag.* 143

DELIBERA 18 novembre 2021.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media. (Delibera n. 377/21/CONS). (22A00663)..... *Pag.* 148

DELIBERA 18 novembre 2021.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 378/21/CONS). (22A00664)..... *Pag.* 150

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia delle entrate**


Comunicato di rettifica relativo alle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI (22A00702)..... *Pag.* 152

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Phalanx», con conseguente modifica degli stampati. (22A00688)..... *Pag.* 157



<p>Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Roteruti», con conseguente modifica degli stampati. (22A00689) <i>Pag.</i> 157</p> <p>Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Brinzaflux», con conseguente modifica degli stampati. (22A00690). <i>Pag.</i> 158</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Ever Pharma». (22A00691) <i>Pag.</i> 158</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopid». (22A00692). <i>Pag.</i> 158</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simdax» (22A00693). <i>Pag.</i> 159</p> <p>Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atosiban Ever Pharma», con conseguente modifica degli stampati. (22A00694) <i>Pag.</i> 159</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tinset». (22A00695). <i>Pag.</i> 160</p>	<p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Diprosalic» e «Bactroban nasale». (22A00696) . <i>Pag.</i> 160</p> <p style="text-align: center;">Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo</p> <p>Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (22A00703). <i>Pag.</i> 160</p> <p>Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (22A00704). <i>Pag.</i> 160</p> <p>Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (22A00705). <i>Pag.</i> 161</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'università e della ricerca</p> <p>Pubblicazione del decreto 17 dicembre 2021, recante: «Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio». (22A00672) <i>Pag.</i> 161</p> <p style="text-align: center;">Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p> <p>Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino». (22A00671). <i>Pag.</i> 161</p>
---	---





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2021.

Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera *m*), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacità fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera *c*), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e città metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il Fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

Visto l'art. 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera *e*), che, ai fini dell'entità e del riparto dei Fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera *f*), della legge n. 42 del 2009, che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei Fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio


delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il Fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a*), della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera *c*) della legge n. 232 del 2016 in base al quale il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della



differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera *c*) della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'art. 1, comma 449, lettera *c*) della legge n. 232 del 2016 laddove stabilisce che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di Fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

Considerato che sono assunti a riferimento i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il 30 settembre 2021;


Visto l'art. 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento;

Visto l'art. 43, comma 5-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012;

Visto il medesimo art. 43, comma 5-*quater*, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa;

Visto l'art. 43, comma 5-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno — il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo dello stesso comma 5-*quater* il quale stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri;

Visto il medesimo art. 43, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 in base al quale nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città



ed autonomie locali per l'intesa. Qualora ricorra la condizione di cui al citato comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 — vale a dire quando l'intesa è espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno — il decreto medesimo è comunque adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 recante l'«Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 13 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 68 del 23 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 concernente l'«Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2016 - Serie generale - n. 119;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 concernente l'«Adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2016 - Serie generale - n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 concernente l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali 2018 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 56 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 recante l'adozione della stima della capacità fiscale 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 2018, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2020 recante l'adozione della stima della capacità fiscale 2021 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 9 della *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2021, n. 36;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento ai sensi del citato terzo periodo del comma 5-*quater*, dell'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale non prevede la trasmissione dello schema di decreto alle Camere dopo la conclusione dell'intesa;

Approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* in data 11 ottobre 2021 le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni;

Sancita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'art. 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 18 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Adozione della stima delle capacità fiscali 2022 rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti e della variabilità dei dati assunti a riferimento.

1. Con il presente decreto viene adottata la stima delle capacità fiscali per singolo comune rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse.

2. Nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, è indicata la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, è contenuta la relativa nota tecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2021

Il Ministro: FRANCO



ALLEGATO A

Capacità fiscale 2022 dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario							CF TOTALE senza RIFIUTI	CF TOTALE con RIFIUTI	CF TOTALE senza RIFIUTI pro capite	CF TOTALE senza RIFIUTI coefficienti di riparto	CF TOTALE con RIFIUTI pro capite	CF TOTALE con RIFIUTI coefficienti di riparto
Codice Catastale	Comune	Provincia	Regione	Popolazione al 31/12/2020	CF TOTALE senza RIFIUTI	CF TOTALE con RIFIUTI	CF TOTALE senza RIFIUTI	CF TOTALE con RIFIUTI	CF TOTALE senza RIFIUTI pro capite	CF TOTALE senza RIFIUTI coefficienti di riparto	CF TOTALE con RIFIUTI pro capite	CF TOTALE con RIFIUTI coefficienti di riparto
H501	Roma	Roma	Lazio	50.417.357	19.105.486.345,91	25.947.201.366,64	378,95	500,20	7,33	1,00	514,65	1,00
F205	Milano	Milano	Lombardia	2.783.809	1.675.918.537,09	2.290.475.094,35	602,02	822,78	0,087719	822,78	0,088274	
F839	Napoli	Napoli	Campania	1.377.715	988.746.461,58	1.218.716.190,64	707,38	871,98	0,051960	871,98	0,046971	
L219	Torino	Torino	Piemonte	940.940	286.356.037,53	467.235.380,89	304,33	491,52	0,014988	491,52	0,018007	
D969	Genova	Genova	Liguria	848.196	422.151.393,48	579.351.088,10	497,71	683,04	0,022096	683,04	0,022328	
A944	Bologna	Bologna	Emilia-Romagna	558.930	284.963.246,89	365.665.585,44	509,84	650,29	0,014915	650,29	0,014093	
D612	Firenze	Firenze	Toscana	394.643	232.213.748,24	302.037.485,08	588,68	764,62	0,012154	764,62	0,011640	
A662	Bari	Bari	Puglia	359.755	220.389.548,20	300.311.650,24	612,61	834,77	0,011535	834,77	0,011574	
L781	Verona	Verona	Veneto	313.003	199.032.819,72	198.264.203,12	444,19	633,43	0,007277	633,43	0,007641	
L736	Venezia	Venezia	Veneto	257.838	130.114.080,06	169.478.682,92	504,64	657,30	0,006532	657,30	0,006532	
G224	Padova	Padova	Veneto	255.609	126.605.865,56	176.478.560,15	495,31	662,77	0,006627	662,77	0,006801	
G337	Parma	Parma	Emilia-Romagna	208.306	125.401.128,31	165.038.531,76	602,00	800,66	0,006564	800,66	0,006361	
B157	Brescia	Brescia	Lombardia	200.218	91.302.475,07	118.864.302,29	456,02	593,67	0,004779	593,67	0,004581	
O999	Prato	Prato	Toscana	189.366	95.894.336,51	126.333.571,61	491,51	647,53	0,005019	647,53	0,004869	
L040	Taranto	Taranto	Puglia	193.568	73.073.722,60	105.287.323,01	377,51	543,93	0,003825	543,93	0,004058	
F257	Modena	Modena	Emilia-Romagna	189.377	86.320.259,95	118.813.370,25	459,21	632,06	0,004518	632,06	0,004579	
H224	Reggio di Calabria	Reggio Calabria	Calabria	173.456	48.635.369,91	70.869.620,48	280,39	408,57	0,002546	408,57	0,002731	
H223	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	169.803	70.839.163,80	99.084.529,37	417,18	583,53	0,003708	583,53	0,003819	
G478	Perugia	Perugia	Umbria	164.057	64.875.722,11	93.774.094,79	395,45	571,59	0,003396	571,59	0,003614	
H199	Ravenna	Ravenna	Emilia-Romagna	157.422	73.048.226,17	102.706.537,33	464,03	625,93	0,003823	625,93	0,003958	
E625	Livorno	Livorno	Toscana	155.031	61.161.814,82	84.778.965,58	391,99	543,35	0,003201	543,35	0,003267	
H294	Rimini	Rimini	Emilia-Romagna	148.688	69.363.382,57	101.713.163,00	466,50	684,07	0,003631	684,07	0,003920	
D643	Foggia	Foggia	Puglia	148.301	40.806.674,75	60.766.775,50	275,16	409,75	0,002136	409,75	0,002342	
D548	Ferrara	Ferrara	Emilia-Romagna	132.288	59.975.453,12	82.576.521,70	453,37	624,22	0,003139	624,22	0,003182	
H703	Salerno	Salerno	Campania	130.240	51.446.986,06	70.877.390,80	395,02	544,21	0,002693	544,21	0,002732	
E472	Latina	Latina	Lazio	126.612	40.974.963,67	57.822.563,65	323,63	456,69	0,002145	456,69	0,002228	
F704	Monza	Monza e della Brianza	Lombardia	123.983	64.797.486,49	77.604.075,12	522,63	625,93	0,003392	625,93	0,003392	
A794	Bergamo	Bergamo	Lombardia	119.694	48.237.901,60	70.860.031,50	407,00	524,22	0,002235	524,22	0,002347	
G482	Pescara	Pescara	Abruzzo	119.455	53.128.313,96	74.196.470,55	444,76	621,12	0,002781	621,12	0,002860	
E054	Giugliano in Campania	Napoli	Campania	118.906	22.297.309,03	40.413.069,95	187,52	339,87	0,001167	339,87	0,001558	
D704	Forlì	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	117.479	49.289.886,56	70.881.729,58	419,56	603,36	0,002580	603,36	0,002732	
L840	Vicenza	Vicenza	Veneto	109.290	51.114.738,85	70.303.156,10	467,70	627,29	0,002675	627,29	0,002709	
L117	Terni	Terni	Umbria	109.255	39.050.356,55	54.639.588,68	357,42	500,11	0,002044	500,11	0,002106	
G535	Piacenza	Piacenza	Emilia-Romagna	103.294	48.684.051,66	66.467.400,00	467,00	654,94	0,002478	654,94	0,002609	
F952	Novara	Novara	Piemonte	101.916	40.591.210,18	51.933.825,08	398,28	509,57	0,002125	509,57	0,002202	
A271	Ancona	Ancona	Marche	99.108	38.968.736,51	52.982.898,83	393,19	534,60	0,002040	534,60	0,002042	
A285	Andria	Barletta-Andria-Trani	Puglia	97.942	21.815.695,72	33.999.099,26	222,74	347,14	0,001142	347,14	0,001310	
A390	Arezzo	Toscana	Toscana	97.842	36.966.095,10	53.753.047,07	377,81	549,39	0,001935	549,39	0,002072	
C573	Cesena	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	97.254	37.814.943,98	57.163.954,37	388,83	587,78	0,001979	587,78	0,002023	
G479	Pesaro	Pesaro e Urbino	Marche	96.238	35.490.548,52	54.997.879,86	365,25	571,48	0,001840	571,48	0,001920	
E505	Lecce	Lecce	Puglia	93.673	40.204.060,25	54.870.889,82	429,20	602,10	0,002104	602,10	0,002115	
A669	Barletta	Barletta-Andria-Trani	Puglia	92.927	25.646.507,80	37.488.553,26	275,99	403,42	0,001342	403,42	0,001445	
A182	Alessandria	Alessandria	Piemonte	92.104	35.910.585,19	49.322.529,42	389,89	535,51	0,001880	535,51	0,001901	
E463	La Spezia	La Spezia	Liguria	91.877	35.485.450,76	47.287.681,91	386,23	516,88	0,001857	516,88	0,001822	
G713	Pistoia	Pistoia	Toscana	90.479	32.318.225,16	46.486.191,24	357,19	517,78	0,001692	517,78	0,001792	
G702	Pisa	Pisa	Toscana	89.155	49.306.548,52	69.664.433,42	553,04	781,39	0,002581	781,39	0,002685	
E715	Lucca	Lucca	Toscana	88.822	37.309.994,53	53.177.584,81	420,05	602,09	0,001943	602,09	0,001949	
E263	Guidonia Montecelio	Roma	Lazio	86.732	24.150.856,24	32.156.614,09	278,45	401,26	0,001264	401,26	0,001239	
C352	Catanzaro	Catanzaro	Calabria	86.590	21.852.782,45	32.830.034,03	252,37	379,14	0,001144	379,14	0,001265	
L407	Treviso	Treviso	Veneto	84.930	39.885.789,63	50.709.761,06	469,63	597,08	0,002088	597,08	0,001954	
C933	Como	Como	Lombardia	84.808	46.806.862,77	57.383.311,40	551,92	676,63	0,002450	676,63	0,002212	
B180	Brindisi	Brindisi	Puglia	83.848	24.154.572,11	35.433.133,29	288,08	422,59	0,001264	422,59	0,001366	
B300	Busto Arsizio	Varese	Lombardia	83.121	31.033.174,80	40.103.174,80	390,14	524,87	0,001646	524,87	0,001646	
L259	Torre del Greco	Napoli	Campania	82.329	17.455.792,69	27.161.241,21	212,00	329,91	0,000914	329,91	0,001047	
E202	Grosseto	Grosseto	Toscana	81.621	33.476.897,74	46.800.301,02	410,15	573,39	0,001752	573,39	0,001804	
I690	Sesto San Giovanni	Milano	Lombardia	80.589	32.276.654,08	41.899.139,38	400,51	519,91	0,001689	519,91	0,001615	
L682	Varese	Varese	Lombardia	80.039	39.930.464,66	49.568.922,68	492,14	619,31	0,002062	619,31	0,001910	
G964	Pozzuoli	Napoli	Campania	78.870	17.654.714,72	27.865.715,39	223,85	353,31	0,000924	353,31	0,001074	
M297	Fiumicino	Lazio	Lazio	76.246	32.567.224,83	41.429.033,89	427,13	543,36	0,001705	543,36	0,001597	
L402	Corigliano-Rossano	Cosenza	Calabria	74.500	19.548.192,54	23.544.120,54	153,51	214,50	0,000601	214,50	0,000707	
B990	Castoria	Napoli	Campania	74.416	14.409.246,97	23.362.113,88	193,63	313,94	0,000754	313,94	0,000900	
A479	Asti	Asti	Piemonte	74.348	25.194.319,58	34.980.496,72	338,87	470,50	0,001319	470,50	0,001348	
C707	Cinisello Balsamo	Milano	Lombardia	73.537	19.925.864,33	27.895.207,02	270,96	394,34	0,001043	394,34	0,001075	
B963	Caserta	Caserta	Campania	73.398	28.627.240,15	38.901.326,62	390,03	530,01	0,001498	530,01	0,001499	
A341	Aprilia	Latina	Lazio	73.296	19.394.231,37	28.217.094,35	264,00	384,97	0,001015	384,97	0,001087	
B819	Modena	Modena	Emilia-Romagna	72.569	27.512.601,35	34.742.038,59	379,12	524,87	0,001440	524,87	0,001339	
D150	Cremona	Cremona	Lombardia	71.523	32.904.330,95	42.487.611,79	460,05	594,04	0,001722	594,04	0,001637	
G388	Pavia	Pavia	Lombardia	70.971	34.585.722,25	45.934.892,80	487,32	624,00	0,001810	624,00	0,001770	
E289	Imola	Bologna	Emilia-Romagna	70.392	28.246.418,16	37.938.972,26	401,27	538,97	0,001478	538,97	0,001462	
A345	L'Aquila	L'Aquila	Abruzzo	69.891	22.246.954,35	31.596.033,10	318,08	451,75	0,001164	451,75	0,001218	
A225	Altamura	Bari	Puglia	69.818	15.073.815,83	22.091.786,53	215,90	316,42	0,000789	316,42	0,000851	
L1208	Afragola Terme	Campania	Campania	69.034	11.703.291,21	20.860.801,64	172,83	289,88	0,000619	289,88	0,000698	
F023	Massa	Massa-Carrara	Toscana	66.886	29.927.213,72	44.510.730,90	447,44	665,47	0,001566	665,47	0,001715	
G942	Potenza	Potenza	Basilicata	65.988	20.208.765,75	26.441.197,80	306,25	400,70	0,001058	400,70	0,001019	
D086	Cosenza	Cosenza	Calabria	65.197	20.266.913,48	30.372.595,92	310,86	465,86	0,001061	465,86	0,001171	
M082	Viterbo	Viterbo	Lazio	65.050	27.013.477,24	34.736.983,41	415,27	534,00				

Table with 15 columns: Code, Name, Province, Region, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4, Value 5, Value 6, Value 7, Value 8, Value 9, Value 10, Value 11, Value 12, Value 13, Value 14, Value 15, Value 16, Value 17, Value 18, Value 19, Value 20. Rows list various locations and their associated numerical data.





Table with columns for ID, Name, Province, Region, Birth Date, Birth City, Birth Country, and various numerical fields (likely birth dates, times, etc.).



1449	Sarzana	La Spezia	Liguria	21.739	8.237.883,58	11.726.421,64	378,94	0,000431	539,42	0,000452
C912	Cosacchio	Pierrera	Emilia-Romagna	21.709	24.001.769,18	33.824.701,82	1.105,61	0,001256	1.558,10	0,001304
G229	Paese	Triviso	Veneto	21.694	6.516.839,13	8.199.546,50	300,40	0,000341	377,96	0,000316
E036	Ginosa	Taranto	Puglia	21.682	6.328.564,33	9.383.193,57	291,88	0,000331	432,76	0,000362
C847	Colle di Val d'Elsa	Siena	Toscana	21.662	7.240.715,40	9.798.012,07	334,26	0,000379	452,31	0,000378
E738	Lumezzane	Brescia	Lombardia	21.648	8.556.016,64	10.437.668,45	395,23	0,000448	482,15	0,000402
A091	Agropoli	Salerno	Campania	21.590	5.312.864,86	9.382.018,73	246,08	0,000278	434,55	0,000362
F035	Massarosa	Lucca	Toscana	21.511	5.875.517,60	9.076.596,68	273,05	0,000307	421,95	0,000350
C349	Castrovillari	Cosenza	Calabria	21.507	3.755.009,73	6.823.208,57	174,59	0,000197	317,26	0,000263
I602	Senago	Milano	Lombardia	21.483	6.437.902,63	8.393.950,47	299,67	0,000337	390,73	0,000324
B872	Casal di Principe	Caserta	Campania	21.471	1.650.502,47	4.156.211,14	76,87	0,000086	193,57	0,000160
I470	Savigliano	Cuneo	Piemonte	21.442	9.156.625,59	11.937.024,63	427,04	0,000479	556,71	0,000460
E980	Martellago	Venezia	Veneto	21.401	5.520.751,93	8.050.296,55	257,97	0,000289	376,16	0,000310
D077	Cortona	Arezzo	Toscana	21.395	5.550.567,79	11.963.107,17	399,65	0,000448	559,15	0,000461
R829	Sondrio	Lombardia	Lombardia	21.283	9.976.966,04	12.695.920,53	468,78	0,000522	596,53	0,000489
A710	Bastia Umbra	Perugia	Umbria	21.278	6.680.155,44	9.663.956,61	313,95	0,000350	454,18	0,000372
L409	Trezzano sul Naviglio	Milano	Lombardia	21.229	7.108.821,83	9.581.617,06	334,86	0,000372	451,35	0,000369
B019	Borgomanero	Novara	Piemonte	21.229	9.459.434,41	12.270.657,47	445,59	0,000495	578,01	0,000473
C990	Corciano	Perugia	Umbria	21.210	7.031.137,19	9.835.529,88	331,50	0,000368	463,72	0,000379
F384	Montesano Terme	Pistoia	Toscana	21.158	5.360.141,08	7.470.712,23	253,34	0,000281	353,10	0,000288
A399	Ariano Ippino	Avellino	Campania	21.146	4.836.462,56	6.581.067,13	205,07	0,000227	311,22	0,000254
C004	Cassano Magnago	Varese	Lombardia	21.130	6.567.363,79	8.573.610,28	310,81	0,000344	405,76	0,000330
D656	Follonica	Grosseto	Toscana	21.123	12.299.922,34	17.165.433,89	582,80	0,000644	812,64	0,000662
L020	Suzzara	Mantova	Lombardia	21.032	6.096.980,04	8.224.260,43	289,39	0,000319	391,04	0,000317
A269	Anagni	Frosinone	Lazio	20.988	5.614.546,84	7.667.167,02	267,51	0,000294	365,31	0,000295
H211	Recanati	Macerata	Marche	20.975	6.824.146,13	9.256.282,50	325,53	0,000357	441,30	0,000357
E335	Ischia	Napoli	Molise	20.972	7.312.221,28	9.785.542,94	348,67	0,000383	456,60	0,000377
A393	Argenta	Ferrara	Emilia-Romagna	20.780	8.100.712,91	11.708.859,00	389,83	0,000424	563,47	0,000451
C265	Castel San Pietro Terme	Bologna	Emilia-Romagna	20.768	9.316.695,39	12.405.461,73	448,61	0,000488	597,34	0,000478
C858	Cosoleto	Roma	Lazio	20.728	5.914.552,40	8.440.837,15	285,34	0,000310	407,22	0,000325
I676	Sessa Aurunca	Caserta	Campania	20.688	6.532.181,13	9.625.811,86	315,75	0,000342	465,28	0,000371
H783	San Bonifacio	Verona	Veneto	20.680	6.909.624,76	9.315.106,61	334,12	0,000362	450,44	0,000359
G291	Falce delle Collie	Belluno	Puglia	20.673	5.520.662,23	10.000.184,21	348,51	0,000344	451,36	0,000369
E904	Gorgonzola	Milano	Lombardia	20.635	7.219.032,27	9.040.792,17	349,84	0,000378	438,13	0,000348
B296	Bussolengo	Verona	Veneto	20.598	7.321.289,73	9.699.955,77	355,44	0,000383	470,92	0,000374
G825	Pontassieve	Firenze	Toscana	20.436	7.294.762,85	9.984.355,70	356,96	0,000382	488,57	0,000385
L845	Vico Equense	Napoli	Campania	20.416	6.592.394,74	9.807.126,14	322,90	0,000345	454,89	0,000358
L356	Treccate	Novara	Piemonte	20.386	6.608.571,74	8.420.936,82	324,17	0,000346	412,09	0,000324
D530	Vielluno	Vicenza	Veneto	20.337	6.912.868,02	9.563.572,74	339,92	0,000362	471,24	0,000369
H509	Romano di Lombardia	Bergamo	Lombardia	20.317	6.169.426,32	7.951.793,38	303,66	0,000323	391,39	0,000306
F416	Montalto Uffugo	Cosenza	Calabria	20.274	3.198.105,50	5.955.849,71	157,74	0,000167	293,77	0,000230
D013	Cornano	Milano	Lombardia	20.205	6.031.752,41	8.227.337,96	298,53	0,000316	407,19	0,000317
F999	Oderzo	Treviso	Veneto	20.166	8.316.938,94	10.310.070,96	412,42	0,000435	511,26	0,000397
G148	Oniverto	Terni	Umbria	20.121	7.905.443,39	11.172.024,75	392,90	0,000414	555,24	0,000431
E204	Grotteferrata	Roma	Lazio	20.117	6.751.856,50	10.870.280,98	345,16	0,000362	540,35	0,000369
D018	Comaredo	Milano	Lombardia	20.100	6.723.629,25	8.745.540,17	334,51	0,000352	450,12	0,000337
A048	Accugvia delle Fonti	Bari	Puglia	20.093	5.910.478,93	8.144.545,29	294,16	0,000309	405,34	0,000314
D883	Gallipoli	Lecce	Puglia	20.092	7.933.263,62	12.241.673,99	394,85	0,000415	609,28	0,000472
F955	Novate Milanese	Milano	Lombardia	20.089	6.653.875,17	8.878.418,68	331,22	0,000348	441,95	0,000342
H335	Rivalta di Torino	Torino	Piemonte	20.061	6.056.244,67	8.291.271,95	301,89	0,000317	413,30	0,000320
C743	Cittadella	Padova	Veneto	20.018	9.396.340,83	12.097.039,17	469,49	0,000492	604,31	0,000466
G428	Palanzano sull'Orgoglio	Brescia	Lombardia	19.975	9.434.919,70	12.496.363,08	372,12	0,000389	480,80	0,000356
A561	Montecatini-Terme	Pistoia	Toscana	19.920	6.650.150,13	9.631.260,20	316,45	0,000305	384,30	0,000325
G693	Pieve di Sacco	Padova	Veneto	19.885	7.521.966,10	9.671.645,09	378,27	0,000394	486,38	0,000373
A001	Abano Terme	Padova	Veneto	19.868	7.720.477,11	11.754.045,66	388,59	0,000404	591,61	0,000453
D539	Ferentino	Frosinone	Lazio	19.853	4.967.446,59	7.294.150,47	250,21	0,000260	367,41	0,000281
D943	Gaeta	Latina	Lazio	19.851	8.203.821,64	12.098.892,56	413,27	0,000429	609,49	0,000466
I148	Chieti	Abruzzo	Abruzzo	19.809	7.055.568,99	10.161.735,61	356,34	0,000369	472,99	0,000399
L379	Trentola Ducenta	Caserta	Campania	19.790	2.651.893,30	4.897.041,89	133,99	0,000139	247,45	0,000189
I700	Settimo Milanese	Milano	Lombardia	19.738	7.407.158,03	9.639.257,04	375,27	0,000388	488,36	0,000371
A053	Acri	Cosenza	Calabria	19.733	2.077.132,73	3.969.756,38	105,26	0,000109	201,17	0,000153
L780	Veroli	Frosinone	Lazio	19.626	3.316.095,21	5.225.823,49	168,96	0,000174	266,27	0,000201
B936	Casarano	Lecco	Puglia	19.577	3.831.608,20	6.109.271,58	195,72	0,000201	312,06	0,000235
L826	Vidugnano	Mantova	Lombardia	19.547	7.064.596,25	8.900.145,50	320,69	0,000370	455,32	0,000348
H720	Salomaggiore Terme	Parma	Emilia-Romagna	19.517	8.848.619,23	11.616.176,76	452,45	0,000362	563,24	0,000369
A052	Acqui Terme	Alessandria	Piemonte	19.493	8.284.363,82	11.177.736,75	424,99	0,000344	573,42	0,000431
E041	Gioia Tauro	Reggio Calabria	Calabria	19.443	3.261.208,67	5.579.907,63	167,73	0,000171	286,99	0,000215
F224	Minturno	Latina	Lazio	19.441	5.553.993,48	8.745.606,36	285,68	0,000291	449,85	0,000337
E466	Lastra a Signa	Firenze	Toscana	19.441	6.054.571,10	7.783.119,33	311,43	0,000317	400,35	0,000300
E349	Ischia	Napoli	Campania	19.382	7.894.553,75	12.404.016,69	407,31	0,000413	639,98	0,000478
I305	Santa Antonia Abate	Napoli	Puglia	19.376	2.913.221,28	5.739.342,84	148,25	0,000152	276,67	0,000203
E047	Giovinazzo	Bari	Puglia	19.368	5.616.810,79	8.287.708,89	290,00	0,000294	427,91	0,000319
B923	Casamassima	Bari	Puglia	19.325	4.696.532,02	6.779.884,15	243,03	0,000246	350,83	0,000261
G491	Pescia	Pistoia	Toscana	19.308	6.022.277,97	8.998.431,74	311,91	0,000315	466,05	0,000347
A747	Bellariva-Igea Marina	Rimini	Emilia-Romagna	19.302	9.735.707,69	14.771.929,70	504,39	0,000510	765,31	0,000569
H647	Sabaudia	Latina	Lazio	19.245	9.813.352,21	12.813.497,14	509,92	0,000514	663,81	0,000494
A389	Bianello	Milano	Lombardia	19.201	8.359.819,10	10.309.840,40	452,46	0,000464	583,24	0,000503
C134	Castellana Grotte	Bari	Puglia	19.174	6.400.886,57	8.736.824,49	333,83	0,000335	455,66	0,000337
M185	Zola Predosa	Bologna	Emilia-Romagna	19.153	9.297.432,23	10.997.665,33	485,43	0,000487	574,20	0,000424
M330	Montoro	Avellino	Campania	19.131	2.642.954,24	4.535.569,98	138,15	0,000138	237,08	0,000175
A297	Anguillara Sabazia	Roma	Lazio	19.101	5.036.450,55	7.440.101,61	263,67	0,000264	389,51	0,000287
C618	Chian	Brescia	Lombardia	19.087	6.571.297,92	8.526.626,55	344,28	0,000344	446,72	0,000329
C424	Ceglie Messapica	Brindisi	Puglia	19.038	4.998.321,05	7.351.025,95	262,54	0,000262	386,12	0,000283
I551	Sora	Venezia	Veneto	19.002	5.276.619,43	7.257.674,98	273,58	0,000276	385,52	0,000280
B883	Casalgrande	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	18.924	6.939.247,38	9.479.967,11	366,69	0,000363	500,95	0,000365
A059	Adria	Rovigo	Veneto	18.861	5.704.890,70	8.701.888,15	302,47	0,000299	461,37	0,000293

Table with 15 columns: ID, Name, Locality, Region, Date, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4, Value 5, Value 6, Value 7, Value 8, Value 9, Value 10, Value 11, Value 12, Value 13, Value 14, Value 15.



L063	Taurinova	Reggio Calabria	Calabria	14.993	1.948.675,71	3.900.454,60	129,97	0,000102	360,15	0,000150
G865	Pontinia	Latina	Lazio	14.992	3.445.558,22	5.417.269,98	229,83	0,000180	361,34	0,000209
C037	Cassola	Vicenza	Veneto	14.932	5.272.412,75	6.529.277,15	353,09	0,000276	437,27	0,000252
E469	Laterza	Taranto	Puglia	14.921	2.469.397,59	3.749.064,24	165,50	0,000129	251,26	0,000144
M331	Vallefoglia	Pesaro e Urbino	Marche	14.876	4.312.968,32	6.006.068,83	289,93	0,000226	403,74	0,000231
I306	Sant'Arpino	Caserta	Campania	14.857	2.117.513,44	3.694.169,59	142,53	0,000111	248,65	0,000142
H628	Rubiera	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	14.844	5.986.878,66	8.497.123,40	405,32	0,000313	572,43	0,000327
C750	Città Sant'Angelo	Pescara	Abruzzo	14.829	4.139.125,21	6.538.799,50	292,61	0,000227	440,95	0,000252
F831	Pinetto	Teramo	Abruzzo	14.798	4.650.981,69	7.471.781,06	314,30	0,000243	504,92	0,000288
G972	Sasso Marconi	Bologna	Emilia-Romagna	14.791	7.144.049,65	8.803.950,71	483,00	0,000374	595,22	0,000339
E253	Guastalla	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	14.782	6.072.269,29	8.097.450,29	410,79	0,000318	547,79	0,000312
D611	Fiorenzuola d'Arda	Piacenza	Emilia-Romagna	14.779	5.987.963,28	8.103.084,53	405,17	0,000313	548,28	0,000312
B524	Campodarsego	Padova	Veneto	14.764	4.678.199,41	5.951.174,88	316,87	0,000245	403,09	0,000229
D227	Cirtone	Mantova	Lombardia	14.715	4.795.416,86	6.440.778,60	335,89	0,000251	473,70	0,000248
B794	Carmignano	Prato	Toscana	14.714	5.525.733,92	7.349.564,70	375,54	0,000289	495,49	0,000283
C309	Castiglione del Lago	Perugia	Umbria	14.712	5.221.216,90	7.500.364,64	354,90	0,000273	509,81	0,000289
G098	Ostia	Brindisi	Puglia	14.711	3.337.931,35	4.947.477,25	226,90	0,000175	336,31	0,000191
E805	Magione	Perugia	Umbria	14.679	4.691.259,27	6.757.073,81	319,59	0,000246	460,32	0,000260
H523	Roncade	Treviso	Veneto	14.666	4.701.809,31	5.839.780,33	320,59	0,000246	398,18	0,000225
E864	Malo	Vicenza	Veneto	14.649	4.957.805,14	6.031.977,66	338,44	0,000259	411,77	0,000232
I821	Sommacampagna	Verona	Veneto	14.636	4.545.815,88	6.208.517,78	310,45	0,000238	424,19	0,000239
B998	Cassano delle Murge	Bari	Puglia	14.628	3.895.480,18	5.456.106,51	266,30	0,000204	372,99	0,000210
C852	Collechio	Parma	Emilia-Romagna	14.591	6.935.816,82	8.771.278,90	475,35	0,000363	601,14	0,000338
H556	Rosà	Vicenza	Veneto	14.566	5.083.971,64	6.465.039,03	349,03	0,000266	443,84	0,000249
C615	Chiavari	Ancona	Marche	14.557	4.288.902,95	5.798.217,47	294,63	0,000224	398,31	0,000223
H978	San Marcellino	Caserta	Campania	14.547	1.511.003,74	3.162.449,75	103,87	0,000079	217,40	0,000122
E291	Impugnata	Firenze	Toscana	14.536	5.665.509,78	7.373.684,15	389,76	0,000297	507,27	0,000284
G088	Orbetello	Grosseto	Toscana	14.531	9.999.288,70	12.935.345,53	688,13	0,000523	890,19	0,000499
M059	Vinci	Firenze	Toscana	14.525	6.019.542,27	7.811.765,82	414,43	0,000315	537,82	0,000301
L011	Surbo	Lecce	Puglia	14.517	1.929.925,79	3.249.144,18	132,94	0,000101	223,82	0,000125
L155	Teverola	Caserta	Campania	14.504	2.349.619,67	4.037.880,58	162,00	0,000123	278,40	0,000156
I077	Santa Croce sull'Arno	Pisa	Toscana	14.465	7.056.978,40	8.476.835,10	487,87	0,000369	586,02	0,000327
H622	Omegna	Verbania-Cusio-Ossola	Piemonte	14.450	4.886.717,09	6.609.302,21	348,18	0,000256	457,39	0,000255
U05	San Nicandro Garganico	Foggia	Puglia	14.423	4.522.334,22	6.263.150,15	315,81	0,000237	461,30	0,000255
B754	Cardano al Campo	Varese	Lombardia	14.443	4.715.991,06	5.783.708,78	326,52	0,000247	400,45	0,000223
E230	Guido Tadino	Perugia	Umbria	14.424	4.555.207,56	6.451.788,56	315,81	0,000238	447,30	0,000249
M340	Borgo Virgilio	Mantova	Lombardia	14.415	4.515.284,88	5.782.901,51	313,24	0,000236	401,17	0,000223
F133	Merate	Lecco	Lombardia	14.380	7.171.371,48	8.834.807,70	498,70	0,000375	614,38	0,000340
F551	Montelupo Fiorentino	Firenze	Toscana	14.363	4.862.300,90	6.282.693,80	338,53	0,000254	437,42	0,000242
F410	Pisano	Marche e Urbino	Marche	14.323	4.118.323,42	6.615.836,41	315,81	0,000237	461,30	0,000255
C139	Santa Maria a Vico	Varese	Lombardia	14.317	5.537.245,14	7.628.151,00	386,76	0,000290	532,80	0,000294
H882	San Giorgio Ionico	Taranto	Puglia	14.317	3.498.290,82	4.898.006,87	244,35	0,000183	342,11	0,000189
C569	Cesate	Milano	Lombardia	14.291	3.877.116,57	5.102.266,86	271,30	0,000203	357,03	0,000197
C726	Cirò Marina	Crotone	Calabria	14.277	1.739.991,02	3.504.682,58	121,87	0,000091	245,48	0,000135
E734	Luino	Varese	Lombardia	14.248	4.677.685,90	6.769.469,69	328,30	0,000245	475,12	0,000261
H512	Romano d'Ezzelino	Vicenza	Veneto	14.214	4.560.234,28	6.079.324,27	314,26	0,000229	415,58	0,000229
I233	Santa Maria a Vico	Caserta	Campania	14.190	2.852.297,30	4.314.747,52	201,01	0,000149	304,07	0,000166
H558	Rosarno	Reggio Calabria	Calabria	14.170	1.655.175,66	3.313.154,61	116,81	0,000087	233,81	0,000128
G019	Oleggio	Novara	Piemonte	14.169	4.725.649,75	6.025.979,10	333,52	0,000247	425,29	0,000232
D094	Cossato	Biella	Piemonte	14.149	5.117.613,51	6.453.654,84	361,69	0,000268	456,12	0,000249
E970	Maronica	Vicenza	Veneto	14.128	6.019.773,29	7.305.763,82	426,09	0,000315	517,11	0,000282
G107	Ospitaletto	Brescia	Lombardia	14.107	4.113.665,66	5.401.946,92	291,60	0,000215	382,86	0,000208
E645	Lecoronardo	Bari	Puglia	14.074	4.087.933,11	5.417.331,52	290,44	0,000214	394,82	0,000209
H240	Rescaldina	Milano	Lombardia	14.067	4.888.033,34	6.062.441,01	347,48	0,000256	430,97	0,000234
G205	Ozzano dell'Emilia	Bologna	Emilia-Romagna	14.044	6.120.927,22	7.464.939,98	435,84	0,000320	531,54	0,000288
L383	Trepuzzi	Lecce	Puglia	14.035	3.064.237,82	4.875.238,00	218,33	0,000160	347,36	0,000188
B915	Trinitapoli	Barletta-Andria-Trani	Puglia	14.017	2.854.506,08	4.405.730,03	203,65	0,000149	314,31	0,000170
G078	Opera	Milano	Lombardia	14.002	5.187.226,06	6.643.391,40	370,46	0,000272	474,46	0,000256
R030	Massa Lubrense	Napoli	Campania	13.983	4.513.965,98	6.531.933,33	323,23	0,000237	409,34	0,000234
A030	Budonno	Ferrara	Emilia-Romagna	13.979	6.237.115,93	8.036.910,37	446,18	0,000326	574,93	0,000310
M017	Villasanta	Monza e della Brianza	Lombardia	13.963	5.281.189,65	6.653.217,58	378,23	0,000276	476,49	0,000256
E526	Leno	Brescia	Lombardia	13.956	4.239.200,58	5.392.081,32	303,75	0,000222	386,36	0,000208
G926	Porto Viro	Rovigo	Veneto	13.939	4.411.037,94	6.706.661,23	316,45	0,000231	481,14	0,000258
B301	Busto Garolfo	Milano	Lombardia	13.924	4.375.072,57	5.324.376,02	314,21	0,000229	389,13	0,000205
D575	Fiesole	Firenze	Toscana	13.918	6.307.166,59	7.918.637,91	453,17	0,000330	568,95	0,000305
L033	Taggia	Imperia	Liguria	13.908	6.845.005,69	9.285.005,69	491,89	0,000395	639,80	0,000348
I084	Slorù	Milano	Lombardia	13.903	3.705.073,16	4.941.859,43	266,49	0,000194	355,45	0,000190
C014	Cassina de' Pecchi	Milano	Lombardia	13.901	5.244.256,96	6.581.020,03	377,26	0,000274	473,42	0,000254
D690	San Giovanni Teatino	Chieti	Abruzzo	13.884	4.953.518,40	7.386.497,89	356,78	0,000259	532,02	0,000285
A253	Amantea	Cosenza	Calabria	13.858	3.739.158,62	6.068.284,07	269,82	0,000196	437,89	0,000234
D579	Duvelite	Vicenza	Veneto	13.849	4.418.667,43	5.707.333,83	319,06	0,000231	412,11	0,000220
E471	Lariano	Brindisi	Puglia	13.821	2.992.664,75	4.699.857,76	216,53	0,000157	340,05	0,000182
B960	Casella Torinese	Torino	Piemonte	13.814	4.556.393,92	5.759.011,08	329,84	0,000238	416,90	0,000222
L500	Urbino	Pesaro e Urbino	Marche	13.803	5.580.857,04	8.659.571,53	404,32	0,000292	627,37	0,000334
H839	San Ferdinando di Puglia	Barletta-Andria-Trani	Puglia	13.802	2.362.345,01	4.115.298,57	171,16	0,000124	298,17	0,000159
E563	Leverano	Lecce	Puglia	13.794	2.352.517,58	4.087.507,33	170,55	0,000123	296,33	0,000158
D615	Fisciano	Salerno	Campania	13.788	3.295.104,20	5.105.770,39	238,98	0,000172	370,31	0,000197
A429	Arona	Novara	Piemonte	13.750	1.106.455,67	3.031.374,01	156,83	0,000072	265,83	0,000092
E815	Migliare	Lecce	Puglia	13.746	4.845.556,61	6.181.199,52	352,58	0,000254	449,67	0,000238
C261	Castel San Giovanni	Piacenza	Emilia-Romagna	13.709	5.471.358,62	8.553.435,32	399,11	0,000286	623,93	0,000330
G698	Priverno	Latina	Lazio	13.708	2.302.027,12	3.994.870,76	167,93	0,000120	291,43	0,000154
D166	Crevacore	Bologna	Emilia-Romagna	13.693	4.944.484,01	6.350.110,72	361,10	0,000259	463,75	0,000245
A449	Ariena	Roma	Lazio	13.670	2.238.292,37	3.282.996,54	163,74	0,000117	240,53	0,000127
L858	Vieste	Foggia	Puglia	13.634	4.436.126,77	7.532.285,03	325,37	0,000232	552,54	0,000290
F244	Misano Adriatico	Reggio Emilia	Emilia-Romagna	13.629	6.997.602,37	10.447.727,92	513,44	0,000366	756,58	0,000343
L711	Veglie	Lecce	Puglia	13.623	2.066.314,17	4.103.143,31	151,68	0,000108	301,19	0,000158
F604	Monteroni di Lecce	Lecce	Puglia	13.612	2.414.246,17	4.058.059,63	177,36	0,000126	298,12	0,000156
L339	Travagliato	Brescia	Lombardia	13.606	4.549.030,95	5.479.711,48	334,34	0,000238	402,74	0,000211
B423	Calzolziocorte	Lecco	Lombardia	13.580	4.482.968,47	5.797.568,38	330,12	0,000235	426,92	0,000223
D493	Farà in Sabina	Rieti	Lazio	13.568	3.444.685,95	4.775.752,74	253,88	0,000180	351,99	0,000184
F592	Montepulciano	Siena	Toscana	13.565	5.466.745,43	7.981.745,04	403,00	0,000286	588,41	0,000308
I930	Squinzano	Lecce	Puglia	13.541	3.068.571,64	5.017.454,03	226,61	0,000161	370,54	0,000193
H798	San Cipriano d'Aversa	Caserta	Campania	13.530	1.012.233,94	2.474.355,64	74,81	0,000053	182,88	0,000095
B925	Casandrino	Napoli	Campania	13.515	1.980.158,09	3.563.546,69	146,52	0,000104	263,67	0,000137
L677	Varedo	Monza e della Brianza	Lombardia	13.502	4.593.278,71	6.084.618				

I008	San Martino di Lupari	Padova	Veneto	13.094	4.515.967,09	5.600.661,92	344,89	0,000236	427,73	0,000216
F914	Noceto	Parma	Emilia-Romagna	13.076	5.649.936,97	7.118.753,37	432,08	0,000296	544,41	0,000274
L892	Vigodarzere	Padova	Veneto	13.060	3.775.154,80	4.759.142,19	289,06	0,000198	364,41	0,000183
M018	Ville San Giovanni	Calabria	Calabria	13.052	3.326.960,06	4.203.079,30	254,90	0,000174	317,57	0,000190
C319	Castiglion Fiorentino	Arezzo	Toscana	13.051	4.537.423,70	6.259.494,01	347,67	0,000237	479,62	0,000241
E493	Lavello	Potenza	Basilicata	13.032	2.293.913,31	3.285.829,45	176,02	0,000120	252,14	0,000127
F499	Montefiascone	Viterbo	Lazio	12.985	4.083.399,19	5.869.573,19	314,47	0,000214	452,03	0,000226
G875	Ponzano Veneto	Treviso	Veneto	12.980	4.526.287,15	5.467.006,71	348,71	0,000237	421,19	0,000211
B943	Casatenovo	Lecco	Lombardia	12.954	4.595.123,50	5.652.609,96	354,73	0,000241	436,36	0,000218
L472	Turin	Bari	Puglia	12.939	3.386.734,19	4.857.181,64	261,75	0,000177	375,39	0,000187
B879	Casale sul Sile	Treviso	Veneto	12.912	3.694.733,57	4.681.617,79	286,15	0,000193	382,58	0,000190
E690	Loreto	Ancona	Marche	12.909	3.635.644,44	4.526.511,02	281,64	0,000190	409,52	0,000204
H735	Salzano	Venezia	Veneto	12.892	3.420.361,85	4.354.915,24	265,31	0,000179	337,80	0,000168
L349	Trebaseleghe	Padova	Veneto	12.883	4.008.842,24	5.023.681,40	311,17	0,000210	389,95	0,000194
B817	Carpenedolo	Brescia	Lombardia	12.877	4.204.326,64	5.200.135,44	326,50	0,000220	403,83	0,000200
H985	San Marco in Lamis	Foggia	Puglia	12.845	2.088.424,41	3.444.843,71	162,43	0,000109	268,19	0,000133
F931	Monteprandone	Ascoli Piceno	Marche	12.811	3.142.451,12	4.915.278,87	245,29	0,000164	383,68	0,000189
B394	Calcinato	Brescia	Lombardia	12.810	3.989.830,66	5.058.782,54	311,46	0,000209	394,91	0,000195
I373	San Stino di Livenza	Venezia	Veneto	12.805	3.456.073,42	4.744.275,80	269,90	0,000181	370,50	0,000183
H781	San Biagio di Callalta	Treviso	Veneto	12.756	4.508.582,04	5.502.196,06	353,45	0,000236	431,34	0,000212
L675	Varazze	Savona	Liguria	12.738	12.427.623,09	14.715.713,52	975,63	0,000650	1.155,26	0,000567
I903	Spilimbergo	Modena	Emilia-Romagna	12.737	4.925.156,87	6.210.684,39	386,68	0,000258	487,61	0,000239
L156	Tezze sul Brenta	Vicenza	Veneto	12.726	4.147.691,60	5.261.591,16	325,92	0,000217	413,48	0,000203
I109	San Pietro in Cariano	Verona	Veneto	12.713	4.732.119,47	5.955.492,13	372,23	0,000248	468,46	0,000230
I110	San Pietro in Casale	Bologna	Emilia-Romagna	12.708	4.308.006,64	5.558.216,73	339,00	0,000225	437,38	0,000214
A339	Apricena	Foggia	Puglia	12.700	2.840.419,98	4.245.965,01	223,66	0,000149	334,33	0,000164
B509	Campiglia Marittima	Livorno	Toscana	12.693	4.973.134,38	7.210.947,99	391,80	0,000260	568,10	0,000278
E173	Gricignano di Aversa	Caserta	Campania	12.682	2.047.504,29	3.527.373,09	161,45	0,000107	278,14	0,000136
G239	Palombara Sabina	Roma	Lazio	12.678	3.228.856,48	4.184.877,96	254,68	0,000169	330,09	0,000161
O568	Piano di Sorrento	Napoli	Campania	12.667	5.335.767,86	7.227.893,19	421,23	0,000279	570,61	0,000279
B369	Cairo Montenotte	Savona	Liguria	12.664	5.131.201,50	6.349.507,12	405,18	0,000269	501,38	0,000245
I622	Seravezza	Lucca	Toscana	12.658	3.926.740,97	5.869.520,53	310,22	0,000206	463,70	0,000226
C377	Cavallino	Lecce	Puglia	12.649	2.467.681,93	3.575.140,45	195,09	0,000129	282,64	0,000138
H307	Rionero in Vulture	Potenza	Basilicata	12.646	2.696.291,84	3.988.649,92	213,21	0,000141	315,41	0,000154
F522	Montegranaro	Fermo	Marche	12.624	4.142.361,83	5.147.790,98	327,91	0,000217	420,67	0,000205
B392	Calcinata	Pisa	Toscana	12.623	3.946.074,81	5.301.982,12	312,61	0,000207	402,03	0,000204
M411	Sorbolo Mezzani	Parma	Emilia-Romagna	12.560	5.038.870,13	6.251.017,18	401,18	0,000264	497,69	0,000241
G028	Olgiate Olona	Varese	Lombardia	12.548	4.139.425,23	5.241.973,52	329,89	0,000217	417,75	0,000202
C118	Castel Goffredo	Mantova	Lombardia	12.540	3.955.736,25	5.144.196,87	315,45	0,000207	410,22	0,000198
A518	Avigliana	Torino	Piemonte	12.526	4.748.038,99	6.166.013,94	379,05	0,000249	492,26	0,000238
C675	Cicciano	Napoli	Campania	12.517	2.315.990,91	3.739.994,99	184,87	0,000121	298,79	0,000144
C659	Chiampino	Vicenza	Lombardia	12.502	4.423.029,41	5.321.079,28	324,52	0,000222	425,62	0,000205
G838	Pontecevco	Frosinone	Lazio	12.496	2.545.112,03	3.783.607,13	203,67	0,000133	302,79	0,000146
G160	Ossio Sotto	Bergamo	Lombardia	12.472	3.703.224,72	4.856.846,44	296,92	0,000194	389,42	0,000187
B593	Canegrate	Milano	Lombardia	12.471	3.408.415,83	4.564.249,53	273,31	0,000178	365,99	0,000176
B033	Borgo San Dalmazzo	Cuneo	Piemonte	12.434	4.918.844,02	6.490.496,37	395,60	0,000257	522,00	0,000250
E136	Garanaro dell'Emilia	Bologna	Emilia-Romagna	12.422	5.580.897,60	7.190.879,43	449,28	0,000292	578,88	0,000277
A569	Chiampino Mella	Brescia	Lombardia	12.406	4.568.963,90	5.679.855,42	328,10	0,000186	454,15	0,000197
F063	Mazzano	Brescia	Lombardia	12.400	3.819.911,14	4.753.461,31	308,06	0,000200	383,34	0,000183
H340	Rivarolo Canavese	Torino	Piemonte	12.400	5.185.408,73	6.568.815,78	418,18	0,000221	529,74	0,000253
B041	Borghesina	Vercelli	Piemonte	12.355	5.978.907,62	7.376.186,81	483,93	0,000313	597,02	0,000284
F488	Monte di Procida	Napoli	Campania	12.349	2.788.490,99	4.423.514,91	225,81	0,000146	358,21	0,000170
A324	Anzola dell'Emilia	Bologna	Emilia-Romagna	12.347	5.346.336,74	7.287.692,64	433,01	0,000280	590,24	0,000281
F712	Montegnò	Sondrio	Lombardia	12.338	4.567.085,24	5.797.085,24	370,19	0,000239	470,12	0,000226
E488	Lavagna	Liguria	Liguria	12.337	10.931.175,44	12.778.021,26	886,05	0,000572	1.035,75	0,000492
M327	Casciana Terme Lari	Pisa	Toscana	12.330	5.161.364,89	6.818.982,76	418,60	0,000270	553,04	0,000263
G149	Orzinuovi	Brescia	Lombardia	12.315	5.293.564,31	6.337.859,27	429,85	0,000277	514,65	0,000244
A468	Sinalunga	Siena	Toscana	12.315	4.609.808,16	6.343.351,86	374,32	0,000241	510,09	0,000244
F620	Monte San Giovanni Campano	Frosinone	Lazio	12.307	1.872.502,73	2.949.459,39	152,15	0,000098	239,66	0,000114
I566	Sedriano	Milano	Lombardia	12.304	3.440.561,85	4.371.692,53	279,63	0,000188	355,31	0,000168
D430	Fagnano Olona	Lombardia	Lombardia	12.301	4.563.982,94	5.653.892,94	380,65	0,000218	524,75	0,000206
O565	Pianiga	Venezia	Veneto	12.285	3.406.970,03	4.736.028,57	277,33	0,000178	385,51	0,000183
B452	Calvizzano	Napoli	Campania	12.255	1.724.490,11	3.167.835,48	140,72	0,000090	258,49	0,000122
E223	Grumo Appula	Bari	Puglia	12.254	2.031.616,21	3.151.212,73	165,79	0,000106	257,16	0,000121
D940	Garavito	Lombardia	Lombardia	12.249	3.395.978,00	4.705.121,19	277,25	0,000178	384,12	0,000181
O805	Siofiroia	Avellino	Campania	12.217	2.515.439,82	3.599.168,47	205,20	0,000132	294,60	0,000139
A125	Alba Adriatica	Taranto	Apulia	12.198	7.481.448,82	10.251.448,82	629,17	0,000392	859,47	0,000317
A729	Bedizzole	Brescia	Lombardia	12.187	4.026.088,83	5.072.861,59	330,36	0,000211	416,25	0,000196
F481	Montecorvino Rovella	Salerno	Campania	12.176	1.703.008,33	2.744.694,39	139,87	0,000089	225,42	0,000106
L484	Ugento	Lecce	Puglia	12.175	4.483.417,79	7.329.468,11	368,25	0,000235	602,01	0,000282
I927	Spresiano	Treviso	Veneto	12.173	3.782.458,98	4.767.801,96	310,73	0,000198	391,67	0,000184
H593	Rottorfano	Piacenza	Emilia-Romagna	12.172	4.051.661,01	5.212.193,89	332,87	0,000212	428,21	0,000201
M380	Marano e Urbinò	Marche	Marche	12.169	3.488.216,85	4.786.216,85	296,75	0,000183	384,15	0,000185
L844	Villa Literno	Caserta	Campania	12.165	1.322.488,41	2.801.413,09	108,71	0,000069	230,28	0,000108
A413	Arfuno	Milano	Lombardia	12.144	4.358.556,45	5.169.965,06	358,91	0,000228	425,72	0,000199
D415	Eraclae	Venezia	Veneto	12.144	4.046.884,72	6.014.102,47	333,24	0,000228	495,23	0,000232
I131	San Prisco	Caserta	Campania	12.133	2.756.575,61	4.004.482,43	227,20	0,000144	330,05	0,000154
E483	Lauria	Potenza	Basilicata	12.126	2.298.967,45	3.169.344,40	189,59	0,000120	261,37	0,000122
L123	Ternovoli Bracciolini	Arezzo	Toscana	12.120	4.142.361,83	5.174.790,98	327,91	0,000217	420,67	0,000205
I156	San Severino Marche	Macerata	Marche	12.119	3.588.479,02	5.134.105,79	296,10	0,000188	423,64	0,000198
D976	Locri	Reggio Calabria	Calabria	12.110	3.005.676,98	4.499.705,08	248,20	0,000157	371,57	0,000173
M326	Scarperia e San Piero	Firenze	Toscana	12.103	4.237.142,45	5.826.324,99	350,09	0,000222	481,40	0,000225
A849	Biassono	Monza e della Brianza	Lombardia	12.101	4.609.561,35	5.737.257,63	380,92	0,000241	474,11	0,000221
G333	Parete	Caserta	Campania	12.087	1.478.661,47	3.026.819,09	122,57	0,000077	250,42	0,000117
I027	San Mauro Pascoli	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	12.078	3.751.078,41	5.825.429,12	330,33	0,000196	482,32	0,000225
H642	Bitetto	Venezia	Emilia-Romagna	12.076	5.092.839,82	6.322.103,82	374,95	0,000238	425,62	0,000205
M408	Barberino Tavarnelle	Firenze	Toscana	12.021	6.021.844,67	8.118.873,45	500,94	0,000315	675,39	0,000313
I259	San Ambrogio di Valpolicella	Verona	Veneto	11.999	4.146.077,36	5.001.551,59	345,54	0,000217	416,83	0,000193
D170	Crispiano	Napoli	Campania	11.958	1.510.369,41	2.934.502,95	126,31	0,000079	245,40	0,000113
F084	Mediglia	Milano	Lombardia	11.955	3.045.870,33	3.992.115,23	253,73	0,000159	333,93	0,000154
F994	Occhiobello	Rovigo	Veneto	11.949	3.866.977,54	5.362.611,52	323,62	0,000202	448,79	0,000207
C078	Caste d'Azzone	Verona	Veneto	11.930	3.587.817,17	4.598.463,94	300,74	0,000188	385,45	0,000177
H860	San Gennaro Vesuviano	Napoli	Campania	11.928	2.315.021,18	3.264.795,21	194,08	0,000121	273,71	0,000126
L702	Vecchiano	Pisa	Toscana	11.916	3.937.266,09	5.835.665,20	330,42	0,0		

I968	Stradella	Pavia	Lombardia	11.539	4.334.665,47	5.703.548,30	375,65	0,000227	494,28	0,000220
G856	Porte San Pietro	Bergamo	Lombardia	11.511	3.804.363,24	4.838.060,64	330,52	0,000199	420,30	0,000186
F962	Noventa Padovana	Padova	Veneto	11.502	4.722.055,23	5.980.502,14	410,54	0,000247	519,95	0,000230
E522	Vendola	Novigo	Veneto	11.494	3.363.833,67	4.222.583,48	292,90	0,000116	432,52	0,000193
A262	Novara	Terni	Umbria	11.464	3.309.704,26	4.724.491,76	288,70	0,000173	412,12	0,000182
E349	Isola della Scala	Verona	Veneto	11.463	4.002.481,26	5.228.532,89	349,17	0,000209	456,12	0,000202
L064	Taurisano	Lecce	Puglia	11.449	1.506.308,57	2.752.590,93	131,57	0,000079	240,42	0,000106
M171	Zero Branco	Treviso	Veneto	11.436	3.334.623,15	4.063.599,71	291,59	0,000175	355,33	0,000157
G916	Portomaggiore	Ferrara	Emilia-Romagna	11.430	4.280.014,45	5.714.064,10	374,45	0,000224	499,92	0,000220
F529	Montegrotto Terme	Padova	Veneto	11.423	5.233.214,85	7.036.025,45	458,13	0,000274	617,70	0,000272
F161	Mestino	Padova	Veneto	11.421	3.630.440,54	4.539.825,83	317,87	0,000190	597,50	0,000175
F506	Monteforte Irpino	Avellino	Campania	11.404	2.665.255,83	3.724.683,82	233,71	0,000140	326,61	0,000144
C814	Codigoro	Ferrara	Emilia-Romagna	11.398	4.662.496,37	6.558.609,84	409,06	0,000244	575,42	0,000253
D918	Gardone Val Trompia	Brescia	Lombardia	11.390	3.452.078,05	4.609.921,50	303,08	0,000181	404,73	0,000178
C293	Castenedolo	Brescia	Lombardia	11.386	3.823.590,35	4.707.764,31	335,82	0,000200	413,47	0,000181
B642	Caorle	Venezia	Veneto	11.383	12.170.237,11	16.819.427,44	1.069,16	0,000637	1.477,59	0,000648
E666	Lonate Pozzolo	Brescia	Lombardia	11.376	4.015.031,22	5.024.634,64	352,94	0,000210	442,57	0,000194
H090	Pulsano	Taranto	Puglia	11.337	4.116.180,76	6.382.963,29	363,07	0,000215	563,02	0,000246
E946	Margherita di Savoia	Barletta-Andria-Trani	Puglia	11.303	3.277.951,96	5.217.830,22	290,01	0,000172	461,63	0,000201
F826	Musile di Piave	Venezia	Veneto	11.296	2.901.796,13	3.988.763,71	256,89	0,000152	353,11	0,000154
C013	Pero	Milano	Lombardia	11.292	4.244.961,46	6.011.726,78	375,93	0,000222	532,39	0,000232
B744	Carbonera	Treviso	Veneto	11.284	3.712.596,47	4.567.787,73	329,01	0,000194	404,80	0,000176
R403	Caldogno	Vicenza	Veneto	11.280	3.821.892,30	4.732.125,51	338,82	0,000200	419,51	0,000182
A894	Birritto	Bari	Puglia	11.277	2.970.162,67	3.871.910,77	263,38	0,000155	343,35	0,000149
B965	Casier	Treviso	Veneto	11.274	4.001.923,35	4.956.612,75	354,97	0,000209	439,65	0,000191
D136	Creazzo	Vicenza	Veneto	11.260	3.881.856,14	4.711.007,79	344,75	0,000203	418,38	0,000182
A802	Bernareggio	Monza e della Brianza	Lombardia	11.258	3.500.206,60	4.288.791,27	310,91	0,000183	380,95	0,000165
D600	Finale Ligure	Savona	Liguria	11.252	12.934.581,01	16.102.563,41	1.149,58	0,000677	1.431,08	0,000621
C711	Castelmignano	Brindisi	Puglia	11.244	3.621.701,86	5.329.028,17	322,10	0,000190	407,24	0,000190
F864	Nembro	Bergamo	Lombardia	11.243	3.681.690,39	4.592.309,68	327,47	0,000193	408,46	0,000177
L634	Valmadrera	Lecco	Lombardia	11.238	4.114.883,70	5.092.652,80	366,16	0,000215	453,16	0,000196
I489	Scalea	Cosenza	Calabria	11.232	4.562.209,60	7.101.134,43	406,18	0,000239	632,22	0,000274
E317	Inzago	Milano	Lombardia	11.232	3.462.378,66	4.267.277,77	308,26	0,000181	379,92	0,000164
L738	Venosa	Potenza	Basilicata	11.209	2.065.812,83	2.911.206,08	184,30	0,000108	259,72	0,000112
C287	Castelvetro di Modena	Modena	Emilia-Romagna	11.209	4.525.403,57	5.798.831,61	403,73	0,000227	517,34	0,000223
S496	Campagnano di Roma	Roma	Lazio	11.206	3.604.939,59	4.639.655,70	322,21	0,000189	414,77	0,000179
A388	Arenzano	Genova	Liguria	11.177	11.780.173,31	13.663.033,76	1.053,97	0,000617	1.222,42	0,000527
F054	Matino	Lecce	Puglia	11.167	1.625.417,22	2.963.261,86	145,56	0,000085	265,36	0,000114
B485	Camisano Vicentino	Vicenza	Veneto	11.165	4.181.554,63	5.090.615,22	374,52	0,000219	455,94	0,000196
I688	Sesto Calende	Varese	Lombardia	11.160	4.811.033,58	5.987.549,20	431,10	0,000252	536,52	0,000231
F480	Montecorvino Pugliano	Salerno	Campania	11.138	1.835.479,23	2.820.841,19	164,79	0,000096	253,26	0,000109
L725	Castellana Grotte	Alba	Molise	11.137	3.133.760,68	4.187.979,59	281,43	0,000164	399,43	0,000154
I342	Sant'Ilario d'Enza	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	11.100	4.143.516,04	5.868.259,39	373,29	0,000217	528,67	0,000226
F473	Montechiarugolo	Parma	Emilia-Romagna	11.098	5.095.672,77	6.381.311,14	459,15	0,000267	575,00	0,000246
G385	Paullo	Milano	Lombardia	11.089	3.002.473,58	3.801.718,24	270,76	0,000157	342,84	0,000147
G587	Piazzola sul Brenta	Padova	Veneto	11.044	3.224.913,55	4.211.498,23	292,01	0,000169	381,34	0,000162
F686	Montopoli in Val d'Arno	Pisa	Toscana	11.022	3.540.567,54	4.582.418,81	321,23	0,000185	415,75	0,000177
I377	San Valentino Torio	Salerno	Campania	11.014	1.850.876,60	2.740.879,35	149,03	0,000086	209,78	0,000106
E340	Isola del Liri	Frosinone	Lazio	11.012	2.747.468,20	4.017.683,28	249,50	0,000144	364,85	0,000155
C894	Colongo al Serio	Bergamo	Lombardia	10.999	3.396.524,39	4.137.327,21	308,80	0,000178	376,15	0,000159
A809	Bertinoro	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	10.991	4.066.117,97	5.909.685,80	369,95	0,000213	537,68	0,000228
G197	OVADA	Alessandria	Piemonte	10.971	4.695.477,19	6.225.626,86	427,99	0,000246	567,46	0,000240
C052	Castano Primo	Milano	Lombardia	10.937	3.942.647,55	4.767.723,34	360,49	0,000206	435,93	0,000184
C408	Cazzago San Martino	Brescia	Lombardia	10.928	3.261.976,48	4.335.621,06	298,50	0,000171	396,74	0,000167
H935	San Geronimo	Perugia	Umbria	10.927	3.593.887,87	4.593.059,75	320,41	0,000188	459,48	0,000188
H280	Riese Pio X	Treviso	Veneto	10.868	3.495.612,09	4.186.125,69	321,64	0,000183	385,18	0,000161
G426	Pellezzano	Salerno	Campania	10.863	2.163.438,13	3.257.169,66	199,16	0,000113	299,84	0,000126
G489	Peschiera del Garda	Verona	Veneto	10.856	8.400.060,13	11.199.698,31	773,77	0,000440	1.031,66	0,000432
C208	Castel Mella	Brescia	Lombardia	10.848	3.022.074,59	4.035.774,93	278,58	0,000158	372,03	0,000156
F410	Montale	Pistoia	Toscana	10.848	2.995.068,60	4.463.372,21	275,91	0,000157	411,45	0,000172
F882	Montebelluna	Parma	Emilia-Romagna	11.014	4.553.192,46	5.530.784,46	428,72	0,000238	609,23	0,000248
D981	Genzano	Brescia	Lombardia	10.795	3.286.046,83	4.135.465,85	304,40	0,000172	383,09	0,000159
A632	Barberino di Mugello	Firenze	Toscana	10.779	4.068.027,22	5.729.003,83	377,40	0,000213	531,50	0,000221
C474	Pescagatti	Pescara	Abruzzo	10.777	3.266.443,60	4.790.679,87	303,09	0,000171	444,53	0,000185
E929	Martignano	Bergamo	Lombardia	10.757	2.866.728,75	3.620.923,05	266,50	0,000150	336,61	0,000140
C587	Cerreto Guidi	Firenze	Toscana	10.744	3.763.692,43	4.816.789,08	350,14	0,000197	448,32	0,000186
H835	San Felice sul Panaro	Modena	Emilia-Romagna	10.740	3.658.904,44	4.784.583,99	340,44	0,000191	445,49	0,000191
A519	Avigliano	Potenza	Basilicata	10.739	2.177.631,21	2.909.553,19	197,19	0,000111	270,93	0,000112
H147	Ravale	Lecce	Puglia	10.739	2.337.614,23	4.226.004,92	217,68	0,000122	393,52	0,000163
F627	Monte San Pietro	Bologna	Emilia-Romagna	10.736	4.426.633,20	5.239.741,22	412,32	0,000232	488,05	0,000202
L404	Treviolo	Bergamo	Lombardia	10.730	3.680.510,82	4.463.387,18	343,01	0,000193	415,97	0,000172
E171	Grezzana	Verona	Veneto	10.724	3.860.953,70	4.764.778,94	360,03	0,000202	444,31	0,000184
B632	Loano	Savona	Liguria	10.717	12.417.158,01	15.182.571,88	1.158,64	0,000650	1.416,68	0,000585
S546	Campodolungo Maggiore	Venezia	Veneto	10.716	2.425.644,42	3.174.810,96	229,23	0,000129	296,25	0,000123
B473	Cameri	Novara	Piemonte	10.714	3.611.488,13	4.680.009,30	337,08	0,000189	436,81	0,000180
L402	Trevignano	Verona	Veneto	10.713	3.196.122,71	3.857.042,95	298,34	0,000169	360,03	0,000149
B328	Cadelbosco di Sopra	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	10.698	3.410.295,86	4.558.580,23	318,78	0,000178	426,12	0,000176
L445	Trofanello	Torino	Piemonte	10.697	3.951.319,68	5.059.402,76	369,39	0,000207	472,97	0,000195
F770	Motta di Livenza	Treviso	Veneto	10.695	3.531.755,12	4.517.110,98	330,22	0,000185	422,36	0,000174
B649	Castellana Grotte	Roma	Lazio	10.692	3.023.492,83	4.239.859,80	323,55	0,000158	498,62	0,000164
D899	Gambettola	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	10.674	3.538.195,95	5.207.283,20	331,48	0,000185	487,85	0,000201
C390	Cave	Roma	Lazio	10.673	2.270.683,57	3.267.451,07	212,75	0,000119	306,14	0,000126
I197	Sant'Agata de' Goti	Benevento	Campania	10.663	1.764.466,03	2.857.662,40	165,48	0,000092	268,00	0,000110
L480	Melito di Porto Salvo	Reggio Calabria	Calabria	10.656	2.594.658,55	4.000.953,56	243,59	0,000136	375,46	0,000154
F110	Uboldo	Varese	Lombardia	10.642	3.645.697,08	4.435.085,95	342,58	0,000191	416,75	0,000171
A496	Massa Carrara	Toscana	Toscana	10.621	3.143.333,68	4.476.376,35	317,54	0,000207	407,61	0,000186
D019	Cornate d'Adda	Monza e della Brianza	Lombardia	10.610	3.314.380,37	3.981.598,36	312,38	0,000173	375,27	0,000153
E438	Langhirano	Parma	Emilia-Romagna	10.597	5.140.022,19	6.596.603,79	485,05	0,000269	622,50	0,000254
B091	Botticino	Brescia	Lombardia	10.568	3.412.717,43	4.302.437,01	322,93	0,000179	407,12	0,000166
A489	Atripalda	Avellino	Campania	10.563	2.791.629,89	4.177.597,40	264,28	0,000146	395,49	0,000161
I327	Santena	Torino	Piemonte	10.534	3.357.455,21	4.248.911,97	318,73	0,000176	403,35	0,000164
L947	Villafranca Padovana	Padova	Veneto	10.524	2.857.676,41	3.735.453,83	271,28	0,000150	354,61	0,000144
D003	Cori	Latina	Lazio	10.518	1.970.164,35	2.940.954,30	187,51	0,000103	279,61	0,000113
A485	Atessa	Chieti	Abruzzo	10.495	3.713.404,77	5.361.303,87	353,83	0,000194	510,84	0,000207
M417	Valdiana	Biella	P							

L565	Valdobbadiene	Treviso	Veneto	10161	3.959.593,20	5.019.017,35	389,69	0,000207	493,95	0,000193
M118	Volpago del Montello	Treviso	Veneto	10160	2.921.75,49	3.621.15,49	70,15	0,000153	135,97	0,000087
F679	Montignoso	Massa-Carrara	Toscana	10136	4.729.936,33	6.075.362,46	466,65	0,000248	599,38	0,000234
A488	Atri	Teramo	Abruzzo	10135	2.306.521,15	3.540.562,33	227,58	0,000121	349,34	0,000136
E784	Macerata Campania	Caserta	Campania	10119	1.599.215,09	2.695.567,00	158,04	0,000084	266,39	0,000104
H893	San Giorgio delle Pertiche	Padova	Veneto	10113	3.184.609,93	3.945.716,15	314,90	0,000167	390,16	0,000152
G777	Poirino	Torino	Piemonte	10112	3.963.868,27	4.859.708,32	392,00	0,000207	480,59	0,000187
R667	Capodrise	Caserta	Campania	10104	1.873.366,25	3.045.052,84	185,41	0,000098	301,37	0,000117
A850	Bibbiano	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	10104	3.703.933,02	4.932.507,05	366,58	0,000194	487,18	0,000190
A963	Bonate Sopra	Bergamo	Lombardia	10087	2.606.425,49	3.235.732,77	258,39	0,000136	320,78	0,000125
B285	Busca	Cuneo	Piemonte	10083	3.259.369,68	4.246.663,18	322,36	0,000170	421,17	0,000164
A984	Bordighera	Imperia	Liguria	10075	10.048.503,83	11.870.474,85	997,37	0,000526	1.178,21	0,000457
E879	Mandello del Lario	Lecco	Lombardia	10074	4.866.066,52	5.854.936,18	483,03	0,000255	581,19	0,000226
F116	Silea	Treviso	Veneto	10074	3.975.634,60	5.069.612,41	394,64	0,000208	503,24	0,000195
H288	Rignano Flaminio	Roma	Lazio	10031	2.716.617,74	3.659.212,02	274,81	0,000144	354,79	0,000141
A959	Bompoto	Modena	Emilia-Romagna	10027	3.155.109,29	4.209.140,25	314,66	0,000165	419,78	0,000162
E078	Goito	Mantova	Lombardia	10020	3.612.851,11	4.572.425,74	360,56	0,000189	456,33	0,000176
A470	Asola	Mantova	Lombardia	10010	3.589.143,90	4.587.617,24	358,56	0,000188	458,30	0,000177
L797	Verucchio	Rimini	Emilia-Romagna	10005	3.162.167,98	4.532.811,10	316,06	0,000166	430,05	0,000175
I634	Sermoneta	Latina	Lazio	10005	2.345.996,19	3.044.085,68	234,48	0,000123	340,24	0,000131
R077	Boscotrecase	Napoli	Campania	9995	1.393.026,22	2.552.467,70	139,37	0,000073	255,37	0,000098
A539	Badia Polesine	Rovigo	Veneto	9995	3.184.985,99	4.554.245,75	318,66	0,000167	455,65	0,000176
A617	Barano d'Ischia	Napoli	Campania	9981	1.779.796,59	3.055.552,04	178,32	0,000093	306,14	0,000118
F598	Monteargillon	Siena	Toscana	9978	4.617.463,25	6.427.505,21	462,76	0,000242	644,17	0,000248
L899	Vigonovo	Venezia	Veneto	9973	2.359.529,78	3.218.353,10	236,59	0,000124	322,71	0,000124
C747	Cittanova	Reggio Calabria	Calabria	9970	1.557.615,79	2.618.663,58	156,23	0,000082	262,65	0,000101
L537	Vaiano	Prato	Toscana	9966	3.463.771,20	4.927.279,06	347,56	0,000181	494,41	0,000190
C964	Conselve	Padova	Veneto	9958	2.476.613,54	3.571.572,09	245,53	0,000156	379,47	0,000168
F101	Melendugno	Lecce	Puglia	9927	5.383.211,60	8.192.525,51	542,28	0,000282	825,28	0,000316
F749	Morrovalle	Macerata	Marche	9917	2.740.777,52	3.700.620,54	276,37	0,000143	373,16	0,000143
F097	Meldola	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	9903	3.557.328,93	5.206.202,33	359,22	0,000186	525,72	0,000201
H131	Quinto di Treviso	Treviso	Veneto	9902	3.219.196,05	4.027.923,80	325,11	0,000168	406,78	0,000155
E659	Lomazzo	Como	Lombardia	9901	3.272.780,50	3.964.580,86	390,55	0,000171	404,42	0,000153
A371	Aricciate	Varese	Lombardia	9900	2.519.722,08	3.538.084,13	254,52	0,000132	351,36	0,000136
H894	San Giorgio del Sannio	Benevento	Campania	9891	2.649.644,34	3.688.977,93	267,88	0,000139	372,96	0,000142
B506	Campi Salentina	Lecce	Puglia	9890	2.170.981,62	3.417.998,13	219,51	0,000114	345,60	0,000132
I382	San Vendemiano	Treviso	Veneto	9887	3.966.817,39	4.854.292,01	401,22	0,000208	490,98	0,000187
F966	Novi di Modena	Modena	Emilia-Romagna	9880	2.999.565,77	3.939.073,75	303,60	0,000157	389,69	0,000152
A887	Bisignano	Cosenza	Calabria	9857	862.724,29	1.710.029,83	87,52	0,000045	173,48	0,000066
I363	Santo Stefano di Magra	La Spezia	Liguria	9857	2.842.160,47	3.852.111,08	286,45	0,000149	390,80	0,000148
G754	Proglia e Ciano	Prati	Toscana	9851	3.177.745,16	4.429.232,54	324,25	0,000166	440,62	0,000162
M322	Castelfranco Plandisцо	Arezzo	Toscana	9847	3.437.917,78	4.481.041,97	349,13	0,000180	455,07	0,000173
D236	Cutro	Crotone	Calabria	9827	1.989.470,70	3.156.723,61	202,45	0,000104	321,23	0,000122
M126	Volterra	Pisa	Toscana	9824	4.674.053,32	6.346.110,50	475,78	0,000245	645,98	0,000245
I877	Sovicelle	Siena	Toscana	9811	4.080.366,96	5.276.860,36	415,90	0,000214	537,85	0,000203
C405	Cavignano	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	9806	4.207.867,40	6.407.382,00	429,11	0,000220	653,41	0,000247
C133	Castellammonte	Padova	Veneto	9806	3.359.104,80	4.404.848,31	345,90	0,000178	449,20	0,000170
B243	Bucine	Arezzo	Toscana	9806	3.690.092,67	4.889.955,62	376,31	0,000193	498,67	0,000188
L502	Urgnano	Bergamo	Lombardia	9801	3.156.498,33	3.911.833,62	322,06	0,000165	399,13	0,000151
D605	Fino Formasцо	Como	Lombardia	9797	3.378.828,70	4.113.665,96	344,88	0,000177	419,89	0,000159
G791	Polistena	Reggio Calabria	Calabria	9791	1.511.232,49	2.515.741,64	154,35	0,000079	256,94	0,000097
C704	Cingoli	Macerata	Marche	9789	3.080.406,22	4.077.186,84	314,68	0,000161	416,51	0,000157
I378	San'Egidio alla Vibrata	Abruzzo	Abruzzo	9785	2.471.653,54	3.211.032,00	253,03	0,000130	379,22	0,000130
M381	Terre del Reno	Ferrara	Emilia-Romagna	9784	4.081.796,31	5.406.263,64	417,19	0,000214	552,56	0,000208
I506	Scanzososciate	Bergamo	Lombardia	9784	3.344.758,17	4.040.397,03	341,86	0,000175	412,96	0,000156
F560	Montemarignano	Ancona	Marche	9782	3.281.370,53	4.620.440,54	335,45	0,000172	472,34	0,000178
D184	Crosia	Cosenza	Calabria	9774	1.470.432,07	2.346.513,42	150,44	0,000077	240,08	0,000090
H185	Raconigi	Cuneo	Piemonte	9754	3.441.491,83	4.458.738,03	352,83	0,000180	457,12	0,000172
M305	Casali del Manco	Cosenza	Calabria	9725	1.660.946,79	2.482.619,88	170,79	0,000087	255,28	0,000096
H836	San Michele Circeo	Lazio	Lazio	9723	6.947.643,43	9.133.052,82	709,12	0,000358	1.016,61	0,000342
A392	Argelato	Bologna	Emilia-Romagna	9724	4.270.912,57	5.369.722,55	439,21	0,000224	552,21	0,000207
H477	Rodengo Saiano	Brescia	Lombardia	9708	3.058.857,13	3.915.266,97	315,09	0,000160	403,30	0,000151
C166	Castelletto sopra Ticino	Novara	Piemonte	9702	3.658.721,10	4.912.244,55	377,11	0,000192	506,31	0,000189
E630	Lizzano	Taranto	Puglia	9698	2.273.578,47	3.422.979,97	234,44	0,000119	352,96	0,000132
E542	Lerici	La Spezia	Liguria	9686	10.870.596,67	12.347.411,22	1.122,30	0,000569	1.274,77	0,000476
G768	Poggio Renatico	Ferrara	Emilia-Romagna	9685	3.159.127,84	4.019.147,53	357,20	0,000189	466,13	0,000183
E753	Lurate Caccvio	Como	Lombardia	9679	3.022.968,94	3.897.699,54	312,32	0,000158	402,70	0,000150
C588	Cetraro	Cosenza	Calabria	9674	1.967.853,40	3.059.206,76	203,42	0,000103	316,23	0,000118
B101	Boves	Cuneo	Piemonte	9663	3.379.709,65	4.291.873,93	349,76	0,000177	444,16	0,000165
I053	Sannicandro di Bari	Bari	Puglia	9659	1.668.796,26	2.651.979,96	172,77	0,000087	274,56	0,000102
C963	Conselve	Ravenna	Emilia-Romagna	9643	3.321.156,25	4.772.030,56	344,41	0,000174	494,87	0,000184
A573	Bagnoli in Piano	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	9637	3.419.661,96	4.492.056,68	357,20	0,000189	466,13	0,000183
A166	Alibonola Superiore	Liguria	Liguria	9622	5.678.588,15	6.939.711,89	590,17	0,000297	721,23	0,000267
D901	Gambolo	Pavia	Lombardia	9620	2.745.666,48	3.585.395,38	285,41	0,000144	372,70	0,000138
A552	Bagnara Calabria	Reggio Calabria	Calabria	9609	1.368.982,12	2.462.903,25	142,47	0,000072	256,31	0,000095
L346	Traversetolo	Parma	Emilia-Romagna	9601	4.072.559,64	5.447.910,44	424,18	0,000213	567,43	0,000210
E640	Mareno di Piave	Treviso	Veneto	9575	3.269.817,70	3.886.871,64	341,50	0,000171	405,94	0,000150
A957	Barga	Lucca	Toscana	9569	3.501.582,69	4.778.664,51	365,93	0,000183	499,29	0,000184
B916	Casaluce	Caserta	Campania	9568	1.253.266,95	2.239.793,87	130,89	0,000066	244,54	0,000090
I720	Siano	Salerno	Campania	9554	1.361.865,80	2.325.927,00	142,54	0,000071	243,45	0,000090
H212	Recco	Genova	Liguria	9543	8.240.818,85	9.679.693,72	863,55	0,000431	1.014,32	0,000373
L388	Trescore Balneario	Bergamo	Lombardia	9543	3.436.285,32	4.192.933,59	360,08	0,000180	439,37	0,000162
C065	Castel Bolognese	Ravenna	Emilia-Romagna	9519	3.657.710,85	4.663.458,65	384,25	0,000191	489,91	0,000180
M428	Presicce-Acquarica	Lecce	Puglia	9503	1.438.984,97	2.694.680,26	151,42	0,000075	283,56	0,000104
D208	Castello	Torino	Piemonte	9495	3.976.972,69	4.829.332,61	414,88	0,000206	513,89	0,000192
I064	San Pancrazio Salentino	Brindisi	Puglia	9493	1.882.715,22	3.166.031,58	198,33	0,000099	333,51	0,000122
A752	Bellinzago Novarese	Novara	Piemonte	9469	2.877.738,01	3.711.690,29	303,91	0,000151	391,98	0,000143
H921	San Giovanni in Marignano	Rimini	Emilia-Romagna	9463	2.994.897,03	4.483.239,76	316,48	0,000157	473,77	0,000173
C407	Cavriglia	Arezzo	Toscana	9463	2.810.717,45	3.885.131,42	297,02	0,000147	410,56	0,000150
D925	Garlasco	Pavia	Lombardia	9456	3.042.017,97	4.038.416,45	321,70	0,000159	427,07	0,000156
H632	Ruffano	Lecce	Puglia	9444	1.419.506,43	2.664.707,21	150,31	0,000074	282,16	0,000103
F637	Montescaglioso	Matera	Basilicata	9442	1.318.909,04	1.970.771,61	139,69	0,000069	208,72	0,000076
G688	Piombino Dese	Padova	Veneto	9433	2.919.287,44	3.762.742,76	309,48	0,000153	398,89	0,000145
C108	Castrolibero	Cosenza	Calabria	9424	2.419.178,60	3.611.020,15	256,70	0,000127	383,17	0,000139
E912	Marano Vicentino	Vicenza	Veneto	9421	2.921.525,61	3.523.831,69	310,11	0,000153	374,04	0,000136
C561	Cesa	Caserta	Campania	9406	1.299.021,08	2.147.592,02	138,11	0,000068	258,22	0

6536	Pieve a Nievole	Pistoia	Toscana	9.147	2.842.677,33	4.258.462,15	310,78	0,000149	465,56	0,000164
8771	Carignano	Torino	Piemonte	9.145	3.392.704,82	4.311.895,99	370,99	0,000178	471,50	0,000156
A773	Belvedere Marittimo	Cosenza	Calabria	9.136	2.211.368,93	3.735.775,34	242,05	0,000116	408,91	0,000144
D845	Giaggiario	Milano	Lombardia	9.129	2.968.921,43	3.751.459,17	325,22	0,000155	410,94	0,000145
E373	Istrana	Treviso	Veneto	9.129	2.873.146,47	3.484.448,83	314,73	0,000150	381,69	0,000134
F764	Mosciano Sant'Angelo	Teramo	Abruzzo	9.122	2.344.837,74	3.365.610,67	257,05	0,000123	368,96	0,000130
E309	Inverigo	Como	Lombardia	9.106	3.553.762,37	4.215.970,47	390,27	0,000186	462,99	0,000162
D597	Filotrano	Ancona	Marche	9.097	2.690.711,16	3.504.244,94	295,78	0,000141	385,21	0,000135
E844	Mattolero	Bologna	Emilia-Romagna	9.094	3.283.661,17	4.761.988,14	361,63	0,000172	523,64	0,000184
D946	Gavirate	Varese	Lombardia	9.079	3.391.226,85	4.496.546,60	373,52	0,000178	495,27	0,000173
L744	Verano Brianza	Monza e della Brianza	Lombardia	9.066	2.916.284,79	3.772.064,64	321,67	0,000153	416,07	0,000145
C557	Cervinara	Avellino	Campania	9.061	1.354.123,41	2.547.133,88	149,45	0,000071	281,11	0,000098
H225	Reggiolo	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	9.051	3.493.376,79	5.179.322,47	385,97	0,000183	572,24	0,000200
G722	Pizzo	Vibo Valentia	Calabria	9.045	1.672.345,31	3.532.413,99	184,89	0,000088	390,54	0,000136
G747	Polcinzano	Piacenza	Emilia-Romagna	9.041	3.774.685,83	4.745.659,97	446,59	0,000210	511,19	0,000177
C904	Colomo	Parma	Emilia-Romagna	9.037	3.541.344,77	4.546.820,09	391,87	0,000185	503,13	0,000175
A350	Aradeo	Lecce	Puglia	9.026	1.485.212,54	2.642.004,79	164,55	0,000078	292,71	0,000102
I221	Santa Lucia di Piave	Treviso	Veneto	9.025	2.780.674,47	3.432.259,11	308,11	0,000146	380,31	0,000132
B040	Borgosatollo	Brescia	Lombardia	9.021	2.672.586,83	3.485.612,68	296,26	0,000140	386,39	0,000134
E333	Iseo	Brescia	Lombardia	9.018	4.142.292,11	5.792.048,81	459,29	0,000217	642,21	0,000223
D117	Costa Volpino	Bergamo	Lombardia	9.019	2.297.464,37	3.114.888,86	254,76	0,000120	345,41	0,000120
F219	Minerbio	Bologna	Emilia-Romagna	9.009	3.576.549,66	4.837.163,09	397,00	0,000187	484,76	0,000168
G502	Pessano con Barnago	Milano	Lombardia	9.007	2.886.922,84	3.527.206,02	320,52	0,000151	391,61	0,000136
L920	Villa Castelli	Brindisi	Puglia	9.006	1.588.561,10	2.404.967,62	176,39	0,000083	267,04	0,000093
D652	Folignano	Ascoli Piceno	Marche	9.004	1.910.592,10	2.726.223,28	212,19	0,000100	302,78	0,000105
I858	Sorsile	Bergamo	Lombardia	8.998	2.613.491,42	3.217.562,53	290,45	0,000137	357,59	0,000124
F605	Montoneri d'Arbia	Siena	Toscana	8.988	3.120.902,64	4.096.325,46	347,23	0,000163	455,75	0,000158
A417	Asolo	Treviso	Veneto	8.977	4.009.905,61	4.588.952,60	446,69	0,000210	511,19	0,000177
M091	Vitruone	Milano	Lombardia	8.976	2.791.299,71	3.493.181,98	319,25	0,000146	389,17	0,000135
L100	Teolo	Padova	Veneto	8.975	3.204.713,78	4.177.644,01	357,07	0,000168	465,48	0,000161
D373	Druento	Torino	Piemonte	8.972	2.935.162,05	3.642.642,37	327,15	0,000154	406,00	0,000140
G009	Oggiono	Lecco	Lombardia	8.970	4.181.197,98	5.006.405,09	466,13	0,000219	558,13	0,000193
E395	Lucchiarè	Milano	Lombardia	8.965	2.929.172,02	3.598.533,07	326,73	0,000153	401,40	0,000139
I018	San Marzano di San Giuseppe	Taranto	Puglia	8.949	1.435.191,60	2.289.210,57	160,37	0,000075	255,81	0,000088
M200	Dus Carrare	Padova	Veneto	8.943	2.399.321,22	3.285.048,50	268,31	0,000126	300,50	0,000130
F964	Noventa Vicentina	Vicenza	Veneto	8.939	2.923.833,56	3.822.063,95	327,09	0,000153	427,57	0,000147
A473	Assago	Milano	Lombardia	8.932	6.412.185,83	7.485.675,17	717,89	0,000336	838,07	0,000288
F508	Monteforte d'Alpone	Verona	Veneto	8.931	2.297.756,72	2.981.684,39	257,28	0,000120	333,86	0,000115
E773	Luzzi	Cosenza	Calabria	8.928	1.277.039,61	2.061.485,48	143,00	0,000067	230,90	0,000079
F868	Nepi	Viterbo	Lazio	8.890	2.771.888,22	4.150.840,55	311,80	0,000145	466,91	0,000160
8031	Borghetto	Verona	Veneto	8.884	2.816.581,15	3.558.003,35	317,04	0,000147	400,50	0,000137
F394	Montagnana	Padova	Veneto	8.879	3.387.280,43	4.545.110,21	381,49	0,000177	511,89	0,000175
C125	Castellabate	Salerno	Campania	8.878	2.971.411,80	4.941.259,79	334,69	0,000156	566,57	0,000190
I317	Sant'Egidio del Monte Albino	Salerno	Campania	8.867	1.311.293,90	2.435.257,78	147,88	0,000069	274,64	0,000094
G306	Pandino	Cremona	Lombardia	8.852	2.632.712,93	3.251.404,75	297,41	0,000138	367,31	0,000125
L175	Tirano	Sondrio	Lombardia	8.838	3.517.823,77	4.397.513,30	398,03	0,000184	497,57	0,000169
H449	Roccapietra	Grosseto	Toscana	8.834	2.770.146,86	4.007.146,86	313,57	0,000145	453,61	0,000154
I208	Sant'Agnellino	Napoli	Campania	8.833	3.378.574,68	4.922.770,47	382,49	0,000177	552,32	0,000190
G833	Ponte Buggianese	Pistoia	Toscana	8.832	2.300.109,27	3.752.612,81	260,43	0,000120	424,89	0,000145
I151	San Sebastiano al Vesuvio	Napoli	Campania	8.831	2.460.146,32	3.547.019,15	278,58	0,000129	401,66	0,000137
C823	Cogoleto	Genova	Liguria	8.825	4.407.314,07	5.465.321,28	499,41	0,000231	619,30	0,000211
F423	La Loggia	Torino	Piemonte	8.819	2.688.035,91	3.574.812,34	304,80	0,000141	405,35	0,000138
G508	Nettola	Cremona	Lombardia	8.815	1.028.629,80	1.827.655,57	116,69	0,000054	207,33	0,000070
C774	Ciottella in Val di Chiana	Arezzo	Toscana	8.810	3.455.610,02	4.481.170,82	392,25	0,000181	495,78	0,000187
8251	Buggiano	Pistoia	Toscana	8.809	2.601.610,00	3.820.907,04	295,34	0,000136	433,75	0,000147
D237	Cutroliano	Lecce	Puglia	8.806	1.837.409,58	2.853.966,75	208,65	0,000096	324,09	0,000110
F675	Monticello Conte Otto	Vicenza	Veneto	8.806	2.972.673,70	3.718.216,42	337,57	0,000156	422,24	0,000143
H431	Roccamontone	Salerno	Campania	8.800	1.653.747,46	2.470.639,65	187,93	0,000087	280,75	0,000095
A826	Bezzo	Varese	Lombardia	8.800	2.712.406,18	3.488.359,69	308,23	0,000142	396,40	0,000134
C227	Castelnuovo Berardenga	Siena	Toscana	8.791	4.191.059,43	5.241.359,43	476,78	0,000219	605,19	0,000201
F419	Montalto di Castro	Viterbo	Lazio	8.788	6.338.472,83	8.221.440,51	712,26	0,000332	955,53	0,000317
B988	Casorate Primo	Pavia	Lombardia	8.783	2.451.917,93	3.131.621,09	279,17	0,000128	356,55	0,000121
B098	Bovalino	Reggio Calabria	Calabria	8.781	1.620.379,45	2.810.684,14	184,53	0,000085	320,09	0,000108
D634	Flero	Brescia	Lombardia	8.774	2.768.596,00	3.520.265,43	315,55	0,000145	401,22	0,000136
A162	Albinea	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	8.773	4.283.867,05	5.562.252,20	488,30	0,000224	634,48	0,000215
G882	Lucca	Lucca	Toscana	8.771	3.408.330,02	4.648.674,76	392,98	0,000178	521,98	0,000188
I225	Santa Margherita Ligure	Genova	Liguria	8.763	14.485.055,81	16.394.055,81	1.652,98	0,000758	1.870,89	0,000632
G325	Parabita	Lecco	Puglia	8.761	1.784.147,73	2.894.000,02	203,65	0,000093	330,33	0,000112
I872	Soverato	Catanzaro	Calabria	8.760	3.194.488,12	4.676.799,12	364,67	0,000167	533,88	0,000180
M280	Trecase	Napoli	Campania	8.738	1.557.370,71	2.403.420,37	178,23	0,000082	275,05	0,000093
I978	Striano	Napoli	Campania	8.735	1.476.712,12	2.583.476,41	169,06	0,000077	295,76	0,000100
E089	Gonzaga	Mantova	Lombardia	8.734	2.765.146,62	3.712.755,44	316,37	0,000145	425,09	0,000143
C049	Castagneto Carducci	Livorno	Toscana	8.729	7.138.354,92	9.004.505,71	819,78	0,000434	1.088,64	0,000406
L353	Trebbicase	Cosenza	Calabria	8.723	2.025.408,08	3.217.079,85	232,19	0,000106	368,80	0,000124
C806	Cocaglio	Brescia	Lombardia	8.723	2.424.738,93	3.035.263,77	277,97	0,000127	347,96	0,000117
D995	Gessate	Milano	Lombardia	8.697	3.050.471,27	3.703.231,80	350,75	0,000160	425,81	0,000143
E243	Giudragliore	Chieti	Abruzzo	8.693	1.898.725,81	2.823.593,67	218,42	0,000099	324,81	0,000109
F248	Missaglia	Lecco	Lombardia	8.688	3.377.888,22	4.004.107,76	388,80	0,000177	460,88	0,000154
H286	Rignano sull'Arno	Firenze	Toscana	8.683	2.937.472,99	3.959.848,42	338,30	0,000154	459,86	0,000154
1993	Succivo	Caserta	Campania	8.671	1.316.260,40	2.177.278,62	151,80	0,000069	251,10	0,000084
F628	Monte San Savino	Arezzo	Toscana	8.668	3.432.736,55	4.496.579,77	396,02	0,000180	518,76	0,000173
E979	Martano	Lecce	Puglia	8.657	1.378.213,10	2.292.653,35	159,20	0,000072	264,83	0,000088
C897	Colognola ai Colli	Verona	Veneto	8.654	2.773.452,94	3.590.458,36	320,48	0,000145	414,89	0,000138
F788	Mozzate	Como	Lombardia	8.652	2.749.357,28	3.559.004,08	317,75	0,000144	411,35	0,000137
L433	Trissino	Vicenza	Veneto	8.650	3.187.186,30	3.807.202,62	316,47	0,000167	440,14	0,000147
L765	Verghi	Bergamo	Lombardia	8.649	2.077.128,32	3.717.643,60	347,48	0,000157	436,08	0,000145
B121	Brandizzo	Torino	Piemonte	8.644	2.656.623,13	3.546.060,01	307			

Table with 10 columns: ID, Name, Province, Region, and numerical values. The table lists various municipalities and their associated data points across different Italian regions.




Table with columns for ID, Name, Province, Region, and numerical values. The table lists various locations and their associated data points across multiple regions.




Table with columns for identification numbers, names, locations, and numerical data. It lists various administrative entries across different Italian regions.




Table with 12 columns: Code, Name, Province, Region, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4, Value 5, Value 6, Value 7, Value 8. Lists various municipalities and their associated data points.





Table with 13 columns: Code, Name, Province, and various numerical values. The table lists numerous entries, each associated with a specific location and a set of data points.



A825	Besenote	Varese	Lombardia	5420	1.673.038,43	2.106.156,71	308,68	0,000088	388,59	0,000081
D088	Cosio Valtellino	Sondrio	Lombardia	5420	2.079.993,38	2.481.562,20	383,76	0,000109	457,85	0,000096
C541	Cortosa di Pavia	Pavia	Lombardia	5418	1.217.206,89	1.623.830,31	224,66	0,000064	299,71	0,000063
B396	Calco	Lecco	Lombardia	5413	1.969.794,38	2.457.558,54	363,90	0,000103	454,01	0,000095
E120	Gozzano	Novara	Piemonte	5408	2.330.125,32	2.883.498,44	430,87	0,000122	533,19	0,000111
A290	Angera	Varese	Lombardia	5407	2.284.719,68	2.906.189,00	422,55	0,000120	537,49	0,000112
C730	Ciserano	Bergamo	Lombardia	5399	1.732.999,00	2.235.428,52	320,99	0,000091	414,04	0,000086
M328	Crespina Lorenzana	Pisa	Toscana	5395	2.117.330,69	3.101.539,15	392,46	0,000111	574,89	0,000120
C376	Cavallermaggiore	Cuneo	Piemonte	5394	2.107.498,44	2.607.945,46	390,71	0,000110	483,49	0,000101
C510	Borgo Mantovano	Savona	Liguria	5392	7.620.992,67	8.869.678,49	1.413,39	0,000099	1.644,97	0,000092
D123	Cotronei	Crotone	Calabria	5391	1.867.075,93	2.483.533,64	346,33	0,000098	460,68	0,000096
B115	Bracigliano	Salerno	Campania	5386	731.305,11	1.281.163,38	135,78	0,000038	237,87	0,000049
M336	Colverde	Como	Lombardia	5381	1.459.590,29	1.871.864,37	271,25	0,000076	347,87	0,000072
D210	Cupra Marittima	Ascoli Piceno	Marche	5380	1.856.167,50	2.322.517,70	345,01	0,000097	600,84	0,000125
F586	Montepaone	Catanzaro	Calabria	5377	1.676.693,84	2.527.459,88	311,83	0,000088	470,05	0,000097
B035	Borgo San Giacomo	Brescia	Lombardia	5377	1.493.712,92	1.887.400,00	275,94	0,000078	351,01	0,000073
L380	Trenzano	Brescia	Lombardia	5375	1.451.213,63	1.697.168,51	269,99	0,000076	315,75	0,000065
B912	Casalserugo	Padova	Veneto	5374	1.822.927,66	2.338.057,22	339,21	0,000095	435,07	0,000090
B748	Carcare	Savona	Liguria	5367	2.179.221,06	2.767.200,03	406,04	0,000114	515,60	0,000107
C404	Cavour	Torino	Piemonte	5356	2.043.487,69	2.677.693,77	381,53	0,000107	499,94	0,000103
B985	Chieti	Abruzzo	Abruzzo	5350	1.653.514,65	2.192.932,89	309,07	0,000087	409,89	0,000085
I794	Solbiate Olona	Varese	Lombardia	5350	1.705.707,17	2.162.777,35	318,82	0,000089	404,26	0,000083
M396	Borgo Mantovano	Mantova	Lombardia	5349	2.110.466,04	2.752.382,83	395,16	0,000110	522,69	0,000108
AG40	Acquapendente	Viterbo	Lazio	5336	1.870.890,80	2.307.988,32	350,61	0,000098	432,53	0,000089
B395	Calcio	Bergamo	Lombardia	5332	1.701.558,53	2.078.717,90	319,12	0,000089	389,86	0,000080
A403	Arienzo	Caserta	Campania	5331	788.934,22	1.326.481,91	147,99	0,000041	248,82	0,000051
E588	Limana	Belluno	Veneto	5331	1.592.400,09	2.005.500,41	298,71	0,000083	376,20	0,000077
I425	Sarcedo	Vicenza	Veneto	5323	1.931.819,23	2.230.940,71	362,92	0,000101	419,11	0,000086
E883	Manerba del Garda	Brescia	Lombardia	5321	4.422.259,73	5.767.097,47	823,04	0,000232	1.083,84	0,000222
F267	Miglio	Mantova	Lombardia	5311	1.757.138,44	2.369.340,14	330,85	0,000092	446,12	0,000091
B502	Campegine	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	5310	1.824.581,83	2.538.852,26	343,61	0,000096	478,13	0,000098
E367	Ispra	Varese	Lombardia	5301	2.018.869,75	2.677.275,42	380,85	0,000106	505,05	0,000103
E905	Marano sul Panaro	Modena	Emilia-Romagna	5298	1.834.491,83	2.367.824,07	346,26	0,000096	446,93	0,000091
F427	Montano Lucino	Como	Lombardia	5295	1.920.926,19	2.398.849,84	362,78	0,000101	453,04	0,000092
C586	Clavenna	Pavia	Lombardia	5288	1.418.375,85	1.911.066,19	266,23	0,000074	361,40	0,000074
H143	Quistello	Mantova	Lombardia	5288	1.892.679,24	2.547.009,99	352,11	0,000099	481,84	0,000099
E749	Lurago d'Erba	Como	Lombardia	5287	1.960.428,23	2.376.755,62	370,80	0,000103	449,55	0,000092
E560	Levanto	La Spezia	Liguria	5282	4.818.113,22	5.859.143,75	912,18	0,000252	1.109,27	0,000226
B670	Capolona	Arezzo	Toscana	5280	1.569.593,27	2.120.576,14	297,27	0,000082	401,62	0,000082
C815	Codognè	Treviso	Veneto	5278	1.889.167,08	2.237.744,15	357,93	0,000099	423,98	0,000086
B562	Caialzo	Caserta	Campania	5277	1.046.799,59	1.510.309,11	196,37	0,000055	286,21	0,000058
I800	Saletto	Lecce	Puglia	5269	1.197.658,47	1.793.170,28	227,30	0,000063	340,32	0,000069
B282	Buccella	Genova	Liguria	5257	2.924.278,86	3.501.054,42	556,26	0,000153	665,98	0,000135
E995	Maruggio	Taranto	Puglia	5253	2.922.905,39	4.336.428,91	556,43	0,000153	825,51	0,000167
C288	Castelvetro Piacentino	Piacenza	Emilia-Romagna	5251	2.277.902,47	3.003.659,56	433,80	0,000119	572,02	0,000116
A165	Albissola Marina	Savona	Liguria	5251	4.074.491,71	4.871.669,68	775,95	0,000213	927,76	0,000188
L408	Trezzano Rosa	Milano	Lombardia	5240	1.701.308,35	2.042.779,93	324,68	0,000089	389,84	0,000079
D957	Gazzo Veronese	Verona	Veneto	5237	2.820.674,91	3.493.371,93	349,37	0,000096	446,95	0,000086
B691	Casparola	Viterbo	Lazio	5236	1.562.969,97	2.234.492,26	298,70	0,000082	426,76	0,000086
E062	Giussago	Pavia	Lombardia	5235	1.372.282,85	1.760.540,69	262,14	0,000072	336,30	0,000068
L664	Vanzaghella	Milano	Lombardia	5233	1.827.859,27	2.251.217,85	349,29	0,000096	430,20	0,000087
D044	Corsano	Lecce	Puglia	5232	684.588,98	1.312.299,75	130,85	0,000036	250,82	0,000051
B842	Carsoli	L'Aquila	Abruzzo	5231	1.886.237,31	2.571.328,62	360,59	0,000099	491,56	0,000099
G159	Oasio Sopra	Bergamo	Lombardia	5229	1.497.821,28	1.803.441,95	286,45	0,000078	344,89	0,000070
L213	Tordiarolo	Puglia	Puglia	5227	1.745.162,35	2.374.272,42	333,87	0,000091	434,58	0,000088
M086	Vitrochiano	Viterbo	Lazio	5221	1.366.685,33	1.751.193,90	261,77	0,000072	335,41	0,000067
I394	San Vito Chietino	Chieti	Abruzzo	5218	1.806.823,03	2.403.406,49	346,27	0,000095	460,60	0,000093
D905	Gandino	Bergamo	Lombardia	5218	2.401.507,74	2.875.014,34	460,24	0,000126	550,98	0,000111
L529	Vaglia	Firenze	Toscana	5218	1.998.687,24	2.648.357,14	383,04	0,000105	507,54	0,000102
G793	Polia	Salerno	Campania	5217	1.202.958,41	1.746.075,50	230,58	0,000063	334,69	0,000067
A167	Alibonate	Varese	Lombardia	5217	1.596.472,10	2.006.804,41	306,01	0,000084	386,97	0,000078
A988	Boretto	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	5216	1.786.013,35	2.445.277,74	343,80	0,000094	446,88	0,000094
D701	Forino	Avellino	Campania	5213	721.409,59	1.347.249,32	138,39	0,000038	258,44	0,000052
C996	Coreglia Antelminelli	Luca	Toscana	5211	1.744.441,44	2.354.284,05	334,76	0,000091	451,79	0,000091
A137	Albaredo d'Adige	Verona	Veneto	5209	1.531.683,12	2.022.951,62	294,05	0,000080	388,36	0,000078
F870	Nereto	Teramo	Abruzzo	5202	1.269.784,09	1.821.064,07	244,10	0,000066	350,07	0,000070
M379	Ther Raveresche	Pesaro e Urbino	Marche	5199	1.451.390,41	2.034.034,15	273,17	0,000076	391,24	0,000078
B043	Biadene Tichino	Novara	Piemonte	5195	1.458.192,07	1.848.618,84	235,99	0,000066	318,66	0,000061
C616	Caravate	Catanzaro	Calabria	5195	953.756,02	1.451.196,58	183,59	0,000050	279,34	0,000056
H481	Rodigo	Mantova	Lombardia	5193	1.956.855,05	2.515.548,68	376,83	0,000102	484,41	0,000097
H336	Rivanazano Terme	Pavia	Lombardia	5191	2.478.861,78	3.064.209,99	477,53	0,000130	590,29	0,000118
I963	Stornarella	Foggia	Puglia	5191	842.977,95	1.480.834,18	162,39	0,000044	285,27	0,000057
F545	Montalbretti	Roma	Lazio	5188	1.371.016,90	1.859.082,90	264,27	0,000072	358,34	0,000072
E386	Jerago con Orago	Varese	Lombardia	5187	1.590.139,42	2.000.139,21	307,44	0,000083	385,75	0,000077
C336	Castignano del Capo	Lecce	Puglia	5184	2.178.711,14	3.071.344,00	420,26	0,000114	522,07	0,000118
G116	Ornago	Monza e della Brianza	Lombardia	5182	1.684.282,69	2.035.783,09	325,03	0,000088	392,86	0,000088
M324	Poggio Torriana	Rimini	Emilia-Romagna	5181	1.572.014,04	2.519.750,84	303,42	0,000082	486,34	0,000097
H185	Rapolano Terme	Siena	Toscana	5180	2.012.461,99	2.686.285,40	388,51	0,000105	518,59	0,000104
C385	Castelluccio	Mantova	Lombardia	5179	1.995.089,60	2.536.839,87	385,23	0,000104	489,83	0,000098
F798	Mugnano del Cardinale	Avellino	Campania	5171	926.412,88	1.484.471,13	179,16	0,000048	287,08	0,000057
C547	Cavausa	Cuneo	Piemonte	5168	1.622.232,94	2.054.742,83	314,03	0,000085	397,74	0,000079
B565	Composano	Napoli	Campania	5163	831.618,31	1.475.322,49	161,07	0,000044	285,75	0,000057
E021	Gaviera del Montello	Treviso	Veneto	5163	1.701.722,44	2.056.878,97	329,60	0,000089	398,39	0,000079
I873	Soevere	Bergamo	Lombardia	5162	1.389.626,15	1.752.575,63	269,20	0,000073	339,51	0,000068
D434	Esine	Brescia	Lombardia	5162	1.529.092,95	2.142.681,00	296,22	0,000080	415,09	0,000083
B641	Canzo	Como	Lombardia	5161	2.226.950,67	2.802.411,42	431,50	0,000117	543,00	0,000108
I4416	Gattico-Veneno	Novara	Piemonte	5159	1.965.991,48	2.530.922,45	381,27	0,000103	482,13	0,000098
F566	Montemiletto	Avellino	Campania	5158	967.844,56	1.408.809,55	187,64	0,000051	273,13	0,000054
I348	Sant'Omero	Teramo	Abruzzo	5148	1.205.489,21	1.911.144,72	234,17	0,000063	371,24	0,000074
B604	Canino	Viterbo	Lazio	5145	1.396.491,44	1.912.382,49	271,43	0,000073	371,70	0,000074
I048	Sannazzaro de' Burgondi	Pavia	Lombardia	5143	1.610.517,00	2.091.871,65	313,15	0,000084	406,74	0,000081
G818	Poncarale	Brescia	Lombardia	5142	1.554.012,29	1.874.058,47	302,22	0,000081	364,46	0,000072
M542	Longorone	Belluno	Veneto	5139	1.671.465,17	2.371.011,78	325,25	0,000087	461,38	0,000091
I103	San Pietro di Feiletto	Trieste	Veneto	5136	1.871.048,87	2.262.564,18	364,30	0,000098	400,87	0,000087
F422	Montanaro	Torino	Piemonte	5135	1.577.756,04	2.006.863,70	307,26	0,000083	390,82	0,000077
L462	Tuglie	Lecce	Puglia	5135	932.751,24	1.425.833,35	181,65	0,000049	277,67	0,000055
D520	Favria	Torino	Piemonte	5133	1.533.504,68	1.95				

C343	Castrotono	Varese	Lombardia	5031	1.505.993,89	1.928.441,29	299,34	0,000079	383,31	0,000074
E665	Leonate Ceppino	Varese	Lombardia	5029	1.252.377,98	1.608.963,97	249,03	0,000066	319,94	0,000062
D579	Fignino Senzisa	Como	Lombardia	5027	1.618.924,44	2.061.504,44	330,81	0,000087	401,60	0,000084
C443	Celle Ligure	Savona	Liguria	5025	5.949.535,80	6.730.158,73	1.183,99	0,000311	1.339,34	0,000259
H324	Ripi	Frosinone	Lazio	5023	823.072,41	1.207.699,99	163,86	0,000043	240,43	0,000047
F680	Montrone	Brescia	Lombardia	5023	1.407.129,68	1.797.148,48	280,14	0,000074	357,78	0,000069
M341	Tremezzina	Como	Lombardia	5018	3.829.364,52	4.239.713,61	763,13	0,000200	844,90	0,000163
G082	Oppido Mamertina	Reggio Calabria	Calabria	5017	579.115,74	1.133.795,01	115,43	0,000030	225,99	0,000044
C759	Civitate al Piano	Bergamo	Lombardia	5015	1.542.755,60	1.879.357,49	307,63	0,000081	374,75	0,000072
G236	Padula	Salerno	Campania	5014	1.009.350,42	1.512.616,18	193,55	0,000052	301,68	0,000058
D851	Gagliano del Capo	Lecco	Puglia	5010	970.342,98	1.623.546,15	193,68	0,000051	324,06	0,000063
D587	Filadelfia	Vibo Valentia	Calabria	5007	669.741,03	1.172.760,81	133,76	0,000035	234,22	0,000045
B977	Casinate con Bernate	Como	Lombardia	5002	1.888.825,53	2.226.832,06	377,61	0,000099	445,19	0,000086
B088	Bottanuco	Bergamo	Lombardia	4997	1.637.797,32	1.968.011,42	327,76	0,000086	393,84	0,000076
A886	Barzano	Lecco	Lombardia	4991	2.153.622,97	2.557.174,20	431,50	0,000113	512,48	0,000099
H271	Ricadi	Vibo Valentia	Calabria	4979	1.886.809,44	3.148.763,55	378,97	0,000099	462,41	0,000121
H583	Rosta	Torino	Piemonte	4972	2.131.768,85	2.733.279,54	428,75	0,000112	549,73	0,000105
H273	Riccia	Campobasso	Molise	4970	935.000,82	1.440.205,89	188,13	0,000049	289,78	0,000056
C060	Castellellino	Ancona	Marche	4968	1.415.472,00	1.880.541,22	284,92	0,000074	378,53	0,000072
E026	Giffoni Sei Casali	Salerno	Campania	4966	875.906,12	1.296.117,38	176,38	0,000046	261,00	0,000050
M423	Valrentina	Vicenza	Veneto	4964	1.558.972,29	2.166.665,54	314,06	0,000082	436,48	0,000084
A348	Aquino	Frosinone	Lazio	4958	1.009.499,39	1.453.946,09	203,61	0,000053	293,25	0,000056
B656	Capriello	L'Aquila	Abruzzo	4957	1.271.879,73	1.822.078,71	255,57	0,000087	369,59	0,000071
E101	Gorla Maggiore	Varese	Lombardia	4947	1.474.911,42	1.882.744,61	298,14	0,000077	389,58	0,000073
L192	Toifa	Roma	Lazio	4944	1.419.196,31	1.944.925,90	287,05	0,000074	393,39	0,000075
F736	Mornago	Varese	Lombardia	4941	1.567.727,39	1.929.812,86	317,29	0,000082	390,57	0,000074
D952	Gazzaniga	Bergamo	Lombardia	4940	1.703.819,44	2.147.475,11	344,90	0,000089	434,71	0,000083
I861	Santo Stefano Ticino	Brescia	Lombardia	4935	1.780.496,49	2.146.315,23	360,79	0,000093	434,92	0,000083
E165	Gottolengo	Brescia	Lombardia	4933	1.443.341,92	1.893.998,16	292,63	0,000091	383,94	0,000088
F465	Montecchio Precalcino	Vicenza	Veneto	4933	1.720.294,13	2.059.570,67	348,73	0,000090	417,51	0,000079
F705	Monzambano	Mantova	Lombardia	4928	1.388.706,06	1.906.320,99	281,80	0,000073	386,83	0,000073
C717	Santa Maria del Cedro	Cosenza	Calabria	4925	2.929.174,23	4.168.198,34	594,76	0,000153	846,33	0,000161
E122	Gradara	Pesaro e Urbino	Marche	4922	1.624.217,74	2.317.381,78	329,99	0,000085	470,82	0,000089
C733	Cislano	Milano	Lombardia	4920	1.529.907,42	1.841.193,33	310,96	0,000080	374,23	0,000071
A807	Pontirolo Nuovo	Bergamo	Lombardia	4920	1.822.381,82	2.225.464,97	365,34	0,000094	452,33	0,000088
B824	Cura Carpignano	Pavia	Lombardia	4917	1.209.998,62	1.560.999,03	248,08	0,000063	317,47	0,000060
E445	Lanzo Torinese	Torino	Piemonte	4917	2.443.186,29	3.032.110,07	496,89	0,000128	616,66	0,000117
H655	Saccolongo	Padova	Veneto	4914	1.402.242,41	1.937.347,60	285,36	0,000073	394,25	0,000075
L087	Telgate	Bergamo	Lombardia	4911	1.553.812,47	1.838.451,82	316,39	0,000081	374,35	0,000081
L487	Ugliate-Trevano	Como	Lombardia	4905	1.252.989,34	1.707.564,41	255,45	0,000066	348,13	0,000066
C439	Cellaudio	Brescia	Lombardia	4904	1.754.946,48	2.307.999,13	357,71	0,000092	470,64	0,000089
E919	Maratea	Potenza	Basilicata	4900	1.999.349,08	2.475.946,39	408,03	0,000105	505,30	0,000095
L418	Tricarico	Matera	Basilicata	4900	937.832,36	1.336.212,54	191,39	0,000049	272,70	0,000051
F957	Nove	Vicenza	Veneto	4898	1.577.587,55	2.080.815,72	322,09	0,000083	424,83	0,000080
L364	Tregnago	Verona	Veneto	4895	1.434.029,03	1.979.388,84	292,96	0,000075	404,37	0,000076
H916	San Giovanni Ilarione	Verona	Veneto	4889	1.155.895,79	1.487.397,03	236,43	0,000061	304,23	0,000057
M413	Sassocovaro Auditore	Pesaro e Urbino	Marche	4888	1.362.008,12	1.724.473,68	278,64	0,000071	434,63	0,000082
A800	Isernia	Molise	Molise	4883	1.739.274,82	2.295.052,42	360,30	0,000092	462,02	0,000094
E893	Manisù	Treviso	Veneto	4883	1.640.806,80	1.887.632,47	336,02	0,000086	386,57	0,000073
C243	Castelnuovo Scivria	Alessandria	Piemonte	4882	2.054.901,48	2.696.617,44	420,91	0,000108	552,36	0,000104
H622	Rovolon	Padova	Veneto	4879	1.598.965,38	2.063.248,10	327,72	0,000084	422,88	0,000080
E147	Grassano	Matera	Basilicata	4878	906.206,34	1.237.328,73	185,77	0,000047	253,65	0,000048
A251	Amalfi	Salerno	Campania	4876	1.772.661,39	3.090.054,43	365,55	0,000093	633,73	0,000119
I124	San Polo di Piave	Treviso	Veneto	4870	1.538.414,48	1.930.499,38	314,15	0,000080	398,03	0,000081
L539	Villadose	Rovigo	Veneto	4868	1.333.025,76	1.977.580,59	273,83	0,000070	406,24	0,000076
D007	Cornalodo	Ancona	Marche	4866	1.318.756,73	1.869.376,50	271,01	0,000069	384,17	0,000072
A570	Bagnolo Cremasco	Cremona	Lombardia	4862	1.437.255,75	1.820.309,33	295,61	0,000075	374,40	0,000070
D209	Cupello	Chieti	Abruzzo	4856	1.013.494,54	1.429.503,66	208,71	0,000053	294,38	0,000055
C558	Cervino	Caserta	Campania	4854	491.351,11	999.833,50	101,23	0,000026	197,74	0,000037
H857	San Gemini	Terni	Umbria	4850	1.307.267,74	1.813.894,75	265,54	0,000068	374,00	0,000068
A725	Baveno	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	4847	1.840.015,45	3.675.680,26	574,45	0,000145	758,18	0,000142
A385	Ardore	Reggio Calabria	Calabria	4842	919.571,75	1.417.117,52	189,95	0,000048	292,67	0,000055
L670	Varallo Pombia	Novara	Piemonte	4841	1.422.392,79	1.912.521,24	293,82	0,000074	395,07	0,000074
A835	Bevagna	Perugia	Umbria	4829	1.360.954,47	1.925.040,83	281,83	0,000071	398,64	0,000074
H895	Gambassi Terme	Firenze	Toscana	4828	1.918.097,87	2.415.985,72	397,29	0,000100	500,41	0,000093
D987	San Francesco al Campo	Torino	Piemonte	4827	1.566.181,86	1.973.725,87	324,46	0,000082	408,89	0,000076
A458	Azzogrande	Padova	Veneto	4824	1.280.259,99	1.702.050,70	265,33	0,000067	403,07	0,000067
E574	Licciana Nardi	Massa-Carrara	Toscana	4819	1.649.944,16	2.149.183,35	342,38	0,000086	445,98	0,000083
G327	Paratico	Brescia	Lombardia	4815	1.799.133,17	2.258.159,50	373,65	0,000094	468,98	0,000087
F457	Montecastelli	Terni	Umbria	4815	1.384.967,39	2.040.274,28	287,64	0,000072	423,73	0,000079
I284	San Angelo Romano	Roma	Lazio	4814	1.122.068,58	1.415.413,78	233,08	0,000059	294,02	0,000055
Rf16	Muro Leccese	Lecco	Puglia	4810	734.619,30	1.287.530,85	152,73	0,000038	267,68	0,000050
C085	Castel del Piano	Grosseto	Toscana	4808	2.010.611,95	2.791.030,46	418,18	0,000105	580,50	0,000108
G578	Popoli	Pescaia	Abruzzo	4805	1.285.887,47	2.252.309,44	266,68	0,000067	468,74	0,000087
L267	Torre di Mosto	Venezia	Veneto	4804	1.273.579,53	1.734.106,05	265,11	0,000067	360,97	0,000067
L477	Tursi	Matera	Basilicata	4802	687.295,52	1.195.707,88	143,13	0,000036	249,00	0,000046
M178	Zimella	Verona	Veneto	4799	1.249.871,58	1.706.291,14	260,44	0,000065	355,55	0,000066
A743	Bella	Potenza	Basilicata	4795	601.982,14	935.353,87	125,54	0,000032	195,07	0,000036
A249	Aziate Brianza	Como	Lombardia	4794	1.799.569,67	2.163.349,29	375,38	0,000094	451,26	0,000083
I847	San Felice	Parma	Emilia-Romagna	4791	2.099.932,40	2.655.581,21	437,08	0,000110	554,37	0,000102
I016	San Martino Valle Caudina	Avellino	Campania	4789	826.305,28	1.304.772,55	172,54	0,000043	272,45	0,000050
D847	Gaggio Montano	Bologna	Emilia-Romagna	4789	2.217.642,58	2.952.069,72	463,07	0,000116	616,43	0,000114
G005	Offida	Ascoli Piceno	Marche	4789	1.153.313,81	1.820.472,25	241,24	0,000060	380,14	0,000070
C954	Condofuri	Reggio Calabria	Calabria	4787	922.063,67	1.544.455,26	192,64	0,000048	322,64	0,000060
D672	Fontanella	Bergamo	Lombardia	4786	1.425.501,63	1.774.334,36	297,85	0,000075	370,73	0,000068
H410	Noccafranca	Brescia	Lombardia	4780	1.932.379,82	1.736.942,71	278,72	0,000070	363,32	0,000070
L779	Verolengo	Torino	Piemonte	4780	1.371.259,87	1.779.445,20	286,87	0,000072	372,27	0,000069
B807	Caronno Varesino	Varese	Lombardia	4772	1.333.578,50	1.692.819,47	279,46	0,000070	354,74	0,000065
H046	Presezzo	Bergamo	Lombardia	4771	1.562.588,13	2.002.895,25	327,52	0,000082	419,81	0,000077
E396	Lacco Ameno	Napoli	Campania	4770	1.968.674,90	2.951.668,49	412,72	0,000103	618,80	0,000114
A092	Agugliano	Ancona	Marche	4770	1.206.480,45	1.569.207,92	252,93	0,000063	328,97	0,000060
L070	Supino	Frosinone	Lazio	4768	975.028,63	1.192.956,46	204,49	0,000051	250,20	0,000046
A365	Agenena	Bergamo	Lombardia	4768	1.181.852,02	1.527.471,55	247,87	0,000062	320,36	0,000059
A441	Arsago Seprio	Varese	Lombardia	4765	1.383.600,98	1.791.897,39	290,37	0,000072	376,05	0,000069
D112	Costa Masnaga	Lecco	Lombardia	4764	2.116.516,71	2.523.485,22	444,27	0,000111	529,70	0,000097
G889	Porlezza	Como	Lombardia	4762	1.838.036,68	2.732.926,43	385,98	0,000096	573,90	0,000105
I663	Serravalle Sesia	Vercelli	Piemonte	4759	1.674.136,78	2.145.842,32	351,78	0,000088	450,90	

D314	Dogliani	Cuneo	Piemonte	4.683	2.017.312,17	2.516.231,19	430,77	0,000106	537,31	0,000097
F717	Morcone	Benevento	Campania	4.682	933.507,65	1.395.672,30	199,38	0,000049	298,09	0,000054
F385	Montà	Cuneo	Piemonte	4.680	1.460.136,85	1.861.504,43	312,00	0,000076	397,76	0,000072
M412	Solbiate con Cagno	Como	Lombardia	4.674	1.185.892,10	1.567.853,27	252,72	0,000062	375,44	0,000060
G091	Pramaggiore	Venezia	Venezia	4.673	1.258.457,55	1.675.604,71	271,44	0,000066	358,57	0,000060
M427	Lusina Conco	Vicenza	Veneto	4.671	2.170.892,52	2.747.928,31	464,76	0,000114	588,30	0,000106
A127	Albairate	Milano	Lombardia	4.669	1.550.282,07	1.896.903,31	332,04	0,000081	406,28	0,000073
H990	San Martino in Pensilis	Campobasso	Molise	4.669	671.818,99	1.038.039,52	143,89	0,000035	222,33	0,000040
M277	San Ferdinando	Reggio Calabria	Calabria	4.662	849.494,98	1.562.431,64	182,22	0,000044	335,14	0,000060
I412	San Zeno Naviglio	Brescia	Lombardia	4.662	1.627.161,09	2.047.872,59	349,03	0,000085	439,27	0,000079
A243	Alivignano	Caserta	Campania	4.660	621.427,41	1.029.679,94	133,35	0,000033	220,96	0,000040
H910	San Giovanni Bianco	Bergamo	Lombardia	4.660	1.485.261,60	1.828.242,23	318,73	0,000078	392,33	0,000070
D735	Fosdinovo	Massa-Carrara	Toscana	4.657	1.616.500,74	2.063.952,51	347,11	0,000085	443,19	0,000080
E249	Guardia Sanframondi	Benevento	Campania	4.655	845.875,90	1.370.229,05	181,71	0,000044	294,36	0,000053
F606	Monterosi	Viterbo	Lazio	4.653	1.042.881,20	1.477.157,90	224,13	0,000055	317,46	0,000057
F935	Norcia	Perugia	Umbria	4.652	1.838.839,28	2.416.736,99	395,28	0,000096	519,50	0,000093
F718	Mordano	Bologna	Emilia-Romagna	4.649	1.661.955,95	2.349.586,15	357,49	0,000087	505,40	0,000084
G295	Recitoli	Pisa	Toscana	4.649	1.589.460,81	2.449.208,84	341,89	0,000083	526,82	0,000094
C810	Cocquio-Trevisago	Varese	Lombardia	4.643	1.321.185,53	1.815.628,35	284,55	0,000069	391,05	0,000070
F990	Nuvolera	Brescia	Lombardia	4.643	1.327.936,60	1.692.988,17	286,01	0,000070	364,63	0,000065
A223	Alseno	Piacenza	Emilia-Romagna	4.640	2.105.232,51	2.719.102,28	453,71	0,000110	586,01	0,000105
IT45	Simeri Crichi	Catanzaro	Calabria	4.639	1.091.256,65	1.732.654,51	235,24	0,000057	373,50	0,000067
B854	Carvico	Bergamo	Lombardia	4.639	1.478.557,13	1.844.224,31	318,72	0,000077	397,55	0,000071
B553	Campo nell'Elba	Livorno	Toscana	4.637	2.139.879,64	2.791.282,17	461,27	0,000133	1.189,62	0,000288
C781	Civitella del Tronto	Teramo	Abruzzo	4.630	1.192.582,74	1.672.456,75	257,58	0,000062	361,22	0,000064
D769	Francolise	Caserta	Campania	4.630	1.011.928,49	1.352.336,37	218,56	0,000053	292,08	0,000052
M348	La Valletta Brianza	Lecco	Lombardia	4.629	1.638.477,92	1.970.552,91	353,96	0,000086	425,70	0,000076
L946	Villafranca in Lunigiana	Massa-Carrara	Toscana	4.628	1.915.032,86	2.417.469,05	413,79	0,000100	522,36	0,000093
B098	Capriano del Colle	Brescia	Lombardia	4.622	1.355.360,59	1.745.230,81	292,24	0,000071	377,59	0,000067
G042	Ponte dell'Olio	Piacenza	Emilia-Romagna	4.617	2.179.927,54	2.791.282,17	461,27	0,000111	1.020,40	0,000110
A281	Andrano	Lecce	Puglia	4.617	1.032.199,99	1.594.351,69	223,57	0,000054	345,32	0,000061
G261	Palazzo San Gervasio	Potenza	Basilicata	4.614	823.294,55	1.237.305,94	178,43	0,000043	268,16	0,000048
L035	Talamona	Sondrio	Lombardia	4.610	1.443.502,77	1.908.302,39	313,12	0,000076	413,95	0,000074
G803	Polverigi	Ancona	Marche	4.610	1.175.796,47	1.505.354,53	255,05	0,000062	326,54	0,000058
A531	Azzate	Varese	Lombardia	4.604	1.742.429,62	2.108.910,17	378,46	0,000091	458,06	0,000081
I976	Siviesca	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	4.600	4.552.323,45	5.801.047,72	893,64	0,000258	1.261,10	0,000087
D061	Cortemaggiore	Piacenza	Emilia-Romagna	4.599	1.835.931,37	2.287.041,08	393,90	0,000096	497,29	0,000088
H470	Rodano	Milano	Lombardia	4.599	1.706.905,74	2.062.168,17	371,15	0,000089	448,39	0,000079
H809	San Costanzo	Pesaro e Urbino	Marche	4.595	1.426.419,31	1.875.545,02	310,43	0,000075	408,17	0,000072
B171	Bricherasio	Torino	Piemonte	4.585	1.307.054,32	1.769.828,55	285,07	0,000068	386,00	0,000068
C145	Castell'Arquato	Piacenza	Emilia-Romagna	4.583	2.429.800,55	3.034.464,13	530,02	0,000127	662,11	0,000117
M183	Zocca	Modena	Emilia-Romagna	4.582	3.242.109,53	3.950.450,72	707,58	0,000170	962,17	0,000152
I897	Spechia	Lecce	Puglia	4.580	794.686,04	1.237.754,65	173,25	0,000042	270,25	0,000048
D891	Gambara	Brescia	Lombardia	4.578	1.379.910,19	1.776.699,71	301,42	0,000072	388,10	0,000068
B848	Curtara	Padova	Veneto	4.570	1.193.690,18	1.700.341,64	261,20	0,000062	372,07	0,000066
H729	Salve	Lecce	Puglia	4.559	1.796.156,90	2.980.153,31	393,98	0,000094	653,69	0,000115
L277	Torre Pellicce	Torino	Piemonte	4.558	1.502.025,20	2.035.104,85	329,54	0,000079	446,49	0,000078
G254	Palaià	Pisa	Toscana	4.549	1.773.830,81	2.287.474,43	389,94	0,000093	524,84	0,000092
E326	Basiglio	Matera	Basilicata	4.547	851.143,41	1.286.090,97	192,47	0,000046	282,82	0,000052
C850	Collebeato	Brescia	Lombardia	4.542	1.455.501,61	1.902.539,20	320,45	0,000076	418,88	0,000073
F672	Monticelli Brusati	Brescia	Lombardia	4.542	1.407.922,63	1.737.604,70	309,98	0,000074	382,56	0,000067
G620	Pietramelara	Caserta	Campania	4.541	735.928,23	1.191.914,09	162,06	0,000039	262,48	0,000046
B286	Buscate	Milano	Lombardia	4.540	1.479.897,95	1.879.351,27	325,97	0,000077	413,25	0,000072
C338	Castro dei Volsci	Frosinone	Lazio	4.539	918.854,67	1.262.741,33	202,44	0,000048	278,09	0,000049
A099	Borghetto Santo Spirito	Savona	Liguria	4.535	1.699.029,94	8.891.028,42	149,85	0,000043	1.650,10	0,000058
I445	Sarzano	Siena	Toscana	4.533	2.201.452,52	2.949.667,29	485,65	0,000115	650,71	0,000114
D951	Gazzada Schianno	Varese	Lombardia	4.526	1.621.229,57	2.016.340,59	358,20	0,000085	445,50	0,000078
A580	Baiano	Avellino	Campania	4.523	881.691,18	1.454.795,67	194,94	0,000046	321,64	0,000056
G968	Pradalunga	Bergamo	Lombardia	4.520	1.202.680,71	1.481.751,12	266,08	0,000063	327,82	0,000057
L435	Trivento	Campobasso	Molise	4.520	897.223,85	1.149.435,85	185,23	0,000044	254,30	0,000044
D348	Dorno	Pavia	Lombardia	4.519	1.315.095,56	1.739.076,86	267,01	0,000069	384,84	0,000067
F218	Minebio	Vercina	Veneto	4.519	1.448.390,32	1.985.020,67	331,51	0,000076	439,26	0,000077
E145	Grantorto	Padova	Veneto	4.519	1.275.052,24	1.617.234,58	282,15	0,000067	357,87	0,000062
L948	Villafranca Piemonte	Torino	Piemonte	4.518	1.456.499,68	1.906.060,57	322,38	0,000076	421,88	0,000073
C121	Castel Guelfo di Bologna	Bologna	Emilia-Romagna	4.513	2.095.180,74	2.754.248,10	464,25	0,000110	610,29	0,000106
A704	Bassano Romano	Viterbo	Lazio	4.509	1.427.163,10	1.853.022,24	316,51	0,000075	410,96	0,000071
M027	Villastellone	Torino	Piemonte	4.509	1.709.848,00	2.233.875,59	372,21	0,000089	495,43	0,000086
G029	Bergamo	Bergamo	Lombardia	4.508	1.529.032,62	1.962.534,38	327,43	0,000080	430,56	0,000080
D613	Frenzola	Firenze	Toscana	4.506	2.572.957,33	3.443.658,00	571,01	0,000135	764,24	0,000133
E343	Isola del Gran Sasso d'Italia	Teramo	Abruzzo	4.502	1.128.862,96	1.537.502,98	250,75	0,000059	341,52	0,000059
L795	Vertova	Bergamo	Lombardia	4.502	1.729.525,20	2.110.561,83	384,17	0,000091	468,81	0,000081
I132	Grignano Trebbiense	Piacenza	Emilia-Romagna	4.501	1.908.473,93	2.335.088,79	424,01	0,000100	518,79	0,000090
C631	Chiesina Uzzanese	Pistoia	Toscana	4.501	1.251.926,83	2.079.881,85	278,14	0,000066	462,09	0,000080
A350	Treviso	Treviso	Veneto	4.500	1.260.522,88	1.701.282,17	267,40	0,000065	356,18	0,000067
F380	Monsampolo del Tronto	Ascoli Piceno	Marche	4.499	1.072.597,63	1.550.949,21	238,41	0,000056	344,73	0,000060
D168	Crevoladossola	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	4.497	1.516.213,68	2.019.640,54	337,16	0,000079	449,11	0,000078
A045	Acquasparta	Terni	Umbria	4.497	1.449.911,31	2.113.530,91	322,42	0,000076	469,99	0,000081
B967	Casina	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	4.492	2.024.294,17	2.694.150,45	450,64	0,000106	599,77	0,000104
E834	Maida	Catanzaro	Calabria	4.489	644.791,62	956.152,76	143,64	0,000034	213,00	0,000037
L539	Sersale	Cremona	Lombardia	4.489	1.154.802,89	1.560.818,31	257,67	0,000063	337,45	0,000068
C076	Castel d'Ario	Mantova	Lombardia	4.489	1.416.799,51	1.955.173,47	315,62	0,000074	435,55	0,000075
L929	Villa d'Adda	Bergamo	Lombardia	4.485	1.449.400,53	1.842.136,82	323,17	0,000076	410,73	0,000071
C304	Castiglione d'Adda	Lodi	Lombardia	4.481	1.299.445,22	1.663.325,29	289,99	0,000068	371,20	0,000064
I787	Solarolo	Ravenna	Emilia-Romagna	4.480	1.516.641,03	2.060.039,49	338,54	0,000079	459,83	0,000079
C955	Condove	Torino	Piemonte	4.474	1.673.092,39	2.099.732,01	373,96	0,000088	469,32	0,000081
H764	San Bartolomeo in Galdo	Benevento	Campania	4.471	806.727,92	1.287.165,94	180,44	0,000042	287,89	0,000046
F968	Milano	Milano	Lombardia	4.471	1.177.007,32	1.498.895,71	252,30	0,000062	365,30	0,000056
D391	Edolo	Brescia	Lombardia	4.466	1.987.335,26	2.484.885,94	444,99	0,000104	558,40	0,000096
I236	Travacò Siccomario	Pavia	Lombardia	4.463	1.502.617,19	1.870.280,28	336,68	0,000079	419,06	0,000072
B194	Brivio	Lecco	Lombardia	4.462	1.726.301,80	2.111.404,06	386,89	0,000090	473,20	0,000081
G961	Pozzolo Formigaro	Alessandria	Piemonte	4.462	1.867.103,00	2.665.251,53	418,45	0,000098	597,32	0,000103
L138	Terriccola	Pisa	Toscana	4.461	1.562.758,64	2.295.343,99	350,32	0,000082	514,54	0,000088
D211	Cupramontana	Ancona	Marche	4.458	1.456.326,55	1.915.059,50	325,72	0,000076	429,58	0,000074
D944	Gavi	Alessandria	Piemonte	4.454	2.150.304,08	2.745.712,28	482,78	0,000113	616,46	0,000106
G407	San Paolo	Brescia	Lombardia	4.444	1.299.016,98	1.631.570,48	292,31	0,000068	367,14	0,000063
F268	Mogliano	Macerata	Marche	4.443	1.245.550,8					

A557	Bagnatica	Bergamo	Lombardia	4.346	1.483.361,55	1.781.174,20	341,32	0,000078	409,84	0,000069
L8020	Vigonovo sul Crostolo	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	4.346	2.611.732,15	2.211.000,86	370,13	0,000086	409,84	0,000076
A366	Acceria	Ancona	Marche	4.345	1.589.753,68	1.567.555,63	365,88	0,000083	452,83	0,000079
E177	Grignasco	Novara	Piemonte	4.340	1.582.948,11	2.056.324,64	364,73	0,000083	473,81	0,000077
I107	San Pietro in Gu	Padova	Veneto	4.338	1.644.790,31	2.007.298,61	379,16	0,000086	462,72	0,000072
H484	Rò Volciano	Brescia	Lombardia	4.337	1.452.922,73	1.878.393,55	335,01	0,000076	433,11	0,000099
I896	Spazzano della Sila	Cosenza	Calabria	4.335	1.957.201,02	2.579.331,04	451,49	0,000102	595,00	0,000065
E195	Groppello Cairoli	Pavia	Lombardia	4.334	1.293.560,80	1.693.929,72	296,47	0,000068	390,85	0,000077
G126	Pizzoli	L'Aquila	Abruzzo	4.331	1.618.688,71	1.989.525,37	373,74	0,000085	459,37	0,000077
B841	Carù	Cuneo	Piemonte	4.329	1.754.731,48	2.208.766,17	405,34	0,000092	510,23	0,000085
E332	Ischitella	Foggia	Puglia	4.319	1.070.228,60	1.706.054,51	247,80	0,000056	395,01	0,000066
I504	Scansano	Grosseto	Toscana	4.315	1.573.442,43	2.132.056,21	364,64	0,000082	494,10	0,000087
C148	Castellazzo Bormida	Alessandria	Piemonte	4.314	1.625.696,50	2.269.218,73	376,84	0,000085	526,01	0,000081
C680	Cigliano	Vercelli	Piemonte	4.312	1.706.847,03	2.112.578,36	395,84	0,000089	489,93	0,000099
E509	Leffe	Bergamo	Lombardia	4.311	2.225.382,92	2.723.694,70	516,44	0,000117	631,80	0,000104
G487	Peschici	Foggia	Puglia	4.308	1.641.735,82	2.692.471,13	381,09	0,000086	624,99	0,000104
A995	Borghetto Lodigiano	Lodi	Lombardia	4.305	1.243.759,04	1.603.907,41	288,91	0,000065	372,57	0,000052
A891	Biussicho	Varese	Lombardia	4.301	935.011,92	1.355.933,57	217,39	0,000049	315,26	0,000071
E314	Inorio	Novara	Piemonte	4.300	1.426.149,69	1.838.355,38	331,66	0,000075	427,52	0,000036
M072	Visciano	Napoli	Campania	4.295	545.994,14	932.746,56	127,12	0,000029	217,17	0,000036
A369	Aridosso	Grosseto	Toscana	4.295	1.897.100,92	2.566.597,17	441,70	0,000099	597,58	0,000099
A035	Acqualagna	Pesare e Urbino	Marche	4.294	1.290.438,63	1.929.960,54	300,52	0,000068	449,46	0,000074
G847	Ponte Lambro	Como	Lombardia	4.293	1.288.090,65	1.646.387,10	300,04	0,000067	383,51	0,000063
D229	Cusago	Milano	Lombardia	4.293	2.646.864,12	2.881.269,47	616,55	0,000139	671,16	0,000111
B008	Borghorse	Rieti	Lazio	4.292	1.218.123,40	1.699.595,83	283,81	0,000064	395,99	0,000066
A261	Ameglia	La Spezia	Liguria	4.291	3.688.551,85	4.434.499,71	859,60	0,000193	1.033,44	0,000071
G008	Oggiona con Santo Stefano	Varese	Lombardia	4.277	1.275.661,56	1.615.622,90	298,26	0,000067	377,75	0,000062
G776	Pojana Maggiore	Vicenza	Veneto	4.277	1.423.163,16	1.802.427,61	332,05	0,000074	421,43	0,000069
L14	Tribano	Padova	Veneto	4.276	1.231.758,92	1.689.983,28	288,06	0,000064	395,23	0,000055
B442	Calvenzano	Bergamo	Lombardia	4.272	1.413.415,35	1.666.700,41	330,86	0,000074	390,15	0,000064
B576	Canale Monterano	Roma	Lazio	4.268	1.099.324,35	1.588.651,01	257,57	0,000058	372,22	0,000061
D956	Vaduzo	Padova	Veneto	4.267	1.401.560,24	1.715.294,92	328,47	0,000073	401,99	0,000066
L709	Veduggio con Colzano	Monza e della Brianza	Lombardia	4.264	1.475.467,34	1.764.450,55	346,03	0,000077	413,80	0,000068
R272	Sanico di Molgora	Monza e della Brianza	Lombardia	4.262	1.597.148,17	1.959.028,11	360,59	0,000081	466,59	0,000077
E588	Melgrate	Lecco	Lombardia	4.259	1.676.047,41	2.125.678,81	393,53	0,000088	499,10	0,000082
G566	San Benedetto Val di Sambro	Bologna	Emilia-Romagna	4.256	2.126.274,95	2.677.925,50	499,59	0,000111	629,21	0,000103
G181	Ossona	Milano	Lombardia	4.254	1.541.444,37	1.863.548,22	362,35	0,000081	438,07	0,000072
F461	Montecchia di Crosara	Verona	Veneto	4.253	1.012.325,48	1.334.387,21	238,03	0,000053	313,75	0,000051
D304	Dipignano	Cosenza	Calabria	4.252	675.686,44	1.170.607,21	158,91	0,000035	275,31	0,000045
A8323	Bettono	Perugia	Umbria	4.251	1.171.220,37	1.571.884,67	263,81	0,000058	359,77	0,000061
H565	Rose	Cosenza	Calabria	4.249	522.751,24	957.269,84	123,03	0,000027	225,29	0,000037
E184	Grignano di Zocco	Vicenza	Veneto	4.249	1.517.837,88	1.917.348,01	357,22	0,000079	451,25	0,000074
F711	Morazzone	Varese	Lombardia	4.246	1.186.099,51	1.516.619,12	278,35	0,000062	357,19	0,000058
L058	Tarzo	Treviso	Veneto	4.246	1.458.155,27	1.843.051,45	343,42	0,000076	430,47	0,000071
H361	Roana	Vicenza	Veneto	4.238	5.079.691,17	5.807.824,56	1.198,61	0,000266	1.370,22	0,000224
C104	Castelforte	Latina	Lazio	4.235	1.000.264,26	1.406.094,37	246,36	0,000052	344,04	0,000056
H413	Riccigliano	Latina	Lazio	4.235	627.854,68	920.577,69	148,25	0,000033	217,37	0,000035
C114	Castel Frentano	Chieti	Abruzzo	4.231	1.030.264,48	1.402.194,64	243,50	0,000054	331,41	0,000054
A805	Bernezze	Cuneo	Piemonte	4.229	1.114.282,45	1.420.765,08	263,49	0,000058	335,96	0,000055
E474	Latronico	Potenza	Basilicata	4.226	773.843,38	1.110.662,68	183,11	0,000041	262,82	0,000043
E239	Gardavalle	Catanzaro	Calabria	4.224	537.307,20	992.513,30	127,25	0,000028	234,97	0,000038
B612	Canuto sull'Oglio	Mantova	Lombardia	4.217	1.508.573,83	1.850.897,37	357,74	0,000079	438,91	0,000071
B609	Cannara	Perugia	Umbria	4.217	1.047.955,65	1.479.955,65	247,69	0,000055	373,24	0,000061
A664	Bariano	Bergamo	Lombardia	4.216	1.205.861,28	1.516.466,99	286,02	0,000063	359,69	0,000058
A256	Amaseno	Frosinone	Lazio	4.215	654.801,21	1.072.520,59	155,35	0,000034	254,45	0,000041
L008	Supersano	Lecce	Puglia	4.215	474.335,78	878.632,59	112,54	0,000025	208,45	0,000034
H247	Revello	Cuneo	Piemonte	4.213	1.725.791,82	2.091.956,43	409,63	0,000090	496,55	0,000081
A296	Anguillara Veneta	Padova	Veneto	4.212	1.003.962,11	1.418.566,64	238,36	0,000053	336,79	0,000055
L871	Macugnata	Piacenza	Emilia-Romagna	4.209	1.937.691,54	2.587.250,20	469,69	0,000103	614,79	0,000093
E638	Locate Varesino	Como	Lombardia	4.209	1.260.973,58	1.597.564,27	299,59	0,000066	379,56	0,000062
M334	Val Brembilla	Bergamo	Lombardia	4.205	1.367.177,86	1.683.006,30	325,13	0,000072	400,24	0,000065
C900	Colonna	Roma	Lazio	4.203	983.875,02	1.391.119,15	234,09	0,000051	330,98	0,000054
H536	Ronco Scrivia	Genova	Liguria	4.202	1.965.149,42	2.411.214,45	467,67	0,000103	573,83	0,000093
F155	Mesero	Milano	Lombardia	4.200	1.346.158,79	1.676.411,83	320,51	0,000070	399,15	0,000065
L812	Vestone	Lombardia	Lombardia	4.200	1.504.533,76	1.854.726,41	358,22	0,000079	441,60	0,000071
L294	Sant'Angelo a Cupolo	Benevento	Campania	4.199	959.499,69	1.305.146,81	212,88	0,000052	323,88	0,000057
G773	Torcicella	Taranto	Puglia	4.196	1.775.516,14	2.740.610,18	423,14	0,000093	653,15	0,000106
B618	Canonica d'Adda	Bergamo	Lombardia	4.188	1.112.910,52	1.486.659,02	265,74	0,000058	354,98	0,000057
L184	Toano	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	4.183	1.622.522,13	2.232.123,14	387,88	0,000085	533,62	0,000086
I867	Sossano	Vicenza	Veneto	4.182	1.200.418,44	1.530.342,48	287,04	0,000063	365,94	0,000059
H186	Rapolla	Potenza	Basilicata	4.181	667.990,11	1.000.060,18	159,76	0,000035	239,19	0,000039
E928	Castellana Grotte	Brescia	Lombardia	4.177	1.373.698,88	1.633.933,13	328,05	0,000072	436,12	0,000064
G237	Paglieta	Chieti	Abruzzo	4.172	1.175.731,59	1.527.229,66	281,81	0,000062	366,07	0,000059
E626	Livorno Ferraris	Vercelli	Piemonte	4.171	1.890.204,32	2.338.480,69	453,18	0,000099	560,65	0,000090
B169	Briatico	Vibo Valentia	Calabria	4.169	949.556,21	1.662.048,03	227,77	0,000050	398,67	0,000064
D740	Fossalta di Piave	Venezia	Veneto	4.166	1.227.016,71	1.611.348,84	294,53	0,000064	386,79	0,000062
L557	Valdèntero	Sondrio	Lombardia	4.160	2.610.233,15	3.163.841,85	627,46	0,000137	760,54	0,000122
I1823	Santa Croce di Magliano	Campobasso	Molise	4.162	1.556.570,18	1.949.033,22	345,44	0,000081	428,10	0,000087
L284	Torrevecchia Teatina	Chieti	Abruzzo	4.158	1.004.143,92	1.361.407,16	241,50	0,000053	327,42	0,000052
A713	Bastiglia	Modena	Emilia-Romagna	4.156	1.260.736,32	1.557.705,48	303,35	0,000066	374,81	0,000060
C459	Cene	Bergamo	Lombardia	4.155	1.381.226,59	1.727.250,29	332,43	0,000072	415,70	0,000067
A240	Altomonte	Cosenza	Calabria	4.151	537.832,98	826.248,04	129,57	0,000028	199,05	0,000032
F687	Montopoli di Sabina	Rieti	Lazio	4.150	1.077.812,97	1.521.088,07	259,71	0,000056	366,53	0,000059
A486	Atina	Frosinone	Lazio	4.147	1.288.609,20	1.833.930,07	310,73	0,000061	442,23	0,000071
A400	Arisano nel Polesine	Rovigo	Veneto	4.147	1.329.493,61	2.095.119,23	319,93	0,000069	403,53	0,000069
F708	Morano Calabro	Calabria	Calabria	4.141	596.809,09	963.714,64	144,12	0,000031	232,73	0,000037
B828	Carpineto Romano	Roma	Lazio	4.140	1.024.162,54	1.487.808,56	247,38	0,000054	359,37	0,000057
F067	Mazzè	Torino	Piemonte	4.138	1.388.761,82	1.814.711,12	335,61	0,000073	438,55	0,000070
A594	Ballabio	Lecco	Lombardia	4.137	2.194.735,10	2.595.486,37	530,51	0,000115	627,38	0,000110
H652	Sabbioneta	Mantova	Lombardia	4.133	1.625.642,01	2.132.739,05	393,33	0,000085	516,03	0,000082
D915	Garda	Verona	Veneto	4.132	4.270.188,14	5.611.639,68	1.033,44	0,000224	1.350,09	0,000216
A153	Albese con Cassano	Como	Lombardia	4.130	1.592.578,09	2.101.546,33	385,61	0,000083	508,85	0,000081
L792	Vertemate con Minoprio	Como	Lombardia	4.129	1.439.289,48	1.809.049,39	348,58	0,000075	438,13	0,000070
F086	Medole	Mantova	Lombardia	4.124	1.320.280,85	1.650.541,47	320,15	0,000069	400,23	0,000064
E422	Lalio	Bergamo	Lombardia	4.123	1.531.279,15	1.976.950,54	371,40	0,000080	479,49	0,000076
H615	Rovetta	Bergamo	Lombardia	4.116	1.914.890,14	2.251.856,20	465,23	0,000100	547,10	0,000087
E589	Limata	Benevento	Campania	4.112	546.111,52	1.029.108,38	132,91	0,000029		

A187	Berbenno di Valtellina	Sondrio	Lombardia	4.047	1.477.078,50	1.823.625,60	364,98	0,000077	450,61	0,000070
F151	Merone	Como	Lombardia	4.046	1.353.059,77	1.662.165,41	334,42	0,000071	410,82	0,000064
F274	Carnegrande	Como	Lombardia	4.037	1.693.030,87	1.651.151,19	153,45	0,000034	163,45	0,000021
M364	Ventasso	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	4.037	2.546.111,39	3.453.918,61	630,69	0,000133	855,57	0,000133
G547	Piancastagnaio	Siena	Toscana	4.037	1.524.196,84	2.232.597,17	377,56	0,000080	553,03	0,000086
E610	Lisate	Milano	Lombardia	4.035	1.428.801,00	1.742.466,46	354,10	0,000075	431,84	0,000067
B669	Capoliveri	Livorno	Toscana	4.024	5.025.450,53	6.355.620,52	1.248,87	0,000263	1.579,43	0,000245
H500	Rolo	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	4.017	1.456.684,25	2.087.511,66	362,63	0,000076	519,67	0,000080
I852	Sori	Genova	Liguria	4.017	2.996.138,20	3.485.706,72	745,86	0,000157	867,74	0,000134
G249	Paladina	Bergamo	Lombardia	4.016	1.189.040,78	1.557.862,90	296,08	0,000062	387,91	0,000066
E264	Guiglia	Modena	Emilia-Romagna	4.013	2.001.573,53	2.610.302,11	498,77	0,000105	650,46	0,000101
B938	Casarin	Milano	Lombardia	4.012	1.055.436,41	1.350.993,16	263,74	0,000055	336,74	0,000052
E067	Givoglio	Torino	Piemonte	4.011	1.189.534,15	1.525.448,20	296,57	0,000062	380,32	0,000059
H789	San Carlo Canavese	Torino	Piemonte	4.008	1.509.094,46	1.908.962,25	376,52	0,000079	476,29	0,000074
L555	Val della Torre	Torino	Piemonte	4.008	1.426.580,62	1.849.423,57	355,93	0,000075	461,43	0,000071
H859	San Genesio ed Uniti	Pavia	Lombardia	4.006	1.382.602,25	1.720.880,03	345,30	0,000072	429,58	0,000066
I793	Solbiate Arno	Varese	Lombardia	4.004	1.497.505,86	1.801.828,82	374,00	0,000078	450,01	0,000069
A425	Arnesano	Lecce	Puglia	4.003	705.347,80	1.157.084,51	176,20	0,000037	289,05	0,000045
L342	Travedona-Monate	Varese	Lombardia	3.999	1.176.724,12	1.588.713,19	294,25	0,000062	397,28	0,000061
I281	Sant'Angelo dei Lombardi	Avellino	Campania	3.998	822.116,80	1.206.094,49	205,63	0,000043	301,67	0,000046
B196	Brogliano	Vicenza	Veneto	3.998	1.193.073,32	1.452.700,04	298,42	0,000062	363,36	0,000056
I828	Sondrio	Sondrio	Lombardia	3.996	1.679.735,54	2.093.972,00	420,35	0,000088	524,02	0,000081
H562	Rosciano	Abruzzo	Abruzzo	3.995	1.178.525,65	1.456.432,52	295,00	0,000062	364,56	0,000056
E976	Marsico Nuovo	Potenza	Basilicata	3.994	642.459,00	939.303,01	160,86	0,000034	235,18	0,000036
H785	San Calogero	Vibo Valentia	Calabria	3.992	463.485,63	724.744,96	116,10	0,000024	181,55	0,000028
C925	Comezano-Cizzago	Brescia	Lombardia	3.990	1.063.756,60	1.312.081,32	266,61	0,000056	328,84	0,000051
B971	Casirate d'Adda	Bergamo	Lombardia	3.987	1.263.346,29	1.525.000,92	316,87	0,000066	382,49	0,000059
B562	Bulgareo	Como	Lombardia	3.983	1.242.274,76	1.541.102,94	311,89	0,000065	386,92	0,000059
B110	Bozzolo	Mantova	Lombardia	3.982	1.392.031,51	1.867.213,93	348,91	0,000073	430,91	0,000067
H320	Ripa Teatina	Chieti	Abruzzo	3.980	848.258,03	1.205.448,00	213,13	0,000044	302,88	0,000046
E794	Madone	Bergamo	Lombardia	3.978	1.197.112,61	1.503.805,27	300,93	0,000063	378,03	0,000058
B681	Cappelle sul Tavo	Pescara	Abruzzo	3.976	845.623,02	1.147.333,18	212,68	0,000044	288,56	0,000044
C207	Castelmassa	Rovigo	Veneto	3.972	1.240.415,48	1.806.961,11	312,29	0,000065	454,92	0,000070
G749	Pofi	Frosinone	Lazio	3.966	649.664,75	916.683,63	163,81	0,000034	231,14	0,000035
A101	Aiello del Sabato	Avellino	Campania	3.964	704.271,69	1.042.271,69	171,53	0,000027	264,07	0,000030
H650	Sabbio Chiese	Brescia	Lombardia	3.959	1.168.885,40	1.473.827,50	295,25	0,000061	372,27	0,000057
I287	Sant'Angelo in Vado	Pesaro e Urbino	Marche	3.949	1.006.919,64	1.533.964,72	254,98	0,000053	388,44	0,000059
I780	Sogliano Cavour	Lecce	Puglia	3.946	523.864,63	1.026.208,43	132,76	0,000027	206,06	0,000040
M014	Villar Perosa	Piemonte	Piemonte	3.942	1.309.048,84	1.751.362,51	332,08	0,000069	444,28	0,000067
D223	Curis Mutri	Lecce	Puglia	3.940	553.077,43	962.825,10	140,37	0,000029	244,37	0,000037
M102	Milano	Milano	Lombardia	3.931	1.256.070,11	1.656.070,11	328,00	0,000067	420,54	0,000064
M418	Padena D'Arzuzona	Cremona	Lombardia	3.925	1.339.357,97	1.831.287,76	341,24	0,000070	466,57	0,000071
A701	Vasanello	Lazio	Lazio	3.920	990.282,20	1.296.515,13	252,62	0,000052	330,74	0,000050
H694	Sale	Alessandria	Piemonte	3.917	1.566.233,93	2.075.831,43	399,86	0,000082	529,95	0,000080
B825	Carpinetti	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	3.908	1.927.020,04	2.637.137,39	493,10	0,000101	674,80	0,000102
D230	Cisano Muori	Benevento	Campania	3.907	550.808,45	867.606,63	140,98	0,000029	229,06	0,000033
L194	Tulio	Chieti	Abruzzo	3.906	815.874,47	1.058.187,70	213,80	0,000044	296,08	0,000047
C637	Chepino Po	Pavia	Lombardia	3.906	1.140.890,89	1.501.929,54	292,09	0,000060	384,52	0,000058
G806	Pomarcio	Matera	Basilicata	3.904	623.603,75	889.222,04	159,73	0,000033	227,77	0,000034
C457	Cenate Sotto	Bergamo	Lombardia	3.898	1.361.769,01	1.529.777,84	349,35	0,000071	392,45	0,000059
B829	Carpino	Foggia	Puglia	3.898	822.215,32	1.334.821,05	210,93	0,000043	342,44	0,000051
G616	Pietragalla	Potenza	Basilicata	3.891	873.139,08	1.106.284,02	224,40	0,000046	284,32	0,000043
B173	Brienza	Potenza	Basilicata	3.890	571.287,43	837.015,28	146,86	0,000030	215,17	0,000032
E187	Grizzana Morandi	Bologna	Emilia-Romagna	3.887	1.649.679,12	2.049.179,17	419,34	0,000085	527,34	0,000081
B646	Capibello	Grosseto	Toscana	3.887	2.530.295,58	3.404.998,12	656,96	0,000132	876,00	0,000131
D577	Fiesso Umbertiano	Rovigo	Veneto	3.885	1.303.028,87	1.826.534,10	335,40	0,000068	470,15	0,000070
C577	Cesimomaggiore	Belluno	Veneto	3.882	1.051.609,23	1.502.038,80	270,75	0,000055	386,92	0,000058
I093	San Pietro a Maida	Catanzaro	Calabria	3.881	551.829,21	814.260,25	142,19	0,000029	209,81	0,000031
G684	Piobesi Torinese	Torino	Piemonte	3.881	1.464.957,26	1.835.485,86	377,47	0,000077	472,94	0,000071
B947	Bergamo	Bergamo	Lombardia	3.879	1.352.449,59	1.656.602,21	348,97	0,000071	427,08	0,000068
H108	Quarona	Vercelli	Piemonte	3.879	1.615.189,10	1.982.233,29	416,39	0,000085	511,02	0,000076
I145	San Salvatore Telesino	Benevento	Campania	3.877	747.547,27	1.167.660,10	192,82	0,000039	301,18	0,000045
F988	Nusco	Avellino	Campania	3.875	769.779,41	1.090.378,05	198,65	0,000040	281,39	0,000042
I367	Santo Stefano Belbo	Cuneo	Piemonte	3.874	1.539.588,80	2.107.687,30	397,36	0,000081	544,06	0,000081
E726	Lugagnano Val d'Arda	Piacenza	Emilia-Romagna	3.871	1.582.321,81	2.103.451,48	408,76	0,000083	543,39	0,000081
F989	Nuvolento	Brescia	Lombardia	3.867	1.226.340,65	1.526.544,25	316,64	0,000064	436,48	0,000069
M333	Sant'Omobono Terme	Bergamo	Lombardia	3.863	1.524.039,87	1.948.823,49	394,52	0,000080	478,60	0,000071
C340	Castrocielo	Frosinone	Lazio	3.862	986.231,77	1.271.306,12	255,37	0,000052	329,18	0,000049
A076	Agnadello	Cremona	Lombardia	3.854	1.054.624,95	1.303.592,50	273,64	0,000055	338,24	0,000050
E475	Lattarico	Cosenza	Calabria	3.853	362.163,49	662.881,53	94,00	0,000019	172,04	0,000026
D118	Costermano sul Garda	Verona	Veneto	3.849	2.313.312,86	2.947.231,05	601,02	0,000121	765,71	0,000114
G123	Onago	Treviso	Veneto	3.847	1.174.338,60	1.448.933,17	305,26	0,000081	376,64	0,000056
I333	Villanueva d'Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	3.846	483.250,17	806.192,15	129,57	0,000024	209,62	0,000034
G218	Paderno d'Adda	Lecco	Lombardia	3.845	1.204.298,38	1.514.869,21	313,21	0,000063	393,98	0,000058
I815	Somaglia	Lodi	Lombardia	3.845	1.153.639,88	1.475.759,88	300,04	0,000060	383,81	0,000057
E593	Limido Comasco	Como	Lombardia	3.843	1.141.399,51	1.373.414,42	297,01	0,000060	357,38	0,000053
D987	Germignaga	Varese	Lombardia	3.842	1.005.941,23	1.454.639,84	261,83	0,000053	378,62	0,000056
G492	Pescina	L'Aquila	Abruzzo	3.837	1.023.401,73	1.449.651,97	266,72	0,000054	377,81	0,000056
G292	Vizzanone	Salerno	Campania	3.836	684.959,45	954.960,44	174,58	0,000039	247,32	0,000049
L327	Trana	Torino	Piemonte	3.835	1.267.759,04	1.659.756,47	330,58	0,000066	432,79	0,000064
C969	Contigliano	Rieti	Lazio	3.830	1.150.825,50	1.465.081,38	300,48	0,000060	382,53	0,000056
A714	Battaglia Terme	Padova	Veneto	3.830	1.097.417,65	1.522.919,24	286,53	0,000057	397,63	0,000059
C580	Cessalto	Treviso	Veneto	3.829	1.103.935,66	1.408.263,76	288,31	0,000058	367,79	0,000054
I510	Scarlino	Grosseto	Toscana	3.827	2.184.501,00	3.291.758,79	570,81	0,000114	860,14	0,000127
A310	Roma	Lazio	Lazio	3.823	1.115.187,09	1.415.187,09	273,87	0,000068	420,54	0,000065
F053	Mathi	Torino	Piemonte	3.816	1.302.247,03	1.623.178,05	341,26	0,000068	425,36	0,000063
G932	Postano	Salerno	Campania	3.809	2.570.018,68	3.747.428,09	674,72	0,000135	983,84	0,000144
I666	Serre	Salerno	Campania	3.808	619.853,50	919.750,01	162,78	0,000032	241,53	0,000035
I546	Scoppito	L'Aquila	Abruzzo	3.805	1.216.549,32	1.483.048,23	319,72	0,000064	389,76	0,000057
H725	Saluggia	Vercelli	Piemonte	3.801	1.358.897,04	1.720.763,88	357,51	0,000071	452,71	0,000066
C751	Cittiglio	Varese	Lombardia	3.797	1.127.874,75	1.517.172,34	297,04	0,000059	399,57	0,000058
I641	Serracapriola	Foggia	Puglia	3.794	1.320.669,08	1.755.416,38	348,09	0,000069	462,68	0,000068
F921	Nogarole Rocca	Verona	Veneto	3.793	1.865.368,22	2.228.320,74	491,79	0,000098	587,48	0,000096
A949	Bolsena	Viterbo	Lazio	3.792	1.769.577,33	2.623.172,38	466,66	0,000093	691,76	0,000101
A302	Annone Veneto	Venezia	Veneto	3.790	1.155.300,82	1.546.403,60	304,83	0,000060	408,02	0,000060
D440	Esperia	Frosinone	Lazio	3.789	645.154,37	884.524,82	170,27	0,000034	233,45	0,000034
B894	Mantua	Cuneo	Piemonte	3.787	1.175.804,98	1.573.352,60	310,48	0,000062	415,46	0,000061
H996	San Martino di Venezze</									

L806	Vescovato	Cremona	Lombardia	3.731	1.090.389,25	1.490.983,10	292,25	0.000057	399,62	0.000057
H855	Sanganò	Torino	Piemonte	3.727	1.256.067,67	1.649.154,03	377,02	0.000086	442,49	0.000086
D358	Dovera	Cremona	Lombardia	3.726	1.050.744,69	1.283.031,59	282,01	0.000055	344,35	0.000055
B844	Carriglano	Vicenza	Veneto	3.725	1.136.820,71	1.452.622,25	305,19	0.000060	389,97	0.000060
G782	Polesella	Rovigo	Veneto	3.725	1.056.422,77	1.490.790,53	283,60	0.000055	400,21	0.000055
F363	Monghidoro	Bologna	Emilia-Romagna	3.722	2.107.664,13	2.799.607,17	566,27	0.000110	752,18	0.000110
F937	Norma	Latina	Lazio	3.722	879.307,09	1.263.653,76	236,25	0.000046	339,51	0.000046
G642	Pieve di Cadore	Belluno	Veneto	3.722	2.849.595,93	3.498.339,04	765,61	0.000149	939,91	0.000149
H997	Suisio	Bergamo	Lombardia	3.720	1.209.826,07	1.478.690,56	325,22	0.000063	397,50	0.000063
E554	Lognano	Brescia	Lombardia	3.718	1.043.190,09	1.304.944,01	260,58	0.000055	330,98	0.000055
F295	Molteno	Potenza	Basilicata	3.711	847.557,52	1.146.746,03	228,39	0.000044	309,01	0.000044
C406	Cavriana	Mantova	Lombardia	3.710	1.145.249,21	1.459.658,26	308,69	0.000060	393,44	0.000060
H907	San Giovanni a Piro	Salerno	Campania	3.709	1.246.011,10	1.781.962,94	335,94	0.000065	480,44	0.000065
F347	Mondivio	Pesaro e Urbino	Marche	3.709	1.128.359,60	1.574.408,50	304,22	0.000059	424,48	0.000059
G128	Orsogna	Chieti	Abruzzo	3.707	837.373,97	1.169.111,32	225,89	0.000044	315,38	0.000044
B726	Carassio	Genova	Liguria	3.706	1.465.836,54	1.905.785,67	395,53	0.000077	514,24	0.000077
G932	Pavone Canavese	Torino	Piemonte	3.703	1.382.969,46	1.815.497,41	373,47	0.000072	490,28	0.000072
H006	Pratola Serra	Avellino	Campania	3.702	749.172,82	1.144.414,05	202,37	0.000039	309,13	0.000039
G039	Oliveto Citra	Salerno	Campania	3.700	743.336,63	1.129.723,05	200,90	0.000039	305,33	0.000039
C525	Cerreto Sannita	Benevento	Campania	3.699	631.602,21	1.033.299,06	170,75	0.000033	279,35	0.000033
C481	Ceranesi	Genova	Liguria	3.699	1.642.290,30	1.913.710,05	443,98	0.000086	517,36	0.000086
G716	Pitigliano	Grosseto	Toscana	3.698	1.250.524,51	1.787.875,53	338,16	0.000065	483,42	0.000065
L851	Spovoro	Roma	Lazio	3.696	764.880,98	1.095.440,96	206,95	0.000040	296,39	0.000040
I893	Spreone	Avellino	Campania	3.695	640.622,12	967.069,92	173,38	0.000034	261,72	0.000034
A047	Acquaviva Picena	Ascoli Piceno	Marche	3.695	979.553,98	1.409.699,20	265,05	0.000051	381,52	0.000051
C669	Canossa	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	3.690	1.490.089,72	2.019.682,03	403,82	0.000078	547,34	0.000078
L494	Urrungone	Brescia	Lombardia	3.687	944.937,50	1.186.954,06	256,29	0.000049	321,93	0.000049
C077	Colli del Tronto	Ascoli Piceno	Marche	3.681	837.070,83	1.309.464,99	227,09	0.000044	355,25	0.000044
G850	Pontelongo	Padova	Veneto	3.686	936.265,46	1.199.696,99	254,01	0.000049	325,47	0.000049
D377	Dubino	Sondrio	Lombardia	3.685	1.205.441,16	1.576.080,38	327,12	0.000063	427,70	0.000063
E562	Levate	Bergamo	Lombardia	3.683	1.072.022,15	1.400.772,83	291,07	0.000056	380,33	0.000056
L177	Tirolo	Catanzaro	Calabria	3.682	555.864,18	913.671,09	150,97	0.000029	248,15	0.000029
E510	Leggiano	Varese	Lombardia	3.680	1.295.716,69	1.592.626,04	352,10	0.000068	432,78	0.000068
F369	Montardo	Biella	Piemonte	3.680	1.155.867,61	1.518.591,71	314,09	0.000064	412,66	0.000064
C211	Castel Morrone	Caserta	Campania	3.678	494.938,46	865.137,82	134,57	0.000026	235,22	0.000026
I012	San Martino in Strada	Lodi	Lombardia	3.678	1.072.428,15	1.422.367,20	291,58	0.000056	386,72	0.000056
D848	Gaglianico	Biella	Piemonte	3.677	1.507.472,49	1.908.939,96	409,97	0.000079	519,16	0.000079
B822	Carpiignano Salentino	Lecce	Puglia	3.677	601.799,29	992.140,48	163,67	0.000031	269,82	0.000031
I643	Serra de' Conti	Ancona	Marche	3.669	1.013.322,78	1.341.693,00	276,19	0.000053	365,68	0.000053
I154	San Secondo di Pinerolo	Torino	Piemonte	3.669	1.151.204,13	1.634.657,87	313,77	0.000060	445,53	0.000060
C777	Civittella di Romagna	Foschi-Cesena	Emilia-Romagna	3.667	1.051.957,89	1.384.157,89	280,85	0.000054	377,46	0.000054
B869	Casalbuttano ed Uniti	Cremona	Lombardia	3.666	1.124.400,48	1.515.802,65	306,71	0.000059	413,48	0.000059
A697	Basiglio	Milano	Lombardia	3.663	1.362.856,85	1.710.858,94	372,06	0.000071	467,06	0.000071
A779	Bene Vagienna	Cuneo	Piemonte	3.656	1.379.020,54	1.700.086,82	377,19	0.000072	465,01	0.000072
D510	Fauglia	Pisa	Toscana	3.655	1.298.760,32	1.692.297,31	355,34	0.000068	463,01	0.000068
L856	Vidor	Treviso	Veneto	3.651	1.126.271,30	1.420.498,74	308,48	0.000059	389,07	0.000059
L449	Montebelluna	Pavia	Lombardia	3.647	1.140.357,96	1.540.357,96	305,43	0.000056	424,36	0.000056
C049	Castagnole delle Lanze	Asti	Piemonte	3.646	1.181.144,38	1.496.025,97	323,96	0.000062	410,37	0.000062
F024	Massa Martana	Perugia	Umbria	3.645	1.236.669,24	1.691.633,76	339,28	0.000065	464,10	0.000065
G111	Oriolo Romano	Viterbo	Lazio	3.641	1.104.275,34	1.473.199,77	303,29	0.000058	404,61	0.000058
F563	Montemesola	Taranto	Puglia	3.639	668.225,26	1.007.846,90	183,63	0.000035	276,96	0.000035
M110	Voghiera	Ferrara	Emilia-Romagna	3.633	1.329.049,18	1.808.558,88	365,83	0.000070	497,81	0.000070
C041	Castagnaro	Verona	Veneto	3.630	1.093.956,95	1.571.956,95	295,80	0.000067	384,81	0.000067
I062	San Nicola Manfredi	Benevento	Campania	3.627	692.674,06	1.038.679,75	190,98	0.000036	286,37	0.000036
L563	Valdisotto	Sondrio	Lombardia	3.627	2.071.129,84	2.415.572,22	571,03	0.000108	666,00	0.000108
A591	Baldissero Torinese	Torino	Piemonte	3.626	1.640.121,39	1.987.040,41	452,32	0.000086	548,00	0.000086
D496	Fara Vicentina	Vicenza	Veneto	3.624	1.215.622,85	1.477.183,17	335,44	0.000064	407,61	0.000064
L415	Tribiano	Milano	Lombardia	3.623	1.272.656,22	1.555.308,93	351,27	0.000067	429,29	0.000067
B015	Bonfisanco d'Ivrea	Torino	Piemonte	3.621	1.259.994,54	1.598.394,54	339,54	0.000064	428,98	0.000064
C901	Colonnella	Teramo	Abruzzo	3.619	1.228.053,59	1.851.124,28	339,34	0.000064	411,50	0.000064
A881	Bisaccia	Avellino	Campania	3.619	655.288,12	1.006.756,23	181,07	0.000034	278,19	0.000034
B949	Casciago	Varese	Lombardia	3.619	1.288.771,12	1.674.703,18	356,11	0.000067	462,75	0.000067
F818	Nibionno	Lecco	Lombardia	3.618	1.152.605,42	1.460.870,49	318,58	0.000060	403,78	0.000060
I401	San Vito di Leguzzano	Verona	Veneto	3.618	1.201.480,50	1.460.863,75	323,08	0.000063	403,78	0.000063
C486	Cercenaghio	Campobasso	Molise	3.617	3.182.487,75	3.981.386,69	877,99	0.000117	1.163,88	0.000117
M335	Bellagio	Como	Lombardia	3.616	3.613.151,40	4.709.052,45	1.094,41	0.000206	1.302,28	0.000206
E848	Malcesine	Verona	Veneto	3.616	3.446.784,17	5.232.158,49	953,20	0.000180	1.446,95	0.000180
D874	Galliciano	Lucca	Toscana	3.615	1.128.719,63	1.654.333,66	312,23	0.000059	457,63	0.000059
D291	Diano d'Alba	Cuneo	Piemonte	3.614	1.266.025,68	1.606.809,20	350,31	0.000066	444,61	0.000066
E680	Porto Azzurro	Livorno	Toscana	3.614	2.549.452,41	3.264.719,43	705,44	0.000133	903,35	0.000133
E731	Lugo di Vicenza	Vicenza	Veneto	3.610	977.584,62	1.276.807,03	270,80	0.000051	353,69	0.000051
E107	Vicenza	Ferrara	Emilia-Romagna	3.609	1.532.874,12	1.952.676,91	340,27	0.000067	417,11	0.000067
L535	Valeno Cremasco	Cremona	Lombardia	3.605	964.058,01	1.213.906,42	267,42	0.000050	336,73	0.000050
G217	Vaiono Franciacorta	Brescia	Lombardia	3.602	1.032.927,24	1.365.303,45	286,76	0.000054	379,04	0.000054
G081	Oppido Lucano	Potenza	Basilicata	3.600	603.592,92	916.414,96	167,66	0.000032	254,56	0.000032
L032	Taino	Varese	Lombardia	3.597	1.169.106,22	1.436.444,27	325,02	0.000061	399,35	0.000061
L969	Villa Minozzo	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	3.595	1.960.112,88	2.515.196,86	545,23	0.000103	699,64	0.000103
D269	San Felice del Bresciano	Puglia	Puglia	3.591	823.994,78	1.175.534,91	229,44	0.000054	324,11	0.000054
C653	Chiusa di Pesio	Cuneo	Piemonte	3.593	1.310.846,83	1.710.558,00	364,83	0.000069	476,08	0.000069
H275	Riccò del Golfo di Spezia	La Spezia	Liguria	3.592	1.151.922,57	1.400.559,94	320,69	0.000060	389,91	0.000060
F747	Monro d'Oro	Teramo	Abruzzo	3.589	803.125,00	1.149.174,72	223,77	0.000042	320,19	0.000042
I809	Solopaca	Benevento	Campania	3.587	855.222,78	1.222.492,10	238,42	0.000045	340,81	0.000045
D654	Follina	Treviso	Veneto	3.583	1.198.114,95	1.531.998,71	334,39	0.000063	400,059	0.000063
F003	Milano	Lombardia	Lombardia	3.582	1.098.986,17	1.215.632,67	309,81	0.000058	395,69	0.000058
F238	Miradello Terme	Pavia	Lombardia	3.580	1.127.836,78	1.453.371,58	315,04	0.000059	400,94	0.000059
D464	Fagnano Castello	Cosenza	Calabria	3.574	516.000,00	808.662,27	144,38	0.000027	226,26	0.000027
E811	Magliano de' Marsi	L'Aquila	Abruzzo	3.570	1.036.390,74	1.481.794,29	290,31	0.000054	415,07	0.000054
A109	Airasca	Torino	Piemonte	3.569	1.102.593,91	1.577.703,16	308,94	0.000058	424,06	0.000058
A476	Asso	Como	Lombardia	3.567	1.350.277,92	1.646.386,30	378,55	0.000071	461,56	0.000071
C514	Chiarano	Treviso	Veneto	3.564	962.846,25	1.215.632,67	260,59	0.000052	341,09	0.000052
I532	San Onesteto	Lazio	Lazio	3.563	997.446,09	1.318.509,49	279,95	0.000052	370,06	0.000052
D192	Cuasso al Monte	Varese	Lombardia	3.560	905.070,24	1.222.960,92	254,23	0.000047	343,53	0.000047
I482	Scafa	Pescara	Abruzzo	3.559	829.629,34	1.163.147,40	233,01	0.000043	326,82	0.000043
C988	Corchiano	Viterbo	Lazio	3.559	897.523,39	1.162.451,33	252,18	0.000047	326,62	0.000047
A175	Albuzano	Pavia	Lombardia	3.555	936.881,00	1.196.353,85	263,54	0.000049	336,53	0.000049
B436	Calvagese della Riviera	Brescia	Lombardia	3.552	968.626,31	1.228.502,57	272,70	0.000051	345,86	0.000051

C524	Carretto d'Essi	Ancona	Marche	3.490	1.071.210,11	1.433.933,03	306,94	0,000056	410,87	0,000055
G506	Petacciatto	Campobasso	Molise	3.485	813.132,31	1.212.286,97	233,32	0,000043	347,86	0,000047
I114	San Pietro in Guarano	Cosenza	Calabria	3.479	592.017,28	902.017,28	173,25	0,000031	252,55	0,000027
A577	Bagnoregio	Viterbo	Lazio	3.479	1.124.334,95	1.818.619,70	323,18	0,000059	522,74	0,000070
B106	Bovolenza	Padova	Veneto	3.476	1.033.029,84	1.365.080,03	297,19	0,000054	392,72	0,000053
C879	Collano	Salerno	Campania	3.471	471.465,28	772.454,67	135,83	0,000025	225,55	0,000030
H086	Puegnago del Garda	Brescia	Lombardia	3.469	1.299.532,06	1.718.602,79	374,61	0,000068	495,42	0,000066
D196	Lucciano	Como	Lombardia	3.467	1.080.999,70	1.357.582,01	311,80	0,000057	391,57	0,000052
ET18	Luccignano	Arezzo	Toscana	3.467	1.415.038,42	1.915.239,91	408,14	0,000074	552,42	0,000074
C500	Ceregnano	Rovigo	Veneto	3.467	1.028.812,35	1.446.337,29	296,74	0,000054	417,17	0,000055
H480	Roddi Garganico	Foggia	Puglia	3.466	2.232.266,94	3.196.157,04	644,05	0,000117	922,15	0,000123
C248	Castelplanio	Ancona	Marche	3.458	1.146.757,48	1.539.365,83	331,62	0,000060	445,16	0,000059
A745	Bellano	Lecco	Lombardia	3.456	2.496.301,00	2.936.818,29	722,31	0,000131	849,77	0,000113
A735	Beinette	Cuneo	Piemonte	3.454	1.107.510,36	1.380.822,77	320,65	0,000058	399,77	0,000053
H838	San Felice del Benaco	Brescia	Lombardia	3.451	2.194.810,45	2.998.464,66	635,93	0,000115	868,87	0,000116
F846	Narzole	Cuneo	Piemonte	3.448	1.273.676,72	1.508.485,28	369,34	0,000067	437,50	0,000068
A120	Alano	Pescara	Abruzzo	3.447	938.943,47	1.272.996,57	272,39	0,000049	369,31	0,000049
F448	Montecalvo Irpino	Avellino	Campania	3.446	623.194,00	911.914,58	180,85	0,000033	264,63	0,000035
E929	Marchirolo	Varese	Lombardia	3.445	656.164,01	1.046.882,31	190,47	0,000034	303,88	0,000040
D469	Faicchio	Benevento	Campania	3.443	444.342,11	682.603,15	129,06	0,000023	198,26	0,000026
E841	Mairano	Brescia	Lombardia	3.442	991.341,21	1.190.013,57	288,01	0,000052	345,73	0,000046
A653	Bibiana	Torino	Piemonte	3.441	802.368,34	1.050.156,64	233,18	0,000042	305,19	0,000040
D463	Faggiano	Taranto	Puglia	3.440	715.617,93	1.001.753,67	218,49	0,000039	310,29	0,000041
G601	Piegara	Perugia	Umbria	3.439	1.201.728,35	1.684.333,44	349,44	0,000063	468,73	0,000065
B159	Bressana Bottarone	Pavia	Lombardia	3.437	1.047.904,86	1.367.732,37	304,89	0,000055	397,94	0,000053
I115	San Pietro in Lama	Lecce	Puglia	3.432	596.579,68	1.000.789,05	173,83	0,000031	291,61	0,000039
I848	Sordio	Lodi	Lombardia	3.431	835.801,32	1.105.021,80	243,60	0,000044	322,07	0,000043
G839	Pontecurone	Alessandria	Piemonte	3.427	1.325.254,02	1.768.338,33	386,71	0,000069	516,00	0,000068
D471	Falciato del Massico	Caserta	Campania	3.425	673.738,11	1.157.565,35	196,71	0,000035	293,97	0,000035
I128	San Possidonio	Modena	Emilia-Romagna	3.425	1.041.436,19	1.529.702,06	304,07	0,000055	446,63	0,000059
B876	Casale Corte Cerro	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	3.425	1.046.835,31	1.395.501,72	305,65	0,000055	407,45	0,000054
F552	Montelupone	Macerata	Marche	3.421	1.141.267,80	1.467.950,68	333,61	0,000060	429,10	0,000057
H641	Ruoti	Potenza	Basilicata	3.416	355.033,38	522.932,64	103,93	0,000019	153,08	0,000020
E039	Gioia Sanonica	Caserta	Campania	3.409	395.100,86	788.228,73	112,97	0,000020	225,35	0,000039
E933	Montorio della Chiana	Arezzo	Toscana	3.400	1.140.797,93	1.507.602,38	340,40	0,000060	465,37	0,000064
G480	Pescaglia	Lucca	Toscana	3.405	1.203.257,51	1.558.444,96	353,38	0,000063	457,69	0,000060
L581	Valgřegħentino	Lecco	Lombardia	3.402	1.143.926,01	1.399.191,28	336,25	0,000060	411,28	0,000054
E001	Ghemme	Novara	Piemonte	3.399	1.400.860,49	1.668.782,36	412,14	0,000073	490,96	0,000064
C845	Collazzone	Perugia	Umbria	3.397	1.052.891,95	1.530.640,47	309,95	0,000055	405,59	0,000059
E810	Magliano in Toscana	Grosseto	Toscana	3.393	1.477.590,96	1.875.868,66	435,48	0,000077	552,86	0,000072
A393	Bergamo	Bergamo	Lombardia	3.392	1.247.522,71	1.548.750,75	361,86	0,000064	481,59	0,000065
H542	Roncofreddo	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	3.390	1.146.300,49	1.384.958,68	338,14	0,000060	408,54	0,000053
C635	Chignolo d'Isola	Bergamo	Lombardia	3.386	958.262,75	1.140.273,84	283,01	0,000050	376,76	0,000044
G802	Polverara	Padova	Veneto	3.386	920.455,38	1.174.801,49	271,84	0,000048	346,96	0,000045
I073	San Paolo Bel Sito	Napoli	Campania	3.385	762.216,29	1.205.053,03	225,17	0,000040	356,00	0,000046
G705	Piscina	Torino	Piemonte	3.380	1.012.099,29	1.294.820,00	299,44	0,000053	383,08	0,000050
L451	Vercelli	Vercelli	Piemonte	3.379	1.249.087,27	1.574.089,52	359,86	0,000064	465,85	0,000065
F514	Montegalda	Venezia	Veneto	3.379	1.185.458,18	1.457.949,00	350,83	0,000062	431,47	0,000056
B892	Casalfiumanese	Bologna	Emilia-Romagna	3.378	1.202.681,52	1.688.357,03	356,03	0,000063	499,81	0,000065
G117	Ornavasso	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	3.377	1.202.413,92	1.529.886,32	356,06	0,000063	453,03	0,000059
C742	Citerna	Perugia	Umbria	3.377	1.063.601,95	1.480.582,82	314,95	0,000056	438,43	0,000057
D727	Fornovo San Giovanni	Bergamo	Lombardia	3.371	955.046,49	1.169.385,41	283,31	0,000050	364,90	0,000045
F420	Montalto Dora	Torino	Piemonte	3.371	1.250.672,37	1.571.357,99	371,81	0,000065	466,14	0,000061
A252	Bardonia	Marche	Marche	3.371	1.023.541,55	1.323.541,55	323,52	0,000057	432,52	0,000059
B118	Brancaleone	Reggio Calabria	Calabria	3.365	803.848,46	1.259.481,04	230,09	0,000042	374,29	0,000049
F194	Miggiano	Lecco	Puglia	3.365	468.852,34	830.662,03	139,33	0,000025	246,85	0,000032
ET61	Lusia	Rovigo	Veneto	3.365	946.535,44	1.379.734,37	281,29	0,000050	410,03	0,000053
D897	Gambellara	Vicenza	Veneto	3.363	1.195.262,37	1.430.228,50	355,42	0,000063	425,28	0,000055
C324	Castione della Presolana	Bergamo	Lombardia	3.362	4405.809,07	5.128.826,20	1.310,41	0,000231	1.525,53	0,000198
A658	Bagnoli di Sopra	Padova	Veneto	3.361	1.242.592,30	1.624.592,30	373,27	0,000065	481,59	0,000066
I463	Satriano	Catanzaro	Calabria	3.358	648.046,42	1.097.044,24	192,99	0,000034	326,70	0,000042
M391	Rio	Livorno	Toscana	3.357	3.970.742,96	4.779.322,41	1.182,82	0,000208	1.423,69	0,000184
H315	Ripalta Cremasca	Cremona	Lombardia	3.355	1.026.989,59	1.311.908,77	306,11	0,000054	391,03	0,000051
F496	Montefano	Macerata	Marche	3.355	946.544,62	1.321.143,89	282,13	0,000050	393,78	0,000051
B930	Cafasse	Torino	Piemonte	3.353	1.288.932,10	1.634.880,01	384,41	0,000067	487,59	0,000063
G255	Portovenere	La Spezia	Liguria	3.352	2.969.470,54	3.697.504,30	969,47	0,000157	1.103,07	0,000118
D406	Endine Gaiuno	Bergamo	Lombardia	3.350	1.430.499,77	1.875.181,86	427,01	0,000063	500,05	0,000058
B969	Castel di Casio	Bologna	Emilia-Romagna	3.349	1.666.066,60	2.037.983,33	497,48	0,000087	608,53	0,000079
E914	Marano Marchesato	Cosenza	Calabria	3.345	424.856,99	770.171,97	127,01	0,000022	230,25	0,000030
D998	Gesualdo	Avellino	Campania	3.342	669.916,50	927.826,87	200,45	0,000035	277,63	0,000036
B674	Caposele	Avellino	Campania	3.339	507.918,39	828.321,21	152,12	0,000027	248,07	0,000032
L720	Vellezzo Bellini	Pavia	Lombardia	3.339	809.303,60	1.049.999,12	242,38	0,000042	314,47	0,000040
C689	Caserta	Veneto	Veneto	3.339	1.038.939,75	1.388.012,09	321,04	0,000057	413,70	0,000054
C020	Cassina Rizzardi	Como	Lombardia	3.338	1.619.892,52	1.888.487,47	485,29	0,000085	565,75	0,000073
H230	Remedello	Brescia	Lombardia	3.333	1.031.137,57	1.326.492,11	309,37	0,000054	397,99	0,000051
I140	San Rocco al Porto	Lodi	Lombardia	3.332	1.099.036,94	1.405.098,33	329,84	0,000058	421,70	0,000054
G742	Pocapaglia	Cuneo	Piemonte	3.332	952.252,10	1.208.573,88	285,79	0,000050	362,72	0,000047
E590	Limbadì	Vibo Valentia	Calabria	3.331	450.953,08	743.132,69	135,38	0,000024	223,10	0,000029
I444	Marina	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	3.329	1.444.761,37	1.844.527,37	436,76	0,000064	536,98	0,000056
L254	Torcuccio	Benevento	Campania	3.325	553.591,77	867.385,79	166,49	0,000029	260,87	0,000033
E487	Lauro	Avellino	Campania	3.325	788.859,78	1.194.778,93	237,25	0,000041	359,33	0,000046
H590	Rotonda	Potenza	Basilicata	3.324	532.688,18	740.996,94	160,26	0,000028	222,92	0,000029
L831	Viano	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	3.321	1.445.975,20	1.872.378,07	435,40	0,000076	563,80	0,000072
G864	Pontida	Bergamo	Lombardia	3.320	1.166.998,05	1.421.265,96	351,51	0,000061	428,09	0,000055
L874	Viggiano	Potenza	Basilicata	3.319	893.414,49	1.182.444,49	281,02	0,000042	370,56	0,000042
F381	Monsano	Marche	Marche	3.318	1.132.042,78	1.511.452,53	341,18	0,000059	455,53	0,000058
F863	Neive	Cuneo	Piemonte	3.316	1.195.000,04	1.519.035,31	360,37	0,000063	458,09	0,000059
A529	Azzano Mella	Brescia	Lombardia	3.3						

Table with columns for codes (F213-A172), names, locations, numbers, and other data.



Table with columns for ID, Name, Province, Region, and numerical values. The table lists various locations across Italy with associated data points.




Table with 8 columns: Code, Name, Province, Region, Date, Amount, Date, Amount. Lists various administrative entities and their associated values.




Table with 15 columns: ID, Name, Region, Municipality, and various numerical values (likely population and area). Rows include municipalities like Sandigliano, Rossiglione, Mammola, Eupilio, Fontaneto d'Agogna, etc.





Table with columns for ID, Name, Province, Region, and numerical values. It lists numerous locations across Italy with associated data points.



F434	Monte Cremasco	Cremona	Lombardia	2.263	539.538,65	691.696,08	238,42	0,000028	305,65	0,000027
C331	Castorano	Ascoli Piceno	Marche	2.262	454.285,14	654.978,95	200,83	0,000024	289,56	0,000025
D660	Fombio	Lodi	Lombardia	2.261	677.990,76	847.069,38	299,86	0,000035	374,64	0,000033
B071	Bosco Marengo	Alessandria	Piemonte	2.260	1.076.705,51	1.251.705,54	440,75	0,000053	558,03	0,000050
C485	Ceraso	Salerno	Campania	2.260	330.494,63	511.012,85	146,24	0,000017	226,11	0,000020
A975	Bonito	Avellino	Campania	2.258	372.926,21	540.856,18	165,16	0,000020	239,53	0,000021
H372	Rebocco d'Oglio	Cremona	Lombardia	2.258	711.975,03	923.551,93	315,31	0,000037	409,01	0,000036
H268	Riardo	Caserta	Campania	2.257	503.232,41	810.099,14	222,97	0,000026	358,93	0,000031
H063	Primaluna	Lecco	Lombardia	2.257	1.133.027,41	1.317.456,39	502,01	0,000059	583,72	0,000051
B589	Candiana	Padova	Veneto	2.257	664.901,12	865.418,44	294,60	0,000035	383,44	0,000033
G614	Satriano di Lucania	Potenza	Basilicata	2.254	374.643,68	553.220,56	166,21	0,000020	245,44	0,000021
G796	Pollica	Salerno	Campania	2.254	1.270.355,95	1.937.109,02	563,60	0,000066	859,41	0,000075
G634	Chieve	Cremona	Lombardia	2.253	591.884,96	763.492,71	262,71	0,000031	338,88	0,000029
A421	Arrara	Frosinone	Lazio	2.252	323.289,75	444.115,84	143,56	0,000017	192,21	0,000017
L085	Teglio Veneto	Venezia	Veneto	2.250	561.603,25	762.140,88	240,60	0,000029	338,73	0,000029
E185	Grisolia	Cosenza	Calabria	2.249	483.319,15	702.261,89	206,01	0,000024	212,26	0,000027
CS50	Cervere	Cuneo	Piemonte	2.249	726.489,56	906.290,53	323,17	0,000038	412,97	0,000035
D062	Cortemilia	Cuneo	Piemonte	2.248	1.096.223,23	1.398.009,86	487,64	0,000057	621,89	0,000054
G136	Ortelle	Lecce	Puglia	2.248	467.696,30	665.739,36	208,05	0,000024	296,15	0,000026
C972	Controguerra	Teramo	Abruzzo	2.246	622.521,03	942.200,11	277,17	0,000033	419,50	0,000036
F423	Montanaso Lombardo	Lodi	Lombardia	2.244	808.279,09	1.003.898,25	360,20	0,000042	447,37	0,000039
G829	Ponte in Valtellina	Sondrio	Lombardia	2.243	1.042.891,25	1.275.439,01	464,95	0,000055	568,63	0,000049
C673	Cicagna	Genova	Liguria	2.242	878.568,23	1.123.040,45	391,87	0,000046	500,91	0,000043
C070	Savigliano	Fermo	Marche	2.241	542.042,80	709.249,72	241,88	0,000028	316,49	0,000027
E694	Loro Piceno	Macerata	Marche	2.240	728.301,95	975.240,63	325,13	0,000038	435,38	0,000038
D330	Domegge di Cadore	Belluno	Veneto	2.240	1.231.216,39	1.503.145,38	549,65	0,000064	671,05	0,000058
L723	Velo d'Astico	Vicenza	Veneto	2.238	808.274,67	970.157,98	361,16	0,000042	434,49	0,000037
C911	Comazzo	Lodi	Lombardia	2.237	573.848,19	715.539,72	256,53	0,000030	319,87	0,000028
C484	Ceranova	Pavia	Lombardia	2.234	477.224,38	614.956,96	213,84	0,000025	275,27	0,000023
D590	Filattiera	Massa Carrara	Toscana	2.231	895.773,54	1.105.773,52	403,37	0,000047	462,64	0,000043
A020	Acerenza	Potenza	Basilicata	2.229	354.350,63	580.624,64	158,97	0,000019	206,49	0,000022
C719	Circello	Benevento	Campania	2.229	288.869,39	484.074,42	129,60	0,000015	217,17	0,000019
L298	Torriglio	Genova	Liguria	2.225	1.730.378,73	2.047.567,15	777,70	0,000091	920,25	0,000079
B046	Borgo Verzellì	Vercelli	Piemonte	2.224	860.043,01	1.124.358,51	386,71	0,000045	505,56	0,000043
F502	Montefiore Conca	Rimini	Emilia-Romagna	2.222	603.306,28	795.394,95	271,60	0,000032	357,96	0,000031
CS16	Fermo	Fermo	Marche	2.219	545.428,19	745.421,92	245,64	0,000029	335,93	0,000029
G370	Paternopoli	Avellino	Campania	2.218	465.528,47	658.187,23	209,89	0,000024	296,75	0,000025
L427	Trinità	Cuneo	Piemonte	2.217	711.185,03	895.105,64	320,79	0,000037	403,75	0,000034
C987	Corbola	Rovigo	Veneto	2.215	616.960,13	989.733,52	278,54	0,000032	446,83	0,000038
G582	Piazza al Serchio	Lucca	Toscana	2.214	675.991,22	956.728,43	305,33	0,000035	432,13	0,000037
L964	Villamagna	Chieti	Abruzzo	2.208	467.111,09	720.955,55	215,55	0,000024	326,52	0,000028
C346	Colle Sanmita	Benevento	Campania	2.206	348.629,11	605.729,97	156,19	0,000018	274,23	0,000023
I682	Sesto Campano	Isernia	Molise	2.207	404.287,32	511.689,08	183,18	0,000021	231,85	0,000020
A495	Auletta	Salerno	Campania	2.206	304.278,81	468.201,04	137,93	0,000016	212,24	0,000018
G541	Piana di Monte Verna	Caserta	Campania	2.204	489.142,29	732.254,52	221,93	0,000026	332,24	0,000028
A443	Arsiè	Belluno	Veneto	2.202	778.258,76	1.093.601,44	353,43	0,000041	496,64	0,000042
D159	Crespiatica	Lodi	Lombardia	2.201	577.135,03	738.181,96	262,21	0,000030	335,38	0,000028
D524	Falettò	Torino	Piemonte	2.200	645.406,24	803.788,89	293,37	0,000034	365,36	0,000031
E809	Magliano Alteiri	Cuneo	Piemonte	2.200	658.841,48	958.312,71	296,56	0,000034	440,14	0,000031
G836	Pontecchio Polesine	Rovigo	Veneto	2.197	543.128,16	737.835,26	247,21	0,000028	335,84	0,000028
C046	Castagnito	Cuneo	Piemonte	2.195	765.315,25	953.889,40	348,66	0,000040	434,57	0,000037
G485	Pescate	Lecco	Lombardia	2.194	921.063,33	1.132.339,06	419,81	0,000048	516,11	0,000044
L062	Taurasi	Avellino	Campania	2.193	375.071,82	590.444,45	171,03	0,000020	269,24	0,000023
A918	Bodio Lomnago	Varese	Lombardia	2.192	869.370,15	1.028.083,16	396,61	0,000046	469,02	0,000040
L257	Torre del Busi	Bergamo	Lombardia	2.192	786.499,55	906.090,45	340,68	0,000040	443,36	0,000037
I381	San Venanzo	Terni	Umbria	2.192	856.871,24	1.163.011,77	390,91	0,000045	530,57	0,000045
G954	Pozzilli	Isernia	Molise	2.190	824.562,01	1.109.140,33	376,51	0,000043	506,46	0,000043
B024	Borgone Susa	Torino	Piemonte	2.189	686.376,03	902.110,87	313,56	0,000036	412,11	0,000035
E925	Marcellinara	Catanzaro	Calabria	2.187	402.277,25	623.678,97	183,94	0,000021	285,18	0,000024
H356	Rivoli Veronesi	Verona	Veneto	2.186	1.040.149,98	1.230.777,59	475,82	0,000054	563,03	0,000047
A057	Adria San Martino	Bergamo	Lombardia	2.185	949.294,49	981.610,18	388,97	0,000044	484,25	0,000044
H377	Robiante	Cuneo	Piemonte	2.185	744.765,16	1.023.033,77	340,85	0,000039	448,21	0,000039
A771	Lizzano in Belvedere	Bologna	Emilia-Romagna	2.184	2.183.822,85	2.628.962,25	999,92	0,000114	1.203,74	0,000101
B144	Brenna	Como	Lombardia	2.184	793.493,13	959.736,03	363,32	0,000042	439,44	0,000037
E330	Ischia di Castro	Viterbo	Lazio	2.183	679.671,95	838.363,83	311,35	0,000036	384,04	0,000032
H028	Premana	Lecco	Lombardia	2.182	978.052,75	1.156.740,39	448,24	0,000051	530,13	0,000045
I950	Sternatia	Lecce	Puglia	2.182	504.272,42	753.468,19	231,11	0,000026	345,31	0,000029
G933	Possidipoli	Treviso	Veneto	2.182	619.202,16	988.500,41	275,44	0,000043	452,02	0,000038
D568	Ficarolo	Rovigo	Veneto	2.177	732.653,28	1.157.520,36	336,54	0,000038	531,70	0,000045
A696	Basilece	Benevento	Campania	2.175	308.662,94	492.235,37	141,91	0,000016	226,32	0,000019
H955	San Lorenzello	Benevento	Campania	2.174	334.601,76	574.318,24	153,91	0,000018	264,18	0,000022
E535	Leonessa	Rieti	Lazio	2.174	1.351.206,88	1.632.913,99	621,53	0,000071	751,11	0,000063
CS55	Cervignano d'Adda	Lodi	Lombardia	2.173	503.797,16	636.915,93	231,84	0,000026	293,10	0,000025
C0348	Castagnole Piemonte	Torino	Piemonte	2.173	643.294,44	823.474,56	293,34	0,000034	379,32	0,000032
E196	Gropparello	Piacenza	Emilia-Romagna	2.170	1.160.740,73	1.404.950,29	534,90	0,000061	647,44	0,000054
G557	Pianello Val Tidone	Piacenza	Emilia-Romagna	2.169	1.056.175,44	1.432.709,31	486,94	0,000055	606,54	0,000055
F916	Nociglia	Lecce	Puglia	2.169	428.610,74	674.703,52	197,61	0,000022	311,07	0,000026
G560	Pianezze	Vicenza	Veneto	2.169	802.353,43	949.946,50	369,92	0,000042	437,97	0,000037
I389	San Vincenzo Valle Roveto	L'Aquila	Abruzzo	2.168	513.707,89	738.439,61	236,95	0,000027	340,61	0,000028
F688	Ne	Genova	Liguria	2.168	634.442,05	936.775,30	292,64	0,000033	427,48	0,000036
E544	Nova	Novara	Piemonte	2.168	1.809.545,14	2.143.132,80	836,20	0,000095	988,53	0,000082
E104	Gornate Olona	Varese	Lombardia	2.167	762.885,45	949.945,45	352,05	0,000040	438,37	0,000037
B650	Capergnanica	Cremona	Lombardia	2.166	661.472,60	828.791,60	305,39	0,000035	382,64	0,000032
E808	Magliano Alpi	Cuneo	Piemonte	2.166	651.981,83	931.254,35	301,01	0,000034	429,94	0,000036
B901	Casalmoro	Mantova	Lombardia	2.164	722.417,07	888.340,76	333,83	0,000038	410,51	0,000034
L048	Taranatasa	Cuneo	Piemonte	2.164	690.653,64	907.878,29	319,16	0,000036	419,54	0,000035
D538	Falzarolo	Alessandria	Piemonte	2.162	770.419,81	994.444,24	365,35	0,000040	452,96	0,000038
C659	Cihsano di San Domenico	Avellino	Campania	2.161	377.036,60	561.284,16	174,47	0,000020	259,73	0,000022
E128	Graffignano	Viterbo	Lazio	2.161	638.873,73	812.005,29	295,64	0,000033	375,75	0,000031
B766	Carei	Reggio Calabria	Calabria	2.158	153.877,08	288.563,04	71,31	0,000008	133,72	0,000011
C313	Castiglione d'Orcia	Siena	Toscana	2.158	1.107.081,37	1.432.853,48	513,01	0,000058	663,97	0,000055
A769	Belvedere Ostrense	Ancona	Marche	2.156	564.650,00	732.415,95	261,90	0,000030	339,71	0,000028
L713	Vejeno	Viterbo	Lazio	2.155	651.175,06	799.612,59	302,17	0,000034	371,05	0,000031
G020	Olleggio Castello	Novara	Piemonte	2.154	785.121,76	969.115,72	364,49	0,000041	449,91	0,000037
B326	Cadegliano-Viconago	Varese	Lombardia	2.153	457.806,16	668.063,31	212,64	0,000024	310,29	0,000026
F117	Melpignano	Lecce	Puglia	2.153	452.425,26	728.606,46	210,14	0,000024	338,41	0,000028
E010	Gianico	Brescia	Lombardia	2.152	607.304,07	799.227,83	282,20	0,000032	371,39	0,000031
B501	Comaranda	Monza e della Brianza	Lombardia	2.150	667.092,18	799.695,68	310,28	0,000035	371,95	0,000031
A874	Binetto	Bari	Puglia							

F511	Montefredane	Avellino	Campania	2.118	447.616,09	661.523,85	211,34	0.000023	312,33	0.000025
G277	Palizzi	Reggio Calabria	Calabria	2.116	533.987,49	793.926,34	335,26	0.000028	375,20	0.000031
AS41	Bollengo	Torino	Piemonte	2.114	756.952,02	991.851,51	350,07	0.000040	469,18	0.000038
H407	Roccaforte Mondovì	Cuneo	Piemonte	2.114	1.046.344,21	1.269.209,83	494,96	0.000055	600,38	0.000049
H807	San Costantino Calabro	Vibo Valentia	Calabria	2.112	226.911,62	393.666,78	107,44	0.000012	186,40	0.000015
F503	Montefiorino	Modena	Emilia-Romagna	2.112	1.075.139,28	1.381.937,52	509,06	0.000056	654,33	0.000053
G561	Pianfei	Cuneo	Piemonte	2.112	731.341,09	896.931,29	346,28	0.000038	424,68	0.000035
L843	Vico nel Lazio	Frosinone	Lazio	2.110	373.672,46	526.015,53	177,10	0.000020	249,30	0.000020
H767	San Bissano	Cremona	Lombardia	2.109	690.484,52	947.272,05	327,40	0.000036	449,16	0.000037
C394	Cavenago d'Adda	Lodi	Lombardia	2.108	678.597,25	872.857,16	321,92	0.000036	414,07	0.000034
F614	Monterubbiano	Fermo	Marche	2.108	549.086,86	750.356,00	260,48	0.000029	355,96	0.000029
F640	Montescudaio	Pisa	Toscana	2.108	916.465,24	1.315.352,97	434,76	0.000048	623,98	0.000051
A138	Albescaro	Parma	Emilia-Romagna	2.107	916.115,91	1.185.431,83	434,80	0.000048	562,62	0.000046
G484	Pescaseroli	L'Aquila	Abruzzo	2.105	1.826.775,97	2.305.475,56	867,83	0.000096	1.095,24	0.000089
G165	Ospedaletto d'Alpinolo	Avellino	Campania	2.105	467.671,13	689.839,47	222,15	0.000024	332,24	0.000024
MD44	Villimpenta	Mantova	Lombardia	2.104	749.602,42	983.962,84	356,27	0.000039	467,66	0.000038
L866	Vigano	Lecco	Lombardia	2.099	776.010,68	945.524,24	369,70	0.000041	450,46	0.000036
A329	Apriro	Macerata	Marche	2.099	636.932,30	880.661,79	303,45	0.000033	419,56	0.000034
G746	Podenzana	Massa Carrara	Toscana	2.098	632.767,76	796.824,84	301,61	0.000033	379,80	0.000031
G611	Pietradefusi	Avellino	Campania	2.097	314.109,35	515.758,01	149,79	0.000016	245,95	0.000020
B365	Ciano	Brescia	Lombardia	2.097	590.212,63	754.018,74	281,46	0.000031	359,57	0.000029
C316	Castiglione Messer Raimondo	Toraro	Abruzzo	2.096	523.131,98	714.202,02	249,59	0.000027	340,75	0.000028
H253	Revine Lago	Treviso	Veneto	2.096	768.244,80	941.324,52	366,53	0.000040	449,11	0.000036
L593	Valle Lomellina	Pavia	Lombardia	2.094	775.397,70	994.919,21	370,29	0.000041	475,13	0.000038
G799	Pollutri	Chieti	Abruzzo	2.090	448.667,53	638.576,86	214,67	0.000023	305,54	0.000025
G331	Parenti	Cosenza	Calabria	2.090	275.115,03	476.235,26	131,63	0.000014	227,86	0.000018
G576	Piateda	Sondrio	Lombardia	2.090	940.705,52	1.183.005,12	450,10	0.000049	566,03	0.000046
C930	Comelico Superiore	Belluno	Veneto	2.086	1.394.025,56	1.659.072,14	668,28	0.000073	795,34	0.000064
E930	Marciana	Livorno	Toscana	2.085	3.346.038,55	3.959.241,74	1.604,81	0.000175	1.988,92	0.000153
H608	Roverè Veronese	Verona	Veneto	2.085	738.055,64	980.879,19	353,98	0.000039	470,45	0.000038
C729	Civano sul Neva	Savona	Liguria	2.084	824.512,54	985.367,80	359,64	0.000043	472,83	0.000038
E998	Marzano Appio	Caserta	Campania	2.083	393.125,23	582.404,39	188,73	0.000021	279,60	0.000022
A772	Belvedere di Spinello	Crotone	Calabria	2.081	141.585,46	339.840,36	68,04	0.000007	163,31	0.000013
G250	Palaganà	Modena	Emilia-Romagna	2.081	1.041.966,67	1.338.341,29	500,70	0.000055	643,12	0.000052
A555	Plataniello	Mercato e Urbino	Marche	2.081	545.921,62	751.905,42	266,03	0.000048	365,32	0.000042
O096	Alcurzio	Monza e della Brianza	Lombardia	2.080	763.525,28	898.111,25	367,08	0.000040	431,78	0.000035
C318	Castiglioni Fibocchi	Arezzo	Toscana	2.080	808.127,00	1.082.940,18	388,52	0.000042	520,64	0.000042
G233	Pagazzano	Bergamo	Lombardia	2.079	746.201,96	920.494,72	358,92	0.000039	442,76	0.000035
A303	Anoia	Reggio Calabria	Calabria	2.078	314.144,17	482.987,28	151,18	0.000016	232,43	0.000019
F233	Mirabello Sannitico	Campobasso	Molise	2.078	412.481,12	548.579,44	198,50	0.000022	265,99	0.000021
A646	Bardi	Parma	Emilia-Romagna	2.077	1.315.656,68	1.585.779,15	633,44	0.000069	762,50	0.000061
C117	Castel Giorgio	Terni	Umbria	2.076	734.042,05	1.089.274,90	353,58	0.000038	524,70	0.000042
B557	Camporgiano	Luca	Toscana	2.073	625.330,04	867.717,33	301,65	0.000033	418,58	0.000033
I357	Santo Stefano del Sole	Avellino	Campania	2.070	380.043,20	563.367,94	183,60	0.000020	272,16	0.000022
F281	Molare	Alessandria	Piemonte	2.070	793.241,39	1.065.495,04	383,21	0.000042	514,73	0.000041
L497	Urbana	Padova	Veneto	2.070	606.494,26	847.647,11	252,99	0.000032	409,49	0.000033
D318	Salascqua	Imperia	Liguria	2.067	694.835,66	954.602,02	336,54	0.000036	467,83	0.000037
C283	Collio	Brescia	Lombardia	2.067	782.014,90	946.354,64	378,33	0.000041	457,94	0.000036
F601	Monteroduni	Isernia	Molise	2.067	572.700,22	785.265,06	277,07	0.000030	379,91	0.000030
A367	Archi	Chieti	Abruzzo	2.066	475.425,75	657.196,34	230,12	0.000025	318,10	0.000025
8005	Borgio Verezzi	Savona	Liguria	2.066	2.911.844,72	3.381.759,25	1.409,41	0.000152	1.636,86	0.000130
E983	Martignana di Po	Cremona	Lombardia	2.066	514.169,22	661.497,72	248,87	0.000027	320,18	0.000025
I244	Santa Maria Imbaro	Chieti	Abruzzo	2.064	579.425,99	742.136,28	280,73	0.000030	359,56	0.000029
8705	Caprie	Torino	Piemonte	2.064	699.232,54	859.500,52	330,39	0.000032	416,42	0.000031
L372	Tremosine sul Garda	Brescia	Lombardia	2.061	1.446.041,78	2.003.423,17	701,62	0.000076	972,06	0.000077
G003	Offagna	Ancona	Marche	2.061	674.097,99	844.247,10	311,00	0.000025	312,59	0.000025
B408	Calestano	Parma	Emilia-Romagna	2.060	1.050.171,86	1.361.305,34	509,79	0.000055	660,83	0.000052
I388	San Vincenzo La Costa	Cosenza	Calabria	2.059	218.867,83	356.288,10	106,30	0.000011	173,03	0.000014
C724	Cirimido	Como	Lombardia	2.059	794.830,63	951.426,97	386,03	0.000042	462,08	0.000037
L254	Torciano Picanardi	Lombardia	Lombardia	2.059	804.649,29	1.044.115,71	380,79	0.000049	507,10	0.000040
AS79	Baia e Latina	Caserta	Campania	2.058	315.878,70	535.135,75	153,49	0.000017	260,03	0.000021
I201	Sant'Agata Feltria	Rimini	Emilia-Romagna	2.056	539.783,81	907.993,20	262,54	0.000028	441,63	0.000035
F310	Mombaroccio	Pesaro e Urbino	Marche	2.056	624.621,35	985.412,97	303,80	0.000033	479,29	0.000038
C624	Chiaverano	Torino	Piemonte	2.056	595.632,51	784.041,82	289,34	0.000031	381,34	0.000030
G311	Pannarano	Benevento	Campania	2.055	351.739,32	507.615,20	171,16	0.000018	247,01	0.000020
G848	Portofidolfo	Benevento	Campania	2.055	441.312,21	640.635,57	217,67	0.000023	311,74	0.000025
E662	Lomello	Pavia	Lombardia	2.055	697.074,65	936.234,21	346,21	0.000036	485,19	0.000038
E008	Giacciano con Baruchella	Rovigo	Veneto	2.055	683.382,15	917.885,53	332,55	0.000036	472,94	0.000037
B100	Bovegno	Brescia	Lombardia	2.053	697.399,56	863.353,72	339,70	0.000037	420,53	0.000033
F534	Motelanico	Roma	Lazio	2.051	439.457,72	544.346,95	214,27	0.000023	265,41	0.000021
I170	Santa Caterina dello Ionio	Catanzaro	Calabria	2.048	382.019,38	585.696,06	186,53	0.000020	285,98	0.000023
L673	Varapodio	Reggio Calabria	Calabria	2.048	308.009,25	468.258,62	149,42	0.000016	228,64	0.000018
8230	Tanciano	Benevento	Campania	2.048	302.048,66	418.330,60	147,80	0.000016	232,89	0.000018
E295	Alce Scapacino	Asti	Piemonte	2.048	679.223,87	864.483,56	331,65	0.000036	422,11	0.000033
B636	Cantiano	Pesaro e Urbino	Marche	2.046	575.031,39	880.443,18	281,05	0.000030	430,32	0.000034
L274	Torre Orsaia	Salerno	Campania	2.044	419.954,48	599.517,58	205,46	0.000022	293,31	0.000023
E836	Maierta	Vibo Valentia	Calabria	2.043	225.493,87	393.496,11	110,37	0.000012	192,61	0.000015
D364	Drapa	Vibo Valentia	Calabria	2.042	504.350,90	834.665,20	246,99	0.000026	408,75	0.000032
G739	Biella	Biella	Piemonte	2.039	343.116,66	1.158.119,71	457,32	0.000049	568,28	0.000045
I365	Santo Stefano al Mare	Imperia	Liguria	2.038	2.404.378,56	2.797.028,19	1.179,77	0.000126	1.372,44	0.000108
G939	Postiglione	Salerno	Campania	2.037	327.099,59	466.640,85	160,58	0.000017	229,08	0.000018
A820	Besate	Milano	Lombardia	2.036	652.633,47	816.290,29	320,55	0.000034	400,93	0.000031
C198	Castelluccio dei Sauri	Foggia	Puglia	2.034	425.536,74	593.308,97	209,21	0.000022	291,70	0.000023
C584	Cetara	Salerno	Campania	2.033	626.372,23	964.579,81	308,10	0.000033	474,46	0.000037
A275	Ardenzeo	Torino	Piemonte	2.030	729.838,15	921.777,16	359,53	0.000038	454,08	0.000036
I165	San Stesi	Alessandria	Piemonte	2.030	838.824,01	1.051.406,46	413,21	0.000044	517,83	0.000041
1813	Soiza	Bergamo	Lombardia	2.029	566.117,29	709.387,93	279,01	0.000030	349,62	0.000027
G602	Pienza	Siena	Toscana	2.029	1.137.889,49	1.585.213,61	560,81	0.000060	718,28	0.000061
D886	Galluccio	Caserta	Campania	2.028	382.226,77					

D475	Faleria	Viterbo	Lazio	1.986	545.305,41	727.183,95	274,57	0,000029	366,16	0,000028
C908	Culturano	Milano	Lombardia	1.986	579.865,39	739.256,28	291,98	0,000030	372,23	0,000028
H969	San Lorenzo Nuovo	Viterbo	Lazio	1.985	629.622,86	873.917,67	317,19	0,000033	440,26	0,000034
A490	Anagnino	Termi	Umbria	1.984	572.271,85	790.480,30	289,40	0,000029	398,43	0,000030
F884	Niaro	Brescia	Lombardia	1.983	707.577,43	843.664,82	356,82	0,000037	425,45	0,000033
E182	Grinzane Cavour	Cuneo	Piemonte	1.983	838.497,14	1.035.564,73	422,84	0,000044	522,22	0,000040
E851	Malegno	Brescia	Lombardia	1.982	624.541,61	769.917,19	315,11	0,000033	388,45	0,000030
G618	Pietralunga	Perugia	Umbria	1.982	648.454,97	922.636,20	327,17	0,000034	465,51	0,000036
B858	Cascacalanda	Campobasso	Molise	1.981	347.418,53	554.883,02	175,38	0,000018	280,10	0,000021
F692	Montorio Romano	Roma	Lazio	1.980	474.472,51	631.864,91	239,63	0,000025	319,12	0,000024
B229	Brusnengo	Biella	Piemonte	1.980	687.571,21	839.406,12	347,26	0,000036	423,94	0,000032
D411	Entratico	Bergamo	Lombardia	1.979	538.580,25	672.750,45	272,15	0,000028	339,94	0,000026
A067	Agazzano	Piacenza	Emilia-Romagna	1.978	1.099.739,53	1.372.306,82	555,99	0,000058	697,79	0,000053
B255	Buglio in Monte	Sondrio	Lombardia	1.977	820.546,07	957.975,47	415,05	0,000043	484,56	0,000037
E146	Granze	Padova	Veneto	1.976	510.710,28	675.957,71	258,46	0,000027	342,08	0,000026
A154	Albettone	Vicenza	Veneto	1.975	667.184,62	859.430,05	337,81	0,000035	435,15	0,000033
C359	Casiano	Benevento	Campania	1.974	332.540,24	450.504,78	167,37	0,000017	243,92	0,000018
L015	Sustinente	Mantova	Lombardia	1.972	805.123,95	1.041.003,47	408,28	0,000042	527,89	0,000040
G734	Platanìa	Catanzaro	Calabria	1.970	218.475,15	359.136,52	110,90	0,000011	182,30	0,000014
C199	Castelluccio Inferiore	Potenza	Basilicata	1.969	422.514,52	574.780,14	214,58	0,000022	291,91	0,000022
A226	Altare	Savona	Liguria	1.968	799.072,62	947.862,21	406,03	0,000042	481,64	0,000037
M264	San Cassiano	Lecce	Puglia	1.968	351.398,97	505.869,20	178,56	0,000018	307,86	0,000023
B016	Borgoalvezzaro	Novara	Piemonte	1.963	811.525,24	1.037.281,52	413,41	0,000042	528,42	0,000040
D988	Gercocane	Vibo Valentia	Calabria	1.962	93.316,67	302.035,61	98,53	0,000010	153,94	0,000012
I130	San Potito Sannitico	Caserta	Campania	1.962	303.727,88	490.429,89	154,81	0,000016	249,96	0,000019
H967	San Lorenzo Maggiore	Benevento	Campania	1.962	238.630,66	417.856,61	121,63	0,000012	212,97	0,000016
G894	Portacomaro	Asti	Piemonte	1.962	607.089,14	735.728,16	309,42	0,000032	374,99	0,000028
F415	Montato delle Marche	Ascoli Piceno	Marche	1.961	448.249,20	646.567,14	228,58	0,000023	329,71	0,000025
D412	Erive	Cuneo	Piemonte	1.961	500.964,80	673.864,88	255,46	0,000026	345,63	0,000026
A964	Bonavigio	Verona	Veneto	1.961	573.000,16	825.067,14	325,06	0,000032	418,97	0,000030
C713	Cinto Euganeo	Padova	Veneto	1.961	515.711,20	697.925,59	262,98	0,000027	355,90	0,000027
L985	Villanova del Ghebbo	Rovigo	Veneto	1.961	591.257,98	894.980,36	301,51	0,000031	456,39	0,000034
D668	Fontanelice	Bologna	Emilia-Romagna	1.960	612.055,43	845.560,91	312,27	0,000032	431,41	0,000033
A409	Arizzano	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	1.960	678.095,65	892.147,47	345,97	0,000035	455,18	0,000034
G166	Ospedaletto Lodigiano	Lodi	Lombardia	1.959	658.579,52	845.191,26	336,18	0,000034	431,44	0,000033
I392	San Vito di Cadore	Belluno	Veneto	1.959	2.920.801,17	3.331.887,92	1.490,86	0,000153	1.700,71	0,000128
H498	Roletto	Torino	Piemonte	1.957	710.377,74	961.104,58	362,99	0,000037	491,11	0,000037
M007	Villar Focchiaro	Torino	Piemonte	1.957	716.661,97	901.875,88	366,20	0,000038	460,85	0,000035
F358	Monforte d'Alba	Cuneo	Piemonte	1.954	762.419,97	1.066.288,39	390,18	0,000040	545,70	0,000041
I308	Santa Severina	Crotone	Calabria	1.953	185.983,03	381.094,96	95,23	0,000010	195,13	0,000015
A299	Annico	Cremona	Lombardia	1.953	622.149,57	795.068,96	318,56	0,000033	407,10	0,000031
H390	Roccafalvone	Ascoli Piceno	Marche	1.953	423.970,78	623.970,78	219,78	0,000022	319,49	0,000024
L691	Viano	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	1.953	1.011.311,36	1.263.982,50	517,82	0,000053	647,20	0,000049
D494	Fara Filiorum Petri	Chieti	Abruzzo	1.950	561.275,43	750.922,37	287,83	0,000029	385,09	0,000029
D049	Cortale	Catanzaro	Calabria	1.949	421.111,96	604.434,27	216,07	0,000022	310,13	0,000023
L728	Yenarotta	Ascoli Piceno	Marche	1.948	506.226,20	697.945,08	259,87	0,000026	358,29	0,000027
E785	Macerata Feltria	Pesaro e Urbino	Marche	1.946	573.133,77	850.562,70	294,52	0,000030	437,08	0,000033
G439	Pentone	Catanzaro	Calabria	1.945	227.148,81	442.389,49	116,79	0,000012	227,45	0,000017
A043	Acquaro	Vibo Valentia	Calabria	1.945	193.626,36	369.590,81	94,41	0,000010	185,39	0,000014
E090	Gordona	Sondrio	Lombardia	1.945	706.198,89	846.577,46	363,08	0,000037	456,26	0,000033
E380	Izano	Cremona	Lombardia	1.945	568.259,34	706.338,04	292,16	0,000030	363,16	0,000027
E305	Introbio	Lecco	Lombardia	1.944	1.172.273,72	1.385.417,02	603,02	0,000061	712,66	0,000053
C784	Civitella San Paolo	Roma	Lazio	1.941	493.058,89	648.477,67	254,82	0,000026	334,09	0,000025
I782	Solano del Lago	Brescia	Lombardia	1.940	1.393.799,92	1.613.488,98	718,45	0,000073	831,70	0,000062
F342	Masserano	Biella	Piemonte	1.939	429.225,96	1.088.554,59	423,37	0,000044	523,51	0,000044
F703	Monville	Varese	Lombardia	1.938	633.310,61	773.244,78	326,79	0,000033	398,99	0,000030
L279	Torre San Patrizio	Fermo	Marche	1.938	431.626,71	579.766,43	222,72	0,000023	299,16	0,000022
L386	Tresana	Massa-Carrara	Toscana	1.938	797.293,09	992.571,06	411,40	0,000042	512,16	0,000038
G110	Ortino	Cosenza	Calabria	1.937	339.581,96	519.880,21	175,31	0,000018	268,39	0,000020
H182	Rappagnano	Fermo	Marche	1.937	482.416,22	631.885,00	249,05	0,000025	326,22	0,000024
D614	Firmo	Cosenza	Calabria	1.935	199.699,87	399.066,20	103,20	0,000010	206,24	0,000014
D774	Frassatone	Cosenza	Calabria	1.934	448.130,88	631.941,88	231,71	0,000017	311,71	0,000017
E061	Giurdignano	Lecce	Puglia	1.934	334.058,29	566.138,19	172,73	0,000017	292,73	0,000022
A998	Borghetto di Borbera	Alessandria	Piemonte	1.931	847.629,20	1.165.565,24	438,96	0,000044	603,61	0,000045
I375	San'Urbano	Padova	Veneto	1.931	580.053,48	803.343,50	300,39	0,000030	416,02	0,000031
L532	Vaglio Basilicata	Potenza	Basilicata	1.930	338.415,02	493.285,86	175,34	0,000018	255,59	0,000019
G571	Miansano	Viterbo	Lazio	1.928	484.155,77	700.177,22	251,12	0,000025	347,60	0,000026
D066	Corsennova	Bergamo	Lombardia	1.927	642.211,19	780.967,63	332,27	0,000034	495,28	0,000034
B735	Carbognano	Viterbo	Lazio	1.926	480.141,66	638.494,90	249,29	0,000025	331,51	0,000025
G498	Pescorocchiano	Rieti	Lazio	1.926	684.564,09	872.076,62	355,43	0,000036	452,79	0,000034
I116	San Pietro Mosezzo	Novara	Piemonte	1.926	1.345.209,77	1.632.921,61	698,45	0,000070	847,83	0,000063
D429	Esanatoglia	Macerata	Marche	1.925	533.971,13	784.902,41	277,39	0,000028	407,74	0,000030
I753	Sinopoli	Reggio Calabria	Calabria	1.924	120.805,86	273.300,75	62,79	0,000006	142,05	0,000011
L055	Tarsus	Cosenza	Calabria	1.923	370.567,49	490.713,08	227,13	0,000018	325,74	0,000019
L002	Sulzano	Brescia	Lombardia	1.923	809.522,11	1.023.185,39	420,97	0,000042	532,08	0,000039
L952	Villaga	Vicenza	Veneto	1.923	553.068,11	706.167,84	287,61	0,000029	367,22	0,000027
H021	Predosa	Alessandria	Piemonte	1.921	835.503,58	1.127.959,58	434,93	0,000044	587,17	0,000043
F603	Monte Romano	Viterbo	Lazio	1.920	452.125,92	622.603,97	235,48	0,000024	324,27	0,000024
E679	Longone al Segrino	Como	Lombardia	1.919	787.111,28	925.616,58	410,17	0,000041	482,34	0,000036
D303	Dinami	Vibo Valentia	Calabria	1.918	150.706,95	316.269,48	78,58	0,000008	160,90	0,000012
D841	Gadesco-Pieve Delmona	Cremona	Lombardia	1.917	938.601,99	1.150.715,73	494,00	0,000049	605,64	0,000044
G881	Porano	Termi	Umbria	1.917	578.421,48	833.444,67	301,73	0,000030	434,77	0,000032
D932	Gasperina	Catanzaro	Calabria	1.915	257.929,87	479.305,32	134,48	0,000013	250,29	0,000018
M406	Borgocarbonara	Mantova	Lombardia	1.915	728.283,06	1.016.261,02	380,30	0,000038	530,68	0,000039
B375	Calalzo di Cadore	Belluno	Veneto	1.915	1.057.753,13	1.325.547,13	552,35	0,000055	692,19	0,000051
G718	Pluro	Sondrio	Lombardia	1.914	512.054,41	716.954,80	267,53	0,000027	374,58	0,000028
D064	Corseno Golgi	Brescia	Lombardia	1.913	2.599.363,96	2.936.401,21	1.358,79	0,000136	1.534,97	0,000113
G368	Pasturo	Lecco	Lombardia	1.912	1.107.225,00	1.315.965,37	579,09	0,000058	688,27	0,000051
F871	Nerola	Roma	Lazio	1.911	552.869,42	705.360,28	289,31	0,000029	369,11	0,000027
G001	Odolo	Brescia	Lombardia	1.911	689.940,10	823.125,91	361,04	0,000036	430,73	0,000032
C663	Chiusi della Verina	Arezzo	Toscana	1.911	949.297,25	1.426.342,07	496,75	0,000050	746,39	0,000055
B758	Cardinale	Catanzaro	Calabria	1.910	312.129,84	519.017,65	163,42	0,000016	271,74	0,000020
E931	Marciana Marina	Livorno	Toscana	1.909	2.655.721,61	3.121.943,17	1.391,16	0,000139	1.713,96	0,000126
D264	Dego	Savona	Liguria	1.906	896.489,92	1.036.586,87	470,25	0,000047	543,85	0,000040
H918	San Giovanni in Croce	Cremona	Lombardia	1.904	639.635,55	962.052,84	335,94	0,000033	505,28	0,000037
M204	Zungri	Vibo Valentia	Calabria	1.902	181.721,49	304.968,16	95,54	0,000010	160,34	0,000012
I977	Strevi	Alessandria	Piemonte	1.902	678.270,82	900.784,95	356,61	0,000036	473,60	0,000035
B722	Caramanico Terme	Pescara	Abruzzo	1.901	826.360,02	1.050.662,24	434,70	0,000043	552,69	0,000040
C181	Castelvecchiana	V								


F956	Novate Mezzola	Sondrio	Lombardia	1.879	656.389,74	834.729,16	349,33	0,000034	444,24	0,000032
G045	Omegna	Novara	Lombardia	1.877	604.567,80	815.693,02	322,16	0,000032	434,59	0,000030
F561	Monte Marezzo	Lecco	Lombardia	1.875	518.680,51	672.495,18	276,63	0,000027	358,66	0,000026
H037	Premosello-Chiovenda	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	1.873	690.302,56	880.350,77	368,55	0,000036	470,02	0,000034
I175	Santa Cristina e Bissonne	Pavia	Lombardia	1.871	654.159,40	817.942,37	349,63	0,000034	437,17	0,000032
B867	Casalborgone	Torino	Piemonte	1.871	610.518,11	780.939,85	326,31	0,000032	417,39	0,000030
H572	Roseto Capo Spulico	Cosenza	Calabria	1.870	1.263.109,45	1.657.713,14	675,46	0,000066	886,48	0,000064
C174	Castellina Marittima	Pisa	Toscana	1.870	853.116,27	1.206.451,00	456,21	0,000045	645,16	0,000046
H285	Rice	Reggio Calabria	Calabria	1.869	398.960,61	594.054,88	213,47	0,000021	317,85	0,000023
B513	Campione d'Italia	Como	Lombardia	1.869	1.928.575,59	2.151.548,97	1.031,88	0,000101	1.151,18	0,000083
G515	Petriolo	Macerata	Marche	1.869	485.581,38	631.916,45	259,81	0,000025	338,10	0,000024
C158	Castelletto d'Orba	Alessandria	Piemonte	1.869	840.446,99	1.079.249,49	449,68	0,000044	577,45	0,000042
C075	Castel d'Aiano	Bologna	Emilia-Romagna	1.868	1.346.242,91	1.636.627,17	720,69	0,000070	876,14	0,000063
I152	San Sebastiano da Po	Torino	Piemonte	1.868	613.316,27	811.301,98	328,33	0,000032	434,32	0,000031
F453	Montecatotto	Ancona	Marche	1.866	559.571,78	788.746,07	299,88	0,000029	422,69	0,000030
I738	Silvano d'Orba	Alessandria	Piemonte	1.866	695.217,86	1.005.756,85	372,57	0,000036	538,99	0,000039
H547	Rondissone	Torino	Piemonte	1.862	574.331,24	793.792,47	308,45	0,000030	426,31	0,000031
M388	Cassano Spinola	Alessandria	Piemonte	1.859	885.353,29	1.179.446,88	476,25	0,000046	634,45	0,000045
F278	Moio della Civitella	Salerno	Campania	1.856	224.436,29	415.139,67	120,92	0,000012	123,67	0,000016
F426	Montano Antilia	Salerno	Campania	1.856	248.293,91	386.010,65	133,78	0,000013	207,98	0,000015
D813	Ugento	Alessandria	Piemonte	1.856	728.680,04	923.727,11	392,61	0,000038	500,93	0,000036
D331	Domicalla	Avellino	Campania	1.854	339.097,40	512.739,27	182,90	0,000018	276,56	0,000020
F865	Nemi	Roma	Lazio	1.854	678.089,82	1.036.218,19	365,74	0,000035	558,91	0,000040
L681	Varese Ligure	La Spezia	Liguria	1.854	1.152.715,36	1.371.557,72	621,75	0,000060	739,78	0,000053
I362	Santo Stefano Lodigiano	Lodi	Lombardia	1.854	546.257,62	683.429,87	294,64	0,000029	368,62	0,000026
H001	Prato Sesia	Novara	Piemonte	1.854	765.054,00	957.197,92	412,65	0,000040	516,29	0,000037
L590	Valle di Cadore	Belluno	Veneto	1.854	1.002.124,57	1.257.973,84	540,52	0,000052	678,52	0,000048
E214	Stroletta	Avellino	Campania	1.851	362.742,80	561.742,89	196,62	0,000019	285,11	0,000020
I193	Sant'Agata di Puglia	Foggia	Puglia	1.849	584.739,54	788.639,85	316,25	0,000031	426,52	0,000030
G342	Parona	Pavia	Lombardia	1.848	575.248,83	791.445,12	311,28	0,000030	428,27	0,000031
G431	Poggiridenti	Sondrio	Lombardia	1.847	662.823,68	848.021,11	358,87	0,000035	459,13	0,000033
A847	Bianze	Vercelli	Piemonte	1.847	912.884,51	1.145.206,56	494,25	0,000048	620,04	0,000044
I037	San Michele Mondovì	Cuneo	Piemonte	1.847	576.318,75	742.874,20	312,03	0,000030	402,21	0,000029
D762	Francavilla Angitola	Vibo Valentia	Calabria	1.846	269.422,33	527.942,90	185,46	0,000018	236,14	0,000015
H686	Salento	Salerno	Campania	1.842	242.644,46	381.822,18	131,73	0,000013	207,29	0,000015
I302	Sant'Appollinare	Frosinone	Lazio	1.841	370.611,29	529.382,48	201,31	0,000019	287,55	0,000020
L977	Villanova del Sillaro	Lodi	Lombardia	1.841	457.294,45	552.622,16	248,39	0,000024	300,17	0,000021
E668	Londa	Firenze	Toscana	1.841	729.460,73	922.443,83	396,23	0,000038	501,06	0,000036
I578	Segusino	Treviso	Veneto	1.841	748.443,85	886.843,55	406,54	0,000039	481,72	0,000034
L212	Torricchia	Salerno	Campania	1.840	433.056,63	631.764,52	236,49	0,000023	343,35	0,000024
F153	Miसे	Sondrio	Lombardia	1.838	611.191,91	611.191,40	250,09	0,000025	352,31	0,000024
G682	Piobbico	Pesaro e Urbino	Marche	1.833	520.698,54	730.171,44	284,07	0,000027	398,35	0,000028
B572	Camugnano	Bologna	Emilia-Romagna	1.831	1.281.050,24	1.571.597,26	699,65	0,000067	858,33	0,000061
H341	Rivarolo del Re ed Uniti	Cremona	Lombardia	1.831	716.747,93	929.016,08	391,45	0,000038	507,38	0,000036
F745	Morro d'Alba	Ancona	Marche	1.831	541.691,59	698.548,57	295,84	0,000028	381,51	0,000027
D470	Falcade	Belluno	Veneto	1.831	2.252.650,38	2.577.019,96	1.230,83	0,000118	1.407,44	0,000099
C033	Cassinetta di Lugagnano	Milano	Lombardia	1.829	606.123,67	748.330,40	331,40	0,000032	409,15	0,000029
D715	Fornelli	Isernia	Molise	1.829	218.774,20	324.919,29	119,61	0,000011	177,65	0,000013
I559	Seci	Lecce	Puglia	1.828	363.694,63	550.512,36	198,96	0,000019	301,16	0,000021
A762	Belmonte Calabro	Cosenza	Calabria	1.827	426.954,64	643.320,62	233,69	0,000022	352,12	0,000025
C836	Colfice	Frosinone	Lazio	1.826	451.600,22	587.781,75	247,33	0,000024	321,90	0,000023
H844	San Fiorano	Lodi	Lombardia	1.826	617.973,79	745.248,45	338,42	0,000032	408,13	0,000029
F110	Melito Ispino	Avellino	Campania	1.825	213.591,42	319.178,24	116,78	0,000011	152,71	0,000014
A434	Arquat Petrarca	Padova	Veneto	1.823	766.771,04	958.399,27	420,61	0,000040	525,73	0,000037
A270	Ancarano	Teramo	Abruzzo	1.822	503.258,96	780.987,09	276,21	0,000026	428,64	0,000030
H691	Salassa	Torino	Piemonte	1.822	684.607,89	795.439,03	375,75	0,000036	436,57	0,000031
D783	Frassinoro	Modena	Emilia-Romagna	1.821	1.155.222,43	1.405.885,10	634,39	0,000060	772,04	0,000054
D538	Ferentillo	Terzi	Umbria	1.821	538.455,11	740.126,45	295,69	0,000028	406,44	0,000029
H097	Quadrile	Avellino	Campania	1.818	292.157,83	446.821,88	160,70	0,000015	245,78	0,000017
B881	Casore Cremasco-Vidolassio	Lombardia	Lombardia	1.817	462.842,27	544.002,44	254,87	0,000024	331,61	0,000023
I618	Sepino	Campobasso	Molise	1.817	350.671,19	493.668,50	192,99	0,000018	271,69	0,000019
F092	Migliadino San Vitale	Padova	Veneto	1.817	508.419,13	698.373,29	279,81	0,000027	384,36	0,000027
G275	Paalestro	Pavia	Lombardia	1.814	527.569,73	714.663,23	290,83	0,000028	393,97	0,000028
D255	Davagna	Genova	Liguria	1.809	864.702,27	1.049.843,47	478,00	0,000045	580,34	0,000040
L815	Vereto	Reggio nell'Emilia	Emilia-Romagna	1.808	906.025,99	1.272.834,76	501,12	0,000047	704,00	0,000049
F515	Montebaldella	Vicenza	Venezia	1.808	541.993,80	688.408,12	300,09	0,000029	386,23	0,000029
A300	Castello di Annone	Asti	Piemonte	1.807	563.381,16	727.827,68	312,88	0,000030	402,78	0,000028
B701	Capriata d'Orba	Alessandria	Piemonte	1.807	932.644,73	1.172.048,70	516,13	0,000049	648,62	0,000045
C444	Celle di Bulgheria	Salerno	Campania	1.806	262.607,52	433.210,65	145,41	0,000014	239,87	0,000017
I783	Solagna	Vicenza	Veneto	1.806	697.957,86	923.022,41	386,47	0,000037	511,09	0,000036
H020	Predore	Bergamo	Lombardia	1.803	934.918,72	1.111.848,42	518,54	0,000049	616,67	0,000043
A739	Basilone dei Chienti	Macerata	Marche	1.802	512.396,35	752.396,94	288,24	0,000027	417,85	0,000027
R859	Nebbiuno	Novara	Piemonte	1.802	1.170.009,81	1.364.928,20	649,28	0,000061	757,45	0,000053
C661	Chiusdino	Siena	Toscana	1.802	717.032,07	1.017.464,78	397,93	0,000038	564,63	0,000039
H409	Roccaforzata	Taranto	Puglia	1.799	384.505,20	568.708,66	213,73	0,000020	316,12	0,000022
C619	Chiaramonte	Potenza	Basilicata	1.798	322.808,14	501.014,06	179,54	0,000017	278,65	0,000019
E551	Lessio	Torino	Piemonte	1.797	603.701,53	798.161,26	335,95	0,000032	444,16	0,000031
A319	Anzano del Parco	Como	Lombardia	1.796	685.552,94	824.007,89	381,71	0,000036	458,80	0,000032
C585	Ceto	Brescia	Lombardia	1.796	632.139,86	786.295,22	351,97	0,000033	437,80	0,000030
I266	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	Catanzaro	Calabria	1.790	537.222,88	914.451,97	300,12	0,000028	510,87	0,000035
B440	Calvello	Potenza	Basilicata	1.789	265.638,89	413.267,68	148,48	0,000014	231,00	0,000016
D787	Fratta Todina	Perugia	Umbria	1.789	473.345,91	699.346,88	264,59	0,000025	390,91	0,000027
F134	Mercallo	Varese	Lombardia	1.786	506.165,64	640.796,72	283,41	0,000026	358,79	0,000025
L393	Mila d'Orona	Bergamo	Lombardia	1.785	494.093,80	613.534,16	260,89	0,000024	452,11	0,000032
L398	Trevi nel Lazio	Frosinone	Lazio	1.782	987.727,30	1.244.397,47	554,28	0,000052	698,32	0,000048
A572	Bagnolo del Salento	Lecce	Puglia	1.781	208.940,11	397.619,87	117,32	0,000011	223,26	0,000015
D589	Filandari	Vibo Valentia	Calabria	1.780	273.803,66	450.861,51	153,29	0,000014	253,29	0,000017
A889	Bitagone	Alessandria	Piemonte	1.780	698.779,19	943.950,20	392,57	0,000037	530,31	0,000036
A576	Bagnone	Massa-Carrara	Toscana	1.779	1.066.759,76	1.293.285,38	599,64	0,000056	726,97	0,000050
I812	Solito Collina	Bergamo	Lombardia	1.777	882.332,67	1.039.147,55	476,54	0,000040	598,78	0,000040
B640	Canzano	Teramo	Abruzzo	1.776	387.831,88	542.394,88	218,37	0,000020	305,40	0,000021
D026	Corniglio	Parma	Emilia-Romagna	1.776	1.376.688,24	1.631.970,64	775,16	0,000072	918,90	0,000063
I612	Senna Lodigiana	Lodi	Lombardia	1.776	528.361,92	729.943,97	297,50	0,000028	411,00	0,000028
F908	Nocciano	Pescara	Abruzzo	1.775	356.407,91	495.390,48	200,79	0,000019	279,09	0,000019
H207	Reano	Torino	Piemonte	1.774	583.946,86	761.779,20	329,17	0,000031	429,41	0,000029
B891	Casaletto Vaprio	Cremona	Lombardia	1.773	465.855,64	587.518,13	262,75	0,000024	331,57	0,000023
E241	Guardia	Terzi	Umbria	1.773	566.975,05	775.895,19	319,78	0,000030	437,50	0,000030
B361	Caianello	Caserta	Campania	1.772	435.013,80	683.377,42	245,49	0,000023		

G189	Otricoli	Terni	Umbria	1.746	588.688,70	815.046,46	337,16	0,000031	466,81	0,000031
B717	Carafra di Catanzaro	Calabria	1.745	341.501,00	591.634,96	195,70	0,000018	339,05	0,000023	
D921	Gargallo	Novara	Piemonte	1.745	584.247,09	723.460,30	334,81	0,000031	414,59	0,000028
G844	Ponte di Legno	Brescia	Lombardia	1.743	3.974.096,27	4.850.555,89	2.280,03	0,000028	2.782,88	0,000187
M111	Vogogna	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	1.742	524.865,11	687.091,71	301,30	0,000027	394,43	0,000026
F941	Ponte Nossa	Bergamo	Lombardia	1.740	620.878,64	827.980,92	356,83	0,000032	475,85	0,000032
E040	Gioia dei Marsi	L'Aquila	Abruzzo	1.739	446.228,96	690.804,94	256,60	0,000023	397,24	0,000027
B150	Bremata	Varese	Lombardia	1.738	403.457,06	555.443,95	232,14	0,000021	319,59	0,000021
F013	Nasi	Padova	Veneto	1.737	501.959,22	694.389,32	288,08	0,000026	394,01	0,000026
F216	Milzano	Brescia	Lombardia	1.736	472.156,01	606.713,31	271,98	0,000025	349,49	0,000023
H276	Ricengo	Cremona	Lombardia	1.736	532.689,27	622.196,45	306,85	0,000028	358,41	0,000024
H862	San Germano Chisone	Torino	Piemonte	1.735	442.694,02	618.822,62	255,16	0,000023	356,67	0,000024
G496	Pescopagano	Potenza	Basilicata	1.734	502.174,92	667.177,44	289,60	0,000026	384,76	0,000026
H467	Rocchetta Sant'Antonio	Foggia	Puglia	1.734	505.877,85	706.135,83	291,74	0,000026	407,23	0,000027
C303	Castiglione di Garfagnana	Lucca	Toscana	1.733	604.596,15	802.212,19	349,10	0,000032	462,90	0,000031
H045	Presenzano	Castellina	Campania	1.731	620.821,62	827.833,89	358,65	0,000032	478,24	0,000032
C851	Colle Brianza	Lecco	Lombardia	1.731	813.654,02	939.374,72	470,05	0,000043	542,68	0,000036
D151	Cremonaso	Cremona	Lombardia	1.728	526.010,64	635.246,42	304,40	0,000028	367,62	0,000024
L030	Talbon Agordino	Belluno	Veneto	1.728	592.520,73	841.916,76	342,89	0,000031	487,22	0,000032
A885	Bisenti	Teramo	Abruzzo	1.727	322.088,05	486.985,53	186,50	0,000017	281,98	0,000019
H165	Rivignano	Caserta	Campania	1.725	271.738,65	408.401,77	157,53	0,000014	236,75	0,000016
I803	Soignone	Parma	Emilia-Romagna	1.724	830.862,69	990.340,82	481,82	0,000043	574,56	0,000038
L572	Valera Fratta	Lodi	Lombardia	1.724	384.197,86	498.111,58	222,85	0,000020	288,93	0,000019
A919	Boffalora d'Adda	Lodi	Lombardia	1.722	419.162,28	540.787,55	243,42	0,000022	314,05	0,000021
L168	Tigulio	Asti	Piemonte	1.722	497.149,63	637.962,86	288,70	0,000026	370,48	0,000025
F668	Montiano	Forli'-Cesena	Emilia-Romagna	1.721	499.209,43	671.839,59	290,07	0,000026	390,38	0,000026
C875	Colletorto	Campobasso	Molise	1.721	278.923,20	438.380,59	162,07	0,000015	254,72	0,000017
H220	Refrontolo	Treviso	Veneto	1.720	673.227,04	805.368,75	397,35	0,000035	468,35	0,000031
B917	Casalvecchio di Puglia	Foggia	Puglia	1.719	288.113,60	441.885,62	167,61	0,000015	257,06	0,000017
E242	Guarda Piemontese	Cosenza	Calabria	1.718	850.622,83	1.316.614,93	495,12	0,000045	766,36	0,000051
E414	Laigueglia	Savona	Liguria	1.716	3.934.356,02	4.369.542,98	2.292,75	0,000206	2.546,35	0,000168
I162	San Siro	Como	Lombardia	1.716	1.147.869,56	1.338.651,87	668,92	0,000060	780,10	0,000052
C929	Comiziano	Napoli	Campania	1.715	414.589,42	676.620,82	241,74	0,000022	394,53	0,000026
F432	Montauro	Catanzaro	Calabria	1.712	976.227,30	1.265.971,23	570,23	0,000051	739,47	0,000049
E842	Melanino	Cremona	Lombardia	1.710	579.897,56	747.910,85	371,32	0,000030	487,23	0,000029
F095	Melara	Rovigo	Veneto	1.709	687.543,64	927.010,59	402,31	0,000036	542,43	0,000036
A255	Amaroni	Catanzaro	Calabria	1.708	238.099,36	413.243,34	139,40	0,000012	241,95	0,000016
A335	Appignano del Tronto	Ascoli Piceno	Marche	1.708	345.514,01	535.406,43	202,29	0,000018	313,47	0,000021
B446	Acqui dell'Umbria	Terni	Umbria	1.707	709.814,98	905.216,20	415,83	0,000037	530,30	0,000035
A017	Caccettura	Matera	Basilicata	1.706	313.039,53	437.713,61	183,49	0,000016	256,57	0,000017
D756	Fragnone Monforte	Campiano	Campania	1.705	294.936,61	448.314,27	172,86	0,000015	262,79	0,000017
B409	Calice Ligure	Savona	Liguria	1.705	631.627,98	781.128,66	370,46	0,000033	458,14	0,000030
I599	Santo Stefano di Rogliano	Cosenza	Calabria	1.703	288.984,83	450.585,26	169,69	0,000015	264,58	0,000017
G242	Pago del Vallo di Lauro	Avellino	Campania	1.702	231.896,83	406.551,96	136,25	0,000012	238,87	0,000016
A898	Bizzarone	Como	Lombardia	1.702	419.194,16	598.828,51	246,30	0,000022	351,84	0,000023
H872	Malvito	Cosenza	Calabria	1.701	223.934,08	338.716,13	131,65	0,000012	199,13	0,000013
F594	Monteichi	Arezzo	Toscana	1.701	597.709,95	852.003,89	357,39	0,000031	508,88	0,000033
A207	Allerona	Terni	Umbria	1.701	459.460,02	691.191,57	270,11	0,000024	406,34	0,000027
L363	Treglio	Chieti	Abruzzo	1.700	521.506,20	712.930,42	306,77	0,000027	419,37	0,000027
F149	Merlino	Lodi	Lombardia	1.698	517.810,14	635.322,25	304,95	0,000027	374,16	0,000024
A084	Agosta	Roma	Lazio	1.697	513.606,39	649.142,05	302,66	0,000027	382,52	0,000025
G096	Pieve Fissiraga	Lodi	Lombardia	1.696	589.287,76	728.463,90	347,46	0,000031	429,52	0,000028
F458	Montecatini Val di Cecina	Pisa	Toscana	1.696	795.788,94	1.055.102,78	469,22	0,000042	622,11	0,000041
M163	Zansón di Piave	Treviso	Veneto	1.695	518.989,62	717.979,62	317,59	0,000030	428,50	0,000030
C979	Copiano	Pavia	Lombardia	1.693	477.070,69	625.457,02	281,79	0,000025	369,44	0,000024
L802	Verzino	Crotone	Calabria	1.692	225.480,13	403.410,32	133,26	0,000012	238,42	0,000016
D143	Cremella	Lecco	Lombardia	1.691	588.103,69	711.671,70	347,78	0,000031	420,86	0,000027
D499	Fargigliano	Cuneo	Piemonte	1.690	556.923,33	741.341,30	329,54	0,000029	438,66	0,000029
A667	Barisiano	L'Aquila	Abruzzo	1.689	420.309,43	551.178,64	248,85	0,000022	326,33	0,000021
A955	Biurbo	Viterbo	Lazio	1.689	543.519,33	676.509,15	317,80	0,000028	400,54	0,000026
D965	Gesico	Ancona	Marche	1.689	617.809,62	812.389,46	365,82	0,000032	480,99	0,000033
G717	Piumazzo	Mantova	Lombardia	1.687	594.773,02	744.094,02	352,56	0,000031	441,08	0,000029
C779	Civitella Casanova	Pescara	Abruzzo	1.686	312.581,22	467.226,97	185,40	0,000016	277,12	0,000018
E217	Grumello Cremonese ed Uniti	Cremona	Lombardia	1.686	613.653,00	760.073,87	363,97	0,000032	450,81	0,000029
G086	Oratino	Campobasso	Molise	1.685	344.950,27	435.245,56	204,72	0,000018	258,31	0,000017
E660	Lombardore	Torino	Piemonte	1.682	610.888,16	771.419,96	363,07	0,000032	456,63	0,000030
M161	Zarolo	Pavia	Lombardia	1.681	588.130,67	661.988,32	319,67	0,000027	393,75	0,000026
B398	Caldarola	Macerata	Marche	1.681	353.889,12	478.599,33	317,60	0,000028	463,18	0,000030
E381	Jelsi	Campobasso	Molise	1.681	302.110,64	519.229,12	179,72	0,000016	308,88	0,000020
G437	Penna Sant'Andrea	Teramo	Abruzzo	1.678	336.109,06	548.253,17	200,30	0,000018	326,73	0,000021
B120	Brandico	Brescia	Lombardia	1.678	416.778,39	558.783,49	248,38	0,000022	333,01	0,000022
E779	Macchiagodena	Isernia	Molise	1.678	297.958,40	415.544,35	177,57	0,000016	247,64	0,000016
E025	Giffone	Reggio Calabria	Calabria	1.676	153.899,07	249.589,43	97,17	0,000008	156,26	0,000008
G108	Orio al Serio	Bergamo	Lombardia	1.675	988.170,67	1.635.361,39	476,21	0,000042	975,75	0,000050
M152	Zeccone	Pavia	Lombardia	1.676	466.820,59	682.547,22	278,53	0,000024	347,58	0,000022
L980	Villanova sull'Arda	Piacenza	Emilia-Romagna	1.675	823.427,16	1.021.378,00	491,60	0,000043	609,78	0,000039
D803	Frisa	Chieti	Abruzzo	1.674	396.905,76	546.595,59	237,10	0,000021	326,52	0,000021
C819	Coggiola	Biella	Piemonte	1.673	681.946,46	851.024,53	407,62	0,000036	508,68	0,000033
I089	San Pietro al Tanagro	Salerno	Campania	1.672	355.413,66	569.317,76	200,61	0,000018	340,50	0,000022
H091	Pumenengo	Bergamo	Lombardia	1.671	456.822,16	662.259,81	273,38	0,000034	357,48	0,000032
H386	Rocca Canavese	Torino	Piemonte	1.671	693.637,26	834.698,61	415,10	0,000036	499,52	0,000032
F519	Montegiardino	Cosenza	Calabria	1.669	738.759,16	1.024.221,20	442,64	0,000039	613,67	0,000039
I364	Villa Santo Stefano	Frosinone	Lazio	1.669	272.451,73	391.268,75	163,24	0,000014	234,43	0,000015
B511	Campaloro dei Berici	Vicenza	Veneto	1.669	598.080,30	750.595,51	358,35	0,000031	449,73	0,000029
G571	Pinarolo Po	Pavia	Lombardia	1.668	480.235,63	672.994,95	287,91	0,000025	403,47	0,000026
G063	Omisano	Salerno	Campania	1.667	251.019,03	422.245,01	150,58	0,000013	253,30	0,000016
E482	Laurenzana	Potenza	Basilicata	1.666	362.253,42	477.184,05	217,44	0,000019	286,42	0,000018
M397	Alluvioni Pioviera	Alessandria	Piemonte	1.663	589.384,29	750.012,29	354,41	0,000031	451,00	0,000029
I993	San Vito sull'Ionio	Catanzaro	Calabria	1.662	355.466,55	507.658,87	213,88	0,000019	305,45	0,000020
E999	Marzano	Pavia	Lombardia	1.656	412.188,08	540.307,65	248,91	0,000022	326,27	0,000021
I143	San Rufo	Salerno	Campania	1.655	224.914,98	348.404,33	135,90	0,000012	210,52	0,000013
H873	Ponzano di Fermo	Fermo	Marche	1.652	454.401,84	571.023,40	275,06	0,000024	345,66	0,000022
B376	Calamandrona	Asti	Piemonte	1.651	755.489,24	950.104,89	457,59	0,000040	575,47	0,000037
F044	Massignano	Ascoli Piceno	Marche	1.650	441.052,06	645.977,85	267,30	0,000023	391,50	0,000025
A157	Albiano d'lvrea	Torino	Piemonte	1.650	611.268,85	779.139,58	370,47	0,000032	472,21	0,000030
A619	Barasso	Varese	Lombardia	1.649	819.522,96	990.862,32	496,98	0,000043	600,89	0,000038
B974	Casino d'Erba	Como	Lombardia	1.649	612.035,44	748.763,93	371,16	0,000032	454,07	0,000029
D145	Cremeno	Lecco	Lombardia	1.649	2.330.192,18	2.503.708,17	1.413,09	0,000122	1.518,32	0,000096
B631	Cantilupo in Sabina	Rieti	Lazio	1.648						

G257	Palata	Campobasso	Molise	1.618	279.693,91	428.477,80	172,86	0,000015	264,82	0,000017
F685	Perugia	Umbria	Puglia	1.616	486.011,71	286.770,00	299,24	0,000025	424,74	0,000025
F701	Montù Beccaria	Pavia	Lombardia	1.616	788.054,23	998.855,75	487,66	0,000041	618,10	0,000038
I320	Sant'Elia a Pianisi	Campobasso	Molise	1.615	322.980,19	474.747,01	199,99	0,000017	293,96	0,000018
H312	Ripacandida	Potenza	Basilicata	1.613	307.228,44	404.925,07	190,47	0,000016	251,04	0,000016
B542	Campoli del Monte Taburno	Benevento	Campania	1.612	274.434,81	382.851,50	170,24	0,000014	237,50	0,000015
B816	Carpegna	Pesaro e Urbino	Marche	1.612	750.289,25	960.941,31	465,44	0,000039	596,12	0,000037
D162	Cressa	Novara	Piemonte	1.612	596.206,26	759.326,56	369,85	0,000031	471,05	0,000029
G386	Paupisi	Benevento	Campania	1.611	168.781,56	235.659,75	104,77	0,000009	208,35	0,000013
H424	Roccamontepiano	Chieti	Abruzzo	1.608	313.908,14	448.219,69	195,22	0,000016	278,74	0,000017
F154	Mesenzana	Varese	Lombardia	1.607	392.002,64	562.009,61	243,93	0,000021	349,73	0,000022
A708	Bassignana	Alessandria	Piemonte	1.607	592.039,28	718.726,65	368,41	0,000031	447,25	0,000028
E803	Maggiora	Novara	Piemonte	1.604	653.257,80	838.693,12	407,27	0,000034	522,88	0,000032
C298	Castiglione Messer Marino	Chieti	Abruzzo	1.602	36.825,97	521.873,37	226,50	0,000019	325,76	0,000020
D752	Friboso Sottana	Cuneo	Piemonte	1.599	2.735.481,47	3.148.458,17	1.710,75	0,000143	1.969,02	0,000121
M132	Volturno	Foggia	Puglia	1.599	383.653,11	537.779,65	239,93	0,000020	336,32	0,000021
I139	San Roberto	Reggio Calabria	Calabria	1.598	260.884,28	391.703,06	163,26	0,000014	245,12	0,000015
C246	Castelpetroso	Isernia	Molise	1.598	313.923,61	465.359,65	196,45	0,000016	291,21	0,000018
E907	Marano Ticino	Novara	Piemonte	1.598	529.935,17	743.824,64	331,62	0,000028	465,47	0,000029
E221	Grumentano Nova	Potenza	Basilicata	1.597	355.746,16	482.379,45	222,76	0,000019	302,05	0,000019
G849	Fontelone	Caserta	Campania	1.597	263.286,58	419.378,63	164,86	0,000014	252,60	0,000016
F654	Monteu Roero	Cuneo	Piemonte	1.597	367.983,16	521.239,32	230,42	0,000019	326,39	0,000020
F462	Montecchio	Terni	Umbria	1.597	575.313,05	766.145,47	360,25	0,000030	497,74	0,000030
H938	San Gregorio nelle Alpi	Belluno	Veneto	1.597	476.005,62	615.737,05	298,06	0,000025	385,56	0,000024
E258	Gudo Visconti	Milano	Lombardia	1.596	466.694,58	614.326,81	292,42	0,000024	384,92	0,000024
E984	Martignano	Lecce	Puglia	1.596	264.289,31	456.595,20	165,59	0,000014	286,09	0,000017
B267	Buonalbergo	Benevento	Campania	1.594	301.783,75	440.002,55	189,32	0,000016	276,04	0,000017
L656	Vairo	Salerno	Campania	1.592	210.702,36	301.150,64	129,32	0,000011	189,16	0,000012
E180	Grimaldi	Cosenza	Calabria	1.591	206.620,26	374.342,52	129,87	0,000011	235,29	0,000014
C506	Cerete	Bergamo	Lombardia	1.590	668.755,61	843.815,00	420,60	0,000035	530,70	0,000033
G486	Pesche	Isernia	Molise	1.590	421.602,62	517.514,93	265,16	0,000022	325,48	0,000020
G789	Polignano	Modena	Emilia-Romagna	1.589	844.236,55	1.085.437,01	531,30	0,000044	683,09	0,000042
C610	Chianocco	Torino	Piemonte	1.589	504.818,22	718.681,68	317,70	0,000026	452,29	0,000028
H010	Rivero di Guà	Veneta	Veneto	1.589	440.019,58	601.019,58	270,68	0,000023	342,68	0,000025
D570	Ficulle	Terni	Umbria	1.587	618.966,78	831.664,93	390,02	0,000032	524,05	0,000032
G144	Ortovero	Savona	Liguria	1.586	554.120,62	661.564,96	349,38	0,000029	417,13	0,000025
A321	Anzi	Potenza	Basilicata	1.585	212.119,97	326.937,10	133,83	0,000011	206,27	0,000013
H412	Roccelligloriosa	Salerno	Campania	1.585	339.172,82	487.232,47	213,99	0,000018	307,40	0,000019
C302	Castiglione Chiavese	Genova	Liguria	1.585	698.198,84	911.148,57	440,50	0,000037	574,86	0,000035
H319	Ripalberia	Pisa	Toscana	1.585	763.077,68	1.043.428,99	491,44	0,000040	558,31	0,000038
B319	Caccuri	Crotone	Calabria	1.583	224.184,62	366.654,32	141,62	0,000012	231,62	0,000014
L577	Valganna	Varese	Lombardia	1.583	417.794,25	598.903,81	263,93	0,000022	378,33	0,000023
F762	Mosciano	Avellino	Campania	1.581	158.894,07	315.569,98	100,50	0,000008	199,60	0,000012
A645	Bardeello	Varese	Lombardia	1.581	459.868,00	599.696,02	290,87	0,000024	379,31	0,000023
A220	Alonte	Vicenza	Veneto	1.580	636.785,73	755.833,99	403,03	0,000033	478,38	0,000029
I888	San Pietro di Cadore	Belluno	Veneto	1.580	595.712,25	785.154,54	370,03	0,000031	497,29	0,000029
D357	Dovadola	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	1.579	627.776,58	817.236,34	397,54	0,000033	511,52	0,000031
H472	Roddi	Cuneo	Piemonte	1.579	683.135,69	807.241,92	432,64	0,000036	511,24	0,000031
G651	Pieve San Giacomo	Cremona	Lombardia	1.578	492.007,24	621.437,60	311,79	0,000026	393,81	0,000024
D814	Fubine Monferrato	Alessandria	Piemonte	1.578	832.857,46	1.025.582,07	527,79	0,000044	649,93	0,000040
C492	Cerchio	L'Aquila	Abruzzo	1.576	354.239,63	486.697,87	224,77	0,000019	308,82	0,000019
B500	Campana	Cosenza	Calabria	1.575	242.545,40	423.134,98	154,00	0,000013	268,66	0,000016
F607	Montesano Calabro	Vibo Valentia	Calabria	1.575	295.827,66	451.465,37	181,87	0,000015	236,64	0,000015
B900	Casalmorano	Cremona	Lombardia	1.575	536.822,77	693.878,87	340,84	0,000028	440,56	0,000027
C655	Chiusa di San Michele	Torino	Piemonte	1.574	454.132,10	597.925,65	288,52	0,000024	379,88	0,000023
D545	Feroleto della Chiesa	Reggio Calabria	Calabria	1.573	233.952,21	337.489,30	148,73	0,000012	214,55	0,000013
C152	Castelleone di Suasa	Ancona	Marche	1.573	407.474,60	539.458,86	259,04	0,000021	342,95	0,000021
B463	Cambiasca	Verbania-Cusio-Ossola	Piemonte	1.572	524.314,82	684.058,09	333,53	0,000027	435,15	0,000026
A625	Bamburza	Torino	Piemonte	1.571	554.796,67	753.662,88	371,81	0,000031	450,88	0,000028
H790	San Casciano dei Bagni	Siena	Toscana	1.571	814.496,43	1.170.837,77	518,46	0,000043	745,28	0,000045
C461	Ceneselli	Rovigo	Veneto	1.571	570.858,17	795.823,78	363,37	0,000030	506,57	0,000031
L377	Trentinara	Salerno	Campania	1.570	203.018,56	386.256,35	129,31	0,000011	246,02	0,000015
H395	Rocca de' Baldi	Cuneo	Piemonte	1.570	505.894,81	634.572,18	322,23	0,000026	404,19	0,000024
I095	San Pietro Apostolo	Catanzaro	Calabria	1.569	176.896,07	327.378,57	112,74	0,000009	208,65	0,000013
L237	Torrazza Coste	Pavia	Lombardia	1.569	571.844,21	764.697,77	364,46	0,000030	487,38	0,000029
L205	Montiglio	Corno	Lombardia	1.569	1.176.951,18	1.335.096,62	617,93	0,000062	751,63	0,000058
M302	Montiglio Monferrato	Alessandria	Piemonte	1.568	548.483,53	731.365,60	349,80	0,000029	485,56	0,000029
L526	Vacri	Chieti	Abruzzo	1.566	256.229,33	382.323,69	163,62	0,000013	244,14	0,000015
C633	Chieuti	Foggia	Puglia	1.566	491.300,61	802.166,83	313,73	0,000026	512,24	0,000031
I117	San Pietro Mussolino	Vicenza	Veneto	1.565	508.645,99	587.633,87	325,01	0,000027	375,47	0,000023
H434	Roccaraso	L'Aquila	Abruzzo	1.563	3.155.443,45	3.648.151,84	2.018,84	0,000165	2.334,08	0,000141
A816	Vano Demo	Brescia	Lombardia	1.562	492.203,66	653.634,70	316,41	0,000021	418,46	0,000025
D141	Credera Rubbianò	Cremona	Lombardia	1.562	542.480,69	684.468,49	347,30	0,000028	438,20	0,000026
A088	Agrate Conturbia	Novara	Piemonte	1.561	707.691,03	845.889,81	453,36	0,000037	541,89	0,000033
D407	Enego	Vicenza	Veneto	1.561	1.051.323,01	1.363.988,72	673,49	0,000055	873,79	0,000053
I322	Vallefortia	Catanzaro	Calabria	1.559	200.481,27	381.801,74	128,60	0,000010	244,90	0,000015
H344	Rivarossa	Torino	Piemonte	1.559	473.478,75	599.197,85	303,71	0,000025	384,35	0,000023
M015	Verano Conzanno	Cuneo	Piemonte	1.558	683.026,88	953.638,14	466,62	0,000032	576,56	0,000028
A072	Agliano Terme	Asti	Piemonte	1.557	533.644,30	708.569,75	342,74	0,000028	455,09	0,000027
L010	Surano	Lecce	Puglia	1.557	335.096,26	672.348,05	215,22	0,000018	431,82	0,000026
E245	Guardia Lombardi	Avellino	Campania	1.556	307.674,10	437.765,54	197,73	0,000016	281,34	0,000017
C958	Confienza	Pavia	Lombardia	1.556	613.880,01	853.618,66	394,52	0,000032	548,60	0,000033
C325	Castone Andevenno	Sondrio	Lombardia	1.555	786.525,97	971.188,62	505,80	0,000041	624,56	0,000037
E820	Livetti	Napoli	Campania	1.554	326.300,73	550.492,46	209,97	0,000017	354,24	0,000021
G774	Dopiano	Bergamo	Lombardia	1.554	465.279,46	673.578,13	299,70	0,000024	395,10	0,000023
E505	Lecco nei Marsi	L'Aquila	Abruzzo	1.553	447.252,82	687.351,15	287,99	0,000023	442,60	0,000026
C283	Castelvetro sul Calore	Avellino	Campania	1.552	391.447,29	551.365,49	252,22	0,000020	355,26	0,000021
C998	Coreno Ausonio	Frosinone	Lazio	1.551	314.410,16	451.226,50	202,71	0,000016	290,93	0,000017
A102	Aiello Calabro	Cosenza	Calabria	1.549	218.990,38	338.049,81	141,38	0,000011	218,24	0

G483	Pescarolo ed Uniti	Cremona	Lombardia	1.511	518.866,05	647.019,01	344,05	0,000027	428,21	0,000025
A034	Acquafredda	Brescia	Lombardia	1.510	517.346,96	673.404,33	342,61	0,000027	445,96	0,000026
C780	Civitella d'Agliano	Viterbo	Lazio	1.509	466.531,54	616.162,30	309,17	0,000024	408,32	0,000024
B749	Carceri	Padova	Veneto	1.509	400.561,56	530.982,09	265,45	0,000021	351,88	0,000020
E328	Isca sullo Ionio	Catanzaro	Calabria	1.508	261.602,45	485.209,81	173,48	0,000014	321,76	0,000019
C412	Cazzano di Tramigna	Verona	Veneto	1.508	391.359,36	527.690,12	259,52	0,000020	349,93	0,000020
L004	Summonte	Avellino	Campania	1.507	310.870,52	463.068,91	206,28	0,000016	307,28	0,000018
B897	Cassino	Novara	Piemonte	1.507	932.829,03	1.194.448,38	619,00	0,000049	792,60	0,000046
E193	Gronfardo	Cremona	Lombardia	1.505	429.883,99	564.347,99	285,64	0,000023	374,98	0,000022
G179	Ossimo	Brescia	Lombardia	1.502	546.803,69	667.031,70	364,05	0,000029	444,10	0,000026
B232	Bruzolo	Torino	Piemonte	1.502	452.388,57	587.834,83	301,19	0,000024	391,37	0,000023
C122	Castelguglielmo	Rovigo	Veneto	1.502	467.606,89	660.081,19	311,32	0,000024	439,47	0,000025
I447	Sartriana Lomellina	Pavia	Lombardia	1.501	540.093,62	743.059,14	329,82	0,000028	495,04	0,000029
I129	San Pioito Ultra	Avellino	Campania	1.500	330.070,12	482.050,42	220,05	0,000017	321,68	0,000019
L061	Lupei	Avellino	Campania	1.500	157.586,18	280.378,62	105,06	0,000008	186,92	0,000011
E130	Graglia	Biella	Piemonte	1.496	708.559,44	884.548,17	473,64	0,000037	591,28	0,000034
H870	San Giacomo delle Segnate	Mantova	Lombardia	1.495	571.099,00	772.397,29	382,01	0,000030	516,65	0,000030
H043	Preseglie	Brescia	Lombardia	1.493	500.907,53	623.949,84	335,50	0,000026	417,92	0,000024
E106	Gorno	Bergamo	Lombardia	1.492	518.928,74	629.924,33	347,81	0,000027	422,20	0,000024
H875	Soveria Simeri	Catanzaro	Calabria	1.491	184.274,55	322.430,27	123,59	0,000010	216,25	0,000012
B494	Castel Campagnano	Caserta	Campania	1.491	253.309,56	439.477,98	169,89	0,000013	294,75	0,000017
F456	Monte Castello di Vibio	Perugia	Umbria	1.491	470.528,56	667.992,12	315,58	0,000025	448,02	0,000026
B704	Capriati a Volturo	Caserta	Campania	1.489	297.319,63	417.599,60	199,68	0,000016	280,46	0,000016
H153	Radda in Chianti	Siena	Toscana	1.489	1.022.266,48	1.429.283,28	686,55	0,000054	959,89	0,000055
I906	Spinadesco	Cremona	Lombardia	1.488	488.557,32	631.105,98	328,33	0,000026	424,13	0,000024
F618	Monte San Giacomo	Salerno	Campania	1.486	165.019,60	308.300,09	111,05	0,000009	207,47	0,000012
H744	Sambuca Pistoiese	Pistoia	Toscana	1.486	672.706,11	912.183,85	452,70	0,000035	613,85	0,000035
M393	Castelgerundo	Lodi	Lombardia	1.485	490.453,93	623.888,58	320,27	0,000026	420,13	0,000024
M140	Zagarise	Catanzaro	Calabria	1.484	187.756,64	318.640,17	126,52	0,000010	214,72	0,000012
G521	Pettinengo	Biella	Piemonte	1.484	464.229,48	590.076,82	312,82	0,000024	397,63	0,000023
F526	Montegrino Valtravaglia	Varese	Lombardia	1.483	423.508,79	586.393,06	285,58	0,000022	395,41	0,000023
G600	Piedimulera	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	1.483	520.920,33	697.093,74	351,26	0,000027	470,06	0,000027
A337	Aprica	Sondrio	Lombardia	1.482	2.837.073,27	3.256.663,27	1.914,35	0,000148	2.197,48	0,000126
C337	Cigole	Brescia	Lombardia	1.482	436.901,24	563.901,24	290,74	0,000023	366,75	0,000025
E160	Greccio	Rieti	Lazio	1.481	543.499,19	728.851,32	368,98	0,000028	492,13	0,000028
F287	Molinara	Benevento	Campania	1.480	274.762,04	409.862,32	185,65	0,000014	276,93	0,000016
B225	Brusasco	Torino	Piemonte	1.479	509.924,51	653.736,84	344,78	0,000027	442,01	0,000025
H872	Sangiango	Varese	Lombardia	1.478	382.864,61	508.630,47	259,04	0,000020	344,13	0,000020
B911	Casaliromano	Mantova	Lombardia	1.478	505.894,69	623.295,83	342,28	0,000026	421,72	0,000024
I341	San'tippolito	Pesaro e Urbino	Marche	1.478	398.680,23	588.141,08	266,99	0,000021	352,29	0,000020
C801	Cossato Torinese	Torino	Piemonte	1.477	657.478,21	810.866,74	445,14	0,000034	549,00	0,000031
F173	Mezzanego	Genova	Liguria	1.475	546.227,83	669.250,77	370,32	0,000029	453,73	0,000026
H569	Rosignano Monferrato	Alessandria	Piemonte	1.472	722.869,92	856.873,52	491,08	0,000038	582,12	0,000033
G995	Pratella	Caserta	Campania	1.470	213.032,45	405.794,93	144,92	0,000011	276,05	0,000016
E448	Lapio	Avellino	Campania	1.469	298.329,00	391.714,13	175,85	0,000014	266,65	0,000015
D384	Dumenza	Varese	Lombardia	1.469	343.880,03	521.825,44	233,69	0,000018	355,22	0,000018
D942	Gavello	Rovigo	Veneto	1.469	451.706,37	631.344,36	307,49	0,000024	429,78	0,000024
E737	Lumarzo	Genova	Liguria	1.468	573.977,06	736.873,00	390,99	0,000030	501,96	0,000028
H976	San Mango d'Aquino	Catanzaro	Calabria	1.467	195.179,05	383.409,94	133,05	0,000010	261,36	0,000015
L102	Teora	Avellino	Campania	1.467	266.576,23	418.558,12	181,72	0,000014	285,32	0,000016
L816	Vezza d'Oglio	Brescia	Lombardia	1.466	1.173.655,37	1.415.235,89	800,58	0,000061	965,37	0,000055
H662	Serravalle a Po	Mantova	Lombardia	1.466	550.129,98	722.378,39	375,26	0,000029	492,75	0,000028
H754	Sanasca	Lecca	Puglia	1.465	223.566,58	373.271,58	152,46	0,000012	254,79	0,000014
B587	Candia Lomellina	Pavia	Lombardia	1.464	557.432,03	700.870,90	380,76	0,000029	478,74	0,000027
F787	Maclodio	Brescia	Lombardia	1.462	475.045,52	595.124,63	324,93	0,000025	407,06	0,000023
D329	Domaso	Como	Lombardia	1.461	1.147.126,81	1.472.374,39	785,17	0,000060	1.007,79	0,000057
C936	Valsolda	Como	Lombardia	1.460	1.069.480,44	1.330.980,06	732,52	0,000056	911,63	0,000051
E310	Inverno e Monteleone	Pavia	Lombardia	1.460	446.865,98	541.971,93	306,07	0,000023	371,21	0,000021
L617	Valle Sabbione	Pavia	Lombardia	1.460	485.342,13	629.102,45	332,22	0,000025	430,89	0,000024
F568	Montemilone	Potenza	Basilicata	1.458	199.522,26	323.315,88	136,85	0,000010	221,75	0,000012
A062	Affile	Roma	Lazio	1.458	370.120,14	496.894,67	253,85	0,000019	340,81	0,000019
F010	Masera	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	1.458	519.422,57	653.682,72	356,26	0,000027	448,34	0,000025
G500	Pescosolido	Frosinone	Lazio	1.457	250.335,75	332.405,24	171,82	0,000013	228,14	0,000013
A707	Bassiano	Latina	Lazio	1.456	378.584,46	485.365,80	260,02	0,000020	333,36	0,000019
G010	Oglianico	Torino	Piemonte	1.456	488.114,49	579.683,46	335,24	0,000026	398,13	0,000022
G529	Pozzo	Brescia	Lombardia	1.456	457.846,52	576.482,52	306,92	0,000023	396,21	0,000022
H942	San Gregorio da Sassola	Roma	Lazio	1.454	336.534,17	457.681,74	231,45	0,000018	314,77	0,000018
H861	San Germano Vercelesse	Vercelli	Piemonte	1.454	702.630,63	855.632,10	483,24	0,000037	588,47	0,000033
A100	Aielli	L'Aquila	Abruzzo	1.453	424.534,77	648.078,89	292,18	0,000022	446,03	0,000025
A972	Bormense	Cremona	Lombardia	1.452	543.193,72	646.639,09	374,10	0,000028	445,34	0,000025
E743	Lunano	Pesaro e Urbino	Marche	1.447	389.081,84	550.490,79	268,89	0,000020	380,44	0,000021
H414	Rocca Grimalda	Alessandria	Piemonte	1.447	543.055,13	704.336,13	375,30	0,000028	486,76	0,000027
B069	Bosaro	Rovigo	Veneto	1.447	350.571,01	523.455,01	242,27	0,000018	361,75	0,000020
I539	Sciozze	Torino	Piemonte	1.446	521.886,07	627.582,29	360,92	0,000027	434,01	0,000024
I414	San Zeno di Montagna	Verona	Veneto	1.446	1.375.147,39	1.696.591,68	951,00	0,000072	1.173,30	0,000065
G564	Pianico	Bergamo	Lombardia	1.445	427.577,84	522.326,45	296,03	0,000022	361,47	0,000020
I090	San Pietro Val Lemina	Torino	Piemonte	1.445	619.378,73	737.662,25	428,64	0,000032	510,49	0,000028
I157	San Severino Lucano	Basilicata	Puglia	1.444	179.856,60	239.412,36	121,91	0,000009	203,19	0,000011
L698	Vauda Canavese	Torino	Piemonte	1.444	503.891,08	647.724,18	348,96	0,000026	448,56	0,000025
C162	Castelletto Monferrato	Alessandria	Piemonte	1.444	500.277,32	623.998,04	346,45	0,000026	432,13	0,000024
C057	Castelbaldo	Padova	Veneto	1.444	404.382,05	581.613,17	280,04	0,000021	348,08	0,000022
F495	Montefalcone nel Sannio	Campobasso	Molise	1.443	252.180,15	384.509,34	174,76	0,000013	266,47	0,000015
C429	Celezna Valfortore	Foggia	Puglia	1.443	353.450,36	502.525,48	244,94	0,000018	348,25	0,000019
L185	Tocco Caudio	Benevento	Campania	1.442	169.982,12	303.524,60	117,88	0,000009	210,49	0,000012
G629	Pietrastemma	Avellino	Campania	1.439	393.356,57	522.038,88	273,35	0,000021	362,78	0,000020
E818	Magnacavallo	Mantova	Lombardia	1.439	545.889,16	728.499,19	379,35	0,000029	506,25	0,000028
D906	Gandosso	Bergamo	Lombardia	1.438	416.230,13	508.098,19	289,45	0,000022	353,34	0,000020
G895	Portalbera	Pavia	Lombardia	1.438	398.663,19	534.513,44	277,23	0,000021	371,71	0,000021
E597	Rimone Piemonte	Cuneo	Piemonte	1.438	6.009.293,34	6.479.463,87	4.178,92	0,0000315	4.505,89	

Table with 13 columns: ID, Name, Region, Province, and numerical values. Contains a list of municipalities and their associated data points.



E060	Giungano	Salerno	Campania	1312	231.869,26	338.146,28	176,73	0,000012	257,73	0,000013
C378	Colli Volturno	Isernia	Molise	1311	324.926,76	491.704,30	147,66	0,000017	374,77	0,000017
I497	Scandolara Ravara	Cremona	Lombardia	1310	440.278,04	603.833,24	336,09	0,000023	460,94	0,000023
D414	Episcopia	Potenza	Basilicata	1309	175.551,09	259.510,08	134,11	0,000009	198,25	0,000010
D896	Gambatesa	Campobasso	Molise	1308	371.485,40	478.763,15	284,01	0,000019	366,03	0,000018
C531	Cerrina Monferrato	Alessandria	Piemonte	1307	592.311,12	730.123,51	453,18	0,000031	558,63	0,000028
C306	Castiglione dei Genovesi	Salerno	Campania	1306	194.868,73	304.683,06	149,21	0,000010	233,29	0,000012
I286	Sant'Angelo in Pontano	Macerata	Marche	1306	359.796,16	525.811,80	275,50	0,000019	402,61	0,000020
G589	Picciano	Pescara	Abruzzo	1305	217.669,19	310.230,75	166,80	0,000011	237,72	0,000012
C378	Cavallino	Novara	Piemonte	1305	517.490,75	649.482,01	396,54	0,000027	497,69	0,000025
C446	Celleno	Viterbo	Lazio	1304	349.851,97	475.391,26	266,29	0,000018	364,56	0,000018
L865	Vigano San Martino	Bergamo	Lombardia	1303	381.389,52	456.402,00	292,70	0,000020	350,27	0,000018
L653	Valpurga	Perugia	Umbria	1302	328.843,96	482.623,12	252,57	0,000017	370,68	0,000019
B441	Calvene	Vicenza	Veneto	1302	369.783,33	475.122,91	284,01	0,000019	364,92	0,000018
A605	Baldisola	Alessandria	Piemonte	1301	570.534,95	718.890,94	438,63	0,000030	552,57	0,000028
E070	Sesta Godano	La Spezia	Liguria	1300	914.429,67	1.076.416,38	703,41	0,000048	828,01	0,000041
E769	Luvinate	Varese	Lombardia	1300	671.866,07	789.658,08	516,82	0,000035	607,43	0,000030
C273	Castelseprio	Varese	Lombardia	1299	473.640,24	563.841,44	364,62	0,000025	434,06	0,000022
L040	Tambre	Belluno	Veneto	1298	872.210,84	1.090.490,81	671,97	0,000046	840,13	0,000042
E141	Grandola ed Uniti	Como	Lombardia	1297	489.345,84	641.378,94	377,29	0,000026	494,51	0,000025
C684	Cigognola	Pavia	Lombardia	1297	489.945,53	624.916,02	377,76	0,000026	481,73	0,000024
A844	Biadene	Novara	Piemonte	1297	684.061,52	830.250,77	527,42	0,000036	640,13	0,000032
F015	Masio	Alessandria	Piemonte	1297	613.263,66	722.670,31	472,83	0,000032	557,19	0,000028
B028	Borgo Priolo	Pavia	Lombardia	1296	444.710,29	619.333,48	343,14	0,000023	477,88	0,000024
A626	Barbara	Ancona	Marche	1295	328.500,94	440.379,50	253,67	0,000017	340,06	0,000017
B620	Canosa Sanmita	Chieti	Abruzzo	1293	245.297,68	381.523,56	189,71	0,000013	295,07	0,000015
D319	Dolcedo	Imperia	Liguria	1293	702.100,29	870.425,30	583,00	0,000037	673,18	0,000034
E622	Livinalonga del Col di Lana	Belluno	Veneto	1292	1.021.106,43	1.202.994,39	789,72	0,000053	789,31	0,000049
D491	Fara Olivana con Sola	Bergamo	Lombardia	1292	421.926,78	514.779,38	326,57	0,000022	398,44	0,000020
B214	Brugnato	La Spezia	Liguria	1290	650.012,96	917.728,24	503,89	0,000034	711,42	0,000035
G102	Oricola	L'Aquila	Abruzzo	1289	476.877,90	667.909,31	369,96	0,000025	518,16	0,000026
D868	Galgagnano	Lodi	Lombardia	1289	350.638,32	423.919,04	272,02	0,000018	328,87	0,000016
I249	Santa Maria Maggiore	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	1289	1.691.021,77	2.052.667,67	1.311,89	0,000089	1.592,45	0,000079
C560	Cerreto	Cosenza	Calabria	1288	130.947,38	232.171,02	103,67	0,000007	172,49	0,000008
D927	Garfagna	Savona	Liguria	1288	914.427,44	1.057.345,43	709,96	0,000048	820,92	0,000041
A929	Bogogno	Novara	Piemonte	1286	806.459,78	891.928,20	627,11	0,000042	693,57	0,000034
E708	Lozzo di Cadore	Belluno	Veneto	1285	584.454,12	730.921,17	454,83	0,000031	568,81	0,000028
G271	Palena	Chieti	Abruzzo	1284	413.116,09	551.937,03	321,74	0,000022	429,86	0,000021
L596	Vallebona	Imperia	Liguria	1284	297.485,87	444.348,57	231,69	0,000016	346,07	0,000017
F326	Monastero di Vasco	Cuneo	Piemonte	1284	364.884,29	472.724,23	284,18	0,000019	368,17	0,000018
A106	Alaone	Caserta	Campania	1283	195.665,78	305.665,78	158,24	0,000010	238,24	0,000010
E443	Lanzada	Sondrio	Lombardia	1283	895.887,11	1.048.572,00	698,28	0,000047	817,28	0,000040
D628	Fiuminata	Macerata	Marche	1283	583.635,18	744.092,12	454,90	0,000031	579,96	0,000029
H174	Ranco	Varese	Lombardia	1282	767.310,12	940.815,20	598,53	0,000040	733,87	0,000036
E126	Gradioli	Viterbo	Lazio	1281	423.588,21	602.943,25	330,67	0,000022	470,68	0,000023
C830	Chies d'Alpago	Belluno	Veneto	1280	445.117,13	628.053,21	347,75	0,000023	490,67	0,000024
A366	Arensia	Vibo Valentia	Calabria	1279	113.029,61	230.738,24	86,39	0,000006	130,41	0,000009
L230	Toro	Campobasso	Molise	1279	238.310,90	306.747,45	186,33	0,000012	239,83	0,000012
A848	Bianzone	Sondrio	Lombardia	1278	462.989,45	598.175,76	362,28	0,000024	468,06	0,000023
B810	Carovilli	Isernia	Molise	1278	358.993,69	458.785,06	280,90	0,000019	358,99	0,000018
G528	Pezzana	Vercelli	Piemonte	1277	479.026,12	573.453,55	375,12	0,000025	449,06	0,000022
D156	Cespadoro	Vicenza	Veneto	1277	452.541,76	558.051,67	354,38	0,000024	437,00	0,000022
H815	San Daniele Po	Cremona	Lombardia	1276	448.268,55	558.924,52	366,69	0,000023	461,54	0,000022
G367	Pasturana	Alessandria	Piemonte	1276	462.071,68	592.400,69	362,13	0,000024	464,26	0,000023
D996	Gessopalena	Chieti	Abruzzo	1275	366.555,66	507.275,19	287,49	0,000019	397,86	0,000020
F612	Monterotondo Marittimo	Grosseto	Toscana	1275	405.354,34	573.980,27	317,92	0,000021	450,18	0,000022
F510	Montefranco	Terni	Umbria	1275	336.529,82	492.978,85	263,94	0,000018	386,65	0,000019
A370	Arcinazzo Romano	Roma	Lazio	1274	1.009.256,75	1.225.387,91	792,20	0,000053	961,84	0,000047
E413	Lajatico	Pisa	Toscana	1274	743.191,81	817.517,50	583,35	0,000039	641,69	0,000032
G154	Già San Giulio	Novara	Piemonte	1273	924.215,22	1.284.005,96	749,20	0,000050	1.029,20	0,000042
H618	Roviano	Roma	Lazio	1272	322.849,58	444.761,58	253,81	0,000017	349,66	0,000017
A687	Barzio	Lecco	Lombardia	1272	2.794.869,92	3.039.849,22	2.197,22	0,000146	2.389,82	0,000117
F140	Mercenasco	Torino	Piemonte	1271	432.103,93	587.437,13	339,97	0,000023	462,18	0,000023
F096	Melazzo	Alessandria	Piemonte	1271	510.957,04	619.765,89	402,01	0,000027	487,62	0,000024
D682	Foncellari	Frosinone	Lazio	1270	316.914,47	397.326,95	249,54	0,000017	312,86	0,000015
H478	Rodolfo	Como	Lombardia	1269	210.941,87	404.061,87	254,17	0,000015	318,16	0,000015
C976	Conza della Campania	Avellino	Campania	1269	296.361,62	424.504,52	233,54	0,000016	334,52	0,000016
A224	Alserio	Como	Lombardia	1267	422.175,13	510.025,01	333,21	0,000022	402,55	0,000020
L314	Tossicia	Teramo	Abruzzo	1266	298.471,29	415.502,36	235,76	0,000016	328,20	0,000016
L926	Villa Collemandina	Lucca	Toscana	1266	381.401,53	536.473,40	301,27	0,000020	423,75	0,000021
G609	Pietracatella	Campobasso	Molise	1265	200.681,99	300.282,91	158,64	0,000011	237,38	0,000012
M405	Vall di Gily	Torino	Piemonte	1264	457.989,26	566.123,55	362,33	0,000024	447,88	0,000023
E887	Miano	Cuneo	Piemonte	1263	292.949,88	407.348,63	232,01	0,000016	332,52	0,000016
G335	Parghelia	Vibo Valentia	Calabria	1262	514.076,05	790.130,26	407,35	0,000027	626,09	0,000030
C271	Castelsaraceno	Potenza	Basilicata	1260	194.795,18	301.707,63	154,60	0,000010	239,45	0,000012
H877	Sangineto	Cosenza	Calabria	1260	779.245,50	1.049.065,53	618,45	0,000041	832,59	0,000040
B873	Casalduini	Benevento	Campania	1260	150.883,19	257.218,30	119,75	0,000008	204,14	0,000010
A971	Bonero	Campobasso	Molise	1259	236.497,94	357.594,55	187,85	0,000012	284,03	0,000014
L616	Vallesaccarda	Avellino	Campania	1258	191.328,23	292.698,60	152,59	0,000010	236,38	0,000011
C677	Ciciliano	Roma	Lazio	1258	330.152,16	459.679,58	262,44	0,000017	365,41	0,000018
H780	San Biagio della Cima	Imperia	Liguria	1258	239.833,08	346.026,84	190,65	0,000013	275,06	0,000013
G647	Pieve d'Olmi	Cremona	Lombardia	1258	405.365,68	512.936,17	322,23	0,000021	407,74	0,000020
C337	Castro	Bergamo	Lombardia	1256	355.723,08	442.106,01	283,22	0,000019	352,00	0,000017
I315	Santa Vittoria in Matenano	Fermo	Marche	1256	284.366,08	423.136,37	226,41	0,000015	336,89	0,000016
G986	Arasano	Torino	Piemonte	1255	332.519,98	435.053,03	264,47	0,000017	348,38	0,000017
H957	San Lorenzo al Mare	Imperia	Liguria	1254	1.387.333,53	1.666.615,86	1.106,33	0,000073	1.329,04	0,000064
F995	Occimiano	Alessandria	Piemonte	1254	584.686,90	727.912,98	466,26	0,000031	580,47	0,000028
I955	Stignano	Reggio Calabria	Calabria	1253	179.301,12	305.304,48	143,10	0,000009	243,66	0,000012
F483	Montecrestese	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	1253	399.729,64	520.021,05	319,02	0,000021	415,02	0,000020
A706	Bassano in Teverina	Viterbo	Lazio	1252	380.777,95	473.517,06	304,10	0,000020	378,21	0,000018
C354	Catignano	Pescara	Abruzzo	1250	255.552,76	414.628,88	204,44	0,000013	311,70	0,000016
C206	Castelmarte	Como	Lombardia	1250	484.643,68	602.774,59	387,71	0,000025	482,22	0,000023
F475	Montecilfone	Campobasso	Molise	1249	204.038,89	332.855,86	163,36	0,000011	266,50	0,000013
H777	San Bernardino Verbanio	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	1247	365.347,26	504.893,62	292,98	0,000019	404,89	0,000019
I058	San Nicola da Crissa	Vibo Valentia	Calabria	1245	122.755,06	228.135,19	98,60	0,000006	183,24	0,000009
H202	Raviscanina	Caserta	Campania	1245	138.948,45	236.668,53	111,61	0,000007	190,10	0,000009
I351	Santopadre	Frosinone	Lazio	1244	268.996,44	347.028,31	216,24	0,000014	278,96	0,000013
C143	Castellero	Imperia	Liguria	1243	382.944,43	471.232,58	306,08	0,000020	379,18	0,000018
G757	Poggio Catino	Rieti	Lazio	1242	371.929,75	491.565,00	299,46	0,000019	395,79	0,000019
G534	Paderna d'Adige	Padova	Veneto							


A160	Albidona	Cosenza	Calabria	1.222	107.480,61	200.031,13	87,95	0,000006	163,69	0,000008
C795	Cleto	Cosenza	Calabria	1.222	163.419,08	260.498,34	133,73	0,000009	213,17	0,000010
I831	Sonico	Brescia	Lombardia	1.222	425,40	676.980,16	425,40	0,000007	455,63	0,000008
F468	Montechiaro d'Asti	Asti	Piemonte	1.222	373.361,76	523.163,15	305,53	0,000020	428,12	0,000020
I301	Santa Paolina	Avellino	Campania	1.221	198.372,49	318.765,08	162,47	0,000010	261,07	0,000012
L554	Valdastico	Vicenza	Veneto	1.221	384.465,55	494.661,82	314,88	0,000020	405,13	0,000019
C268	Castel Sant'Angelo	Rieti	Lazio	1.220	439.862,96	552.040,94	360,54	0,000023	452,49	0,000021
L286	Torri in Sabina	Rieti	Lazio	1.220	318.256,05	516.114,15	260,87	0,000017	423,04	0,000020
D398	Elio	Lecco	Lombardia	1.220	479.952,30	594.629,98	393,40	0,000025	487,40	0,000023
H710	Salice	Cuneo	Piemonte	1.220	365.000,47	466.597,82	300,00	0,000019	398,85	0,000019
H448	Roccaspinalveti	Chieti	Abruzzo	1.219	220.952,43	359.943,09	181,26	0,000012	295,28	0,000014
H825	San Donato di Ninea	Cosenza	Calabria	1.219	239.259,99	345.453,43	196,28	0,000013	283,39	0,000013
F188	Mezzomerico	Novara	Piemonte	1.219	352.256,55	435.463,03	288,97	0,000018	357,23	0,000017
B166	Brezzo di Bedero	Varese	Lombardia	1.218	835.117,18	965.914,23	685,65	0,000044	793,03	0,000037
F232	Mirabello Monferrato	Alessandria	Piemonte	1.218	482.766,39	598.168,52	396,36	0,000025	491,11	0,000023
D881	Gallinaro	Frosinone	Lazio	1.217	257.570,88	413.375,57	211,64	0,000013	339,67	0,000016
B448	Calvignasco	Milano	Lombardia	1.216	297.416,90	367.889,11	244,59	0,000016	302,54	0,000014
F504	Montefavio	Roma	Lazio	1.215	357.068,69	482.346,20	293,88	0,000019	396,99	0,000019
B191	Brissago-Valtravaglia	Varese	Lombardia	1.215	287.799,20	441.009,13	236,87	0,000015	362,97	0,000017
C911	Comabbio	Varese	Lombardia	1.215	476.232,74	554.514,50	391,96	0,000025	456,39	0,000021
G297	Palù	Verona	Veneto	1.215	383.893,25	506.140,24	315,96	0,000020	416,58	0,000020
B484	Camisano	Cremona	Lombardia	1.214	363.852,53	454.391,48	297,24	0,000019	374,29	0,000018
G579	Piazza Brembana	Bergamo	Lombardia	1.213	637.433,78	796.454,09	525,50	0,000033	656,60	0,000031
L233	Torraca	Salerno	Campania	1.211	175.312,82	280.127,20	144,77	0,000009	231,32	0,000011
A314	Antonimina	Reggio Calabria	Calabria	1.210	141.866,85	260.683,77	117,25	0,000007	215,44	0,000010
C886	Colmurano	Macerata	Marche	1.208	321.118,18	447.890,73	265,83	0,000017	370,77	0,000017
D737	Fossalto	Campobasso	Molise	1.208	203.826,62	294.702,15	168,73	0,000011	243,96	0,000011
H913	Villa San Giovanni in Tuscia	Viterbo	Lazio	1.207	297.514,36	366.886,97	246,49	0,000016	303,97	0,000014
D629	Farchia	Benevento	Campania	1.206	189.440,63	274.000,80	154,44	0,000012	216,16	0,000014
C698	Tavernole sul Mella	Brescia	Lombardia	1.206	407.387,02	516.498,45	337,80	0,000021	428,27	0,000020
I910	Spinete	Campobasso	Molise	1.206	129.617,64	219.546,13	107,48	0,000007	182,04	0,000008
L291	Torricella Peligna	Chieti	Abruzzo	1.205	344.361,31	466.053,31	285,78	0,000018	386,77	0,000018
G538	Piaggine	Salerno	Campania	1.204	274.950,86	393.234,45	228,36	0,000014	326,61	0,000015
L889	Vignone	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	1.203	346.652,14	417.311,14	288,16	0,000018	346,89	0,000016
H218	Redondesco	Monfalcone	Lombardia	1.202	490.033,21	642.530,66	407,68	0,000026	534,55	0,000025
L651	Valtrona	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	1.202	360.289,00	435.439,59	299,74	0,000019	362,26	0,000017
E480	Laureana Cilento	Salerno	Campania	1.201	312.496,75	420.421,41	260,20	0,000016	350,06	0,000016
L384	Trequanda	Siena	Toscana	1.201	680.008,82	896.362,17	566,20	0,000036	746,35	0,000035
H878	San Giorgio Monferrato	Alessandria	Piemonte	1.200	502.343,93	628.363,46	418,62	0,000026	523,64	0,000024
A574	Bagnolo di Po	Novigo	Veneto	1.200	393.611,77	543.299,42	328,01	0,000021	452,75	0,000021
I711	Sezzadà	Alessandria	Piemonte	1.199	528.897,76	675.211,57	449,29	0,000028	563,15	0,000026
L582	Villarosa Canavese	Torino	Piemonte	1.197	359.132,11	461.074,59	299,53	0,000019	385,19	0,000018
E835	Maiera	Cosenza	Calabria	1.196	182.379,97	310.650,39	152,49	0,000010	259,74	0,000012
D691	Force	Ascoli Piceno	Marche	1.196	273.429,77	395.489,82	228,62	0,000014	330,68	0,000015
C771	Civitavanna	Pescara	Abruzzo	1.195	298.721,27	369.642,42	249,98	0,000016	309,32	0,000014
A472	Casperia	Rieti	Lazio	1.194	367.248,13	475.027,89	307,58	0,000019	397,85	0,000018
M022	Villa Santa Maria	Chieti	Abruzzo	1.193	428.159,68	561.215,74	358,89	0,000022	470,42	0,000022
D527	Falsetto	Salerno	Campania	1.193	235.951,11	371.393,12	193,31	0,000012	251,31	0,000014
D617	Fiumalbo	Modena	Emilia-Romagna	1.193	1.653.420,86	1.863.377,20	1.385,94	0,000087	1.561,93	0,000072
D574	Fiesco	Cremona	Lombardia	1.193	333.828,69	420.925,73	279,82	0,000017	352,83	0,000016
G199	Oviglio	Alessandria	Piemonte	1.193	532.014,20	671.718,30	445,95	0,000028	563,05	0,000026
B358	Cagnano Amiterno	L'Aquila	Abruzzo	1.192	488.454,79	597.299,05	409,78	0,000026	501,09	0,000023
L169	Signale	Brescia	Lombardia	1.192	1.000.757,49	1.369.814,46	839,56	0,000052	1.149,17	0,000053
B631	Capizzone	Bergamo	Lombardia	1.191	259.951,86	414.452,13	259,03	0,000016	354,07	0,000017
C534	Cerro al Volturno	Molise	Molise	1.191	268.195,85	367.163,97	225,19	0,000014	308,28	0,000014
B588	Candia Canavese	Torino	Piemonte	1.190	469.403,99	610.071,92	394,46	0,000025	512,67	0,000024
I856	Sorico	Como	Lombardia	1.189	722.646,67	908.989,38	607,78	0,000038	764,50	0,000035
I076	San Paolo Solbrito	Asti	Piemonte	1.188	305.265,42	398.276,07	256,96	0,000016	335,25	0,000015
B859	Casacanditella	Chieti	Abruzzo	1.186	282.601,08	398.846,99	238,28	0,000015	336,30	0,000015
C086	Castel del Rio	Bologna	Emilia-Romagna	1.185	569.433,54	802.846,89	480,53	0,000030	677,51	0,000029
F574	Monteleone Sabino	Rieti	Lazio	1.185	305.612,94	487.272,94	257,94	0,000016	360,52	0,000016
B295	Buosi	Campobasso	Molise	1.184	279.213,01	373.077,62	235,82	0,000015	315,10	0,000014
H379	Rocca Pietore	Belluno	Veneto	1.184	1.438.399,10	1.650.400,87	1.214,86	0,000075	1.393,92	0,000064
C676	Cicerale	Salerno	Campania	1.183	248.626,80	387.580,94	210,17	0,000013	327,63	0,000015
G615	Pietrafitta	Cosenza	Calabria	1.182	173.615,25	275.888,26	146,88	0,000009	233,41	0,000011
C939	Cosca della Campania	Caserta	Campania	1.182	240.937,52	357.505,52	203,84	0,000013	302,46	0,000014
C718	Cipressa	Imperia	Liguria	1.181	289.240,83	414.040,81	272,99	0,000016	380,82	0,000017
M071	Vische	Torino	Piemonte	1.181	500.320,57	634.385,72	423,64	0,000026	537,16	0,000024
G129	Orsomarso	Cosenza	Calabria	1.180	151.620,00	299.753,21	128,49	0,000008	254,03	0,000012
D978	Gerano	Roma	Lazio	1.179	324.476,86	447.665,94	275,21	0,000017	379,70	0,000017
F877	Nesso	Como	Lombardia	1.177	764.320,88	891.879,45	649,38	0,000040	757,76	0,000034
G202	Ozegna	Torino	Piemonte	1.177	411.686,50	552.690,12	349,78	0,000022	469,58	0,000021
B590	Cancellara	Potenza	Basilicata	1.176	208.201,38	298.201,38	176,84	0,000010	253,57	0,000011
G151	Olisasso	Torino	Piemonte	1.176	373.504,91	513.580,08	317,61	0,000020	436,72	0,000020
B425	Calosso	Asti	Piemonte	1.176	463.749,18	567.496,65	394,34	0,000024	482,57	0,000022
I171	Santa Caterina Albanese	Cosenza	Calabria	1.175	155.949,53	254.322,08	132,72	0,000008	216,44	0,000010
E250	Giurdastello	Pisa	Toscana	1.175	653.271,78	899.456,29	555,98	0,000034	765,49	0,000035
E548	Terenzo	Parma	Emilia-Romagna	1.174	598.768,85	730.343,65	510,02	0,000031	622,10	0,000028
F943	Nardodipace	Vibo Valentia	Calabria	1.173	50.693,38	139.533,78	43,22	0,000003	118,95	0,000005
G397	Picetto di Valenza	Alessandria	Piemonte	1.173	419.846,75	476.403,36	357,92	0,000022	456,14	0,000018
I371	Santo Stefano in Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	1.172	438.201,04	568.539,11	373,89	0,000023	485,10	0,000022
M077	Visone	Alessandria	Piemonte	1.172	480.598,35	600.580,10	410,07	0,000025	512,44	0,000023
E037	Gioi	Salerno	Campania	1.170	189.786,09	316.211,08	162,21	0,000010	270,27	0,000012
H076	Prosesti	Lazio	Lazio	1.169	264.090,80	460.198,37	225,72	0,000014	393,33	0,000018
D462	Faggeto Lario	Como	Lombardia	1.169	755.369,96	848.587,49	646,17	0,000040	725,91	0,000033
G200	Villoroso	L'Aquila	Abruzzo	1.168	1.943.912,90	2.165.113,61	1.589,98	0,000097	1.853,69	0,000091
B426	Caloveto	Cosenza	Calabria	1.167	96.899,55	186.921,46	83,03	0,000005	160,17	0,000007
E447	Lapedona	Fermo	Marche	1.166	278.157,76	385.229,00	238,56	0,000015	330,39	0,000015
C365	Cavaglio d'Agogna	Novara	Piemonte	1.166	369.997,88	476.426,08	317,32	0,000019	408,60	0,000018
E189	Gromo	Bergamo	Lombardia	1.165	1.012.618,30	1.190.857,54	869,20	0,000053	1.022,20	0,000046
L689	Varsi	Parma	Emilia-Romagna	1.164	704.962,92	863.447,81	605,64	0,000037	741,79	0,000033
B984	Stroppiana	Vercelli	Piemonte	1.164	484.741,42	632.038,48	416,44	0,000025	542,99	0,000024
R228	Busimignano	Varese	Lombardia	1.163	379.552,82	492.451,20	326,36	0,000020	423,43	0,000019
E782	Macello	Torino	Piemonte	1.162	410.229,79	510.422,53	353,12	0,000021	439,26	0,000020
M069	Virle Piemonte	Torino	Piemonte	1.162	407.516,80	508.876,68	350,70	0,000021	437,93	0,000020
C250	Castelpoto	Benevento	Campania	1.161	221.486,40	336.966,42	190,77	0,000012	290,24	0,000013
I002	San Martino Sannita	Benevento	Campania	1.161	234.461,83	347.768,54	201,95	0,000012	299,54	0,000013
B870	Casal Cermelli	Alessandria	Piemonte	1.161	360.287,75	515.880,70	310,33	0,000019	444,17	0,000020
D065	Cortevosa	Lecco	Lombardia	1.160	790.995,					

B755	Cardà	Cuneo	Piemonte	1.143	338.555,85	415.072,22	287,45	0,000017	363,14	0,000016
D966	Genivolta	Cremona	Lombardia	1.140	450.050,89	559.786,51	394,78	0,000024	491,04	0,000022
F513	Montegabbione	Terni	Umbria	1.140	426.671,36	581.868,68	374,27	0,000022	510,41	0,000022
D290	Scigliano	Cosenza	Calabria	1.139	254.654,99	378.823,17	223,58	0,000013	332,59	0,000015
M432	Sarezzano	Alessandria	Piemonte	1.138	373.363,70	499.762,98	328,09	0,000020	439,16	0,000019
L967	Villamarzana	Rovigo	Veneto	1.138	429.926,65	624.766,37	377,79	0,000023	549,00	0,000024
I853	Sornanello	Vibo Valentia	Calabria	1.136	176.233,15	151.363,23	67,11	0,000004	133,24	0,000006
E596	Limone sul Garda	Brescia	Lombardia	1.136	1.536.993,52	2.295.963,76	1.352,93	0,000080	2.109,12	0,000092
C551	Cesvesina	Pavia	Lombardia	1.136	325.961,60	523.024,19	286,94	0,000017	460,41	0,000020
B889	Casaleto Ceredano	Cremona	Lombardia	1.136	371.116,69	466.724,65	326,69	0,000019	410,85	0,000018
H333	Rivalba	Torino	Piemonte	1.136	402.184,35	522.289,56	354,04	0,000021	459,76	0,000020
G927	Portula	Biella	Piemonte	1.136	397.566,84	490.154,10	349,97	0,000021	431,47	0,000019
C559	Cervo	Imperia	Liguria	1.134	1.378.044,07	1.665.722,07	1.215,21	0,000072	1.468,89	0,000064
D108	Coscattaro	Perugia	Umbria	1.134	390.646,68	537.761,91	344,49	0,000020	474,22	0,000021
A784	Biella	Biella	Piemonte	1.133	430.351,00	541.701,13	379,83	0,000023	478,11	0,000022
M196	Zubiana	Biella	Piemonte	1.133	349.763,89	455.170,24	308,71	0,000018	401,74	0,000018
F328	Monasterolo del Castello	Bergamo	Lombardia	1.132	471.918,40	580.018,92	416,89	0,000025	512,38	0,000022
E424	Lama dei Peligni	Chieti	Abruzzo	1.131	378.596,52	488.870,81	334,74	0,000020	432,25	0,000019
L228	Torno	Como	Lombardia	1.131	865.667,41	982.147,12	765,40	0,000045	868,39	0,000038
E454	Ladriggio	Pavia	Lombardia	1.131	351.762,80	448.422,14	311,02	0,000018	396,48	0,000017
H975	San Mango sul Calore	Avellino	Campania	1.130	282.817,72	378.392,97	250,28	0,000015	334,86	0,000015
D604	Fino del Monte	Bergamo	Lombardia	1.130	532.723,24	630.583,46	471,44	0,000028	558,04	0,000024
D983	Germagnano	Torino	Piemonte	1.130	418.911,86	534.146,55	370,72	0,000022	472,70	0,000021
F996	Ocre	L'Aquila	Abruzzo	1.129	388.854,91	462.174,16	344,42	0,000020	409,37	0,000018
G272	Palermi	Catanzaro	Calabria	1.129	148.211,33	274.506,61	131,28	0,000008	243,14	0,000011
F047	Masmino Visconti	Novara	Piemonte	1.129	839.862,39	995.244,21	743,90	0,000044	881,53	0,000038
I336	Sante Marie	L'Aquila	Abruzzo	1.128	811.636,96	950.939,53	719,54	0,000042	819,18	0,000042
H227	Reino	Benevento	Campania	1.127	146.350,25	275.257,95	129,86	0,000008	244,24	0,000011
C785	Civo	Sondrio	Lombardia	1.127	690.986,07	796.231,26	613,12	0,000036	706,51	0,000031
A039	Acquanegra Cremonese	Cremona	Lombardia	1.126	394.621,46	500.928,98	350,46	0,000021	444,87	0,000019
D582	Figline Vegliaturo	Cosenza	Calabria	1.125	252.376,23	349.512,53	224,33	0,000013	310,68	0,000013
F775	Mottafollone	Cosenza	Calabria	1.124	161.916,96	268.105,58	144,05	0,000008	238,53	0,000010
D771	Frascarolo	Pavia	Lombardia	1.123	452.298,79	581.579,45	402,76	0,000024	517,88	0,000022
B730	Carate Urio	Como	Lombardia	1.122	753.897,64	859.127,75	671,92	0,000039	765,71	0,000033
H731	Salvirola	Cremona	Lombardia	1.122	366.170,63	454.707,77	326,36	0,000019	405,27	0,000018
G387	Pavarolo	Torino	Piemonte	1.122	403.678,12	476.028,65	359,78	0,000021	424,27	0,000018
B465	Camburzano	Biella	Piemonte	1.122	372.833,02	499.236,59	332,29	0,000020	444,95	0,000019
G210	Pacentro	L'Aquila	Abruzzo	1.121	309.302,03	419.241,26	275,92	0,000016	373,99	0,000016
G270	Palazuolo sul Senio	Firenze	Toscana	1.121	595.150,60	822.733,85	530,91	0,000031	733,93	0,000032
B279	Burilo	Torino	Piemonte	1.120	603.841,82	809.480,32	589,02	0,000032	812,25	0,000031
G000	Polonghera	Cuneo	Piemonte	1.120	356.438,91	467.504,56	318,25	0,000019	417,41	0,000018
C511	Ceriana	Imperia	Liguria	1.118	372.626,02	504.677,66	333,30	0,000020	451,41	0,000019
A588	Baldichieri d'Asti	Asti	Piemonte	1.117	314.992,49	447.329,33	282,07	0,000016	400,47	0,000017
C835	Colere	Bergamo	Lombardia	1.116	432.504,25	530.824,04	387,55	0,000023	475,65	0,000020
E799	Mafalda	Campobasso	Molise	1.116	266.018,30	361.777,41	238,37	0,000014	324,17	0,000014
G280	Pallanzeno	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	1.116	288.259,27	370.242,14	258,39	0,000015	331,85	0,000014
G905	Portigliola	Reggio Calabria	Calabria	1.115	107.807,56	185.670,49	95,99	0,000006	165,52	0,000007
G603	Pieranica	Cremona	Lombardia	1.115	292.883,49	364.486,30	262,68	0,000015	326,89	0,000014
A911	Boca	Novara	Piemonte	1.115	427.678,53	532.959,63	383,57	0,000022	477,99	0,000021
L771	Vernante	Cuneo	Piemonte	1.115	772.369,76	954.558,92	692,71	0,000040	856,11	0,000037
F629	Monte Santa Maria Tiberina	Perugia	Umbria	1.115	363.047,72	509.378,96	325,60	0,000019	456,84	0,000020
D961	Gemmano	Rimini	Emilia-Romagna	1.113	376.265,59	494.365,84	338,06	0,000020	444,17	0,000019
D028	Corno Giovine	Lodi	Lombardia	1.113	335.993,71	435.979,45	301,17	0,000018	391,72	0,000017
B090	Bosio	Alessandria	Piemonte	1.113	469.198,35	592.492,69	421,56	0,000025	532,54	0,000023
I183	Santa Domenica Talao	Cosenza	Calabria	1.112	173.508,01	289.427,54	156,03	0,000009	260,28	0,000011
B868	Casalbuono	Salerno	Campania	1.112	198.164,16	275.107,38	178,21	0,000010	247,40	0,000011
G874	Ponzano Romano	Roma	Lazio	1.111	360.127,74	443.688,37	324,15	0,000019	399,36	0,000017
G493	Pescocostanzo	L'Aquila	Abruzzo	1.110	1.515.552,19	1.690.525,39	1.365,36	0,000079	1.523,00	0,000065
C591	Picininico	Frosinone	Lazio	1.110	269.015,76	383.060,04	242,36	0,000014	345,10	0,000017
L427	Vaduggiate	Bergamo	Lombardia	1.110	370.160,76	430.599,88	330,92	0,000019	417,99	0,000017
L094	Temu	Brescia	Lombardia	1.110	1.786.133,79	2.085.626,46	1.609,13	0,000093	1.878,94	0,000080
G266	Palazuolo Vercellese	Vercelli	Piemonte	1.110	407.142,36	521.109,80	366,79	0,000021	469,47	0,000020
H888	San Giorgio Lucano	Matera	Basilicata	1.109	212.132,63	310.845,69	191,28	0,000011	280,29	0,000012
D253	Dasa	Vibo Valentia	Calabria	1.108	82.522,53	187.529,67	74,48	0,000004	169,25	0,000007
D832	Futani	Salerno	Campania	1.108	164.188,22	230.420,19	148,18	0,000009	207,96	0,000009
A402	Atella	Benevento	Campania	1.107	248.098,49	426.090,66	290,04	0,000016	358,26	0,000016
C417	Cedeagro	Brescia	Lombardia	1.105	435.650,87	545.085,73	394,25	0,000023	493,29	0,000021
A481	Ateleta	L'Aquila	Abruzzo	1.104	526.198,72	631.293,66	476,63	0,000028	571,82	0,000024
E240	Guarda Veneta	Rovigo	Veneto	1.104	349.181,04	473.687,02	316,29	0,000018	429,06	0,000018
H442	Roccoscalegna	Chieti	Abruzzo	1.103	257.495,00	353.779,27	233,45	0,000013	320,74	0,000014
E746	Luogosano	Avellino	Campania	1.103	221.794,34	359.121,08	201,08	0,000012	325,59	0,000014
B590	Candida	Avellino	Campania	1.101	148.119,87	240.526,76	134,62	0,000008	218,46	0,000009
I423	Scamporrino	Avellino	Campania	1.100	172.077,74	285.490,79	159,27	0,000009	259,54	0,000011
D552	Ferrera Erbognone	Pavia	Lombardia	1.100	594.805,59	694.127,81	540,73	0,000031	613,03	0,000027
G673	Pincara	Rovigo	Veneto	1.100	344.721,76	488.022,88	313,38	0,000018	443,66	0,000019
E356	Isola Dovarese	Cremona	Lombardia	1.099	392.694,90	516.126,52	357,32	0,000021	469,63	0,000020
C888	Colobaro	Matera	Basilicata	1.098	208.732,08	308.263,29	190,10	0,000011	280,75	0,000012
C542	Cerva	Catanzaro	Calabria	1.098	110.630,72	217.306,84	100,76	0,000006	197,91	0,000008
I532	Schiavoneggia	Mantova	Lombardia	1.096	345.356,24	498.930,01	315,12	0,000018	456,14	0,000019
C097	Castel di Sasso	Caserta	Campania	1.095	142.549,29	229.575,69	130,18	0,000007	209,66	0,000009
B736	Carbonara Scivia	Alessandria	Piemonte	1.095	393.496,98	540.432,10	359,36	0,000021	493,55	0,000021
F509	Montefortino	Fermo	Marche	1.094	345.303,51	474.707,04	315,63	0,000018	433,92	0,000018
A405	Airignano	Torino	Piemonte	1.094	371.669,70	467.122,33	339,73	0,000019	426,99	0,000018
B768	Carsanablot	Vercelli	Piemonte	1.093	576.676,43	754.668,06	527,61	0,000030	690,46	0,000029
H277	Ridigliano	Salerno	Campania	1.092	231.921,74	362.774,90	212,38	0,000012	332,21	0,000014
C930	Commissaggiolo	Mantova	Lombardia	1.091	394.466,61	517.413,75	361,56	0,000021	474,26	0,000020
G729	Plicanica	Reggio Calabria	Calabria	1.090	102.243,83	177.769,96	93,80	0,000005	163,09	0,000007
H458	Rocchetta a Volturno	Isernia	Molise	1.090	352.678,19	418.111,25	323,56	0,000018	383,59	0,000016
H156	Radicofani	Siena	Toscana	1.090	472.176,17	811.792,01	433,19	0,000025	744,76	0,000031
D502	Farini	Piacenza	Emilia-Romagna	1.089	859.601,84	1.088.259,32	789,35	0,000045	999,32	0,000042
B574	Canale d'Agordo	Belluno	Veneto	1.089	759.804,91	914.946,03	697,71	0,000040	840,17	0,000035
H421	Rocca Massima	Latina	Lazio	1.087	242.817,03	359.126,15	223,38	0,000013	330,38	0,000014
D298	Diano San Pietro	Imperia	Liguria	1.086	430.121,95	594.589,56	396,06	0,000023	547,50	0,000023
I880	Sozzago	Novara	Piemonte	1.086	442.267,68	555.918,82	407,24	0,000023	511,90	0,000021
B234	Bruzzano Zeffirio	Reggio Calabria	Calabria	1.085	196.298,79	310.272,97	180,92	0,000010	285,97	0,000012
G935	Posta Fibreno	Frosinone	Lazio	1.084	288.081,91	399.071,20	265,76	0,000015	368,15	0,000015
H689	Salara	Rovigo	Veneto	1.084	342.286,44	486.425,70	315,76	0,000018	448,73	0,000019
H937	San Godenzo	Firenze	Toscana	1.083	526.889,62	707.076,13	486,32	0,000028	652,89	0,000027
H468	Savelli	Crotone	Calabria	1.082	235.015,28	397.684,57				

L126	Terranova di Pollino	Potenza	Basilicata	1.067	199.883,54	271.041,42	187,33	0,000010	254,02	0,000010
B567	Composinopo	Pavia	Lombardia	1.067	324.925,57	447.752,75	304,12	0,000017	419,64	0,000017
G194	Ottobiano	Pavia	Lombardia	1.067	443.174,53	567.848,14	415,35	0,000023	532,19	0,000022
D676	Fontaneto Po	Vercelli	Piemonte	1.067	435.752,42	534.680,98	408,39	0,000023	501,11	0,000021
F478	Montecipolito	Rimini	Emilia-Romagna	1.066	425.035,55	612.035,54	398,72	0,000022	574,14	0,000024
C184	Castello d'Agogna	Pavia	Lombardia	1.066	372.248,38	467.581,81	349,20	0,000019	438,63	0,000018
H062	Pignano Cilento	Salerno	Campania	1.065	177.240,84	261.723,18	166,42	0,000009	245,75	0,000010
B256	Bugnara	L'Aquila	Abruzzo	1.064	262.661,90	366.122,66	246,86	0,000014	344,10	0,000014
L524	Vaccarizzo Albanese	Cosenza	Calabria	1.064	101.792,44	228.317,55	95,67	0,000005	214,63	0,000009
B850	Carpinone	Isernia	Molise	1.064	292.315,85	405.963,07	274,73	0,000015	381,54	0,000016
I102	San Pietro di Caridà	Reggio Calabria	Calabria	1.063	119.956,30	261.252,69	142,47	0,000005	245,77	0,000010
B410	Calice al Cornoviglio	La Spezia	Liguria	1.063	453.633,00	539.504,76	426,75	0,000024	507,53	0,000021
E292	Inarzo	Varese	Lombardia	1.062	283.091,78	376.154,21	266,56	0,000015	354,19	0,000014
L749	Verceia	Sondrio	Lombardia	1.062	351.894,44	451.168,75	331,35	0,000018	424,83	0,000017
D388	Dusino San Michele	Asti	Piemonte	1.062	363.303,14	463.836,61	342,09	0,000019	436,76	0,000018
M103	Villar Pellice	Torino	Piemonte	1.061	301.012,24	416.006,45	283,71	0,000016	392,09	0,000016
F556	Montemagno	Asti	Piemonte	1.061	389.490,53	506.710,96	371,44	0,000020	477,58	0,000020
D374	Druggno	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	1.061	567.841,99	662.153,28	535,20	0,000030	624,08	0,000026
E778	Macchia d'Isernia	Isernia	Molise	1.060	273.818,01	313.536,37	258,32	0,000014	295,79	0,000012
E661	Lombriasco	Torino	Piemonte	1.060	377.033,39	470.790,99	355,69	0,000020	444,14	0,000018
H768	San Bellino	Rovigo	Veneto	1.060	403.761,28	556.650,30	380,91	0,000021	525,14	0,000021
I996	Strozza	Bergamo	Lombardia	1.059	283.464,28	362.562,26	267,67	0,000015	342,36	0,000014
C126	Castellafiume	L'Aquila	Abruzzo	1.058	202.756,53	317.089,98	191,64	0,000011	299,71	0,000012
B366	Caico	Sondrio	Lombardia	1.057	402.552,17	506.081,90	380,84	0,000021	478,79	0,000020
H129	Quingentole	Mantova	Lombardia	1.057	327.085,57	464.976,32	309,45	0,000017	439,90	0,000018
A589	Baldissero d'Alba	Cuneo	Piemonte	1.055	316.047,47	386.904,58	299,57	0,000017	366,73	0,000015
A945	Bolognaro	Pescara	Abruzzo	1.054	296.747,58	422.587,05	281,54	0,000016	400,94	0,000016
A437	Arcuata del Tronto	Ascoli Piceno	Marche	1.054	422.636,26	539.542,40	400,98	0,000022	511,90	0,000021
C501	Carenza	Crotone	Calabria	1.053	159.905,65	267.500,55	142,93	0,000008	254,04	0,000010
H285	Rifreddo	Cuneo	Piemonte	1.052	246.313,73	314.916,00	234,14	0,000013	299,35	0,000012
G509	Petina	Salerno	Campania	1.051	140.414,48	204.027,26	133,60	0,000007	194,13	0,000008
I661	Serravalle di Chienti	Macerata	Marche	1.051	448.314,58	563.189,64	426,56	0,000023	535,86	0,000022
D974	Gera Lario	Como	Lombardia	1.050	715.339,38	864.963,37	681,28	0,000037	823,77	0,000033
A811	Bertonico	Lodi	Lombardia	1.050	532.129,29	642.365,71	506,79	0,000028	611,78	0,000025
G432	Penna in Teverina	Termi	Umbria	1.049	315.526,86	429.773,77	300,79	0,000017	409,70	0,000017
D095	Cosseria	Savona	Liguria	1.048	353.886,01	410.794,52	337,68	0,000019	391,98	0,000016
G513	Petrella Salto	Rieti	Lazio	1.047	434.594,67	560.150,60	415,09	0,000023	535,01	0,000022
L302	Torrta Tiberina	Roma	Lazio	1.045	306.100,24	406.559,03	292,92	0,000016	389,05	0,000016
F170	Mezzana Bigli	Pavia	Lombardia	1.045	391.286,05	501.209,41	374,44	0,000020	479,63	0,000019
G574	Piano	Bergamo	Lombardia	1.044	297.345,12	416.264,02	284,81	0,000016	398,72	0,000016
H308	Rionero Sannitico	Isernia	Molise	1.044	216.564,14	328.874,82	207,44	0,000011	286,96	0,000012
M419	Colli Verdi	Pavia	Lombardia	1.043	479.010,98	655.258,80	459,26	0,000025	628,24	0,000025
B767	Caresana	Vercelli	Piemonte	1.043	443.446,01	533.983,59	425,16	0,000023	511,97	0,000021
G278	Pallagorio	Crotone	Calabria	1.040	171.896,98	268.848,81	165,29	0,000009	258,51	0,000010
L189	Toffia	Rieti	Lazio	1.038	262.589,90	334.449,58	252,98	0,000014	322,21	0,000013
C497	Ceres	Torino	Piemonte	1.038	728.067,46	860.384,59	701,41	0,000038	828,89	0,000033
F283	Molazzana	Lucca	Toscana	1.038	359.568,80	454.227,21	327,13	0,000018	437,60	0,000018
I471	Savignano Ippino	Avellino	Campania	1.035	250.454,21	324.660,37	187,79	0,000013	232,10	0,000009
G556	Pianello del Lario	Como	Lombardia	1.034	631.430,36	738.689,27	610,67	0,000033	714,40	0,000028
H885	San Giorgio di Lomellina	Pavia	Lombardia	1.033	376.153,56	482.032,03	364,14	0,000020	466,63	0,000019
M188	Zone	Brescia	Lombardia	1.032	378.396,59	508.816,00	366,66	0,000020	493,04	0,000020
M094	Viù	Torino	Piemonte	1.032	804.606,18	944.071,48	779,66	0,000042	914,80	0,000036
F391	Montagano	Campobasso	Molise	1.031	275.230,74	358.475,19	266,96	0,000014	347,70	0,000014
G517	Catanzaro	Calabria	Calabria	1.029	169.034,32	263.181,02	131,87	0,000009	181,83	0,000011
D056	Corte de' Cortesi con Cignone	Cremona	Lombardia	1.028	349.112,14	473.902,68	339,60	0,000018	460,99	0,000018
H730	Savoia di Lucania	Potenza	Basilicata	1.027	153.875,10	246.600,68	149,83	0,000008	240,12	0,000010
H216	Redavalle	Pavia	Lombardia	1.027	367.094,15	481.840,09	357,44	0,000019	469,17	0,000019
L453	Trovo	Pavia	Lombardia	1.026	270.876,46	346.039,90	264,51	0,000014	337,27	0,000013
B204	Brossasco	Cuneo	Piemonte	1.026	362.770,36	457.510,32	350,08	0,000019	445,92	0,000018
D033	Montenapoli	Milano	Lombardia	1.025	616.932,44	768.370,22	598,38	0,000031	745,13	0,000027
F810	Salcedo	Vicenza	Veneto	1.025	301.332,75	371.478,53	293,98	0,000016	362,42	0,000014
G622	Pietrapola	Cosenza	Calabria	1.024	402.014,54	544.731,60	392,59	0,000021	531,96	0,000021
I368	Santo Stefano d'Aveto	Genova	Liguria	1.023	1.412.444,23	1.574.192,75	1.380,69	0,000074	1.538,80	0,000061
F070	Mazzo di Valtellina	Sondrio	Lombardia	1.022	412.327,50	482.320,05	403,45	0,000022	471,94	0,000019
I585	Sellano	Perugia	Umbria	1.022	450.599,93	574.331,94	440,90	0,000024	561,97	0,000022
C224	Castelnuovo di Farfa	Rieti	Lazio	1.020	319.527,78	394.567,34	300,14	0,000017	380,83	0,000017
F311	Nombauruzzo	Asti	Piemonte	1.018	483.399,72	615.489,35	474,85	0,000025	604,61	0,000024
C527	Cerreto di Spoleto	Perugia	Umbria	1.018	386.763,52	502.779,22	379,92	0,000020	511,57	0,000020
I980	Strona	Biella	Piemonte	1.017	343.813,20	423.831,36	338,07	0,000018	416,75	0,000016
H585	Rota Greca	Cosenza	Calabria	1.015	80.495,57	163.420,96	79,31	0,000004	161,01	0,000006
E365	Ispari	Salerno	Campania	1.014	617.154,74	791.609,67	608,63	0,000032	780,68	0,000031
A033	Acquafredda	Cosenza	Calabria	1.012	139.981,24	204.791,23	138,32	0,000007	202,36	0,000008
E167	Limbadi	Salerno	Campania	1.012	159.549,27	224.660,37	147,79	0,000008	217,80	0,000009
M004	Villareggio	Torino	Piemonte	1.011	339.627,39	467.010,36	335,93	0,000018	461,93	0,000018
D835	Gabiano	Alessandria	Piemonte	1.011	421.129,95	521.260,34	416,55	0,000022	515,59	0,000020
M347	Sillano Giuncugnano	Lucca	Toscana	1.011	467.600,15	605.398,59	462,51	0,000024	598,81	0,000023
H646	Buio del Monte	Potenza	Basilicata	1.009	177.957,23	259.690,46	176,37	0,000009	257,37	0,000010
A541	Rada Tedalda	Arezzo	Toscana	1.009	429.531,08	584.736,53	425,70	0,000022	579,52	0,000023
D909	Gennaro	Matera	Basilicata	1.008	145.820,00	243.320,23	144,38	0,000008	212,82	0,000008
D180	Cropalati	Cosenza	Calabria	1.007	152.673,53	256.638,78	115,61	0,000008	254,85	0,000010
G298	Paludi	Cosenza	Calabria	1.007	162.409,07	257.314,88	161,28	0,000009	255,53	0,000010
H127	Quincinetto	Torino	Piemonte	1.006	477.083,16	546.897,50	474,24	0,000025	543,64	0,000021
C169	Castelli	Teramo	Abruzzo	1.005	278.444,45	402.507,70	277,06	0,000015	400,51	0,000016
M415	Vaichiusa	Torino	Piemonte	1.005	509.894,24	640.673,91	507,36	0,000027	637,49	0,000025
H929	San Giuliano di Puglia	Campobasso	Molise	1.004	143.242,13	180.040,13	145,11	0,000008	236,97	0,000012
D149	Cremolino	Alessandria	Piemonte	1.002	447.853,53	589.211,79	446,96	0,000023	588,04	0,000023
D755	Fragneto l'Abate	Benevento	Campania	1.001	147.964,89	244.414,21	147,82	0,000008	244,17	0,000009
G690	Pioraco	Macerata	Marche	1.001	364.239,29	490.582,73	363,88	0,000019	490,09	0,000019
H568	Roseto Valfortore	Foggia	Puglia	1.000	260.634,09	372.341,18	260,63	0,000014	372,34	0,000014
DT10	Formigara	Cremona	Lombardia	999	332.553,03	427.479,93	332,89	0,000017	427,91	0,000016
M078	Visso	Macerata	Marche	998	612.412,13	1.004.013,75	613,64	0,000032	1.006,03	0,000039
G877	Ponzone	Alessandria	Piemonte	998	1.059.379,78	1.256.316,68	1.061,50	0,000055	1.258,83	0,000048
M203	Zungoli	Avellino	Campania	997	152.683,55	250.395,14	153,14	0,000008	251,15	0,000010
A555	Bagnasco	Cuneo	Piemonte	997	334.186,62	472.440,37	335,19	0,000017	473,86	0,000018
F136	Mercatino Conca	Pesaro e Urbino	Marche	996	273.628,86	401.485,45	274,73	0,000014	403,10	0,000015
M161	Zeme	Pavia	Lombardia	995	343.554,54	485.127,99	345,28	0,000018	487,57	0,000019
M169	Zeri	Massa-Carrara	Toscana	995	711.620,00	841.690,54	715,38	0,000037	845,92	0,000032
I571	Seggiano	Grosseto	Toscana	995	460.911,70	594.150,89	463,23	0,000034	597,14	0,000023
G728	Pizzoni	Vibo Valentia	Calabria	994	102.639,87	189.621,70	103,26	0,00000		

G050	Oltre il Colle	Bergamo	Lombardia	978	1.168.667,38	1.300.051,00	1.194,96	0,000061	1.329,30	0,000050
G805	Pomaretto	Torino	Piemonte	978	308.196,20	411.681,97	315,13	0,000016	420,94	0,000016
C996	Montebelluna	Torino	Piemonte	978	405.530,18	532.223,98	376,80	0,000016	415,07	0,000016
B541	Campolattaro	Benevento	Campania	977	201.032,64	283.016,70	205,77	0,000011	289,68	0,000011
A628	Barbarano Romano	Viterbo	Lazio	977	355.888,85	476.416,45	364,27	0,000019	487,53	0,000018
G697	Piozzo	Cuneo	Piemonte	976	353.745,87	543.714,41	362,44	0,000019	557,08	0,000021
I916	Spinone al Lago	Bergamo	Lombardia	974	423.644,57	512.868,64	434,95	0,000022	526,56	0,000020
D903	Gandelino	Bergamo	Lombardia	973	493.380,72	601.906,78	507,07	0,000026	618,61	0,000023
B902	Casalnoceto	Alessandria	Piemonte	972	432.973,87	568.530,18	445,45	0,000023	584,91	0,000022
F538	Monteleone di Puglia	Foggia	Puglia	972	250.846,53	353.873,52	258,07	0,000019	364,07	0,000014
G074	Ono San Pietro	Brescia	Lombardia	968	252.659,66	314.373,44	261,01	0,000013	324,77	0,000012
F961	Novello	Cuneo	Piemonte	968	381.544,95	494.627,93	394,16	0,000020	510,98	0,000019
H489	Roghudi	Reggio Calabria	Calabria	966	78.699,78	104.782,52	81,47	0,000004	145,74	0,000005
G424	Pellegrino Parmense	Parma	Emilia-Romagna	966	474.948,87	612.142,58	491,67	0,000025	633,69	0,000024
A312	Antignano	Asti	Piemonte	966	327.237,99	403.016,58	338,76	0,000017	417,20	0,000016
F500	Montefino	Teramo	Abruzzo	965	222.320,91	338.576,83	230,38	0,000012	350,86	0,000011
B655	Capistrano	Vibo Valentia	Calabria	965	85.274,12	162.720,37	88,37	0,000004	168,62	0,000006
F239	Miranda	Isernia	Molise	963	239.517,92	308.909,82	248,72	0,000013	320,78	0,000012
L668	Vaprio d'Agogna	Novara	Piemonte	963	386.819,47	492.008,48	401,68	0,000020	510,91	0,000019
L699	Vizzano	Vibo Valentia	Calabria	962	118.429,58	214.009,71	123,11	0,000006	222,46	0,000008
D760	Francavilla d'Ete	Fermo	Marche	960	218.119,77	293.684,94	227,21	0,000011	305,92	0,000011
H992	San Martino di Finita	Cosenza	Calabria	959	98.769,55	185.223,98	102,99	0,000005	194,19	0,000007
A712	Bastida Pancarana	Pavia	Lombardia	958	281.278,67	379.323,65	293,61	0,000015	395,95	0,000015
M150	Zavattarello	Pavia	Lombardia	958	459.669,25	594.844,92	479,82	0,000024	620,92	0,000023
G294	Palombaro	Chieti	Abruzzo	957	234.608,66	350.367,06	245,15	0,000012	366,11	0,000014
E244	Guardiafiiera	Campobasso	Molise	957	188.589,92	250.332,00	197,06	0,000010	261,58	0,000010
E203	Grosso	Torino	Piemonte	957	367.600,78	478.411,32	384,12	0,000019	499,91	0,000018
L633	Valmucca	Alessandria	Piemonte	956	334.869,29	453.194,53	350,28	0,000018	474,04	0,000017
L240	Torre di Ruggiero	Catanzaro	Calabria	956	206.370,43	318.704,06	216,09	0,000014	333,74	0,000012
L907	Villa di Chiavenna	Sondrio	Lombardia	955	271.371,79	381.064,41	284,16	0,000014	399,02	0,000015
C157	Castelletto di Branduzzo	Pavia	Lombardia	955	362.775,40	525.015,35	379,87	0,000019	549,75	0,000020
H760	San Bartolomeo Val Cavargna	Como	Lombardia	954	225.180,51	316.422,27	236,04	0,000012	331,68	0,000012
H474	Rodello	Cuneo	Piemonte	953	275.955,65	382.408,71	289,57	0,000014	401,27	0,000015
9001	Spigno Monferrato	Alessandria	Piemonte	953	448.779,01	572.597,48	470,91	0,000023	600,84	0,000022
H791	San Martino Raparo	Catanzaro	Calabria	950	216.592,15	291.914,15	228,40	0,000011	305,64	0,000011
H765	San Basile	Cosenza	Calabria	950	181.855,47	290.614,72	191,43	0,000010	305,91	0,000011
I213	Sant'Alessio con Vialone	Pavia	Lombardia	950	272.302,38	355.517,46	286,63	0,000014	374,23	0,000014
G212	Paciano	Perugia	Umbria	950	354.881,25	455.033,42	373,56	0,000019	478,98	0,000018
F001	Cosenza	Reggio Calabria	Calabria	949	155.104,25	265.056,91	163,44	0,000008	279,30	0,000010
A544	Bagaladi	Reggio Calabria	Calabria	949	165.148,53	258.867,36	174,02	0,000009	272,78	0,000010
F828	Musse	Como	Lombardia	946	446.331,98	582.472,45	472,45	0,000023	580,69	0,000022
M398	Celio con Brea	Vercelli	Piemonte	946	530.401,79	627.066,96	560,68	0,000028	662,86	0,000024
L881	Vignale Monferrato	Alessandria	Piemonte	946	626.475,09	756.056,20	662,24	0,000033	799,21	0,000029
C766	Civita d'Antino	L'Aquila	Abruzzo	945	304.219,53	397.845,89	321,93	0,000016	421,00	0,000015
C977	Conzano	Alessandria	Piemonte	945	300.022,53	404.892,51	317,48	0,000016	428,46	0,000016
H417	Roccalbegna	Grosseto	Toscana	945	422.496,16	541.955,11	447,09	0,000022	573,50	0,000021
C345	Cantinuovo di Sant'Andrea	Potenza	Basilicata	944	116.946,44	164.123,77	108,61	0,000007	188,81	0,000007
B219	Brunello	Varese	Lombardia	944	395.173,07	473.138,06	418,62	0,000021	501,21	0,000021
I654	Serra Sant'Abbondio	Pesaro e Urbino	Marche	944	287.510,21	435.075,38	304,57	0,000015	460,88	0,000017
A823	Besenzone	Piacenza	Emilia-Romagna	943	453.274,81	547.605,97	480,67	0,000024	580,71	0,000021
G065	Onano	Viterbo	Lazio	943	270.949,05	375.052,30	287,33	0,000014	397,72	0,000014
H928	San Giuliano del Sannio	Campobasso	Molise	943	214.133,84	285.797,88	227,08	0,000011	303,07	0,000011
H441	Rocca Santo Stefano	Roma	Lazio	942	191.482,01	257.427,33	203,27	0,000010	273,28	0,000010
C813	Codocolla	Pavia	Lombardia	941	448.761,19	582.472,45	472,45	0,000023	624,44	0,000022
F811	Murella	Cuneo	Piemonte	940	341.672,54	432.272,85	363,48	0,000018	459,86	0,000017
A186	Alfano	Salerno	Campania	939	117.176,43	193.736,18	124,79	0,000006	206,32	0,000007
F115	Mello	Sondrio	Lombardia	939	310.481,35	370.979,97	330,65	0,000016	395,08	0,000014
G623	Pietrapertosa	Potenza	Basilicata	937	144.821,70	228.142,06	154,56	0,000008	243,48	0,000009
E816	Magliolo	Savona	Liguria	937	407.045,97	477.205,03	434,41	0,000021	509,29	0,000018
L0715	Tavolara	Piemonte	Piemonte	937	295.465,16	391.916,16	319,16	0,000015	412,45	0,000016
A167	Alfedena	L'Aquila	Abruzzo	935	834.280,76	949.619,74	892,28	0,000044	1.015,64	0,000037
F313	Mombello Monferrato	Alessandria	Piemonte	934	346.360,76	483.446,82	370,84	0,000018	517,61	0,000019
I886	Sparone	Torino	Piemonte	932	411.164,48	517.644,73	441,16	0,000022	555,41	0,000020
D197	Cuceglio	Torino	Piemonte	930	309.810,75	428.588,13	333,13	0,000016	460,85	0,000017
H213	Recetto	Torino	Piemonte	930	320.990,57	410.966,85	345,15	0,000017	441,90	0,000016
G152	Cavallone	Novara	Piemonte	929	290.429,22	371.212,22	302,72	0,000015	387,98	0,000014
H692	Sestriere	Torino	Piemonte	929	4.180.583,80	4.564.359,01	4.500,09	0,000019	49.132,20	0,000014
L578	Valgioie	Torino	Piemonte	929	388.374,05	496.807,72	418,06	0,000020	534,78	0,000019
A996	Borgo Velino	Rieti	Lazio	928	289.174,21	414.246,99	311,61	0,000015	446,39	0,000016
F878	Netro	Biella	Piemonte	928	439.798,25	540.052,82	473,92	0,000023	581,95	0,000021
B606	Canistro	L'Aquila	Abruzzo	927	222.610,05	289.777,29	240,14	0,000012	312,60	0,000011
F724	Morfaso	Piacenza	Emilia-Romagna	927	554.895,40	749.728,84	598,59	0,000029	808,77	0,000029
L240	Casale Torinese	Torino	Piemonte	927	2.572.032,43	2.892.032,46	2.714,97	0,000015	31.137,18	0,000011
D015	Coma Imagna	Bergamo	Lombardia	926	290.373,68	341.889,33	313,58	0,000019	369,21	0,000013
C769	Civitanova del Sannio	Isernia	Molise	925	235.045,95	312.412,36	254,10	0,000012	337,74	0,000012
D093	Cossano Belbo	Cuneo	Piemonte	925	276.910,64	445.059,90	299,36	0,000014	481,15	0,000017
I744	Simbario	Vibo Valentia	Calabria	924	70.486,15	192.066,03	76,28	0,000004	207,86	0,000007
F390	Montafia	Asti	Piemonte	924	307.133,85	394.692,43	332,40	0,000016	427,16	0,000015
G282	Paliano	Savona	Liguria	922	391.023,33	508.162,11	428,84	0,000017	423,84	0,000011
L558	Valdieri	Cuneo	Piemonte	922	599.628,44	794.863,55	650,36	0,000031	862,11	0,000031
L256	Torre d'Arese	Pavia	Lombardia	921	220.160,23	288.519,18	239,04	0,000012	313,27	0,000011
H393	Rocca d'Arce	Frosinone	Lazio	920	225.740,05	304.763,10	245,37	0,000012	331,26	0,000012
D522	Orco Flegino	Savona	Liguria	919	387.982,21	466.547,01	422,18	0,000020	507,67	0,000018
D328	Domenico	Cosenza	Calabria	918	179.917,67	277.159,64	195,99	0,000009	301,92	0,000011
B930	Campodolcino	Sondrio	Lombardia	917	1.272.056,63	1.456.652,90	1.190,67	0,000016	15.906,66	0,000012
L965	Villamaina	Avellino	Campania	917	151.753,75	233.577,13	165,67	0,000008	255,00	0,000009
H157	Radicondoli	Siena	Toscana	916	455.854,60	598.421,80	497,66	0,000024	653,30	0,000023
I071	San Paolo di Jesi	Ancona	Marche	915	261.844,99	361.126,65	286,17	0,000014	394,67	0,000014
H392	Rocca d'Arazzo	Asti	Piemonte	915	287.318,70	355.681,74	314,01	0,000015	388,72	0,000014
B038	Bergo San Siro	Pavia	Lombardia	914	370.540,88	506.800,52	405,41	0,000019	554,49	0,000020
H258	Rezzaglio	Genova	Liguria	913	741.925,73	875.285,74	812,62	0,000039	958,69	0,000034
G047	Olmeto	Cremona	Lombardia	912	268.611,41	353.899,25	294,53	0,000014	388,05	0,000014
B818	Carpineti	Alessandria	Piemonte	912	421.455,74	529.403,86	462,12	0,000022	580,49	0,000020
F484	Montecatone	Modena	Emilia-Romagna	911	940.139,63	1.133.635,87	1.031,99	0,000049	1.244,39	0,000044
L125	Terranova dei Passerini	Lodi	Lombardia	911	367.581,81	448.078,77	403,49	0,000019	491,85	0,000017
B997	Cassano Irpino	Avellino	Campania	910	162.790,52	230.035,21	178,89	0,000009	252,79	0,000009
H074	Prosepio	Como	Lombardia	910	388.461,94	488.219,79	427,82	0,000020	537,69	0,000019
I651	Sansepolcra	Macerata	Marche	910	297.769,18	416.395,80	327,94	0,000016	458,59	0,000016
L878	Vighizolo d'Este	Padova	Veneto	908	280.200,12	393.541,02	308,59	0,000015	433,42	0,000015
F441	Montebello di Bertona	Pescara	Abruzzo	907	191.833,71	302.709,28	211,50	0,000010	333,75	0

Table with columns for ID, Name, Region, Province, and numerical values. The table lists numerous entries across various Italian regions including Lombardia, Piemonte, Campania, and others.



8682	Capracotta	Isernia	Molise	827	644.847,34	748.091,07	779,74	0,000034	904,58	0,000029
M338	Comolese e Bastida	Pavia	Lombardia	826	232.777,46	340.562,23	426,99	0,000012	432,99	0,000013
G760	Poggiofiorito	Chieti	Abruzzo	825	186.609,52	283.077,00	226,19	0,000010	343,12	0,000011
M108	Vedo Cadore	Belluno	Veneto	825	621.734,86	782.143,27	753,62	0,000033	948,05	0,000030
B131	Vegano	Varese	Lombardia	824	249.503,12	294.869,39	302,80	0,000013	357,85	0,000011
L292	Torricella Verzate	Pavia	Lombardia	824	299.232,51	381.483,45	363,15	0,000016	462,97	0,000015
D876	Galluccio	Potenza	Basilicata	823	154.775,54	223.004,25	188,06	0,000008	270,97	0,000009
G495	Pescolaniano	Isernia	Molise	823	182.389,37	247.105,14	221,62	0,000010	300,25	0,000010
E543	Lerma	Alessandria	Piemonte	823	433.134,25	540.701,25	533,58	0,000023	656,99	0,000021
H323	Ripe San Ginesio	Macerata	Marche	822	288.498,70	362.533,77	350,97	0,000015	441,04	0,000014
D890	Gamalero	Alessandria	Piemonte	822	344.333,99	421.700,41	418,90	0,000018	513,02	0,000016
F771	Motta Baluffi	Cremona	Lombardia	821	293.717,17	403.895,32	357,76	0,000015	491,96	0,000016
I947	Stellanello	Savona	Liguria	820	374.950,29	449.909,38	457,26	0,000020	548,67	0,000017
C428	Celenza sul Trigno	Chieti	Abruzzo	819	228.826,00	336.450,77	279,40	0,000012	410,81	0,000013
B544	Campolieto	Molise	Abruzzo	819	156.472,39	236.057,03	191,05	0,000008	286,23	0,000009
A309	Anticoli Corrado	Roma	Lazio	818	311.342,78	384.068,05	380,61	0,000016	469,52	0,000015
A961	Bonassola	La Spezia	Liguria	817	232.332,57	2.593.681,54	2.854,75	0,000122	3.174,64	0,000100
B236	Bubbio	Asti	Piemonte	817	264.766,34	364.604,10	324,07	0,000014	446,27	0,000014
G105	Orino	Varese	Lombardia	815	296.663,38	376.672,06	364,00	0,000016	462,17	0,000015
D089	Coisolto	Reggio Calabria	Calabria	814	83.125,92	179.546,02	102,12	0,000004	220,57	0,000007
F862	Neirone	Genova	Liguria	814	477.313,45	579.524,37	586,38	0,000025	711,95	0,000022
L205	Tora e Picilli	Caserta	Campania	813	187.221,95	335.197,15	230,29	0,000010	412,30	0,000013
1023	San Massimo	Campobasso	Molise	813	648.518,30	687.054,59	797,69	0,000034	845,09	0,000026
E546	Lesegno	Cuneo	Piemonte	813	278.694,98	431.038,00	342,80	0,000015	530,18	0,000017
H578	Rossana	Cuneo	Piemonte	813	280.363,78	358.880,45	344,85	0,000015	441,43	0,000014
C226	Castelnuovo Belbo	Asti	Piemonte	813	207.533,67	288.823,50	255,27	0,000011	355,26	0,000011
G454	Perinaldo	Imperia	Liguria	812	323.947,07	445.726,44	396,95	0,000017	548,92	0,000017
E000	Glioddeno	Vercelli	Piemonte	809	309.342,60	399.342,60	391,46	0,000016	489,50	0,000015
B020	Borgomaro	Imperia	Liguria	808	289.280,74	377.354,67	358,02	0,000015	467,02	0,000015
H997	San Martino Canaveze	Torino	Piemonte	808	305.528,21	372.632,99	378,13	0,000016	461,18	0,000014
C792	Clavesana	Cuneo	Piemonte	808	250.677,60	347.130,15	310,24	0,000013	429,62	0,000013
G788	San Pietro in Cerro	Piacenza	Emilia-Romagna	807	400.906,02	458.887,63	496,79	0,000021	568,63	0,000018
A412	Ariena di Castro	Viterbo	Lazio	807	180.106,52	253.299,89	223,18	0,000009	313,88	0,000010
D041	Glisoddeno	Vercelli	Piemonte	807	193.874,26	293.056,43	240,24	0,000010	393,14	0,000011
H544	Roncola	Bergamo	Lombardia	807	504.464,19	584.620,52	625,11	0,000026	724,44	0,000023
F074	Meana di Susa	Torino	Piemonte	807	395.475,90	498.088,80	490,06	0,000021	617,21	0,000019
I511	Scarmagno	Torino	Piemonte	807	402.034,98	512.562,16	498,18	0,000021	635,15	0,000020
G290	Palmoli	Chieti	Abruzzo	806	178.768,07	248.275,32	221,80	0,000009	308,03	0,000010
F886	Nibbiola	Novara	Piemonte	806	365.983,71	438.083,37	454,07	0,000019	543,53	0,000017
L879	Vigiliana d'Asti	Asti	Piemonte	805	272.874,87	351.692,41	338,97	0,000014	436,88	0,000014
D594	Figliara	Pavia	Lombardia	803	187.221,95	335.197,15	230,29	0,000010	412,30	0,000013
H555	Roure	Torino	Piemonte	802	487.282,33	593.244,64	607,58	0,000026	739,71	0,000023
A487	Atene	Salerno	Campania	801	302.697,71	432.451,12	377,90	0,000016	539,89	0,000017
I176	Santa Cristina d'Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	799	105.720,71	159.075,60	132,32	0,000006	199,09	0,000006
H438	Rocca San Felice	Avellino	Campania	799	142.338,89	219.134,69	178,15	0,000007	274,26	0,000008
G703	Pisano	Novara	Piemonte	799	360.539,45	453.399,24	451,24	0,000019	567,46	0,000017
E711	Lezzolo	Pierrelles	Piemonte	798	265.532,69	333.880,77	332,75	0,000014	445,08	0,000014
A118	Alagna	Pavia	Lombardia	797	248.339,41	309.971,37	311,59	0,000013	388,92	0,000012
F191	Miasino	Novara	Piemonte	797	450.492,99	569.922,45	565,24	0,000024	715,08	0,000022
F780	Motta Santa Lucia	Catanzaro	Calabria	795	85.741,77	150.652,35	107,85	0,000004	189,50	0,000006
I884	Spadolà	Vibo Valentia	Calabria	795	75.369,77	155.813,95	94,80	0,000004	195,99	0,000006
C973	Controne	Salerno	Campania	795	126.143,95	202.951,18	158,67	0,000007	255,28	0,000008
L823	Vassio Porto	Liguria	Liguria	795	358.931,22	456.912,34	459,93	0,000019	595,24	0,000016
B379	Calama	Reggio Calabria	Calabria	794	96.747,96	155.290,23	121,85	0,000005	195,58	0,000006
C409	Cazzago Brabbia	Varese	Lombardia	794	256.573,22	332.257,94	323,14	0,000013	418,46	0,000013
M194	Zovenecedo	Vicenza	Veneto	794	235.797,32	291.043,30	296,97	0,000012	366,55	0,000011
E528	Lenta	Vercelli	Piemonte	792	372.993,05	465.144,00	470,95	0,000020	587,30	0,000018
L580	Valgrana	Cuneo	Piemonte	792	225.738,50	307.850,43	285,02	0,000012	388,70	0,000012
A445	Arita	Torino	Abruzzo	791	125.458,65	207.850,70	158,61	0,000007	262,77	0,000008
L475	Tuzi alligianani	Abruzzo	Abruzzo	791	167.255,89	258.759,81	207,75	0,000008	297,13	0,000010
L629	Vallo Torinese	Torino	Piemonte	791	233.298,60	279.771,87	294,94	0,000012	353,69	0,000011
C554	Serrata	Cosenza	Calabria	790	87.273,07	134.523,58	110,47	0,000005	170,28	0,000005
I656	Cercino	Reggio Calabria	Calabria	790	106.449,21	161.413,02	134,75	0,000006	204,32	0,000006
C493	Cercino	Sondrio	Lombardia	790	244.646,43	301.094,26	309,68	0,000013	381,13	0,000012
C776	Civitella Messer Raimondo	Chieti	Abruzzo	789	195.629,75	263.886,96	247,95	0,000010	334,46	0,000010
B182	Bastardo	Varese	Lombardia	789	222.898,70	289.775,17	289,77	0,000012	412,41	0,000012
C155	Bastellego Cervo	Biella	Piemonte	789	269.540,27	404.035,34	341,62	0,000014	512,09	0,000016
I276	Sant'Angelo Lomellina	Pavia	Lombardia	787	259.935,89	321.365,06	330,29	0,000014	408,34	0,000012
L461	Tufo	Avellino	Campania	785	148.731,48	234.988,73	189,37	0,000008	299,35	0,000009
E949	Mantova	Mantova	Lombardia	785	252.988,51	347.702,21	322,28	0,000013	442,93	0,000013
I844	Sorbo San Basile	Catanzaro	Calabria	784	153.026,36	227.056,36	195,19	0,000008	289,61	0,000009
M838	Villanova d'Ardenghi	Rimini	Emilia-Romagna	784	206.180,80	262.290,80	262,99	0,000011	339,37	0,000011
D144	Cremonaga	Varese	Lombardia	784	133.600,68	234.069,92	170,41	0,000007	234,07	0,000010
E908	Marano Equo	Roma	Lazio	783	305.204,97	364.502,92	389,79	0,000016	465,52	0,000014
H631	Ruegio	Torino	Piemonte	783	253.710,22	324.461,36	324,02	0,000013	414,38	0,000013
I960	Stio	Salerno	Campania	782	138.717,57	224.879,54	177,39	0,000007	287,57	0,000009
G542	Piana Crixia	Savona	Liguria	782	342.192,61	400.035,09	437,59	0,000018	511,55	0,000015
A058	Adriano San Rocco	Bergamo	Lombardia	782	272.982,16	321.137,18	349,08	0,000014	410,66	0,000012
G016	Oltresengio	Vercelli	Piemonte	782	347.231,84	452.716,86	444,16	0,000016	541,84	0,000016
B526	Campo di Giove	L'Aquila	Abruzzo	781	1.514.261,28	1.641.616,72	1.938,87	0,000079	2.101,94	0,000063
L203	Tonco	Asti	Piemonte	781	275.959,41	354.899,19	353,44	0,000014	454,42	0,000014
H446	Rocca Simbalda	Rieti	Lazio	778	353.061,49	455.027,77	453,81	0,000018	584,87	0,000018
A584	Bairo	Torino	Piemonte	778	299.959,55	378.325,08	385,60	0,000016	486,28	0,000015
L594	Valle Agricola	Caserta	Campania	777	112.343,74	193.347,65	144,59	0,000006	248,84	0,000007
I609	Sant'Agnesa	Avellino	Campania	775	115.532,31	195.530,71	142,50	0,000006	227,86	0,000007
N667	Neopoli	Potenza	Basilicata	774	144.969,75	195.150,49	187,30	0,000008	252,13	0,000008
F806	Mura	Brescia	Lombardia	773	235.698,03	295.922,41	304,91	0,000012	382,82	0,000011
E467	Latera	Viterbo	Lazio	772	262.006,19	326.591,71	339,39	0,000014	423,05	0,000013
E419	Laino Castello	Cosenza	Calabria	771	104.624,23	157.667,04	135,70	0,000005	204,50	0,000006
H644	Rutino	Salerno	Campania	771	131.710,02	218.396,26	170,83	0,000007	283,26	0,000008
L367	Treiso	Cuneo	Piemonte	770	287.779,60	380.958,54	373,74	0,000		

L253	Torrebruna	Chieti	Abruzzo	751	182.266,67	270730,93	242,70	0,000010	360,49	0,000010
B481	Carnini	Reggio Calabria	Calabria	751	64.628,20	122.362,13	86,06	0,000003	162,93	0,000005
A105	Aieta	Cosenza	Calabria	750	70.903,39	112.660,63	94,54	0,000004	150,21	0,000004
L990	Villanova Solaro	Cuneo	Piemonte	750	238.094,02	324.110,66	317,46	0,000012	432,15	0,000012
D608	Fiorano Canavese	Torino	Piemonte	749	218.024,47	323.199,01	291,09	0,000011	431,51	0,000012
G477	Pertusio	Torino	Piemonte	749	246.929,90	304.064,21	329,68	0,000013	405,96	0,000012
A647	Bardeo	Savona	Liguria	748	562.000,09	679.697,25	751,34	0,000029	908,69	0,000026
C382	Cosana	Pavia	Lombardia	748	269.670,81	388.579,48	360,52	0,000014	519,73	0,000015
D113	Costanzana	Vercelli	Piemonte	748	386.903,76	458.772,64	517,25	0,000020	613,33	0,000018
L748	Vercana	Como	Lombardia	746	426.227,92	517.548,11	571,35	0,000022	693,76	0,000020
C854	Colle d'Anchise	Campobasso	Molise	746	130.994,20	206.214,76	175,60	0,000007	276,43	0,000008
C209	Castelmezzano	Potenza	Basilicata	745	121.207,97	192.992,99	162,70	0,000006	259,05	0,000007
G904	Portico e San Benedetto	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	745	353.978,10	464.532,93	475,14	0,000019	623,53	0,000018
G973	Pragelato	Torino	Piemonte	745	1.770.794,05	1.990.552,83	2.376,90	0,000093	2.672,42	0,000077
A653	Barago	Novara	Piemonte	745	348.251,97	421.159,42	467,45	0,000018	565,31	0,000016
D751	Frabosa Soprana	Cuneo	Piemonte	745	568.074,04	704.113,66	762,52	0,000030	945,12	0,000027
B549	Campomaggiore	Potenza	Basilicata	744	134.427,36	183.398,38	180,68	0,000007	246,50	0,000007
C308	Castiglione a Casauria	Pescara	Abruzzo	743	165.751,81	250.171,78	223,08	0,000009	336,70	0,000010
A532	Azzio	Varese	Lombardia	743	241.447,92	312.272,24	324,96	0,000013	420,29	0,000012
E896	Mantello	Sondrio	Lombardia	743	226.493,25	288.672,26	304,84	0,000012	388,52	0,000011
E207	Brevello-Carpugnino	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	743	429.556,45	510.019,80	578,14	0,000022	686,43	0,000020
B762	Carema	Torino	Piemonte	742	287.495,77	369.774,20	387,46	0,000015	498,35	0,000014
E859	Malito	Cosenza	Calabria	741	127.318,22	212.554,06	171,82	0,000007	286,85	0,000008
I052	San Nazzaro Sesia	Novara	Piemonte	741	313.232,23	422.994,92	422,72	0,000016	570,84	0,000016
H447	Roccaparvera	Cuneo	Piemonte	741	209.648,71	284.015,95	282,93	0,000011	383,29	0,000011
F660	Monteverde	Avellino	Campania	740	150.238,33	219.294,39	203,02	0,000008	296,34	0,000008
F661	Monteverdi Marittimo	Pisa	Toscana	740	477.376,54	601.746,95	645,10	0,000025	813,17	0,000023
A740	Belfiore all'Isauro	Marche	Marche	739	185.123,83	320.857,45	259,51	0,000010	346,39	0,000010
G988	Prascarsano	Torino	Piemonte	739	240.756,85	283.073,29	325,79	0,000013	383,05	0,000011
A189	Alfiano Natta	Alessandria	Piemonte	739	297.733,09	403.798,67	402,89	0,000016	546,41	0,000016
E539	Lequio Tanaro	Cuneo	Piemonte	738	252.651,87	332.567,97	342,35	0,000013	450,63	0,000013
L680	Varena	Lecco	Lombardia	737	905.982,95	1.069.247,36	1.229,28	0,000047	1.450,81	0,000041
G909	Portobuffolè	Treviso	Veneto	737	362.354,88	425.864,34	491,66	0,000019	577,83	0,000016
H998	Quadri	Chieti	Abruzzo	736	137.640,50	209.988,88	187,28	0,000007	285,21	0,000008
B184	Brione	Brescia	Lombardia	736	238.589,23	307.146,61	324,17	0,000012	417,32	0,000012
F774	Motta de' Conti	Vercelli	Piemonte	736	247.365,47	328.497,64	336,09	0,000013	446,33	0,000013
L836	Vicalvi	Frosinone	Lazio	735	198.280,07	284.435,02	269,77	0,000010	386,99	0,000011
C201	Castelluccio Superiore	Potenza	Basilicata	734	137.486,23	204.902,03	187,31	0,000007	279,16	0,000008
L607	Vallelonga	Vibo Valentia	Calabria	734	62.808,95	113.610,10	85,57	0,000003	154,78	0,000004
A756	Belliosguardo	Salerno	Campania	734	178.928,18	273.951,17	245,77	0,000009	373,23	0,000011
B630	Castello del Sannio	Isernia	Molise	733	244.419,42	320.857,45	323,45	0,000013	437,73	0,000012
H013	Samo	Reggio Calabria	Calabria	731	109.602,62	184.682,32	149,94	0,000006	252,64	0,000007
A432	Arpaiese	Benevento	Campania	731	233.189,68	308.380,73	319,00	0,000012	421,86	0,000012
E248	Guardiagreia	Campobasso	Molise	731	141.508,57	209.676,87	193,58	0,000007	286,84	0,000008
A119	Alagna Valsesia	Vercelli	Piemonte	730	1.568.256,75	1.734.845,57	2.148,30	0,000082	2.376,50	0,000067
H716	Salmour	Cuneo	Piemonte	730	232.859,39	316.329,20	318,99	0,000012	433,33	0,000012
E486	Laurito	Salerno	Campania	729	244.419,42	320.857,45	323,45	0,000013	437,73	0,000012
G137	Ortezzano	Fermo	Marche	728	206.266,64	276.255,43	283,33	0,000011	379,47	0,000011
E988	Martinianna Po	Cuneo	Piemonte	728	160.910,38	226.463,03	221,03	0,000008	311,08	0,000009
E228	Gualdo	Macerata	Marche	727	214.715,50	323.659,75	295,34	0,000011	445,20	0,000012
A197	Alice Bel Colle	Alessandria	Piemonte	727	326.130,19	403.614,77	448,60	0,000017	555,18	0,000016
B482	Camino	Alessandria	Piemonte	727	385.912,12	464.215,40	530,83	0,000020	638,54	0,000018
G704	Pisoniano	Lazio	Lazio	726	249.840,34	313.663,41	344,13	0,000013	452,04	0,000012
L278	Torre San Giorgio	Cuneo	Piemonte	726	298.812,49	368.422,49	427,16	0,000016	594,73	0,000015
I057	San Nicola dell'Alto	Cronea	Calabria	725	84.464,89	164.765,71	116,50	0,000004	227,26	0,000006
H973	San Lupio	Benevento	Campania	725	114.922,14	197.886,39	158,51	0,000006	272,95	0,000008
B112	Bracca	Bergamo	Lombardia	723	290.507,63	370.698,20	401,81	0,000015	512,72	0,000014
G021	Olevano di Lomellina	Pavia	Lombardia	723	274.186,19	329.945,30	375,23	0,000014	456,36	0,000013
B847	Cartosio	Alessandria	Piemonte	723	343.641,37	416.801,20	479,30	0,000018	576,49	0,000016
A531	Falischide di Vergemoli	Tuscani	Toscana	723	321.100,00	419.004,40	449,92	0,000017	579,54	0,000016
A678	Barrea	L'Aquila	Abruzzo	722	305.744,25	365.620,17	423,47	0,000016	506,40	0,000014
F407	Montaldo Torinese	Torino	Piemonte	722	242.792,85	288.388,30	336,28	0,000013	399,43	0,000011
D802	Frinco	Asti	Piemonte	722	228.838,55	283.681,42	316,95	0,000012	392,91	0,000011
F200	Migliarina	Catanzaro	Calabria	721	118.629,38	170.684,09	164,53	0,000006	226,73	0,000007
H300	Riofreddo	Roma	Lazio	721	260.231,23	324.492,07	360,93	0,000014	450,06	0,000013
G985	Pirraldo	Vercelli	Piemonte	721	337.281,75	407.765,78	467,80	0,000018	565,56	0,000016
L181	Torceno	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	720	370.120,00	461.429,47	521,50	0,000020	658,65	0,000019
D826	Furore	Salerno	Campania	719	321.143,28	419.477,52	446,65	0,000017	583,42	0,000016
L215	Torella del Sannio	Campobasso	Molise	719	164.853,91	222.060,84	229,28	0,000009	308,85	0,000009
I857	Sorso	Novara	Piemonte	719	363.536,37	432.804,44	505,36	0,000019	601,95	0,000017
F761	Moscazzano	Cremona	Lombardia	718	237.436,01	316.841,81	330,69	0,000012	441,28	0,000012
H034	Premilcuore	Forlì-Cesena	Emilia-Romagna	717	421.841,20	550.872,79	588,34	0,000022	768,30	0,000021
D785	Frasco Salino	Lazio	Lazio	717	196.533,35	252.660,74	274,11	0,000010	352,09	0,000010
E599	Limosano	Campobasso	Molise	717	135.797,74	194.133,92	189,40	0,000007	270,76	0,000007
F409	Montaldo Scarampi	Asti	Piemonte	717	223.747,13	294.692,54	312,06	0,000012	411,01	0,000011
L742	Ventotene	Latina	Lazio	716	479.644,45	595.937,65	669,89	0,000025	832,32	0,000023
F549	Monteiparo	Fermo	Marche	716	167.338,37	231.036,65	233,71	0,000009	322,68	0,000009
F424	Montanera	Cuneo	Piemonte	716	275.605,98	325.928,13	384,92	0,000014	455,21	0,000013
H733	Salza Irpina	Avellino	Campania	715	134.278,26	205.455,61	187,80	0,000007	237,35	0,000008
C050	Castana	Pavia	Lombardia	715	320.253,83	423.027,56	461,89	0,000017	591,65	0,000016
E033	Ginestra	Potenza	Basilicata	714	112.452,78	146.172,51	157,50	0,000006	204,72	0,000006
B966	Casignana	Reggio Calabria	Calabria	712	96.593,69	163.755,15	135,67	0,000005	229,99	0,000006
D339	Donato	Biella	Piemonte	712	328.549,17	409.384,54	461,45	0,000017	574,98	0,000016
I279	Sant'Angelo all'Esca	Avellino	Campania	711	210.603,47	296.269,65	296,21	0,000011	416,69	0,000011
I280	Sant'Angelo a Scala	Avellino	Campania	711	122.577,49	189.239,54	172,40	0,000006	266,16	0,000007
A793	Bergamasco	Alessandria	Piemonte	710	241.825,96	319.975,04	340,60	0,000013	450,67	0,000012
H846	San Floro	Catanzaro	Calabria	709	150.993,38	231.345,93	212,97	0,000008	326,30	0,000009
C230	Castelnuovo Calcea	Asti	Piemonte	706	268.163,56	363.206,24	379,84	0,000014	514,46	0,000014
F737	Mornese	Alessandria	Piemonte	706	338.006,59	419.020,30	478,76	0,000018	593,51	0,000016
B927	Casanova Lerrone	Savona	Liguria	705	318.745,25	395.570,55	452,12	0,000017	561,09	0,000015
G406	Pedemonte	Venezia	Veneto	705	169.969,49	242.017,12	241,09	0,000009	343,29	0,000009
A732	Badilutta	Bergamo	Lombardia	704	211.598,95	271.263,73	309,09	0,000011	385,32	0,000010
C438	Cellerengo	Asti	Piemonte	704	200.861,92	252.136,00	285,32	0,000011	358,15	0,000010
I526	Schiavi di Abruzzo	Chieti	Abruzzo	703	448.917,95	557.520,89	638,57	0,000023	793,06	0,000021
B142	Breme	Pavia	Lombardia	702	303.731,09	385.418,44	432,67	0,000016	549,03	0,000015
I697	Settefrati	Frosinone	Lazio	698	126.571,28	191.673,88	181,33	0,000007	274,60	0,000007
C314	Castiglione Falletto	Cuneo	Piemonte	698	345.783,46	447.767,59	495,39	0,000018	641,50	0,000017
H015	Preci	Perugia	Umbria	698	478.383,87	578.884,68	685,36	0,000025	829,35	0,000022
B617	Caroli	Reggio Calabria	Calabria	697	118.111,08	180.999,84	169,46	0,000006	259,68	0,000007
M138	Zaccanopoli	Vibo Valentia	Calabria	697	103.259,03	148.036,06	148,15	0,000005	212,39	0,000006</

B934	Casaprotta	Rieti	Lazio	679	224.836,45	296.200,85	331,13	0,000012	436,23	0,000011
F665	Monte Vidon Corrado	Fermo	Marche	678	189.904,55	270.174,00	280,10	0,000010	398,49	0,000010
G733	Plataci	Cosenza	Calabria	676	67.190,78	125.447,30	99,39	0,000004	185,57	0,000005
D147	Cremia	Como	Lombardia	676	426.566,77	502.313,49	651,02	0,000022	743,07	0,000019
H303	Riunaro	Modena	Emilia-Romagna	675	612.071,09	730.121,86	906,77	0,000032	1.081,66	0,000028
H987	San Martino Affieri	Asti	Piemonte	675	251.655,33	329.724,05	372,82	0,000013	488,48	0,000013
D293	Diano Arentino	Imperia	Liguria	674	453.119,66	512.562,95	672,28	0,000024	760,48	0,000020
B498	Campagnola Cremasca	Cremona	Lombardia	674	238.389,79	288.804,10	353,69	0,000012	428,49	0,000011
B391	Calciانو	Matera	Basilicata	673	140.884,73	190.963,44	209,34	0,000007	283,75	0,000007
A272	Andali	Catanzaro	Calabria	673	129.021,52	206.427,73	191,71	0,000007	306,73	0,000008
H069	Picilia	Cuneo	Piemonte	673	200.171,47	266.040,21	297,43	0,000010	395,30	0,000010
B197	Brognaturo	Vibo Valentia	Calabria	672	50.659,13	125.106,82	75,39	0,000003	186,17	0,000005
H461	Rocchetto di Vara	La Spezia	Liguria	672	352.853,45	433.868,89	525,08	0,000018	645,64	0,000017
M123	Voltaggio	Alessandria	Piemonte	672	538.259,51	635.873,55	800,98	0,000028	946,24	0,000025
E611	Liscia	Chieti	Abruzzo	671	115.296,78	172.004,84	171,83	0,000006	256,34	0,000007
C340	Conca dei Marini	Salerno	Campania	671	370.757,23	522.177,46	552,54	0,000019	778,21	0,000020
L499	Gravere	Savona	Liguria	671	1.077.793,95	1.188.353,47	1.605,80	0,000056	1.771,02	0,000046
E154	Barbata	Torino	Piemonte	671	494.342,07	597.153,91	736,72	0,000026	875,04	0,000023
A631	Barbata	Bergamo	Lombardia	670	320.487,62	397.061,09	478,34	0,000017	592,63	0,000015
I121	San Pio delle Camere	L'Aquila	Abruzzo	669	134.672,90	202.556,72	201,30	0,000007	302,78	0,000008
L420	Tricerro	Vercelli	Piemonte	669	302.122,43	359.595,10	451,60	0,000016	537,51	0,000014
L432	Trisobbio	Alessandria	Piemonte	669	310.429,48	374.519,41	464,02	0,000016	559,82	0,000014
C940	Comano	Massa-Carrara	Toscana	669	477.511,30	592.755,68	713,77	0,000025	886,03	0,000023
A234	Albino	Cosenza	Calabria	669	92.721,54	146.780,57	139,01	0,000005	180,06	0,000005
E346	Isolabona	Imperia	Liguria	667	177.257,97	265.078,46	265,75	0,000009	397,42	0,000010
F364	Mongiana	Vibo Valentia	Calabria	666	86.439,07	131.160,18	129,79	0,000005	196,94	0,000005
A567	Bagnoli del Trigno	Isernia	Molise	666	415.858,61	499.048,96	624,41	0,000022	749,32	0,000019
F777	Motta Montecorvino	Foggia	Puglia	666	273.436,20	323.914,55	410,56	0,000014	486,36	0,000012
A718	Battuda	Pavia	Lombardia	665	211.866,71	267.551,56	318,60	0,000011	402,33	0,000010
D750	Fizzo	Vicenza	Veneto	665	263.249,78	396.933,93	398,93	0,000014	486,92	0,000013
E011	Giano Vetusto	Caserta	Campania	661	149.695,51	228.403,75	226,47	0,000008	345,54	0,000009
C375	Cavallereone	Cuneo	Piemonte	661	250.639,38	306.495,96	379,18	0,000013	463,69	0,000012
A728	Bedero Valcuvia	Varese	Lombardia	660	225.691,53	293.214,48	341,96	0,000012	444,26	0,000011
M009	Villaromagnano	Alessandria	Piemonte	660	253.306,59	355.701,89	383,80	0,000013	538,94	0,000014
B607	Canaro	Cosenza	Calabria	659	120.950,43	181.780,14	183,54	0,000006	275,84	0,000007
E961	Marmellino	Brescia	Lombardia	659	259.987,69	303.526,39	380,88	0,000013	460,59	0,000012
G416	Peglio	Pesaro e Urbino	Marche	659	161.338,23	235.196,46	244,82	0,000008	356,90	0,000009
H494	Roiate	Roma	Lazio	658	173.950,48	220.242,79	264,36	0,000009	334,72	0,000008
A193	Algua	Bergamo	Lombardia	657	298.201,91	372.638,15	453,88	0,000016	567,18	0,000014
G476	Pertosa	Salerno	Campania	655	106.847,04	153.894,84	163,13	0,000006	234,95	0,000006
C549	Cerveno	Brescia	Lombardia	655	228.669,39	278.522,59	349,11	0,000012	425,23	0,000011
E669	Longano	Isernia	Molise	655	86.558,08	141.062,99	132,15	0,000005	215,36	0,000005
H454	Roccaravara	Campobasso	Molise	654	158.094,76	232.768,64	241,74	0,000008	355,92	0,000009
G890	Pomassio	Imperia	Liguria	653	271.032,61	335.615,90	415,06	0,000014	513,96	0,000013
H564	Roscigno	Salerno	Campania	652	172.479,65	268.010,28	264,54	0,000009	411,06	0,000010
I739	Silvano Pietra	Pavia	Lombardia	652	304.339,61	407.264,65	466,78	0,000016	624,64	0,000016
H594	Rotzo	Vicenza	Veneto	652	325.941,53	420.060,34	499,91	0,000017	644,26	0,000016
D099	Cossogno	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	651	237.884,59	297.092,06	365,41	0,000012	456,36	0,000011
D128	Faenza	Matera	Basilicata	651	93.552,34	146.780,57	91,26	0,000003	143,93	0,000004
G320	Papafidero	Cosenza	Calabria	650	104.972,52	161.232,58	161,50	0,000005	248,05	0,000006
E830	Magreglio	Como	Lombardia	650	677.913,21	745.889,40	1.042,94	0,000035	1.147,52	0,000029
B932	Casape	Roma	Lazio	649	167.437,91	238.195,37	257,99	0,000009	367,02	0,000009
G606	Pietrabbandante	Isernia	Molise	648	272.969,23	339.092,88	421,25	0,000014	523,29	0,000013
F058	Mattie	Torino	Piemonte	648	307.582,03	401.658,88	474,66	0,000016	619,84	0,000015
E531	Lentella	Chieti	Abruzzo	647	101.730,65	157.437,37	157,43	0,000005	257,40	0,000005
B999	Cassano Valcuvia	Varese	Lombardia	646	167.705,35	229.448,84	259,61	0,000009	355,18	0,000009
E360	Isola Sant'Antonio	Alessandria	Piemonte	645	311.367,17	411.397,57	482,74	0,000016	637,83	0,000016
F619	Monte San Giovanni in Sabina	Rieti	Lazio	644	204.639,74	297.277,68	317,76	0,000011	461,61	0,000011
F670	Monticelli Pavese	Pavia	Lombardia	644	231.045,59	301.139,69	357,77	0,000012	467,61	0,000012
G771	Poggio San Marcello	Ancona	Marche	644	204.060,90	272.867,02	316,86	0,000011	423,71	0,000011
L964	Fiadra	Matera	Calabria	644	494.880,72	585.760,58	766,46	0,000026	909,57	0,000023
L316	Livorno di Sant'Agata	Roccaraso	Lombardia	643	280.869,69	317.986,27	354,94	0,000015	454,54	0,000014
L696	Vastogiardini	Isernia	Molise	643	241.916,74	301.171,25	376,23	0,000013	468,38	0,000012
G449	Pereto	L'Aquila	Abruzzo	642	299.831,28	362.962,77	467,03	0,000016	565,36	0,000014
C870	Colle San Magno	Frosinone	Lazio	642	90.958,78	142.971,59	141,68	0,000005	222,70	0,000006
D703	Corfi del Sannio	Isernia	Molise	642	245.542,45	305.539,68	382,46	0,000013	475,92	0,000012
P959	Nosate	Milano	Lombardia	641	274.255,42	333.811,44	428,60	0,000014	520,77	0,000013
E722	Livorno	Campobasso	Molise	641	173.421,25	236.756,08	271,08	0,000009	369,92	0,000009
E554	Caserta	Caserta	Campania	639	151.580,61	199.545,04	237,22	0,000008	312,28	0,000008
A765	Belmonte in Sabina	Rieti	Lazio	638	237.359,48	288.608,68	372,04	0,000012	452,36	0,000011
F467	Monte Cerignone	Pesaro e Urbino	Marche	638	150.716,65	230.615,82	236,23	0,000008	361,47	0,000009
H693	Salcito	Campobasso	Molise	638	207.469,33	270.886,19	325,19	0,000011	424,59	0,000010
F318	Mompianero	Torino	Piemonte	638	195.848,48	254.348,30	306,97	0,000010	398,67	0,000010
A708	Bastia Mondovì	Cuneo	Piemonte	637	189.919,67	266.766,78	296,24	0,000010	418,79	0,000010
L134	Terravecchia	Cosenza	Calabria	636	100.788,09	164.598,30	158,47	0,000005	258,80	0,000006
M065	Vione	Brescia	Lombardia	636	563.285,69	672.744,04	885,67	0,000029	1.057,77	0,000026
B084	Bossolasco	Cuneo	Piemonte	635	354.196,14	442.006,95	557,79	0,000019	696,07	0,000017
G192	Ottati	Salerno	Campania	634	94.180,32	144.218,46	148,55	0,000005	227,47	0,000006
I860	Sormano	Como	Lombardia	634	620.583,62	703.035,81	978,84	0,000032	1.108,89	0,000027
G937	Possolungo	Sondrio	Lombardia	634	270.213,23	339.019,20	427,01	0,000014	534,75	0,000013
I455	Sassorono	Benevento	Campania	632	89.631,85	136.905,44	141,82	0,000005	216,62	0,000005
D758	Framura	La Spezia	Liguria	632	858.250,69	1.005.733,26	1.357,99	0,000045	1.591,35	0,000039
G340	Parolise	Avellino	Campania	631	147.179,61	221.586,24	233,25	0,000008	351,17	0,000009
E705	Lovero	Sondrio	Lombardia	630	260.776,69	319.003,14	413,93	0,000014	506,35	0,000012
E370	Iso	Bergamo	Lombardia	630	351.167,01	484.091,33	557,41	0,000018	768,40	0,000019
H814	San Damiano al Colle	Pavia	Lombardia	630	268.422,22	352.511,64	426,07	0,000014	559,54	0,000014
L089	Taverna	Campobasso	Molise	629	106.293,21	160.945,52	168,22	0,000006	255,47	0,000006
H491	Rognano	Pavia	Lombardia	629	203.809,12	241.297,73	324,02	0,000011	383,62	0,000009
G090	Orciano Pisano	Pisa	Toscana	629	201.176,91	307.399,38	319,84	0,000011	488,71	0,000012
B658	Capitignano	L'Aquila	Abruzzo	628	381.844,26	433.826,32	608,03	0,000020	690,81	0,000017
E082	Gombito	Cremona	Lombardia	628	212.311,63	267.239,76	338,08	0,000011	425,54	0,000010
F379	Monsampietro Monico	Fermo	Marche	628	145.696,49	202.238,98	232,00	0,000008	322,04	0,000008
H808	San Costantino Albanese	Potenza	Basilicata	627	90.683,84	150.592,16	144,63	0,000005	240,18	0,000006
A550	Bagnaria	Pavia	Lombardia	627	242.992,42	309.812,12	387,55	0,000013	494,12	0,000012
G741	Piodio	Savona	Liguria	626	233.340,08	304.396,86	372,75	0,000012	486,26	0,000012
D186	Crotta d'Adda	Cremona	Lombardia	625	224.934,43	285.875,90	359,90	0,000012	457,40	0,000011
G505	Fessinetto	Torino	Piemonte	625	406.619,32	491.626,00	650,59	0,000021	786,60	0,000019
C488	Cercopiccio	Campobasso	Molise	623	95.327,16	137.622,71	153,01	0,000005	220,90	0,000005
A656	Barete	L'Aquila	Abruzzo	622	308.906,35	371.149,82	493,42	0,000016	597,19	0,000014
I847	San Tomaso Agordino	Belluno	Veneto	622	392.203,84	489.893,34	630,55	0,000021	787,61	0,000019
H505	Romagnese	Pavia	Lombardia	621	426.765,40					

F739	Mornico Losana	Pavia	Lombardia	602	279.811,12	351.844,85	464,80	0,000015	584,46	0,000014
G627	Pietrarubbia	Pesaro e Urbino	Marche	602	160.301,85	260.580,64	266,28	0,000008	432,86	0,000010
E009	Giaglione	Torino	Piemonte	602	448.592,81	523.604,97	745,17	0,000023	869,78	0,000020
H389	Roccacaseale	L'Aquila	Abruzzo	601	157.530,93	241.709,46	267,11	0,000008	402,18	0,000009
I507	Scappi	Isernia	Molise	601	132.762,28	190.931,51	220,90	0,000007	370,66	0,000007
B637	Canofra	Torino	Piemonte	601	705.826,65	806.271,26	1.174,42	0,000037	1.341,55	0,000031
A760	Belmonte Piceno	Fermo	Marche	600	113.793,20	155.672,56	189,66	0,000006	259,45	0,000006
B317	Poggio Sannita	Isernia	Molise	600	217.133,67	270.979,88	361,89	0,000011	451,63	0,000010
G465	Perero	Torino	Piemonte	600	268.294,24	324.367,65	447,16	0,000014	540,61	0,000013
A981	Borbona	Rieti	Lazio	599	298.807,75	397.350,14	498,84	0,000016	663,36	0,000015
C186	Castello dell'Acqua	Sondrio	Lombardia	599	250.273,92	306.611,62	417,82	0,000013	511,87	0,000012
B014	Suarda	Pavia	Lombardia	599	192.286,04	244.597,78	321,01	0,000010	408,34	0,000009
I909	Spineda	Cremona	Lombardia	598	198.444,38	248.546,96	331,85	0,000010	415,63	0,000010
M041	Villetta Barrea	L'Aquila	Abruzzo	597	348.606,08	426.538,74	583,93	0,000018	714,47	0,000016
D076	Cortino	Teramo	Abruzzo	597	277.716,94	334.465,14	465,19	0,000015	560,24	0,000013
B991	Casozzo	Asti	Piemonte	597	229.982,23	291.554,31	388,23	0,000012	488,37	0,000011
L059	Tassarolo	Alessandria	Piemonte	597	254.078,34	315.442,69	425,59	0,000013	528,38	0,000012
E940	Maisana	La Spezia	Liguria	596	458.572,84	527.471,92	769,42	0,000024	885,02	0,000028
D185	Crosio della Valle	Varese	Lombardia	596	241.576,39	291.087,96	405,33	0,000013	488,40	0,000011
B522	Campochiaro	Campobasso	Molise	596	154.171,92	245.238,28	258,68	0,000008	411,47	0,000009
A338	Apricale	Imperia	Liguria	595	188.739,45	251.622,68	317,21	0,000010	422,90	0,000010
D310	Dizzasco	Como	Lombardia	594	419.375,61	498.575,60	706,02	0,000022	839,35	0,000019
C533	Cerro Tanaro	Asti	Piemonte	593	195.313,40	269.355,71	329,36	0,000010	454,23	0,000010
G096	Azzanello	Piacenza	Emilia-Romagna	593	293.232,81	380.426,35	493,81	0,000015	642,61	0,000011
G354	Paspardo	Brescia	Lombardia	592	264.686,80	325.012,72	447,11	0,000014	549,01	0,000013
F355	Monesiglio	Cuneo	Piemonte	592	237.226,98	309.521,50	400,72	0,000012	522,84	0,000012
E172	Grante	Como	Lombardia	591	637.927,11	817.389,59	1.079,40	0,000033	1.383,06	0,000032
A050	Acquaviva Collecroce	Campobasso	Molise	591	100.466,38	153.009,50	169,99	0,000005	258,90	0,000006
C868	Collioreto Giacosa	Torino	Piemonte	591	299.996,32	414.477,62	507,61	0,000016	701,32	0,000016
A526	Azzanello	Cremona	Lombardia	591	215.670,52	280.326,70	367,39	0,000011	475,13	0,000011
A846	Bianzano	Bergamo	Lombardia	589	337.972,94	373.479,39	573,81	0,000018	634,09	0,000014
D052	Cortazzone	Asti	Piemonte	589	168.594,91	238.200,49	286,24	0,000009	404,42	0,000009
D447	Fabbrica Curone	Alessandria	Piemonte	589	600.567,48	682.035,40	1.019,64	0,000031	1.157,95	0,000026
G193	Ottiglio	Alessandria	Piemonte	588	299.259,65	363.808,71	508,94	0,000016	618,72	0,000014
C567	Cesara	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	588	248.620,58	298.969,52	422,82	0,000013	508,45	0,000012
C702	Cineto Romano	Roma	Lazio	587	203.420,54	258.383,01	346,56	0,000011	440,18	0,000010
L579	Valgostio	Bergamo	Lombardia	587	251.700,34	311.668,79	428,79	0,000013	530,95	0,000012
B003	Borgialio	Torino	Piemonte	587	212.267,00	261.670,76	361,67	0,000011	458,78	0,000010
E159	Grazzano Badoglio	Asti	Piemonte	587	282.572,88	324.347,88	481,38	0,000015	552,55	0,000013
G504	Pessina Cremonese	Cremona	Lombardia	586	256.664,86	339.243,83	437,99	0,000013	578,91	0,000013
E613	Lisciano Niccone	Perugia	Umbria	586	291.732,73	376.221,98	497,84	0,000015	642,02	0,000014
L562	Val di Nizza	Pavia	Lombardia	585	350.114,17	443.399,05	599,49	0,000018	757,95	0,000017
F323	Muzzano	Brescia	Lombardia	585	273.342,52	333.494,17	467,25	0,000014	570,08	0,000013
G934	Posta	Rieti	Lazio	584	269.969,10	353.394,59	462,28	0,000014	605,13	0,000014
F290	Molini di Troria	Imperia	Liguria	584	374.953,22	441.940,33	642,04	0,000020	756,75	0,000017
C064	Castel Boglione	Asti	Piemonte	584	159.256,08	211.177,59	272,70	0,000008	361,61	0,000008
A273	Andalo Valtellino	Sondrio	Lombardia	583	263.239,62	322.401,47	451,53	0,000014	553,00	0,000012
A422	Arnasco	Savona	Liguria	582	196.771,65	239.525,40	338,10	0,000010	411,56	0,000009
G475	Paetica Bassa	Brescia	Lombardia	582	182.974,89	250.197,44	314,43	0,000010	428,89	0,000009
B467	Camerana	Cuneo	Piemonte	580	159.419,41	234.059,04	274,86	0,000008	403,55	0,000009
I198	Sant'Agata del Bianco	Reggio Calabria	Calabria	579	67.447,76	101.439,06	116,49	0,000004	175,20	0,000004
C657	Chiusanico	Imperia	Liguria	579	174.255,39	259.060,44	300,96	0,000009	447,43	0,000010
F540	Monteleone di Spoleto	Perugia	Umbria	578	373.785,99	471.594,78	646,69	0,000020	815,91	0,000018
L894	Vigolio	Bergamo	Lombardia	577	280.039,88	335.049,24	488,34	0,000015	580,67	0,000013
G340	Fagnano	Cuneo	Piemonte	577	133.939,80	202.617,90	232,07	0,000007	351,16	0,000007
A415	Armento	Potenza	Basilicata	576	121.310,16	161.442,24	210,61	0,000006	280,28	0,000006
L416	Trinobona	Genova	Liguria	576	276.079,05	370.457,17	479,30	0,000014	643,15	0,000014
H712	San Mauro di Saline	Verona	Veneto	576	206.214,89	270.462,51	358,01	0,000011	469,55	0,000010
C959	Configni	Rieti	Lazio	575	158.497,74	213.463,40	275,65	0,000008	371,24	0,000008
G068	Oneta	Bergamo	Lombardia	575	331.597,24	382.976,79	576,69	0,000017	666,05	0,000015
B827	Carpineto della Nora	Abruzzo	Lazio	573	105.748,89	144.423,76	191,23	0,000006	252,05	0,000006
C539	Cerosimo	Potenza	Basilicata	573	62.810,49	121.404,35	145,87	0,000004	211,87	0,000004
D856	Gaiola	Cuneo	Piemonte	573	164.248,57	220.197,18	286,65	0,000009	384,29	0,000008
F338	Monchiero	Cuneo	Piemonte	573	178.806,23	227.275,32	312,05	0,000009	396,64	0,000009
G940	Postua	Vercelli	Piemonte	572	212.443,47	266.621,80	371,40	0,000011	466,12	0,000010
I922	Villa Celiara	Pescara	Abruzzo	571	144.143,95	194.840,13	252,44	0,000008	341,23	0,000008
H806	San Cosmo Albanese	Cosenza	Calabria	571	62.741,04	127.752,87	109,88	0,000003	223,74	0,000005
B471	Campagna Cornelio	Bergamo	Lombardia	571	205.524,90	236.281,55	369,90	0,000011	458,01	0,000011
C089	Casteldidone	Cremona	Lombardia	571	204.102,72	258.339,71	357,45	0,000011	452,43	0,000010
G692	Piovà Massaia	Asti	Piemonte	570	167.420,80	228.340,34	293,72	0,000009	400,60	0,000009
A986	Bordolano	Cremona	Lombardia	568	213.521,15	268.394,73	375,92	0,000011	472,53	0,000010
D595	Filignano	Isernia	Molise	568	343.298,06	410.095,88	604,40	0,000018	722,00	0,000016
B380	Calasca-Castiglione	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	568	202.831,77	264.328,97	357,10	0,000011	465,37	0,000010
L296	Comitella del Pizzo	Cremona	Lombardia	567	235.858,68	270.891,55	361,90	0,000012	447,94	0,000012
M101	Vizzola Ticino	Varese	Lombardia	566	409.211,87	463.453,76	722,99	0,000021	818,82	0,000018
H833	San Felice del Molise	Campobasso	Molise	566	121.239,53	186.095,54	214,20	0,000006	328,79	0,000007
E274	Jacurso	Catanzaro	Calabria	565	133.692,22	200.082,00	236,62	0,000007	354,13	0,000008
B527	Campodimele	Latina	Lazio	565	138.944,25	232.945,12	245,92	0,000007	412,29	0,000009
A352	Alamengo	Asti	Piemonte	565	182.537,24	243.087,82	322,07	0,000010	430,24	0,000009
A070	Bari	Como	Lombardia	564	292.445,38	342.150,85	455,26	0,000016	606,65	0,000016
F293	Molino dei Torti	Alessandria	Piemonte	564	206.241,66	276.459,77	365,68	0,000011	490,18	0,000011
F189	Miagliano	Biella	Piemonte	563	152.812,60	207.932,10	271,43	0,000008	369,33	0,000008
D744	Fossato Serralta	Catanzaro	Calabria	562	59.013,16	118.743,54	105,01	0,000003	211,29	0,000005
E524	Lenna	Bergamo	Lombardia	561	283.910,87	371.594,58	506,08	0,000015	662,38	0,000014
E673	Longhena	Brescia	Lombardia	561	192.935,19	229.173,98	349,91	0,000010	408,51	0,000010
D734	Fosciandora	Luca	Toscana	561	175.433,05	240.175,84	312,71	0,000009	428,12	0,000009
H681	Sala Belfiore	Biella	Piemonte	560	213.820,42	273.768,02	360,81	0,000011	488,87	0,000011
G931	Posina	Vicenza	Veneto	560	324.681,81	413.978,82	579,79	0,000017	739,25	0,000016
E687	Lorenzago di Cadore	Belluno	Veneto	560	401.546,53	483.660,29	717,05	0,000021	863,68	0,000019
D497	Fardella	Potenza	Basilicata	559	94.777,33	135.632,22	169,55	0,000005	242,63	0,000005
G681	Longone Sabino	Rieti	Lazio	558	208.245,07	283.171,56	373,20	0,000011	507,48	0,000011
E474	Pertica Alta	Brescia	Lombardia	558	246.305,63	304.645,95	441,41	0,000013	545,96	0,000012
D195	Cuccaro Vetere	Salem	Campania	557	81.749,31	145.784,48	146,77	0,000004	261,73	0,000006
M058	Vinchio	Asti	Piemonte	557	204.908,61	256.231,95	367,88	0,000011	460,02	0,000010
H961	San Lorenzo Bellizzi	Cosenza	Calabria	556	75.241,29	115.590,29	135,33	0,000004	207,90	0,000004
H266	Rialto	Savona	Liguria	556	165.496,15	226.797,20	297,65	0,000009	407,91	0,000009
A673	Barone Canavese	Torino	Piemonte	556	199.876,36	265.474,19	359,49	0,000010	477,47	0,000010
F374	Moinale	Alessandria	Piemonte	556	227.172,76	305.252,02	408,58	0,000012	549,01	0,000012
D054	Corte Brugnatella	Piacenza	Emilia-Romagna	554	324.483,68	409.929,96	585,71	0,000017	739,95	0,000016
C787	Claino con Osteno	Como	Lombardia	554	312.225,87	386.954,62	563,58	0,000016	698,47	0,000015
F570	Montemonaco	Ascoli Piceno	Marche	554	228.7					

C482	Cerano d'Intevi	Corno	Lombardia	540	315.731,43	370.082,92	584,69	0,000017	685,34	0,000014
H493	Rogallo	Sondrio	Lombardia	540	294.507,73	342.676,60	545,38	0,000015	634,59	0,000013
H559	Rosasco	Pavia	Lombardia	540	231.820,12	292.875,80	429,30	0,000012	542,36	0,000011
I416	San Zenone al Po	Pavia	Lombardia	540	173.327,34	242.828,07	320,98	0,000009	448,68	0,000009
E436	Landiona	Novara	Piemonte	540	232.384,10	313.687,96	430,34	0,000012	580,90	0,000012
G681	Settime	Asti	Piemonte	540	177.392,54	216.524,35	328,50	0,000009	400,97	0,000008
I698	Pont	Alessandria	Piemonte	540	261.091,30	318.185,32	483,50	0,000014	589,23	0,000012
I278	San'Angelo a Fasanella	Salerno	Campania	539	117.416,34	190.769,76	217,84	0,000006	353,93	0,000007
G644	Pignone	La Spezia	Liguria	539	265.529,22	325.663,10	492,63	0,000014	604,20	0,000013
E134	Grana	Asti	Piemonte	539	179.476,47	241.530,49	332,98	0,000009	448,11	0,000009
D350	Dorzano	Biella	Piemonte	539	158.540,06	245.880,75	294,14	0,000008	456,18	0,000009
L022	Taceno	Lecco	Lombardia	538	386.535,87	444.708,79	718,47	0,000020	826,60	0,000017
B026	Borgo Pace	Pesaro e Urbino	Marche	538	160.293,25	250.417,69	297,94	0,000008	465,46	0,000010
I646	Serrallunga d'Alba	Cuneo	Piemonte	538	259.997,47	368.866,30	481,41	0,000014	685,63	0,000014
C022	Casinascio	Asti	Piemonte	538	137.697,63	191.405,76	255,87	0,000007	355,77	0,000007
C695	Ciminà	Reggio Calabria	Calabria	536	90.486,63	126.258,96	168,82	0,000005	235,56	0,000005
E342	Madesimo	Sondrio	Lombardia	536	2.718.673,55	2.907.299,98	5.072,15	0,000142	5.424,07	0,000112
C213	Castelnuovo	Pavia	Lombardia	536	259.011,45	321.604,07	483,23	0,000014	600,01	0,000012
F748	Morrone del Sannio	Campobasso	Molise	536	105.357,54	165.340,93	196,56	0,000006	308,47	0,000006
R852	Naveli	L'Aquila	Abruzzo	535	202.948,45	251.088,42	379,34	0,000011	469,32	0,000010
L082	Potenza	Basilicata	Basilicata	535	78.292,50	112.942,39	146,34	0,000004	211,11	0,000004
A910	Bobbio Pellice	Torino	Piemonte	535	250.856,77	327.647,95	468,89	0,000013	612,43	0,000013
M062	Vinzaglio	Novara	Piemonte	535	290.883,78	352.831,16	543,71	0,000015	659,50	0,000014
I649	Serramonacesca	Pescara	Abruzzo	534	163.281,28	215.014,30	305,77	0,000009	402,65	0,000008
F249	Missanello	Potenza	Basilicata	534	85.679,95	115.781,99	160,45	0,000004	216,82	0,000004
A593	Balestrino	Savona	Liguria	534	191.153,33	226.126,55	357,49	0,000010	423,46	0,000009
L037	Taleggio	Bergamo	Lombardia	534	551.439,50	612.980,46	995,21	0,000028	1.147,90	0,000024
G593	Pia	Asti	Piemonte	533	135.392,23	189.343,16	254,02	0,000007	355,24	0,000007
D456	Faedo Valtellino	Sondrio	Lombardia	532	195.378,32	226.096,92	367,25	0,000010	424,99	0,000009
C691	Cimbergo	Brescia	Lombardia	532	235.852,35	288.903,76	443,33	0,000012	543,05	0,000011
E790	Macugnaga	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	532	1.292.601,07	1.412.581,96	2.429,70	0,000068	2.655,23	0,000054
A150	Baldissero Canavese	Torino	Piemonte	531	161.597,44	264.688,45	304,33	0,000008	498,47	0,000010
D224	Cottanello	Rieti	Lazio	530	196.083,48	242.183,58	369,97	0,000010	456,95	0,000009
I894	Spesara	Pavia	Lombardia	529	203.574,31	278.042,02	394,10	0,000011	524,61	0,000011
H375	Rebecco Pavese	Pavia	Lombardia	529	214.263,37	281.375,68	405,03	0,000011	513,90	0,000011
H316	Ripalta Guerinia	Cremona	Lombardia	529	182.987,08	234.061,62	345,91	0,000010	442,46	0,000009
D853	Gagliole	Macerata	Marche	529	182.397,56	258.016,29	344,80	0,000010	487,74	0,000010
E096	Goniano Sicoli	L'Aquila	Abruzzo	528	146.079,63	197.605,51	276,67	0,000008	374,25	0,000008
E416	Laino	Como	Lombardia	528	344.069,67	407.018,89	651,65	0,000018	770,87	0,000016
B117	Brallo di Pregola	Pavia	Lombardia	528	507.092,42	609.111,18	961,18	0,000027	1.138,43	0,000024
F948	Novalesa	Torino	Piemonte	528	197.631,56	254.016,49	374,30	0,000011	481,09	0,000010
D884	Gallo Matese	Caserta	Campania	526	106.170,97	154.010,96	201,85	0,000006	292,80	0,000006
H920	San Giovanni in Galdo	Campobasso	Molise	526	152.613,78	185.089,09	290,14	0,000008	351,88	0,000007
H549	Ronsecco	Vercelli	Piemonte	526	347.700,29	405.803,10	661,03	0,000018	771,49	0,000016
I555	Scurzolengo	Asti	Piemonte	526	212.802,60	253.869,90	404,57	0,000011	482,64	0,000010
F507	Monteforte Cilento	Salerno	Campania	525	61.895,92	86.769,67	117,90	0,000003	165,28	0,000003
L250	Torre Bretetti e Castellaro	Pavia	Lombardia	525	325.903,15	383.156,22	620,01	0,000017	729,82	0,000015
B826	Carpinetto Sinello	Chieti	Abruzzo	524	99.963,80	152.089,17	199,70	0,000005	290,25	0,000006
D011	Corleto Monforte	Salerno	Campania	524	126.415,64	188.929,41	241,25	0,000007	360,55	0,000007
F037	Massazza	Biella	Piemonte	524	291.257,79	347.773,88	555,84	0,000015	666,69	0,000013
B890	Casaleto di Sopra	Cremona	Lombardia	523	210.320,41	249.280,47	402,14	0,000011	476,64	0,000010
B771	Carfizzi	Crotone	Calabria	522	83.338,01	182.756,65	159,65	0,000004	350,11	0,000007
C034	Casina Valassina	Lecco	Lombardia	522	803.777,85	891.908,04	1.590,76	0,000043	1.708,64	0,000034
F565	Montemignaio	Arezzo	Toscana	522	420.346,91	539.904,95	805,26	0,000022	1.034,30	0,000021
I263	Sant'Anatolia di Narco	Perugia	Umbria	522	159.643,65	215.133,61	305,83	0,000008	412,13	0,000008
E246	Guardia Perticara	Potenza	Basilicata	521	145.394,91	198.220,66	279,07	0,000008	380,46	0,000008
D175	Crocefieschi	Genova	Liguria	521	542.464,78	610.596,85	1.041,20	0,000028	1.171,97	0,000024
I668	Santa Brigida	Bergamo	Lombardia	521	361.049,64	426.644,57	692,99	0,000019	818,90	0,000016
F608	Montecosso Grana	Cuneo	Piemonte	521	191.544,07	254.942,25	367,65	0,000010	489,33	0,000010
B750	Caragnone	Luca	Toscana	520	223.821,20	298.000,40	428,97	0,000012	592,01	0,000012
I498	Scandolara Ripa d'Oglio	Cremona	Lombardia	520	171.271,67	218.046,07	329,37	0,000009	419,32	0,000008
I150	San Sebastiano Curone	Alessandria	Piemonte	520	267.813,03	335.822,27	515,03	0,000014	645,81	0,000013
B838	Carro	La Spezia	Liguria	519	384.851,24	452.095,09	741,52	0,000020	871,09	0,000017
F449	Montecalvo Versiggia	Pavia	Lombardia	519	198.750,07	249.080,45	382,95	0,000010	479,92	0,000010
M080	Vistrorio	Torino	Piemonte	519	162.440,58	217.720,69	313,37	0,000009	419,50	0,000008
L406	Treviolo Bresciano	Brescia	Lombardia	518	187.731,90	242.725,50	362,07	0,000010	468,59	0,000009
E583	Lignana	Vercelli	Piemonte	518	277.795,06	335.835,66	537,32	0,000015	649,59	0,000013
D072	Cortiglione	Asti	Piemonte	517	151.178,99	200.022,03	292,42	0,000008	386,89	0,000008
L958	Villalago	L'Aquila	Abruzzo	515	310.986,14	399.629,35	603,86	0,000016	775,98	0,000015
G462	Perosa Canavese	Torino	Piemonte	515	190.841,63	234.850,70	370,57	0,000010	456,02	0,000009
D678	Fontanile	Asti	Piemonte	515	163.013,31	212.396,79	316,53	0,000009	412,42	0,000008
F375	Momo	Brescia	Lombardia	514	240.452,23	308.597,50	467,81	0,000013	600,38	0,000012
E993	Martone	Reggio Calabria	Calabria	513	81.200,20	124.892,71	158,29	0,000004	243,46	0,000005
H820	San Didero	Torino	Piemonte	513	180.472,22	240.665,62	351,80	0,000009	449,13	0,000009
I645	Serrallunga di Crea	Alessandria	Piemonte	513	259.062,79	318.026,86	505,00	0,000014	619,94	0,000012
B562	Camprorotondo di Fiastrone	Macerata	Marche	512	108.589,58	154.286,87	212,08	0,000006	301,34	0,000006
E433	Lamporo	Vercelli	Piemonte	512	188.869,29	246.520,95	368,87	0,000010	481,49	0,000010
C829	Colazza	Novara	Piemonte	512	375.600,21	445.687,11	735,59	0,000020	870,48	0,000017
D101	Cossombato	Asti	Piemonte	512	159.466,86	182.038,68	293,88	0,000008	355,52	0,000007
F469	Montechiaro d'Acqui	Alessandria	Piemonte	512	184.380,42	243.784,59	360,12	0,000010	476,14	0,000009
D717	Tonezza del Cimone	Vicenza	Veneto	512	987.735,94	1.116.227,89	1.929,17	0,000052	2.180,13	0,000043
L641	Vialozzola	Parma	Emilia-Romagna	511	323.857,87	400.281,66	633,77	0,000017	783,33	0,000015
C660	Chiussavecchia	Imperia	Liguria	511	189.978,71	229.649,46	369,82	0,000010	449,41	0,000009
H445	Roccascasura	Isernia	Molise	511	118.435,65	156.562,73	231,77	0,000006	306,38	0,000006
G770	Poggio San Lorenzo	Rieti	Lazio	510	176.974,36	234.419,66	347,01	0,000010	459,55	0,000009
B862	Frosinone	Frosinone	Lazio	510	109.813,73	146.759,47	215,32	0,000006	287,76	0,000006
G093	Oroero	Genova	Liguria	510	197.142,65	257.465,86	386,55	0,000010	504,84	0,000010
L340	Traves	Torino	Piemonte	510	216.123,28	275.364,57	423,77	0,000011	539,93	0,000011
G334	Pareto	Alessandria	Piemonte	510	264.548,17	335.558,44	518,72	0,000014	657,96	0,000013
C453	Cenadi	Catanzaro	Calabria	509	145.715,02	194.796,37	286,28	0,000008	382,70	0,000008
A171	Albionese	Pavia	Lombardia	508	156.782,81	241.688,19	308,63	0,000008	475,72	0,000009
H059	Priero	Cuneo	Piemonte	508	155.444,87	220.744,97	305,99	0,000008	434,54	0,000009
H713	Salisano	Rieti	Lazio	507	118.929,04	200.941,63	234,57	0,000006	396,33	0,000008
F254	Moasca	Asti	Piemonte	506	141.817,38	191.628,10	280,27	0,000007	378,71	0,000007
M373	Campiglia Cervo	Biella	Piemonte	506	456.396,02	536.389,46	901,97	0,000024	1.060,06	0,000021
I132	Reggio San Procopio	Reggio Calabria	Calabria	504	42.100,02	86.900,71	83,53	0,000002	172,42	0,000003
G626	Pietraroja	Benevento	Campania	503	93.461,82	133.476,91	185,81	0,000005	265,36	0,000005
E780	Macchia Valfortore	Campobasso	Molise	503	171.701,50	241.117,97	341,17	0,000006	441,35	0,000007
H071	Proconno	Viterbo	Lazio	502	123.259,30	278.475,81	424,82	0,000011	554,73	0,000011
M395	Valvarrone	Lecco	Lombardia	502	424.075,02	483.448,28	844,77	0,000022	963,04	0,000019
F580	Montenero Val Cocchiara	Isernia	Molise	502	138.738,48	196.690,62	276,37	0,000007	391,81	0,000008

A742	Beltrino	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	491	527.446,50	622.267,71	1.074,23	0,000028	1.267,35	0,000024
L221	Torino Vimercati	Cremona	Lombardia	490	197.636,39	243.346,78	403,34	0,000010	496,63	0,000009
H400	Rocca di Cambio	L'Aquila	Abruzzo	489	759.985,99	862.200,16	1.554,16	0,000040	1.763,35	0,000033
M177	Zignago	La Spezia	Liguria	489	228.033,23	270.138,73	466,33	0,000012	552,43	0,000010
IS92	Selva di Cadore	Belluno	Veneto	489	999.997,80	1.083.719,45	2.044,99	0,000052	2.216,20	0,000042
D712	Formigliana	Vercelli	Piemonte	487	277.087,59	331.834,64	568,97	0,000015	681,39	0,000013
B840	Carrasio	Alessandria	Piemonte	487	217.937,56	275.248,43	447,51	0,000011	565,19	0,000011
C437	Cellara	Cosenza	Calabria	486	69.792,40	108.939,64	143,61	0,000004	224,16	0,000004
H679	Sala Comacina	Como	Lombardia	486	415.616,40	505.218,77	856,94	0,000022	1.041,69	0,000019
A282	Andole	Torino	Piemonte	485	324.353,51	377.857,58	568,73	0,000017	778,26	0,000015
I108	San Pietro in Amantea	Cosenza	Calabria	484	68.163,86	108.461,13	140,83	0,000004	224,09	0,000004
A782	Benevello	Cuneo	Piemonte	483	137.528,77	195.272,83	284,74	0,000007	404,29	0,000008
H440	Rocca Santa Maria	Teramo	Abruzzo	482	156.038,02	210.477,33	323,73	0,000008	436,67	0,000008
A077	Agnana Calabra	Reggio Calabria	Calabria	482	97.597,95	138.527,16	202,49	0,000005	287,40	0,000005
L306	Tortorella	Salerno	Campania	482	82.812,60	113.375,52	171,81	0,000004	235,22	0,000004
D532	Fenestrelle	Torino	Piemonte	482	681.442,12	796.883,97	1.424,15	0,000036	1.653,29	0,000031
E497	Lavenone	Brescia	Lombardia	481	170.521,48	229.847,02	354,51	0,000009	477,85	0,000009
C435	Cella Dati	Cremona	Lombardia	481	244.647,71	303.633,00	508,62	0,000013	631,25	0,000012
F550	Montelupo Albese	Cuneo	Piemonte	481	143.084,78	198.890,68	297,47	0,000007	413,49	0,000008
B311	Cabella Ligure	Alessandria	Piemonte	479	428.797,67	518.559,85	895,19	0,000022	1.082,59	0,000020
L712	Veglio	Biella	Piemonte	479	216.794,39	283.595,82	452,60	0,000011	592,06	0,000011
H487	Montedivove	Ascoli Piceno	Marche	478	124.622,70	191.926,49	260,72	0,000007	401,52	0,000007
H378	Roburent	Cuneo	Piemonte	478	1.225.242,17	1.381.813,97	2.593,36	0,000064	2.894,92	0,000053
L931	Villadate	Alessandria	Piemonte	478	222.286,96	272.229,70	465,04	0,000012	569,52	0,000010
C432	Cella Monte	Alessandria	Piemonte	477	215.526,60	259.546,89	451,84	0,000011	544,12	0,000010
H54	Sassetta	Livorno	Toscana	477	325.086,74	412.004,72	681,52	0,000017	863,74	0,000016
M404	Valle Cannobina	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	476	292.923,06	368.484,20	615,38	0,000015	774,13	0,000014
G499	Pescosanesco	Pescara	Abruzzo	475	70.077,16	113.312,31	147,52	0,000004	238,55	0,000004
G577	Piatto	Piemonte	Piemonte	475	198.743,45	245.989,49	418,41	0,000010	517,89	0,000010
F322	Monacilioni	Campobasso	Molise	474	56.228,30	92.931,77	118,63	0,000003	196,06	0,000004
H695	Sale delle Langhe	Cuneo	Piemonte	474	180.809,01	235.539,04	381,45	0,000009	496,92	0,000009
G987	Prasco	Alessandria	Piemonte	474	205.559,49	262.826,38	433,67	0,000011	554,49	0,000010
M023	Villa Sant'Angelo	L'Aquila	Abruzzo	473	85.408,40	125.494,95	180,57	0,000004	265,32	0,000005
C270	Castel San Vincenzo	Isernia	Molise	473	124.369,43	181.533,96	262,94	0,000007	389,79	0,000007
I750	Sirio	Cuneo	Piemonte	473	112.046,59	159.245,25	236,88	0,000006	336,67	0,000006
G195	Ottone	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	472	479.237,97	570.089,23	1.035,33	0,000025	1.397,82	0,000023
H027	Prelà	Imperia	Liguria	472	156.753,23	202.408,66	332,10	0,000008	428,83	0,000008
B839	Carradano	La Spezia	Liguria	472	298.989,37	361.778,30	633,45	0,000016	766,48	0,000014
H799	San Cipriano Po	Pavia	Lombardia	472	157.449,54	209.034,33	333,58	0,000008	442,87	0,000008
L584	Vallada Agordina	Belluno	Veneto	472	337.679,97	416.887,57	715,42	0,000018	883,24	0,000016
D258	Dazio	Sondrio	Lombardia	471	266.566,20	315.899,19	565,96	0,000014	670,70	0,000012
I122	San Polo Matese	Campobasso	Molise	471	100.571,89	158.254,51	213,53	0,000006	336,00	0,000006
D777	Frassinello Monferrato	Alessandria	Piemonte	471	209.418,35	252.153,06	444,62	0,000011	535,36	0,000010
A397	Argusto	Catanzaro	Calabria	470	122.179,03	162.681,24	259,96	0,000006	346,13	0,000006
M162	Zenevredo	Pavia	Lombardia	469	222.699,53	275.937,70	474,84	0,000012	588,35	0,000011
E191	Gronzona	Alessandria	Piemonte	469	235.287,16	302.908,75	501,68	0,000012	645,86	0,000012
H311	Ripabottoni	Campobasso	Molise	468	87.136,07	150.898,38	186,19	0,000005	322,43	0,000006
H376	Rodale	Asti	Piemonte	467	100.571,89	191.800,23	297,54	0,000010	410,71	0,000010
L127	Terranova Sappo Minulio	Reggio Calabria	Calabria	466	112.541,92	156.206,73	241,59	0,000006	335,21	0,000006
I230	Santa Margherita di Staffora	Pavia	Lombardia	466	325.505,33	399.601,37	698,51	0,000017	857,51	0,000015
B453	Camagna Monferrato	Alessandria	Piemonte	466	199.457,85	239.141,36	428,02	0,000010	513,18	0,000009
B718	Caraffa del Bianco	Reggio Calabria	Calabria	465	96.261,92	129.048,50	207,01	0,000005	277,52	0,000005
I701	Settimo Rotaro	Torino	Piemonte	465	163.314,37	204.927,29	351,21	0,000009	440,70	0,000008
C880	Colli sul Velino	Rieti	Lazio	464	135.376,35	183.764,31	291,76	0,000007	396,04	0,000007
M265	Miggiore	Lecco	Lombardia	464	175.363,50	1.880.002,78	3.779,23	0,000032	4.851,73	0,000027
D511	Faule	Cuneo	Piemonte	463	147.086,96	201.798,71	317,68	0,000008	435,85	0,000008
IS23	Scheggino	Perugia	Umbria	463	146.926,82	217.146,34	317,34	0,000008	469,00	0,000008
C902	Colonno	Como	Lombardia	462	314.660,25	364.021,97	681,08	0,000016	787,93	0,000014
F516	Montegallo	Ascoli Piceno	Marche	462	186.068,23	264.252,15	402,75	0,000010	571,97	0,000010
C440	Celle Enomondo	Asti	Piemonte	462	145.021,95	180.438,88	273,49	0,000008	390,56	0,000007
B569	Campotosto	L'Aquila	Abruzzo	461	315.249,96	370.316,96	619,99	0,000016	803,29	0,000014
C040	Castel Castagna	Campobasso	Molise	461	82.313,39	122.834,84	178,14	0,000004	260,55	0,000005
F171	Mezzana Rabattono	Pavia	Lombardia	461	135.463,34	179.801,33	293,85	0,000007	390,02	0,000007
M116	Volongo	Cremona	Lombardia	461	180.513,53	214.534,19	391,57	0,000009	465,37	0,000008
L104	Terdobbiate	Novara	Piemonte	461	208.859,69	251.440,39	453,06	0,000011	545,42	0,000010
L301	Torriori	Avellino	Campania	459	65.268,26	102.546,94	142,20	0,000003	223,41	0,000004
F462	Lasnigo	Como	Lombardia	459	186.069,68	212.466,13	405,38	0,000010	462,89	0,000008
C329	Castelluppo Ligure	Biella	Piemonte	459	132.000,45	189.992,45	289,74	0,000007	396,07	0,000007
G997	Pratlignone	Torino	Piemonte	458	162.819,16	202.269,35	355,50	0,000009	441,64	0,000008
B929	Casanova Lonati	Pavia	Lombardia	457	177.824,37	224.764,28	389,11	0,000009	491,83	0,000009
H702	Salerano Canavese	Torino	Piemonte	457	162.957,11	239.892,91	356,58	0,000009	524,93	0,000009
C606	Chianche	Avellino	Campania	455	87.897,19	133.352,38	193,18	0,000005	293,08	0,000005
C175	Castellino del Biferno	Campobasso	Molise	454	92.189,12	164.584,38	203,06	0,000005	362,52	0,000006
B640	Castelluppo Ligure	Alessandria	Piemonte	454	315.249,96	392.747,70	701,12	0,000017	885,08	0,000015
D219	Curino	Biella	Piemonte	454	161.354,01	215.118,29	355,41	0,000008	473,83	0,000008
A610	Bannio Anzino	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	454	277.886,01	328.526,47	612,08	0,000015	723,63	0,000013
C160	Castelletto Meri	Alessandria	Piemonte	453	193.050,77	267.006,18	426,16	0,000010	589,42	0,000010
E540	Lequio Beria	Cuneo	Piemonte	452	133.873,48	184.458,76	296,18	0,000007	408,09	0,000007
H654	Sacco	Salerno	Campania	450	131.924,40	174.917,27	293,77	0,000007	388,71	0,000007
C962	Coniolo	Alessandria	Piemonte	449	237.852,84	314.214,79	529,74	0,000012	699,81	0,000012
A117	Alta di Stura	Torino	Piemonte	448	578.699,45	666.748,74	1.284,84	0,000030	1.488,28	0,000026
B209	Brozolo	Torino	Piemonte	448	174.637,42	217.581,66	389,82	0,000009	485,67	0,000008
H459	Rocchetta e Croce	Caserta	Campania	447	66.683,74	101.208,09	149,18	0,000003	226,42	0,000004
C115	Castel Gabbiano	Cremona	Lombardia	447	164.808,75	203.147,29	368,70	0,000009	454,47	0,000008
A288	Anfo	Brescia	Lombardia	446	312.150,66	385.851,68	699,89	0,000016	865,14	0,000015
D247	Danta di Cadore	Belluno	Veneto	446	226.056,12	296.627,67	506,85	0,000012	665,08	0,000011
G450	Penarigo	Asti	Piemonte	445	212.348,53	262.341,00	477,19	0,000011	589,53	0,000010
D706	Formazza	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	445	378.907,05	466.093,40	851,48	0,000020	1.047,40	0,000018
G523	Pettoranello del Molise	Isernia	Molise	444	141.497,78	196.847,76	318,69	0,000007	443,35	0,000008
F102	Meleti	Lodi	Lombardia	443	175.624,75	225.619,28	396,44	0,000009	509,30	0,000009
D092	Cossano Canavese	Torino	Piemonte	442	116.946,79	165.854,34	264,59	0,000006	375,24	0,000006
E363	Isole Tremiti	Foggia	Puglia	442	262.211,54	392.279,87	593,24	0,000014	887,51	0,000015
C083	Castel del Monte	L'Aquila	Abruzzo	441	297.287,20	386.223,76	674,12	0,000016	875,79	0,000015
G621	Pietranico	Pescara	Abruzzo	441	120.244,32	157.331,00	272,66	0,000006	356,76	0,000006
C582	Cessapalombo	Macerata	Marche	440	153.388,33	192.522,02	348,61	0,000008	437,55	0,000007
D207	Unico	Asti	Piemonte	440	132.603,04	184.472,64	301,37	0,000007	419,26	0,000007
G002	Ofena	L'Aquila	Abruzzo	439	122.164,73	182.849,64	278,28	0,000006	416,51	0,000007
E748	Lupara	Campobasso	Molise	439	89.762,28	113.350,95	204,47	0,000005	258,20	0,000004
I096	San Pietro Avellana	Isernia	Molise	439	223.932,76	272.236,63	510,10	0,000012	620,13	0,000010
G142	Otronta dei Marsi	L'Aquila	Abruzzo	438	374.666,21	454.803,20	855,40	0,0		

H535	Roncobello	Bergamo	Lombardia	414	473.387,35	528.906,35	1.143,45	0,000025	1.277,55	0,000020
H812	San Damiano Macra	Cuneo	Piemonte	414	163.281,96	232.317,63	334,47	0,000008	539,17	0,000009
H473	Roddino	Cuneo	Piemonte	413	122.928,88	173.394,85	297,65	0,000006	419,84	0,000007
E266	Gulimi	Chieti	Abruzzo	412	77.108,03	110.387,55	187,16	0,000004	267,93	0,000004
C749	Cittareale	Rieti	Lazio	412	214.376,79	274.510,68	520,33	0,000011	666,29	0,000011
H085	Prunetto	Cuneo	Piemonte	412	112.907,63	160.769,50	274,05	0,000006	390,22	0,000006
A227	Altavilla Monferrato	Alessandria	Piemonte	412	211.599,45	265.334,60	513,59	0,000011	644,02	0,000010
F638	Montescano	Pavia	Lombardia	411	162.819,27	256.970,50	396,15	0,000009	625,09	0,000010
B680	Cappella de Picenardi	Cremona	Lombardia	411	202.919,20	244.258,82	497,34	0,000010	594,88	0,000009
D203	Cumignano sul Naviglio	Cremona	Lombardia	411	132.321,94	167.084,90	321,95	0,000007	406,53	0,000006
E368	Istiggio	Torino	Piemonte	411	122.681,67	160.018,50	298,50	0,000006	389,34	0,000006
L164	Ticengo	Cremona	Lombardia	410	169.087,80	206.660,08	412,41	0,000009	504,05	0,000008
C530	Cerretto Langhe	Cuneo	Piemonte	410	101.003,12	161.961,16	246,35	0,000005	395,03	0,000006
E066	Giusvalla	Savona	Liguria	408	224.256,52	264.565,91	549,65	0,000012	648,45	0,000010
G124	Onara Bornida	Alessandria	Piemonte	408	202.919,20	244.258,82	497,34	0,000011	598,67	0,000010
I360	Santomena	Salerno	Campania	405	72.887,89	113.382,10	179,37	0,000004	279,96	0,000004
B205	Brosso	Torino	Piemonte	405	183.470,71	224.385,69	453,01	0,000010	554,04	0,000009
H903	San Giovanni di Gerace	Reggio Calabria	Calabria	404	83.324,34	126.366,09	206,25	0,000004	312,79	0,000005
F972	Nucetto	Cuneo	Piemonte	404	158.083,30	187.311,71	391,30	0,000008	463,64	0,000007
B469	Camerano Casasco	Asti	Piemonte	404	134.068,28	170.249,73	331,85	0,000007	421,41	0,000007
B472	Camerata Nuova	Roma	Lazio	403	185.378,25	224.555,35	455,07	0,000010	557,21	0,000009
A812	Berzano di San Pietro	Asti	Piemonte	403	111.251,25	166.904,39	291,47	0,000007	413,66	0,000006
A993	Borghetto d'Arcaccia	Imperia	Liguria	402	158.908,34	215.519,48	395,29	0,000008	536,12	0,000008
B030	Borghetto Mormorolo	Pavia	Lombardia	402	146.481,69	195.449,61	364,38	0,000008	486,19	0,000008
A085	Agra	Varese	Lombardia	401	205.047,56	271.876,99	511,34	0,000011	678,00	0,000010
F997	Odalengo Grande	Alessandria	Piemonte	401	194.334,99	253.360,05	484,63	0,000010	636,81	0,000010
L333	Trarego Viggiana	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	401	450.087,92	584.258,08	1.122,41	0,000024	1.457,00	0,000023
H204	Rivarone	Pavia	Lombardia	399	139.915,10	206.745,51	350,66	0,000007	518,23	0,000008
C772	Duronio	Campobasso	Molise	398	177.463,23	222.392,04	445,89	0,000009	558,77	0,000009
B097	Bova	Reggio Calabria	Calabria	397	81.189,10	119.207,34	204,51	0,000004	300,27	0,000005
F664	Monte Vidon Combate	Fermo	Marche	397	101.386,55	128.498,71	255,38	0,000005	323,67	0,000005
M003	Villarboit	Vercelli	Piemonte	397	277.550,47	323.737,06	699,12	0,000015	815,46	0,000012
A317	Antrona Schierano	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	397	269.926,48	323.899,27	679,92	0,000014	815,87	0,000012
E923	Marcedusa	Catanzaro	Calabria	396	48.282,63	76.449,79	121,93	0,000003	193,06	0,000003
H544	Rivarone	Alessandria	Piemonte	396	139.915,10	206.745,51	350,66	0,000007	470,22	0,000008
A051	Acquaviva d'Isernia	Isernia	Molise	395	67.652,33	95.375,35	171,27	0,000004	241,46	0,000004
C142	Castellar Guidobono	Alessandria	Piemonte	395	134.562,66	196.578,65	340,66	0,000007	497,67	0,000008
A325	Anzola d'Ossola	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	394	155.410,09	215.802,53	394,44	0,000008	547,72	0,000008
M166	Zerbo	Pavia	Lombardia	393	136.951,33	172.180,36	348,48	0,000007	438,12	0,000007
I007	San Martino del Lago	Cremona	Lombardia	393	155.880,22	207.939,08	396,64	0,000008	529,11	0,000008
B933	Casapinta	Biella	Piemonte	392	129.379,42	159.399,11	327,50	0,000007	406,55	0,000007
M179	Zimone	Biella	Piemonte	392	114.141,67	145.538,54	291,18	0,000006	371,27	0,000006
E795	Madonna del Sasso	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	392	281.476,58	339.693,99	718,05	0,000015	866,57	0,000013
C274	Castelspina	Alessandria	Piemonte	391	147.277,10	192.218,90	376,67	0,000008	491,61	0,000007
C503	Cereseto	Alessandria	Piemonte	390	165.604,37	219.173,42	424,63	0,000009	561,98	0,000008
C253	Castel Rocchero	Asti	Piemonte	389	112.282,38	152.279,19	288,64	0,000006	391,46	0,000006
C841	Collalto Sabino	Rieti	Lazio	388	177.508,49	238.063,62	457,50	0,000009	613,62	0,000009
D187	Crova	Vercelli	Piemonte	388	197.915,94	247.811,47	510,09	0,000010	638,69	0,000010
B685	Carpria Isola	Livorno	Toscana	388	440.014,32	522.066,44	1.134,06	0,000023	1.345,53	0,000020
F689	Montorio nei Frentani	Campobasso	Molise	387	99.278,69	140.751,03	256,53	0,000005	363,70	0,000005
M131	Volturna Appula	Foggia	Puglia	386	188.652,58	229.616,81	488,74	0,000010	594,86	0,000009
C364	Cavaglietto	Novara	Piemonte	385	144.540,99	185.065,12	375,43	0,000008	480,69	0,000007
H408	Roccaforte del Greco	Reggio Calabria	Calabria	384	50.822,94	80.863,41	132,35	0,000003	210,58	0,000003
A533	Badia Pavese	Pavia	Lombardia	384	124.605,86	164.329,74	329,74	0,000007	418,77	0,000006
B018	Borgomale	Cuneo	Piemonte	384	93.978,39	134.461,21	244,74	0,000005	316,57	0,000005
A527	Azzano d'Asti	Asti	Piemonte	384	120.906,25	148.196,32	314,86	0,000006	385,93	0,000006
I429	Sardigliano	Alessandria	Piemonte	384	168.921,59	215.429,63	439,90	0,000009	561,01	0,000008
L666	Vanzone con San Carlo	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	384	222.347,35	267.874,85	579,03	0,000012	697,59	0,000010
B595	Orvinio	Rieti	Lazio	383	173.256,37	232.714,79	424,07	0,000009	607,61	0,000009
L517	Uscita	Macerata	Marche	383	782.000,59	982.502,64	2.044,07	0,000041	2.304,18	0,000034
F315	Mombello di Torino	Torino	Piemonte	383	116.125,87	139.844,44	303,20	0,000006	398,13	0,000005
E944	Maretto	Asti	Piemonte	383	99.861,15	130.423,43	260,73	0,000005	340,53	0,000005
L846	Vicoli	Pescara	Abruzzo	381	77.446,91	101.213,75	203,27	0,000004	265,65	0,000004
G583	Piazzatorre	Bergamo	Lombardia	381	788.769,66	894.478,28	2.070,26	0,000041	2.347,71	0,000034
L693	Vasia	Imperia	Liguria	380	162.972,00	230.473,79	420,87	0,000009	606,51	0,000009
E947	Margno	Lecco	Lombardia	380	535.000,00	595.049,18	1.487,91	0,000028	1.565,92	0,000023
H493	Maiadonne Appennino	Marche	Marche	380	131.547,66	190.272,66	316,98	0,000007	511,93	0,000007
H132	Quinto Vercellese	Vercelli	Piemonte	380	241.564,47	279.837,33	635,70	0,000013	736,41	0,000011
F639	Montescheno	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	380	143.394,97	181.617,58	377,36	0,000008	477,94	0,000007
G079	Opi	L'Aquila	Abruzzo	379	143.202,45	205.568,74	377,84	0,000007	542,40	0,000008
E402	Laganusi	Reggio Calabria	Calabria	379	46.952,83	76.764,20	123,89	0,000002	202,54	0,000003
I336	San'Eusebio Foronese	L'Aquila	Abruzzo	378	72.351,22	105.820,42	191,41	0,000004	279,95	0,000004
H503	Romagnano al Monte	Salerno	Campania	378	101.828,73	136.023,38	269,39	0,000005	359,85	0,000005
E393	Latro	Rieti	Lazio	377	147.390,30	188.306,58	390,30	0,000008	501,16	0,000007
F430	Montasola	Rieti	Lazio	377	115.375,15	156.578,73	306,03	0,000006	415,33	0,000006
I063	San Nicolò di Comelico	Belluno	Veneto	377	223.717,03	277.018,30	593,41	0,000012	734,80	0,000011
G037	Oliveto Lucano	Matera	Basilicata	376	91.247,25	123.019,39	242,68	0,000005	327,18	0,000005
C716	Ciorlano	Caserta	Campania	376	82.795,75	119.007,31	220,20	0,000004	316,51	0,000005
A533	Azzano	Bergamo	Lombardia	376	135.230,65	174.814,97	354,34	0,000007	464,93	0,000007
D109	Costa de' Nobili	Pavia	Lombardia	376	205.946,78	238.489,48	547,74	0,000011	634,28	0,000009
E821	Magnano	Biella	Piemonte	376	202.124,21	256.150,14	537,56	0,000011	681,25	0,000010
A183	Alessandria del Carretto	Cosenza	Calabria	375	112.159,27	142.990,24	299,09	0,000006	381,31	0,000006
C080	Castedelici	Rimini	Emilia-Romagna	375	149.539,93	192.880,35	398,77	0,000008	514,35	0,000007
M105	Vobbia	Genova	Liguria	375	383.821,65	441.532,15	1.023,52	0,000020	1.177,42	0,000017
F706	Lozio	Brescia	Lombardia	375	249.722,75	307.676,02	665,93	0,000013	820,47	0,000012
H451	Roccapervera	Piemonte	Piemonte	375	145.727,79	196.276,82	386,61	0,000008	523,40	0,000008
E345	Isolabella	Torino	Piemonte	374	157.485,36	188.125,16	421,08	0,000008	503,01	0,000007
D133	Cravanzana	Cuneo	Piemonte	374	118.368,39	165.531,62	316,49	0,000006	442,60	0,000006
L459	Tuffilo	Chieti	Abruzzo	373	100.591,21	133.976,95	269,68	0,000005	359,19	0,000005
I544	Scopa	Vercelli	Piemonte	373	425.370,46	469.397,95	1.140,40	0,000022	1.258,44	0,000018
I545	Scopello	Vercelli	Piemonte	373	1.344.415,25	1.493.550,20	3.604,33	0,000070	4.004,16	0,000058
L784	Verretto	Pavia	Lombardia	371	120.218,41	165.464,49	324,04	0,000006	446,00	0,000006
D465	Fagnano Alto	L'Aquila	Abruzzo	369	116.790,52	146.563,56	316,51	0,000006	397,19	0,000006
I190	Sant'Agata Fossili	Alessandria	Piemonte	367	164.143,51	216.257,19	447,26	0,000009	589,26	0,000008
F192	Miazzina	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	367	226.979,63	298.484,01	618,47	0,000012	813,31	0,000012
G442	Perarolo di Cadore	Belluno	Veneto	367	200.327,07	258.936,28	545,85	0,000010	705,55	0,000010
G913	Portofino	Genova	Liguria	366	2.549.357,05	2.710.923,08	6.965,46	0,000133	7.406,89	0,000104
H366	Roatto	Asti	Piemonte	366	104.626,36	127.368,80	285,86	0,000005	348,00	0,000005
M019	Villa San Secondo	Asti	Piemonte	366	131.183,67	160.959,69	358,43	0,000007	438,79	0,000006
L730	Vendone	Savona	Liguria	365	111.978,74	148.741,49	306,79	0,000006</		


H401	Rocca di Cave	Roma	Lazio	353	97.803,47	142.412,44	277,06	0,000005	403,43	0,000005
L430	Trisora	Imperia	Liguria	353	304.654,12	366.092,33	863,04	0,000016	1.037,09	0,000014
D732	Fortunago	Pavia	Lombardia	353	179.724,76	233.331,18	509,14	0,000009	660,99	0,000009
C679	Cicionio	Torino	Piemonte	353	119.691,43	151.679,82	339,07	0,000006	429,69	0,000006
H804	San Colombano Belmonte	Torino	Piemonte	353	117.814,26	148.917,88	333,75	0,000006	421,86	0,000006
I282	Sant'Angelo del Pesco	Isernia	Molise	352	140.679,50	169.223,51	399,66	0,000007	480,75	0,000007
A245	Alzano Scrivia	Alessandria	Piemonte	352	137.785,70	185.643,65	391,44	0,000007	527,40	0,000007
E332	Jenne	Roma	Lazio	350	168.757,06	217.179,10	482,16	0,000009	620,51	0,000008
H466	Rocchetta Palafea	Asti	Piemonte	350	69.587,78	94.268,63	198,82	0,000004	269,34	0,000004
L627	Vallo di Nera	Perugia	Umbria	350	119.271,57	157.242,77	340,78	0,000006	449,27	0,000006
A581	Bajardo	Imperia	Liguria	348	138.989,15	182.550,56	399,39	0,000007	524,57	0,000007
H120	Quassolo	Torino	Piemonte	347	122.047,96	157.262,75	351,72	0,000006	453,21	0,000006
B676	Capovalle	Brescia	Lombardia	346	144.875,44	189.014,28	418,72	0,000008	546,28	0,000007
E297	Incidine	Brescia	Lombardia	346	229.942,61	263.636,91	587,98	0,000012	761,96	0,000010
F122	Menconico	Pavia	Lombardia	345	250.346,08	304.499,65	725,64	0,000013	892,61	0,000012
F746	Morro Reatinno	Rieti	Lazio	344	135.174,42	161.053,88	392,95	0,000007	468,18	0,000006
L047	Taranta Peligna	Chieti	Abruzzo	343	126.712,68	167.885,38	369,42	0,000007	489,46	0,000006
D894	Gambasca	Cuneo	Piemonte	340	85.873,51	122.819,17	252,57	0,000004	361,23	0,000005
F907	Nocera	Cosenza	Calabria	338	57.334,68	85.216,16	169,63	0,000003	252,12	0,000003
E163	Greggio	Vercelli	Piemonte	338	168.005,28	217.785,21	497,06	0,000009	644,33	0,000008
E237	Guardabosone	Vercelli	Piemonte	338	129.077,56	156.748,99	381,87	0,000007	463,75	0,000006
A774	Belvedere Langhe	Cuneo	Piemonte	338	90.059,35	133.739,33	266,45	0,000005	398,68	0,000005
M127	Voltdio	Cremona	Lombardia	337	146.938,78	198.335,14	436,02	0,000008	588,53	0,000008
H677	Sala Monferrato	Alessandria	Piemonte	337	148.247,18	188.128,26	439,90	0,000008	558,24	0,000007
A499	Aurigo	Imperia	Liguria	336	90.909,61	121.573,80	270,56	0,000005	361,83	0,000005
C709	Cino	Sondrio	Lombardia	336	99.738,70	132.347,08	296,84	0,000005	361,15	0,000005
C123	Castelguidone	Chieti	Abruzzo	333	70.799,19	94.473,29	212,61	0,000004	283,70	0,000004
B712	Briemmo	Como	Lombardia	332	272.559,27	346.545,32	823,98	0,000014	1.042,81	0,000013
F327	Monastero di Lanzo	Torino	Piemonte	332	336.543,72	382.804,98	1.013,69	0,000018	1.153,03	0,000015
I774	Smerillo	Fermo	Marche	331	76.513,11	130.506,93	231,16	0,000004	394,28	0,000005
B765	Carentino	Alessandria	Piemonte	329	111.182,81	142.770,92	337,94	0,000006	433,95	0,000006
G807	Pomaro Monferrato	Alessandria	Piemonte	329	166.187,95	198.390,05	505,13	0,000009	603,01	0,000008
I558	Secinaro	L'Aquila	Abruzzo	328	149.131,19	188.214,55	454,67	0,000008	573,82	0,000007
F599	Monte Rinaldo	Marche	Marche	328	63.446,75	87.759,40	193,44	0,000003	267,56	0,000003
F548	Montelongo	Campobasso	Molise	328	90.967,75	133.325,19	277,34	0,000005	406,48	0,000005
F386	Montabone	Asti	Piemonte	327	78.650,20	109.100,57	240,52	0,000004	333,64	0,000004
L933	Villa del Bosco	Biella	Piemonte	327	100.611,66	144.816,02	307,68	0,000005	442,86	0,000006
E559	Lettopalena	Chieti	Abruzzo	326	88.910,35	115.588,83	272,73	0,000005	354,57	0,000004
H100	Quagliuzzo	Torino	Piemonte	325	115.373,80	140.165,34	355,00	0,000006	431,28	0,000005
G872	Ponzano Monferrato	Alessandria	Piemonte	325	181.970,38	226.930,96	559,01	0,000010	698,25	0,000009
G241	Pagnano	Lecco	Lombardia	324	240.982,61	303.792,80	750,41	0,000013	946,40	0,000012
C764	Cittacampomariano	Campobasso	Molise	323	77.878,86	109.168,92	241,11	0,000004	337,98	0,000004
I289	Sant'Angelo Limosano	Molise	Molise	323	82.335,41	109.974,66	254,91	0,000004	340,48	0,000004
B707	Capriglio	Asti	Piemonte	323	73.389,27	96.215,18	227,21	0,000004	297,88	0,000004
D102	Costa Vescovalo	Alessandria	Piemonte	323	100.568,58	143.670,14	311,36	0,000005	444,80	0,000006
L345	Traversella	Torino	Piemonte	322	159.631,26	199.264,50	495,75	0,000008	618,83	0,000008
D346	Dario	Lecco	Lombardia	321	240.982,61	303.792,80	750,41	0,000013	946,40	0,000012
D215	Dogliola	Chieti	Abruzzo	320	63.863,48	91.288,26	199,57	0,000003	285,28	0,000004
C063	Castelbianco	Savona	Liguria	320	133.913,46	161.486,28	418,48	0,000007	504,64	0,000006
E633	Loazzolo	Asti	Piemonte	320	74.365,87	108.270,87	232,39	0,000004	338,35	0,000004
C715	Cinzano	Torino	Piemonte	319	159.878,66	191.312,70	501,19	0,000008	599,73	0,000007
I214	Sant'Allesio in Aspromonte	Reggio Calabria	Calabria	318	48.547,12	74.117,59	152,66	0,000003	233,07	0,000003
B109	Bozzole	Alessandria	Piemonte	318	110.178,84	159.581,25	368,47	0,000006	501,83	0,000006
A107	Aliciocchie	Biella	Piemonte	318	92.518,64	145.513,67	314,25	0,000005	398,50	0,000005
A318	Anversa degli Abruzzi	L'Aquila	Abruzzo	316	215.424,30	260.444,53	646,72	0,000011	824,19	0,000010
A778	Bene Lario	Como	Lombardia	315	91.878,61	119.761,60	291,68	0,000005	380,20	0,000005
L262	Torre de' Negri	Pavia	Lombardia	315	88.277,06	128.834,58	280,24	0,000005	409,00	0,000005
B057	Borrello	Chieti	Abruzzo	314	152.590,07	188.549,13	485,96	0,000008	600,47	0,000007
F569	Montemitro	Campobasso	Molise	314	78.572,09	101.466,44	250,23	0,000004	323,14	0,000004
G533	Reschio Valle Uzzone	Piemonte	Piemonte	314	169.027,35	230.024,64	570,34	0,000004	742,64	0,000004
G307	Panettieri	Cosenza	Calabria	313	66.347,34	103.033,03	211,97	0,000003	329,18	0,000004
G951	Pozzaglia Sabina	Rieti	Lazio	313	154.896,08	205.444,53	494,88	0,000008	656,37	0,000008
C082	Castel del Giudice	Isernia	Molise	312	129.994,64	158.100,77	416,65	0,000007	506,73	0,000006
D050	Cortandone	Asti	Piemonte	312	68.451,90	103.931,86	219,40	0,000004	333,11	0,000004
H257	Rezzo	Imperia	Liguria	311	132.347,09	170.879,69	425,55	0,000007	572,58	0,000007
I817	Somano	Cuneo	Piemonte	311	79.896,60	117.827,51	256,90	0,000004	378,87	0,000005
B687	Capinica Prenestina	Roma	Lazio	310	119.723,62	162.355,89	386,19	0,000006	528,28	0,000006
A770	Belveglio	Asti	Piemonte	310	129.306,19	164.173,18	417,12	0,000007	529,59	0,000006
C867	Collettero Castelnuovo	Torino	Piemonte	309	158.447,09	190.030,28	512,77	0,000008	614,98	0,000007
L410	Trezzo Tinella	Cuneo	Piemonte	309	79.128,44	106.575,66	256,08	0,000004	344,91	0,000004
C149	Castellazzo Novarese	Novara	Piemonte	308	175.314,85	220.453,38	569,20	0,000009	715,76	0,000008
C167	Castelletto Uzzone	Cuneo	Piemonte	308	78.795,89	116.435,61	257,83	0,000004	378,04	0,000004
B457	Carnandona	Biella	Piemonte	308	164.708,98	210.163,42	534,76	0,000009	682,15	0,000009
F002	Marzio	Varese	Lombardia	307	134.157,85	173.908,86	435,07	0,000007	566,48	0,000007
G727	Pizzone	Isernia	Molise	307	99.334,75	129.176,42	323,57	0,000005	420,77	0,000005
D559	Fraconalto	Alessandria	Piemonte	307	185.075,20	228.109,83	602,85	0,000010	743,03	0,000009
L105	Terelle	Frosinone	Lazio	306	49.939,42	92.062,00	163,20	0,000003	300,86	0,000004
F455	Montecastello	Alessandria	Piemonte	305	119.321,46	146.912,18	391,22	0,000006	481,68	0,000006
A130	Albano Vercellese	Vercelli	Piemonte	304	119.487,23	156.766,45	392,05	0,000006	515,68	0,000006
H255	Reszago	Como	Lombardia	303	203.187,34	232.741,50	670,59	0,000011	768,12	0,000009
G304	Pancarana	Pavia	Lombardia	303	132.490,96	187.534,44	437,26	0,000007	618,93	0,000007
M083	Viticuso	Frosinone	Lazio	302	73.520,82	107.646,99	243,45	0,000004	356,45	0,000004
C478	Ceppo Morelli	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	302	186.348,56	230.024,00	617,05	0,000010	761,67	0,000009
D278	Dovere	Cremona	Lombardia	301	140.928,99	164.836,31	468,00	0,000007	547,63	0,000006
I659	Serravalle Langhe	Cuneo	Piemonte	301	106.871,15	144.099,82	355,25	0,000006	478,74	0,000006
A018	Acquanova	L'Aquila	Abruzzo	300	122.860,16	162.796,09	412,87	0,000006	542,65	0,000006
F007	Masciago Primo	Varese	Lombardia	300	83.686,46	113.817,93	278,95	0,000004	379,39	0,000004
E255	Guazzora	Alessandria	Piemonte	300	110.039,94	142.282,43	366,80	0,000006	474,27	0,000005
G960	Pozzol Groppio	Alessandria	Piemonte	300	165.103,43	204.455,54	550,34	0,000009	681,52	0,000008
C768	Civitaluparella	Chieti	Abruzzo	299	55.540,69	82.904,60	185,75	0,000003	277,27	0,000003
C723	Cirigliano	Matera	Basilicata	299	110.054,20	138.423,07	368,07	0,000006	462,95	0,000005
H779	San Biagio Saracinisco	Frosinone	Lazio	299	92.304,85	126.705,48	309,38	0,000005	423,76	0,000005
B167	Brigliata	Cuneo	Piemonte	299	91.835,13	128.707,02	307,14	0,000005	430,46	0,000005
D523	Feisoglio	Cuneo	Piemonte	299	113.406,07	154.746,40	379,28	0,000006	517,55	0,000006
C057	Cerreto Grue	Alessandria	Piemonte	299	104.246,49	137.434,15	348,65	0,000005	459,65	0,000005
C090	Castel di Ieri	Abruzzo	Abruzzo	298	138.489,74	174.079,32	464,73	0,000007	584,16	0,000007
B221	Bruno	Asti	Piemonte	297	143.666,76	174.663,10	483,73	0,000008	589,09	0,000007
A146	Albera Ligure	Alessandria	Piemonte	296	169.930,58	213.142,76	574,09	0,000009	720,08	0,000008
M370	Bongomezzavalle	Verbanio-Cusio-Ossola	Piemonte	296	113.973,54	146.585,58	385,05	0,000006	489,22	0,000006
F114	Melle	Cuneo	Piemonte	294	110.232,58	160.112,47	374,94	0,000006	544	

Table with 10 columns: ID, Name, Province, Region, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4, Value 5, Value 6. Contains a list of names and their associated numerical data across various Italian regions.



D232	Cusino	Como	Lombardia	204	101.681,38	125.491,47	498,44	0,000005	615,15	0,000005
I599	Semiana	Pavia	Lombardia	204	90.614,04	122.874,16	444,19	0,000005	602,32	0,000005
H566	Rosello	Chieti	Abruzzo	203	137.449,75	175.277,11	677,09	0,000007	863,43	0,000007
F276	Moio de' Calvi	Bergamo	Lombardia	202	149.473,96	183.345,74	739,97	0,000008	907,65	0,000007
D892	Gambarana	Pavia	Lombardia	202	136.537,61	163.755,39	675,93	0,000007	810,67	0,000006
D046	Corsione	Asti	Piemonte	202	60.422,41	75.004,81	299,12	0,000003	371,31	0,000003
D029	Cornovecchio	Lodi	Lombardia	201	116.670,69	135.500,45	580,45	0,000006	674,13	0,000005
L516	Usseglio	Torino	Piemonte	201	230.877,65	280.119,53	1.148,65	0,000012	1.393,63	0,000011
AB84	Bisegna	L'Aquila	Abruzzo	200	112.773,93	149.579,53	563,87	0,000006	746,90	0,000006
L715	Veselo	Como	Lombardia	200	191.677,95	231.969,40	958,39	0,000010	1.159,85	0,000009
G339	Paroldo	Cuneo	Piemonte	200	62.588,71	91.993,64	312,94	0,000003	459,97	0,000004
F308	Mombaldone	Asti	Piemonte	200	72.956,94	98.002,98	364,78	0,000004	490,01	0,000004
C620	Chiauci	Isernia	Molise	199	76.568,04	91.627,66	384,76	0,000004	460,44	0,000004
H690	Salasco	Vercelli	Piemonte	199	106.049,20	134.554,79	532,91	0,000006	676,15	0,000005
F320	Momperone	Alessandria	Piemonte	199	85.555,46	112.980,34	429,93	0,000004	567,74	0,000004
B672	Capricciano	L'Aquila	Abruzzo	198	86.733,95	109.957,46	438,25	0,000005	555,34	0,000004
E564	Levice	Cuneo	Piemonte	198	68.324,28	93.972,99	345,07	0,000004	474,61	0,000004
L056	Tartano	Sondrio	Lombardia	197	188.800,70	229.133,80	958,38	0,000010	1.163,12	0,000009
L568	Valeggio	Pavia	Lombardia	197	141.897,56	171.364,91	720,29	0,000007	869,87	0,000007
G041	Olivetta San Michele	Imperia	Liguria	196	85.644,16	124.615,37	436,96	0,000004	635,79	0,000005
E199	Groscavallo	Torino	Piemonte	196	299.712,10	357.724,14	1.529,14	0,000016	1.825,12	0,000014
I936	Staiti	Reggio Calabria	Calabria	195	35.121,52	54.077,69	180,11	0,000002	277,01	0,000002
C793	Claviere	Torino	Piemonte	195	433.569,32	538.399,62	2.223,43	0,000023	2.761,02	0,000021
F337	Moncestino	Alessandria	Piemonte	193	76.598,95	99.695,84	396,89	0,000004	516,56	0,000004
M189	Zoppè di Cadore	Belluno	Veneto	193	90.151,71	113.133,13	467,11	0,000005	586,18	0,000004
A396	Arguello	Cuneo	Piemonte	191	47.231,63	62.462,84	247,29	0,000002	327,03	0,000002
E615	Lisio	Cuneo	Piemonte	191	70.582,19	86.812,41	369,54	0,000004	454,52	0,000003
I808	Solonghello	Alessandria	Piemonte	191	103.067,10	128.811,74	539,62	0,000005	674,41	0,000005
L978	Villanova Biellese	Biella	Piemonte	191	100.514,07	126.091,80	526,25	0,000005	660,17	0,000005
M156	Zelbio	Como	Lombardia	190	204.385,74	242.986,74	1.075,71	0,000011	1.278,88	0,000009
A925	Bognanco	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	189	276.986,16	334.050,36	1.465,54	0,000014	1.767,46	0,000013
L707	Vedeseta	Bergamo	Lombardia	188	153.979,81	181.927,02	819,04	0,000008	967,70	0,000007
G685	Piode	Vercelli	Piemonte	188	296.379,66	340.821,21	1.576,49	0,000016	1.812,88	0,000013
C681	Cigliè	Cuneo	Piemonte	188	50.505,01	68.460,33	268,64	0,000003	364,15	0,000003
F876	Nespolo	Rieti	Lazio	185	86.972,23	117.529,40	467,59	0,000005	631,88	0,000005
F709	Moranzenigo	Asti	Piemonte	186	52.781,43	72.342,53	283,77	0,000003	388,94	0,000003
B708	Caprile	Biella	Piemonte	186	87.971,25	116.995,71	472,96	0,000005	629,01	0,000005
D641	Fobello	Vercelli	Piemonte	185	242.448,93	281.522,86	1.310,53	0,000013	1.521,75	0,000011
E269	Gurro	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	185	117.930,47	155.876,13	637,46	0,000006	842,57	0,000006
E520	Lemie	Torino	Piemonte	184	209.200,06	268.317,05	1.136,96	0,000011	1.458,24	0,000010
H577	Rossa	Vercelli	Piemonte	184	110.564,89	130.855,50	600,90	0,000006	711,17	0,000005
E465	Listebasse	Vicenza	Veneto	184	99.906,19	137.651,30	542,97	0,000005	748,10	0,000005
G415	Peglia	Como	Lombardia	182	123.832,90	145.099,67	680,40	0,000006	797,25	0,000006
D984	Germagno	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	182	73.241,71	85.755,02	402,43	0,000004	471,18	0,000003
D087	Cosio d'Arrosia	Imperia	Liguria	181	88.775,16	108.934,28	490,47	0,000005	601,85	0,000004
F381	Cavargna	Como	Lombardia	181	86.631,87	111.363,38	475,31	0,000005	615,27	0,000004
C131	Merana	Alessandria	Piemonte	180	74.770,51	94.611,57	415,39	0,000004	525,62	0,000004
H429	Racco Pila	L'Aquila	Abruzzo	179	159.106,46	192.878,25	892,45	0,000008	1.078,80	0,000008
E081	Gofferezzo	Pavia	Lombardia	179	73.435,21	107.074,68	410,25	0,000004	598,18	0,000004
L515	Usseaux	Torino	Piemonte	178	188.437,14	231.982,57	1.058,64	0,000010	1.303,27	0,000009
D277	Dernice	Alessandria	Piemonte	178	110.541,74	138.304,09	621,02	0,000006	776,99	0,000005
G594	Piedicavallo	Biella	Piemonte	178	197.287,41	239.533,82	1.108,36	0,000010	1.345,70	0,000009
I484	Scagnello	Cuneo	Piemonte	177	51.540,76	70.141,88	291,19	0,000003	396,28	0,000003
L676	Varco Sabino	Rieti	Lazio	176	94.104,11	132.596,58	534,68	0,000005	735,39	0,000005
C508	Caretto Lomellina	Pavia	Lombardia	176	108.535,77	138.038,31	616,68	0,000006	727,49	0,000006
G837	Pontechianale	Cuneo	Piemonte	176	390.040,40	452.204,52	2.216,14	0,000020	2.569,34	0,000017
D688	Foppolo	Bergamo	Lombardia	175	756.010,60	808.910,83	4.320,06	0,000040	4.622,35	0,000031
D272	Denice	Alessandria	Piemonte	175	71.182,82	93.321,30	406,76	0,000004	533,26	0,000004
H387	Rocca Canterano	Roma	Lazio	174	73.849,72	94.962,93	424,42	0,000004	545,76	0,000004
I424	Saracinesco	Roma	Lazio	174	72.227,28	86.068,58	415,10	0,000004	494,65	0,000003
B079	Bilgona	Cuneo	Piemonte	174	54.321,45	76.562,38	310,54	0,000003	440,01	0,000003
L336	Trasquera	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	174	127.853,71	151.928,46	734,79	0,000007	873,15	0,000006
L152	Testicco	Savona	Liguria	173	115.502,09	143.531,27	667,64	0,000006	829,66	0,000006
G247	Paisco Loveno	Brescia	Lombardia	173	96.145,16	109.094,36	555,75	0,000005	630,60	0,000004
D873	Gallivola	Pavia	Lombardia	173	102.367,40	130.772,21	591,72	0,000005	755,91	0,000005
H011	Piazzo	Cuneo	Piemonte	172	128.880,20	170.515,79	749,30	0,000007	991,37	0,000007
B654	Caprezzo	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	171	89.629,71	111.571,91	524,15	0,000005	651,30	0,000005
F847	Nasio	Savona	Liguria	170	94.449,89	113.689,65	495,85	0,000004	668,76	0,000004
A511	Averara	Bergamo	Lombardia	170	122.244,88	144.039,89	719,08	0,000006	847,29	0,000006
F123	Mendatica	Imperia	Liguria	169	184.254,59	204.574,34	1.090,26	0,000010	1.210,50	0,000008
L468	Valvestino	Brescia	Lombardia	169	93.335,35	121.659,53	552,28	0,000005	719,88	0,000005
B945	Costa Casale	Isernia	Molise	169	44.919,95	63.217,48	265,80	0,000002	374,07	0,000002
C841	Cantignano	Cuneo	Piemonte	169	55.129,66	76.960,52	326,21	0,000003	451,84	0,000003
C855	Colledara	Chieti	Abruzzo	168	80.174,68	100.714,41	462,68	0,000004	606,71	0,000004
E333	Isola di Fondra	Bergamo	Lombardia	166	175.032,37	213.912,45	1.054,41	0,000009	1.288,63	0,000008
C505	Ceresole Reale	Torino	Piemonte	165	445.348,07	504.766,01	2.699,08	0,000023	3.059,19	0,000019
L252	Torre Bormida	Cuneo	Piemonte	165	58.795,80	90.884,05	356,34	0,000003	550,81	0,000004
G032	Oliva Gessi	Pavia	Lombardia	164	72.573,67	102.454,78	442,52	0,000004	624,72	0,000004
G289	Palmano	Ascoli Piceno	Marche	164	40.200,64	72.801,18	245,13	0,000002	443,91	0,000003
F186	Mazoldo	Bergamo	Lombardia	163	192.830,10	224.987,75	1.050,01	0,000010	1.380,29	0,000009
E623	Livo	Como	Lombardia	162	117.021,15	137.817,14	722,41	0,000006	850,72	0,000005
A914	Bocciolo	Vercelli	Piemonte	160	142.972,95	168.502,08	893,58	0,000007	1.053,14	0,000006
H704	Sale San Giovanni	Cuneo	Piemonte	159	60.613,68	81.792,51	381,22	0,000003	514,42	0,000003
H102	Quarant	Asti	Piemonte	159	55.198,98	72.761,17	347,16	0,000003	457,62	0,000003
H259	Val Rezzo	Como	Lombardia	158	51.589,08	69.388,43	326,51	0,000003	439,17	0,000003
D990	Gerola Alta	Sondrio	Lombardia	158	37.665,18	441.297,06	2.390,41	0,000020	2.793,02	0,000017
M106	Vocco	Vercelli	Piemonte	158	82.792,09	93.584,48	524,00	0,000004	684,62	0,000004
A813	Berzango di Tortona	Alessandria	Piemonte	158	49.814,59	68.843,39	315,28	0,000003	435,72	0,000003
F294	Molise	Campobasso	Molise	157	64.175,10	93.357,09	408,76	0,000003	594,63	0,000004
A016	Acceglio	Cuneo	Piemonte	157	161.201,11	219.047,86	1.026,76	0,000008	1.395,21	0,000008
I781	Soglio	Asti	Piemonte	157	58.418,08	76.237,00	372,09	0,000003	485,59	0,000003
M095	Vivaro Romano	Roma	Lazio	155	66.482,86	82.609,89	428,92	0,000003	532,97	0,000003
D217	Cungila con Monteviasco	Varese	Lombardia	155	83.443,11	105.012,37	538,34	0,000004	677,50	0,000004
H462	Rocchetta Belbo	Cuneo	Piemonte	155	45.317,09	71.445,31	292,37	0,000002	460,94	0,000003
A947	Bolognola	Macerata	Marche	154	145.864,27	183.232,18	947,17	0,000008	1.189,82	0,000007
H770	San Benedetto Belbo	Cuneo	Piemonte	154	62.906,20	89.528,48	408,48	0,000003	581,35	0,000003
D172	Crissolo	Cuneo	Piemonte	152	251.546,52	298.182,51	1.654,91	0,000013	1.961,73	0,000011
A344	Aquila d'Arrosia	Imperia	Liguria	151	52.297,59	74.073,44	346,34	0,000003	490,55	0,000003
C442	Celle di San Vito	Foggia	Puglia	151	45.809,88	58.637,30	300,38	0,000002	398,33	0,000002
H923	San Giovanni Lipioni	Chieti	Abruzzo	150	69.659,51	89.399,61	464,40	0,000004	596,00	0,000003
H782	San Biase	Campobasso	Molise	150	48.003,33	62.177,49	320,02	0,000003	414,52	0,00

E403	Laghi	Vicenza	Veneto	127	99.544,25	115.466,55	783,81	0,000005	909,19	0,000004
H391	Rocca Cigliè	Cuneo	Piemonte	125	42.639,80	58.293,43	341,12	0,000002	466,35	0,000002
H406	Roccaforte Ligure	Alessandria	Piemonte	125	94.827,58	114.579,34	758,62	0,000005	916,63	0,000004
M119	Volpara	Pavia	Lombardia	124	61.516,88	83.261,31	496,10	0,000003	671,46	0,000003
F528	Montegrosso Pian Latte	Imperia	Liguria	123	74.435,01	93.916,11	605,16	0,000004	763,55	0,000004
E115	Gottasecca	Cuneo	Piemonte	123	43.082,41	58.622,41	350,26	0,000002	476,60	0,000002
CZ78	Castelvecchio Calvisio	L'Aquila	Abruzzo	120	48.621,89	61.543,39	405,18	0,000003	512,86	0,000002
D480	Fallo	Chieti	Abruzzo	120	59.330,68	79.863,93	494,42	0,000003	665,53	0,000003
F048	Massiola	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	120	39.688,61	53.628,06	330,74	0,000002	446,90	0,000002
F498	Monteferrante	Chieti	Abruzzo	119	60.945,75	74.469,71	512,15	0,000003	625,80	0,000003
C513	Cerignale	Piacenza	Emilia-Romagna	119	113.084,13	138.712,40	950,29	0,000006	1.165,65	0,000005
A777	Bema	Sondrio	Lombardia	117	77.531,93	90.628,20	662,67	0,000004	774,60	0,000003
I360	Santo Stefano di Sessanio	L'Aquila	Abruzzo	116	79.710,19	102.324,45	687,16	0,000004	882,11	0,000004
A418	Armo	Imperia	Liguria	116	32.111,43	49.084,40	276,82	0,000002	423,14	0,000002
B941	Casasco	Alessandria	Piemonte	115	77.069,19	95.244,49	670,17	0,000004	828,21	0,000004
A600	Balmuccia	Vercelli	Piemonte	114	56.755,29	67.943,45	497,85	0,000003	596,00	0,000003
G042	Olivola	Alessandria	Piemonte	114	74.277,11	91.954,08	651,55	0,000004	806,61	0,000004
B217	Brumano	Bergamo	Lombardia	113	112.778,52	134.513,80	998,04	0,000006	1.190,39	0,000005
A599	Balme	Torino	Piemonte	113	162.170,78	203.499,08	1.435,14	0,000008	1.800,88	0,000008
C007	Cassiglio	Bergamo	Lombardia	111	51.717,03	64.277,80	465,92	0,000003	579,08	0,000002
F193	Micigliano	Rieti	Lazio	110	96.969,24	131.058,19	881,54	0,000005	1.191,44	0,000005
G458	Perlo	Cuneo	Piemonte	109	39.371,12	52.613,51	361,20	0,000002	482,69	0,000002
E024	Giffenga	Biella	Piemonte	109	49.101,66	62.695,38	450,47	0,000003	575,19	0,000002
B447	Calvignano	Pavia	Lombardia	108	59.573,42	77.803,34	551,61	0,000003	720,40	0,000003
H326	Rittana	Cuneo	Piemonte	108	40.298,95	62.923,05	373,14	0,000002	582,62	0,000002
E304	Intragna	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	107	66.212,53	82.132,02	618,81	0,000003	767,59	0,000003
F906	Noasca	Torino	Piemonte	106	147.861,43	193.353,07	1.394,92	0,000008	1.824,09	0,000007
E800	Magasa	Brescia	Lombardia	105	50.048,97	71.179,85	476,66	0,000003	677,90	0,000003
F460	Monte Cavallo	Macerata	Marche	105	66.265,59	88.831,18	631,10	0,000003	846,01	0,000003
H083	Providenti	Campobasso	Molise	105	21.716,57	37.835,34	206,82	0,000001	360,34	0,000001
A497	Aurano	Verbano-Cusio-Ossola	Piemonte	105	109.897,86	127.822,67	1.046,65	0,000006	1.217,36	0,000005
F046	Massimino	Savona	Liguria	104	72.626,61	84.208,16	698,33	0,000004	809,69	0,000003
H561	Rosazza	Biella	Piemonte	104	185.216,58	206.240,57	1.780,93	0,000010	1.983,08	0,000008
C200	Castelvetro	Isernia	Molise	103	47.628,70	54.808,25	462,41	0,000002	532,12	0,000002
H899	San Giorgio Scarampi	Asti	Piemonte	103	23.950,95	35.148,54	232,53	0,000001	341,25	0,000001
I637	Serole	Piemonte	Piemonte	103	30.862,83	44.938,73	299,64	0,000002	436,30	0,000002
H707	Sali Vercellese	Vercelli	Piemonte	102	121.563,03	135.086,36	1.191,79	0,000006	1.324,38	0,000005
L631	Valloriate	Cuneo	Piemonte	100	48.475,08	71.873,91	484,75	0,000003	718,74	0,000003
H773	San Benedetto in Perillis	L'Aquila	Abruzzo	99	53.619,13	71.831,51	541,61	0,000003	725,57	0,000003
H362	Roaschia	Cuneo	Piemonte	99	57.527,97	83.209,40	581,09	0,000003	846,50	0,000003
B692	Caprauna	Cuneo	Piemonte	96	40.285,81	59.124,25	419,64	0,000002	615,88	0,000002
I985	Stroppo	Cuneo	Piemonte	96	57.420,67	88.800,45	598,13	0,000003	925,00	0,000003
H495	Roio del Sangro	Chieti	Abruzzo	95	90.223,46	106.605,35	949,72	0,000005	1.122,16	0,000004
L716	Vellezzo Lomellina	Pavia	Lombardia	95	64.418,96	88.525,17	678,09	0,000003	931,84	0,000003
A750	Bellino	Cuneo	Piemonte	95	38.425,97	57.866,81	404,48	0,000002	609,12	0,000002
A979	Bonvicino	Cuneo	Piemonte	95	43.143,12	60.624,85	454,14	0,000002	638,16	0,000002
C214	Castelnuovo di Ceva	Cuneo	Piemonte	95	35.536,97	46.866,99	374,07	0,000002	493,34	0,000002
M021	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	L'Aquila	Abruzzo	94	86.313,59	101.721,02	918,23	0,000005	1.082,14	0,000004
F297	Mollia	Vercelli	Piemonte	94	200.945,25	226.258,22	2.137,72	0,000011	2.407,00	0,000009
H363	Roaschio	Cuneo	Piemonte	94	33.624,60	43.563,27	357,71	0,000002	463,44	0,000002
G758	Poggiodomo	Perugia	Umbria	94	111.833,12	130.623,66	1.189,71	0,000006	1.389,61	0,000005
B510	Valprato Soana	Torino	Piemonte	93	185.072,22	215.264,03	1.990,02	0,000010	2.314,67	0,000008
E109	Gorreto	Genova	Liguria	90	137.615,33	159.657,44	1.529,06	0,000007	1.773,97	0,000006
G183	Ostana	Cuneo	Piemonte	89	45.875,73	66.610,77	515,46	0,000002	748,44	0,000003
B836	Carrega Ligure	Alessandria	Piemonte	89	202.221,10	221.040,41	2.272,15	0,000011	2.483,60	0,000009
G588	Piazolo	Bergamo	Lombardia	87	88.778,76	99.849,95	1.020,45	0,000005	1.147,70	0,000004
G066	Oncino	Cuneo	Piemonte	86	38.414,61	53.597,46	446,68	0,000002	623,23	0,000002
H746	Sambuco	Cuneo	Piemonte	86	42.150,25	64.498,63	490,12	0,000002	749,98	0,000002
C884	Collobiano	Vercelli	Piemonte	85	59.858,47	74.679,73	704,22	0,000003	878,59	0,000003
D401	Elva	Cuneo	Piemonte	85	13.465,98	25.904,66	158,42	0,000001	304,76	0,000001
C137	Castellania Coppi	Alessandria	Piemonte	85	53.815,61	64.015,69	633,12	0,000003	753,13	0,000002
B725	Carapelle Calvisio	L'Aquila	Abruzzo	83	17.709,98	26.500,07	213,37	0,000001	319,28	0,000001
C441	Celle di Macra	Cuneo	Piemonte	83	32.206,86	46.558,84	388,03	0,000002	560,95	0,000002
E870	Malvicino	Alessandria	Piemonte	83	45.629,46	62.199,96	549,75	0,000002	749,40	0,000002
C738	Cissona	Cuneo	Piemonte	82	28.163,08	42.884,39	343,45	0,000001	522,98	0,000002
F329	Monasterolo Casotto	Cuneo	Piemonte	82	53.021,08	68.718,82	646,60	0,000003	838,03	0,000003
B268	Montebello sul Sangro	Chieti	Abruzzo	81	38.831,57	54.340,57	479,40	0,000002	670,87	0,000002
F535	Montelapiano	Chieti	Abruzzo	80	60.041,04	71.329,92	750,51	0,000003	891,62	0,000003
I928	Spriana	Sondrio	Lombardia	79	77.387,57	88.027,73	979,59	0,000004	1.114,28	0,000003
E527	Marcellini	Rieti	Lazio	76	39.390,16	45.365,98	518,29	0,000002	596,92	0,000002
A394	Argentiera	Cuneo	Piemonte	76	272.274,38	296.642,31	3.582,56	0,000014	3.903,19	0,000011
B621	Cinisio	Cuneo	Piemonte	76	34.890,86	49.691,96	459,09	0,000002	653,84	0,000002
H734	Salza di Pinero	Torino	Piemonte	75	37.999,37	46.487,47	506,66	0,000002	619,83	0,000002
E327	Isasca	Cuneo	Piemonte	75	23.280,21	31.738,23	310,40	0,000001	423,18	0,000001
A903	Biello	Bergamo	Lombardia	74	33.839,38	41.994,55	457,29	0,000002	567,49	0,000002
G625	Pietraporzio	Cuneo	Piemonte	74	106.265,03	133.481,69	1.436,01	0,000006	1.803,81	0,000005
B752	Carcoforo	Vercelli	Piemonte	72	73.148,96	90.380,69	1.015,96	0,000004	1.255,29	0,000003
G048	Olmo Gentile	Asti	Piemonte	71	21.937,86	30.138,90	308,98	0,000001	424,49	0,000001
D509	Fascia	Genova	Liguria	70	85.819,69	112.728,88	1.226,00	0,000004	1.610,41	0,000004
M165	Zerba	Piacenza	Emilia-Romagna	69	150.538,37	175.279,55	2.181,72	0,000008	2.540,28	0,000007
H188	Rassa	Vercelli	Piemonte	69	92.699,16	105.500,16	1.343,47	0,000005	1.528,99	0,000004
H396	Rocca de' Giorgi	Pavia	Lombardia	66	47.276,96	60.938,95	716,32	0,000002	923,32	0,000002
E777	Maccastorna	Lodi	Lombardia	65	59.155,04	65.780,23	910,08	0,000003	1.012,00	0,000003
E282	Igliano	Cuneo	Piemonte	64	27.586,57	39.611,05	431,04	0,000001	618,92	0,000002
L917	Villa Biscossi	Pavia	Lombardia	59	80.961,77	95.353,86	1.372,23	0,000004	1.616,17	0,000004
C205	Castelmagno	Cuneo	Piemonte	59	31.541,35	46.940,18	534,60	0,000002	795,60	0,000002
A198	Bergolo	Cuneo	Piemonte	58	24.227,23	34.701,12	417,71	0,000001	598,30	0,000001
F041	Massello	Torino	Piemonte	56	50.835,21	61.509,08	907,84	0,000003	1.098,38	0,000002
H546	Rondanina	Genova	Liguria	55	50.003,05	64.261,75	909,15	0,000003	1.168,40	0,000002
C548	Cervatto	Vercelli	Piemonte	53	92.223,84	99.496,27	1.740,07	0,000005	1.877,29	0,000004
H270	Ribordone	Torino	Piemonte	52	129.439,88	149.896,61	2.489,23	0,000007	2.882,63	0,000006
E963	Marmorata	Cuneo	Piemonte	51	41.854,41	62.763,58	820,67	0,000002	1.230,66	0,000002
E789	Macra	Cuneo	Piemonte	47	32.120,84	51.524,41	683,42	0,000002	1.096,26	0,000002
L281	Torresina	Cuneo	Piemonte	47	19.725,62	25.209,23	419,69	0,000001	536,37	0,000001
E301	Ingria	Torino	Piemonte	44	47.902,32	57.528,14	1.088,69	0,000003	1.307,46	0,000002
B175	Briga Alta	Cuneo	Piemonte	41	44.760,44	59.564,80	1.091,72	0,000002	1.452,80	0,000002
D553	Moncenisio	Torino	Piemonte	40	41.289,18	47.503,90	1.032,23	0,000002	1.187,60	0,000002
G410	Pedesina	Sondrio	Lombardia	35	48.724,44	59.913,71	1.392,13	0,000003	1.711,82	0,000002
F758	Mortorone	Lecco	Lombardia	29	77.791,00	85.201,83	2.682,45	0,000004	2.937,99	0,000003



Capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario

Nota tecnica di lettura

La presente nota tecnica illustra i risultati dell'aggiornamento della capacità fiscale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

L'aggiornamento della capacità fiscale da utilizzare per il riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2022 è effettuato in coerenza con i criteri generali di stima indicati nella Nota metodologica del 25 luglio 2017, adottata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017, e alle successive Note tecniche di aggiornamento della capacità fiscale allegate ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 e del 31 dicembre 2020, cui si rinvia per ogni dettaglio.

La stima considera l'anagrafica dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario esistenti al 30 giugno 2021 (6.565 enti) che risulta invariata rispetto a quella utilizzata nel precedente aggiornamento della capacità fiscale quando è stata effettuata per la prima volta la stima relativa al Comune di Mappano, istituito per scorporo di porzioni di territorio di alcuni Comuni limitrofi (Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini).

Nel complesso, la capacità fiscale 2022 per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a **25.947.201.367 euro** di cui **19.105.486.346 euro** al netto della componente rifiuti:

Tabella 1
Capacità fiscale 2022 Comuni RSO

IMU std	11.965.977.828
Tax gap	317.855.584
Addizionale comunale IRPEF	2.723.018.028
Capacità residuale	4.098.634.907
Totale senza rifiuti	19.105.486.346
Componente rifiuti	6.841.715.021
Totale	25.947.201.367

in euro



Rispetto alla stima della capacità fiscale utilizzata per il riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021, al netto della componente rifiuti non più considerata per il predetto riparto, si rileva una differenza positiva di **144 milioni di euro**.

L'aggiornamento della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario (RSO)

Il presente aggiornamento della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario viene effettuato a metodologia invariata con l'adeguamento della base dati all'anno 2018 al fine di utilizzare, nel riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022, capacità fiscali e fabbisogni standard la cui base dati è allineata al medesimo anno.

La capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è costituita dal gettito standardizzato delle seguenti componenti¹:

- Gettito dell'IMU standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili che include il valore del gettito standard della TASI, tributo assorbito dall'IMU a seguito della nuova disciplina dei tributi locali immobiliari di cui alla legge n. 160/2019. Il gettito standard dell'IMU rappresenta la componente più rilevante della capacità fiscale dei Comuni, essendo pari al 46% del totale complessivo (62% del totale al netto della componente rifiuti);
- Tax Gap dell'IMU per i soli fabbricati diversi dall'abitazione principale, calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard (gettito teorico) e il gettito effettivo standardizzato;
- Gettito dell'addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l'anno 2018, desumibili dalle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2019;
- Stima econometrica della capacità fiscale residuale confermando l'utilizzo del modello di stima descritto nella Nota metodologica adottata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017.
- Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla stima dei fabbisogni standard del servizio rifiuti.

Aggiornamento della stima della capacità fiscale

¹Si rinvia sul punto a quanto indicato nella Nota metodologica (allegato B) al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 Luglio 2017.



1) IMU

La Nota tecnica allegata al precedente aggiornamento della capacità fiscale dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2020, ha evidenziato gli effetti conseguenti alla nuova disciplina della tassazione immobiliare locale, di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160/2019², con l'abolizione della TASI che è stata "assorbita" dall'IMU.

Peraltro, la disciplina prevista dalla legge n. 160/2019 ha sostanzialmente confermato la normativa previgente in materia di IMU e TASI, in particolare per ciò che concerne la determinazione della base imponibile e la disciplina di agevolazioni e riduzioni di imposta mentre l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è costituita dalla somma delle previgenti aliquote di base IMU e TASI.

Per effetto delle modifiche sopraindicate, con l'aggiornamento effettuato nel 2020 (per il riparto del fondo di solidarietà comunale 2021), il gettito ad aliquota di base dell'IMU è stato determinato come somma dei precedenti valori standard di IMU e TASI.

Partendo quindi dal valore dello scorso anno si è proceduto all'aggiornamento all'anno 2018 del valore standard relativo alla categoria dei fabbricati diversi da abitazione principale che, rispetto al gettito complessivo IMU, ne rappresenta la componente principale.

In particolare, i precedenti valori, basati sulla standardizzazione del gettito effettivo per l'anno 2015³ proiettati alla base dati 2017, sono stati aggiornati mediante l'applicazione di un coefficiente che misura la variazione della base imponibile dei fabbricati diversi dall'abitazione principale⁴, derivata dalle risultanze catastali, intervenuta tra l'anno 2017 e l'anno 2018.

Prudenzialmente, il tasso di variazione stimato della base imponibile IMU viene considerato nella misura ridotta del 50% con l'applicazione di una procedura di correzione nei casi

² La legge n. 160/2019 ha proceduto a una razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei tributi immobiliari locali mediante l'unificazione di IMU e TASI anche alla luce della circostanza che, a seguito dell'esenzione delle abitazioni principali (non di lusso) dalla stessa TASI, i due tributi avevano per oggetto le medesime basi imponibili salvo alcune limitate eccezioni (terreni, fabbricati merce, fabbricati rurali).

³ Si ricorda che risultano applicabili due metodi possibili per la determinazione del gettito standard mediante il *Representative Tax System* (RTS): il primo si riferisce all'applicazione dell'aliquota standard alle basi imponibili desumibili direttamente dai dati dell'archivio catastale (criterio RTS del gettito "teorico" standard) mentre il secondo consiste in una procedura di standardizzazione del gettito effettivamente riscosso dai Comuni (criterio RTS del gettito "effettivo" standard).

In considerazione degli errori/omissioni che potevano riscontrarsi applicando il primo criterio, con la stima approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017 è stato scelto il secondo criterio. In particolare, i potenziali errori sono di duplice natura: da un lato, si registrano alcune incoerenze qualora il gettito venga determinato su base catastale, dovute alle imprecisioni di fonte catastale; dall'altro lato, si evidenzia un possibile errore statistico nella determinazione dell'utilizzo degli immobili ai fini della distinzione tra abitazioni principali e non, effettuata utilizzando le informazioni derivanti dalla banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze (catasto-dichiarazioni dei redditi). Per tale ragione, risulta più opportuno utilizzare il metodo RTS basato sui dati del gettito effettivamente riscosso.

⁴ Risultano invece confermati i valori relativi alle altre componenti dell'IMU standard quali abitazione principale, terreni e aree fabbricabili.



residuali⁵ di variazione della base imponibile che non trovano pienamente riscontro nell'andamento del gettito.

Nel complesso, rispetto alla stima della capacità fiscale applicata per il riparto del fondo di solidarietà per l'anno 2021, il valore dell'IMU standard rimane sostanzialmente invariato, pur evidenziando una lieve riduzione di circa **-9 milioni di euro** (-0,07% dell'ammontare della capacità fiscale IMU stimata lo scorso anno).

2) Tax gap

Il tax gap dell'IMU è ottenuto come differenza tra il gettito potenziale ad aliquota di base, derivante dai valori catastali, e il gettito ad aliquota di base derivante dalla standardizzazione del gettito effettivo. In linea con i precedenti aggiornamenti della capacità fiscale si conferma che il tax gap è determinato nella misura prudenziale del 10%, rinviando alla metodologia indicata nella Nota adottata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017.

Considerato che restano invariati i criteri metodologici, si ritiene di non procedere ad alcuna variazione e l'ammontare del tax gap dell'IMU è quindi stimato in circa **318 milioni di euro**.

3) Addizionale comunale all'IRPEF

La standardizzazione del gettito dell'addizionale comunale IRPEF, viene effettuata applicando l'aliquota dello 0,4% alla base imponibile desumibile dalle dichiarazioni dei redditi IRPEF. Con la presente elaborazione i dati sono aggiornati alle dichiarazioni presentate nell'anno 2019 e relative all'anno d'imposta 2018 con una variazione positiva del relativo gettito standard di circa il 3,5% rispetto allo scorso anno, pari a **92 milioni di euro**.

Nell'aggiornamento della base imponibile di riferimento all'anno d'imposta 2018 si è tenuto conto di una procedura di correzione nei casi (17 enti) di maggiore scostamento (+/-10% rispetto alla base imponibile dell'annualità precedente) da applicarsi solo qualora l'eventuale differenza non trovi conferma oltre il 2018 e quindi non abbia carattere strutturale.

L'ammontare dell'Addizionale comunale all'Irpef standard risulta quindi pari a **2.723 milioni di euro**.

4) Capacità fiscale residuale

Con riferimento alla capacità fiscale residuale la stima allegata considera l'aggiornamento della base dati restando inalterata la metodologia utilizzata per la quale si rinvia alla Nota metodologica allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 Luglio 2017.

⁵ La procedura di correzione, volta a limitare la variazione di base imponibile, desumibile dalle risultanze catastali in raccordo con l'andamento del gettito effettivo, ha riguardato solo 237 comuni.



La capacità fiscale residuale di ogni ente è stata calcolata con la seguente formula ipotizzando che tutti i Comuni esercitino uno sforzo fiscale pari alla mediana nazionale:

Capacità fiscale residuale RFCA in euro per abitante = 68,65 + 0,558% X (scostamento dalla mediana nazionale del reddito mediano complessivo) + 0,825% X (scostamento dalla media nazionale del reddito complessivo⁶ medio della fascia di popolazione di riferimento) + 0,418% X (scostamento dalla mediana nazionale del valore medio complessivo degli immobili OMI al mq in stato normale) + 12,42 X (pendolari entranti per abitante) + 62,30 X (presenze turistiche, media giornaliera per abitante).

I coefficienti sono determinati mediante l'applicazione di un modello econometrico a un panel di dati che copre il periodo 2005-2015; con la presente stima risultano aggiornate all'anno 2018 le seguenti variabili, specifiche per ciascun ente, utilizzate in fase di applicazione:

- reddito mediano complessivo al netto del reddito da fabbricati (in termini di scostamento dalla mediana nazionale dell'anno 2015);
- valore medio complessivo degli immobili OMI al metro in stato normale (in termini di scostamento dalla mediana nazionale dell'anno 2015);
- presenze turistiche, media giornaliera per abitante.


In fase di applicazione si ritiene prudenzialmente di confermare il reddito complessivo medio della fascia di popolazione di riferimento utilizzato lo scorso anno al fine di sterilizzare variazioni eccessive della variabile in esame riscontrate nel 2018, rispetto all'anno precedente, che incidono sulla stima di tutti i comuni ricadenti nella medesima fascia di popolazione.

Resta inoltre confermato l'utilizzo del correttivo applicato allo scostamento del reddito medio del comune dal reddito medio della fascia di popolazione di appartenenza considerando come limiti il 25esimo percentile e il 70esimo percentile della distribuzione dello scostamento mentre la soglia massima di variazione ammissibile della capacità fiscale residuale, derivante dalla variabile del reddito medio di fascia, risulta pari a +80% e -80%.

In linea con le precedenti stime resta ferma anche la variabile dei pendolari entranti per abitante desunta dal "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni" fonte ISTAT (anno 2011) e quindi, non aggiornabile annualmente.

Nel complesso la capacità fiscale residuale come aggiornata risulta pari a 4.099 milioni di euro con un incremento di **61 milioni di euro** rispetto all'ultimo aggiornamento della capacità fiscale.

⁶ Il reddito complessivo si intende al netto dei redditi da fabbricati.



5) Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

In merito alla stima della componente rifiuti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 449 – lett. c), della legge n. 232/2016, nella seduta del 13 ottobre 2020, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard ha approvato l'esclusione della componente rifiuti sia dai fabbisogni standard che dalla capacità fiscale. In tal senso, per il riparto del predetto fondo saranno utilizzati i coefficienti di riparto al netto della quota rifiuti, come indicati nell'allegato A.

In linea con le precedenti stime si procede comunque ad una valutazione del valore standard della componente rifiuti stimata in aggregato in misura tale da avere sulla capacità fiscale complessiva il medesimo peso che il fabbisogno del servizio smaltimento rifiuti ha sul totale dei fabbisogni (26,37%)⁷. La capacità fiscale relativa al servizio smaltimento rifiuti risulta quindi quantificata in **6.842 milioni di euro** con un incremento di **177 milioni di euro** rispetto all'ultimo aggiornamento della capacità fiscale.

⁷Il gettito della tariffa per "raccolta e smaltimento rifiuti" non andrebbe incluso nella capacità fiscale poiché il relativo gettito risulta a totale copertura del costo del servizio.



Appendice

Tabella 1 – Componenti della capacità fiscale per Regione, valori assoluti, solo Comuni RSO

Regione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
Abruzzo	284.563.856	5.773.020	57.352.971	76.647.559	424.337.408	172.853.980	597.191.388
Basilicata	73.960.802	2.721.063	21.268.466	21.644.529	119.594.860	47.955.044	167.549.904
Calabria	262.764.475	10.433.145	59.901.567	44.958.882	378.058.070	234.604.289	612.662.359
Campania	888.298.498	35.558.244	187.381.888	183.739.314	1.294.977.944	765.296.119	2.060.274.063
Emilia Romagna	1.228.694.846	20.557.514	282.958.494	448.478.707	1.980.689.561	692.527.037	2.673.216.598
Lazio	1.588.615.754	64.050.665	319.925.347	608.827.139	2.581.418.905	958.118.689	3.539.537.594
Liguria	659.720.232	10.635.752	93.016.147	139.117.189	902.489.320	219.499.077	1.121.988.398
Lombardia	2.400.845.179	52.846.128	661.548.082	1.069.192.875	4.184.432.265	1.084.776.947	5.269.209.212
Marche	307.905.092	5.113.855	78.614.884	109.901.750	501.535.581	213.357.308	714.892.889
Molise	58.947.794	1.764.432	11.758.863	11.852.842	84.323.931	31.356.715	115.680.645
Piemonte	1.102.398.232	24.845.206	259.704.718	390.115.169	1.777.063.324	559.106.149	2.336.169.473
Puglia	748.616.380	23.236.747	143.851.074	141.363.814	1.057.068.015	526.896.531	1.583.964.546
Toscana	1.039.660.211	26.220.215	212.425.921	327.777.941	1.606.084.288	616.249.283	2.222.333.571
Umbria	179.019.954	5.418.214	44.783.979	70.162.331	299.384.479	129.090.214	428.474.693
Veneto	1.141.966.522	28.681.383	288.525.627	454.854.865	1.914.028.397	590.027.639	2.504.056.036
Totale RSO	11.965.977.828	317.855.584	2.723.018.028	4.098.634.907	19.105.486.346	6.841.715.021	25.947.201.367

Tabella 2 – Componenti della capacità fiscale per Regione, valori pro capite, solo Comuni RSO

Regione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
Abruzzo	221	4	45	60	330	134	465
Basilicata	135	5	39	40	218	88	306
Calabria	140	6	32	24	201	125	326
Campania	156	6	33	32	228	135	363
Emilia-Romagna	276	5	64	101	445	156	601
Lazio	278	11	56	106	451	167	619
Liguria	437	7	62	92	598	145	743
Lombardia	241	5	66	107	420	109	529
Marche	205	3	52	73	335	142	477
Molise	199	6	40	40	284	106	390
Piemonte	258	6	61	91	416	131	547
Puglia	191	6	37	36	269	134	403
Toscana	283	7	58	89	438	168	606
Umbria	207	6	52	81	346	149	495
Veneto	235	6	59	94	394	122	516
Totale RSO	237	6	54	81	379	136	515



Tabella 3 – Componenti della capacità fiscale per fasce di popolazione, valori assoluti, solo Comuni RSO

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	92.927.041	691.695	10.404.334	11.749.442	115.772.513	28.564.436	144.336.949
da 500 a 1.000	206.330.190	2.259.271	30.689.461	34.493.374	273.772.296	76.172.116	349.944.412
da 1.000 a 2.000	449.142.984	6.421.715	83.382.467	96.360.117	635.307.282	198.289.858	833.597.140
da 2.000 a 3.000	389.370.353	6.104.714	84.219.563	103.721.213	583.415.843	187.481.234	770.897.077
da 3.000 a 5.000	749.659.429	12.985.329	173.277.876	231.834.488	1.167.757.121	375.833.683	1.543.590.804
da 5.000 a 10.000	1.488.402.389	27.240.169	364.345.439	510.352.394	2.390.340.390	795.378.904	3.185.719.295
da 10.000 a 20.000	1.693.099.838	35.926.631	427.842.031	601.065.155	2.757.933.655	1.002.730.015	3.760.663.670
da 20.000 a 60.000	2.357.908.862	61.864.446	568.944.322	793.966.835	3.782.684.465	1.479.105.748	5.261.790.214
da 60.000 a 100.000	832.079.348	26.320.589	201.610.203	290.364.985	1.350.375.125	548.601.877	1.898.977.001
da 100.000 a 250.000	909.537.876	28.748.370	222.779.126	380.602.546	1.541.667.917	587.944.788	2.129.612.705
oltre 250.000	2.797.519.518	109.292.656	555.523.206	1.044.124.359	4.506.459.738	1.561.612.363	6.068.072.101
Totale RSO	11.965.977.828	317.855.584	2.723.018.028	4.098.634.907	19.105.486.346	6.841.715.021	25.947.201.367

Tabella 4 – Componenti della capacità fiscale per fasce di popolazione, valori pro capite, solo Comuni RSO

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	424	3	47	54	528	130	658
da 500 a 1.000	310	3	46	52	412	115	526
da 1.000 a 2.000	249	4	46	53	352	110	462
da 2.000 a 3.000	220	3	48	59	329	106	435
da 3.000 a 5.000	214	4	49	66	333	107	440
da 5.000 a 10.000	208	4	51	71	334	111	446
da 10.000 a 20.000	201	4	51	72	328	119	447
da 20.000 a 60.000	210	6	51	71	337	132	469
da 60.000 a 100.000	215	7	52	75	349	142	491
da 100.000 a 250.000	246	8	60	103	416	159	575
oltre 250.000	345	13	68	129	556	193	748
Totale RSO	237	6	54	81	379	136	515




Tabella 5.1 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Abruzzo

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	380	3	41	31	455	122	577
da 500 a 1.000	327	4	39	35	405	110	515
da 1.000 a 2.000	270	3	39	36	349	113	461
da 2.000 a 3.000	202	4	40	42	287	113	400
da 3.000 a 5.000	166	3	40	46	255	101	356
da 5.000 a 10.000	174	4	39	45	262	110	372
da 10.000 a 20.000	250	5	40	52	347	160	507
da 20.000 a 60.000	206	5	48	70	328	143	471
da 60.000 a 100.000	173	0	59	86	318	134	452
da 100.000 a 250.000	281	9	54	100	445	176	621
Abruzzo	221	4	45	60	330	134	465

Tabella 5.2 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Basilicata

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	194	7	36	16	252	84	336
da 500 a 1.000	130	3	35	19	187	78	265
da 1.000 a 2.000	119	3	34	19	175	77	252
da 2.000 a 3.000	124	4	35	22	184	75	259
da 3.000 a 5.000	126	4	34	22	186	76	262
da 5.000 a 10.000	131	4	34	25	194	84	278
da 10.000 a 20.000	138	5	37	37	218	97	314
da 60.000 a 100.000	153	7	51	83	294	100	394
Basilicata	135	5	39	40	218	88	306

Tabella 5.3 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Calabria

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	178	6	29	12	225	90	314
da 500 a 1.000	98	4	28	8	138	93	231
da 1.000 a 2.000	151	5	27	8	191	109	301
da 2.000 a 3.000	115	5	27	8	155	104	258
da 3.000 a 5.000	136	5	28	11	180	111	291
da 5.000 a 10.000	147	5	29	14	195	123	318
da 10.000 a 20.000	136	5	28	15	186	132	318
da 20.000 a 60.000	158	8	41	49	255	162	418
da 60.000 a 100.000	128	6	37	40	210	140	350
da 100.000 a 250.000	169	8	42	61	280	128	409
Calabria	140	6	32	24	201	125	326

Tabella 5.4 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Campania

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	165	5	31	10	211	92	303
da 500 a 1.000	156	4	32	18	210	105	315
da 1.000 a 2.000	134	4	30	11	178	96	274
da 2.000 a 3.000	152	4	31	18	206	108	315
da 3.000 a 5.000	148	5	32	19	204	108	311
da 5.000 a 10.000	164	5	32	25	226	122	348
da 10.000 a 20.000	142	5	30	23	200	123	323
da 20.000 a 60.000	140	6	31	27	204	125	329
da 60.000 a 100.000	155	7	34	40	236	130	366
da 100.000 a 250.000	185	8	41	62	296	151	447
oltre 250.000	199	11	39	56	304	192	497
Campania	156	6	33	32	228	135	363




Tabella 5.5 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Emilia Romagna

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	764	5	46	47	862	178	1.041
da 500 a 1.000	480	5	53	57	595	149	744
da 1.000 a 2.000	408	4	54	66	533	149	682
da 2.000 a 3.000	393	4	56	70	523	142	665
da 3.000 a 5.000	289	3	57	77	426	134	561
da 5.000 a 10.000	234	2	59	87	383	130	513
da 10.000 a 20.000	245	3	62	96	406	135	541
da 20.000 a 60.000	312	3	63	97	476	169	646
da 60.000 a 100.000	232	4	62	92	390	151	541
da 100.000 a 250.000	266	6	66	113	451	177	627
oltre 250.000	367	11	76	135	589	177	766
Emilia-Romagna	276	5	64	101	445	156	601

Tabella 5.6 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Lazio

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	318	3	42	42	405	126	531
da 500 a 1.000	223	3	41	43	310	104	414
da 1.000 a 2.000	187	4	41	45	277	98	375
da 2.000 a 3.000	172	3	39	43	258	87	345
da 3.000 a 5.000	163	4	40	50	257	100	356
da 5.000 a 10.000	190	5	43	57	296	106	401
da 10.000 a 20.000	186	5	43	59	294	117	411
da 20.000 a 60.000	199	7	46	65	317	126	443
da 60.000 a 100.000	225	9	48	75	357	118	475
da 100.000 a 250.000	174	7	51	91	324	133	457
oltre 250.000	365	17	68	153	602	221	823
Lazio	278	11	56	106	451	167	619

Tabella 5.7 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Liguria

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	603	4	44	48	699	141	839
da 500 a 1.000	491	3	48	58	601	123	724
da 1.000 a 2.000	544	5	51	68	667	139	806
da 2.000 a 3.000	482	4	55	77	619	112	731
da 3.000 a 5.000	594	6	59	90	750	146	896
da 5.000 a 10.000	525	6	59	92	681	141	822
da 10.000 a 20.000	696	7	58	91	852	184	1.036
da 20.000 a 60.000	456	7	56	80	599	150	750
da 60.000 a 100.000	225	10	60	92	386	128	515
oltre 250.000	325	8	70	106	510	144	654
Liguria	437	7	62	92	598	145	743

Tabella 5.8 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Lombardia

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	549	3	50	63	665	136	800
da 500 a 1.000	368	3	53	70	494	114	608
da 1.000 a 2.000	279	3	55	78	415	105	520
da 2.000 a 3.000	218	3	57	86	364	92	456
da 3.000 a 5.000	200	3	58	89	350	88	438
da 5.000 a 10.000	185	3	61	96	345	89	434
da 10.000 a 20.000	174	4	62	98	338	93	431
da 20.000 a 60.000	197	5	66	107	375	106	481
da 60.000 a 100.000	246	7	66	105	424	123	548
da 100.000 a 250.000	303	8	74	127	512	135	647
oltre 250.000	441	13	91	163	707	165	872
Lombardia	241	5	66	107	420	109	529



Tabella 5.9 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Marche

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	402	0	44	47	493	139	632
da 500 a 1.000	206	1	44	49	301	125	426
da 1.000 a 2.000	191	1	46	53	291	112	404
da 2.000 a 3.000	166	2	46	57	270	110	381
da 3.000 a 5.000	208	2	49	68	327	123	450
da 5.000 a 10.000	175	2	49	71	297	121	418
da 10.000 a 20.000	200	3	50	72	325	142	468
da 20.000 a 60.000	220	4	55	76	355	153	509
da 60.000 a 100.000	222	6	61	87	376	173	550
Marche	205	3	52	73	335	142	477

Tabella 5.10 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Molise

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	249	4	34	15	303	108	411
da 500 a 1.000	242	4	32	12	290	90	380
da 1.000 a 2.000	148	4	33	16	202	83	284
da 2.000 a 3.000	158	5	35	25	223	94	317
da 3.000 a 5.000	147	5	35	24	211	85	296
da 5.000 a 10.000	251	5	36	24	316	118	434
da 10.000 a 20.000	181	7	42	52	281	121	402
da 20.000 a 60.000	221	8	49	75	354	126	480
Molise	199	6	40	40	284	106	390

Tabella 5.11 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Piemonte

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	418	3	53	68	542	135	677
da 500 a 1.000	357	3	55	72	487	124	611
da 1.000 a 2.000	288	3	57	77	425	110	535
da 2.000 a 3.000	225	3	58	81	367	109	476
da 3.000 a 5.000	250	3	59	86	399	109	507
da 5.000 a 10.000	215	4	57	86	363	105	468
da 10.000 a 20.000	221	4	60	90	376	109	485
da 20.000 a 60.000	227	6	62	95	389	130	519
da 60.000 a 100.000	214	6	59	89	367	139	506
da 100.000 a 250.000	209	8	66	116	398	111	510
oltre 250.000	312	11	67	107	498	185	683
Piemonte	258	6	61	91	416	131	547

Tabella 5.12 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Puglia

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	410	17	41	39	507	188	695
da 500 a 1.000	287	9	30	7	333	112	445
da 1.000 a 2.000	161	5	33	17	214	118	332
da 2.000 a 3.000	168	4	35	26	234	113	347
da 3.000 a 5.000	183	4	31	15	233	135	368
da 5.000 a 10.000	176	4	32	20	232	133	365
da 10.000 a 20.000	172	4	34	27	237	125	363
da 20.000 a 60.000	188	5	35	28	256	130	386
da 60.000 a 100.000	208	8	37	37	290	130	420
da 100.000 a 250.000	167	8	43	69	287	135	422
oltre 250.000	284	14	52	95	444	189	633
Puglia	191	6	37	36	269	134	403



Tabella 5.13 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Toscana

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	753	9	52	70	885	195	1.080
da 500 a 1.000	382	6	47	55	489	148	637
da 1.000 a 2.000	405	6	51	63	525	171	697
da 2.000 a 3.000	348	6	51	67	472	154	626
da 3.000 a 5.000	364	7	50	69	490	173	662
da 5.000 a 10.000	294	6	54	81	435	154	590
da 10.000 a 20.000	248	6	55	82	391	140	531
da 20.000 a 60.000	262	6	57	87	413	164	577
da 60.000 a 100.000	276	7	59	89	431	188	619
da 100.000 a 250.000	218	6	58	101	384	160	544
oltre 250.000	397	15	73	128	613	222	835
Toscana	283	7	58	89	438	168	606

Tabella 5.14 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Umbria

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	334	3	50	58	445	139	585
da 500 a 1.000	411	1	43	43	497	132	629
da 1.000 a 2.000	223	5	45	54	326	123	449
da 2.000 a 3.000	232	4	47	60	344	137	481
da 3.000 a 5.000	199	4	46	63	312	129	441
da 5.000 a 10.000	192	6	48	71	317	141	458
da 10.000 a 20.000	197	6	49	71	322	137	459
da 20.000 a 60.000	207	6	52	75	340	154	494
da 100.000 a 250.000	210	8	57	106	380	163	543
Umbria	207	6	52	81	346	149	495

Tabella 5.15 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Veneto

Fascia di popolazione	IMU	TAX GAP	ACI	CFR	CFT senza RIF	RIF	CFT
da 0 a 500	682	4	57	81	824	159	983
da 500 a 1.000	416	4	52	67	540	134	674
da 1.000 a 2.000	288	3	53	72	417	118	534
da 2.000 a 3.000	246	3	53	71	373	108	481
da 3.000 a 5.000	223	3	53	78	358	106	463
da 5.000 a 10.000	212	4	56	86	358	95	452
da 10.000 a 20.000	200	4	57	90	351	110	461
da 20.000 a 60.000	223	6	62	96	385	125	510
da 60.000 a 100.000	261	9	73	126	470	127	597
da 100.000 a 250.000	350	14	71	121	556	185	741
oltre 250.000	300	13	67	119	500	174	674
Veneto	235	6	59	94	394	122	516



DECRETO 10 gennaio 2022.

Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito «Testo unico»), e in particolare gli articoli 3 e 5, come modificati da ultimo dall'art. 1, comma 387, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il quarto periodo del citato art. 5, comma 5, del testo unico, che prevede che «con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti»;

Visto il comma 1, lettera b, del predetto art. 3 del testo unico, che consente al Tesoro di disporre l'emissione temporanea di *tranche* di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine, nonché la lettera *b-bis* del medesimo comma, che prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015, n. 51961, che, ai sensi del menzionato art. 5, comma 5, del testo unico, ha individuato i conti istituiti presso la Banca d'Italia (di seguito «Banca»), che costituiscono depositi governativi;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017, n. 103382, recante «Attuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, del testo unico del debito pubblico, per l'introduzione delle garanzie bilaterali su operazioni in strumenti derivati (di seguito «decreto Collaterale»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011, n. 25391;

Visto il decreto direttoriale del 28 novembre 2011, n. 95450;

Ravvisata l'esigenza di adeguare il suddetto decreto con l'introduzione della operatività in pronti contro termine, alle modalità operative in uso sul mercato monetario e agli interventi normativi, in coerenza con gli indirizzi della Banca centrale europea, che hanno modificato i menzionati articoli 3 e 5 del testo unico;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di movimentazione della liquidità depositata sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria» e sui conti ad esso assimilabili (di seguito «Conto») e di selezione delle controparti con le quali saranno effettuate le operazioni sui mercati finanziari.

Art. 2.

Operazioni di gestione della liquidità

1. Il Conto è movimentato con operazioni di raccolta e impiego di liquidità attraverso il ricorso ad operazioni in uso nei mercati finanziari.

2. Con le operazioni di cui al precedente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») persegue l'obiettivo di garantire adeguate disponibilità liquide per far fronte alle esigenze di Tesoreria e, considerando il contesto di mercato, di conseguire le migliori condizioni possibili di remunerazione tenuto conto della minimizzazione del rischio.

Art. 3.

Esecuzione delle operazioni di gestione della liquidità

1. Le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, possono essere svolte tramite:

a) negoziazione bilaterale;


b) negoziazione svolta su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di strumenti finanziari o su sistemi di scambio di depositi monetari in euro (di seguito «sedi di negoziazione»), anche attraverso meccanismi per la richiesta di proposte competitive ai partecipanti alle sedi di negoziazione.

2. Le operazioni di cui al presente articolo possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati. I titoli di Stato movimentati per le operazioni di cui al presente comma sono depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale del Tesoro del 23 agosto 2000.

3. Le operazioni di cui al presente articolo sono disposte ed eseguite dal Ministero; le attività di movimentazione dei conti di Tesoreria sono svolte dalla Banca mentre le attività di *back-office* possono essere effettuate dal Ministero o affidate alla Banca. Tali operazioni possono essere svolte in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale sia operativo il sistema di regolamento lordo TARGET2 (di seguito «TARGET2»).

4. Al fine di coordinare il complesso delle operazioni di monitoraggio e movimentazione del Conto, il Ministero e la Banca stipulano appositi protocolli per definire:

a) le modalità e il contenuto degli scambi informativi previsionali e di consuntivo del Conto;



b) il contenuto e le modalità di svolgimento delle attività di *back-office* eseguite dalla Banca.

5. Lo svolgimento delle attività di competenza della Banca, nell'ambito delle operazioni di cui al presente articolo, non dà luogo a oneri o commissioni a carico del Ministero.

6. Il Ministero ha la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'esecuzione e la gestione di determinate operazioni in uso sul mercato monetario ad intermediari finanziari selezionati sulla base di criteri di struttura e affidabilità.

Art. 4.

Controparti ammesse alle negoziazioni bilaterali

1. Alle operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), possono partecipare:

a) gli specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, nonché le controparti appartenenti al medesimo gruppo societario dello specialista;

b) la Commissione europea e le istituzioni o gli enti pubblici che gestiscono la liquidità degli Stati membri dell'Unione europea. Sono assimilate a tali istituzioni anche le entità costituite nell'ambito degli interventi finalizzati alla salvaguardia della stabilità dell'Area dell'euro, a cui abbia aderito la Repubblica italiana.

2. Possono inoltre essere ammesse alle suddette operazioni altre controparti selezionate dal Ministero sulla base di criteri di struttura e di affidabilità, tra cui il merito di credito e la patrimonializzazione ed eventuali altri criteri utili a garantire l'efficienza delle operazioni.

3. Le controparti, di cui al comma 2, interessate alla partecipazione alle operazioni del presente articolo, inoltrano al Ministero domanda di candidatura. La domanda di candidatura deve essere compilata secondo lo schema (denominato «Domanda di iscrizione nell'Elenco delle controparti ammesse all'operatività *money market* con il Tesoro») presente sul sito internet del Debito pubblico.

4. Il Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. In caso di riscontro positivo, il Ministero iscrive la controparte in un Elenco pubblico (di seguito «Elenco») gestito dal Ministero. Fanno parte dell'elenco, di diritto, le controparti di cui al comma 1 del presente articolo. L'esclusione dall'elenco può aver luogo qualora le controparti lo richiedano o perdano i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le controparti iscritte nell'elenco, al fine di poter operare con il Ministero, dovranno fornire le informazioni necessarie per il regolamento delle operazioni e delle attività di *back-office* alla banca la quale ne verifica la correttezza.

5. Le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a) che assumono la forma tecnica di operazioni pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati, possono essere eseguite con le controparti di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Controparti ammesse alle operazioni eseguite sulle sedi di negoziazione

1. Il Ministero ha la facoltà di concludere le operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) in Controparte centrale con qualsiasi controparte.

2. Qualora il Ministero intenda concludere le operazioni di cui al comma precedente senza Controparte centrale, le controparti potranno essere scelte tra quelle aderenti alla sede di negoziazione e solo tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'art. 4, comma 4. Qualora le operazioni assumano la forma tecnica di pronti contro termine, verranno preventivamente stipulati, con dette controparti, appositi accordi quadro e/o convenzioni in uso sul mercato.

Art. 6.

Gestione del rischio di credito

1. Il contenimento del rischio di credito, nelle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, è assicurato attraverso limiti di credito, assegnati dal Ministero a ciascuna controparte ammessa alle operazioni di cui agli articoli 4 e 5, o attraverso la richiesta di strumenti finanziari a garanzia delle operazioni.

2. Le categorie delle attività finanziarie che saranno accettate come garanzia nelle operazioni di impiego con le controparti stesse sono quelle definite dall'art. 4 del decreto *Collateral* nonché da titoli di debito emessi dall'Unione europea.

3. La gestione operativa delle garanzie per le operazioni di cui all'art. 3 può essere affidata alla Banca.

Art. 7.

Rimedi in caso di inadempimento

1. Alle controparti che non adempiano all'obbligo di regolamento, nelle operazioni di raccolta o di impiego di liquidità nei termini contrattuali, è applicata una penale determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di 3,5 punti percentuali, diviso per 360 e moltiplicato per i giorni effettivi di ritardo. La controparte dovrà corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche gli interessi per ciascun giorno di ritardo, calcolati applicando il medesimo tasso dell'operazione. Qualora decorsi tre giorni dall'inadempimento, la controparte non abbia provveduto al pagamento dovuto, sarà considerata inadempiente ai sensi di legge.

2. Nel caso in cui il regolamento delle operazioni di cui al comma precedente avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al comma 1, verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento.

3. Sono escluse dalla procedura di cui ai commi precedenti, le operazioni disciplinate all'art. 3, comma 2.



Art. 8.

Imputazione delle somme riscosse per inadempimento all'entrata del bilancio statale

1. La Banca provvede alla riscossione delle somme di cui al precedente art. 7, addebitando i conti delle controparti inadempienti o degli intermediari incaricati in essere presso TARGET2, per gli importi corrispondenti alle penali e agli interessi nel giorno:

a) in cui si verifica l'inadempimento nel caso di operazioni di raccolta;

b) in cui è effettuato il versamento del pagamento dovuto nel caso di operazioni d'impiego.

2. La Banca stessa provvede a versare gli importi così introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unità di voto 2.1.5) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

3. La sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, in relazione a detti versamenti, rilascia apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato.

4. La Banca comunica al Ministero l'attivazione e l'esito della procedura di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

Art. 9.

Disposizione delle operazioni di gestione della liquidità

1. Le operazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto sono eseguite dall'ufficio preposto, sotto la responsabilità del dirigente, conformemente alle disposizioni operative impartite dal dirigente generale capo della direzione competente in materia di debito pubblico.

2. Per le attività che prevedono il coinvolgimento della Banca, il Ministero può stipulare con la stessa appositi protocolli operativi.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a tutti gli effetti a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Da tale data è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 ottobre 2011, n. 25391, recante «Disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti partecipanti alle relative operazioni», nonché il decreto direttoriale del 28 novembre 2011, n. 95450, che definisce i dettagli tecnici relativi alle modalità di svolgimento e di partecipazione delle controparti alle operazioni di movimentazione della liquidità in essere sul conto disponibilità.

2. Nelle more dell'istituzione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 4, continua ad avere efficacia l'elenco vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto e gli accordi che le controparti hanno sottoscritto con la Banca.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2022

Il Ministro: FRANCO

22A00876

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 21 gennaio 2022.

Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe).

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare gli articoli 177, 178 e 179 che dettano i principi generali e i criteri di priorità in materia di gestione di rifiuti;

Visto l'art. 206-bis del citato decreto n. 152 del 2006 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica, già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta dello stesso decreto, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione degli stessi;

Visto, inoltre, l'art. 233 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (Conoe), già riconosciuto dalla previgente normativa e istituito al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

Visto, in particolare, il comma 2 del richiamato articolo che prevede che il predetto Consorzio adegui il proprio statuto allo schema tipo approvato con decreto del 22 giugno 2016 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce i criteri direttivi a cui i sistemi di gestione adottati hanno l'obbligo di conformarsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno, 2019, n. 97, come modificato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;



Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'art. 2, comma 1, ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto 22 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto-tipo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 dell'8 luglio 2016;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti approvato dall'assemblea straordinaria del 15 maggio 2018 e trasmesso ai fini dell'approvazione con nota del 24 settembre 2018;

Visto il supplemento istruttorio richiesto dall'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota acquisita agli atti in data 18 gennaio 2019 al prot. n. 928/RIN;

Considerato che la *ex* Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, ora Direzione generale per l'economia circolare, ha effettuato l'approfondimento giuridico e, con nota prot. n. 3884/RIN del 1° marzo 2019 ha richiesto al Consorzio le necessarie integrazioni al testo di statuto;

Considerato che il Consorzio ha recepito le integrazioni richieste e con l'assemblea straordinaria del 29 ottobre 2019 ha deliberato il nuovo testo di statuto adeguato;

Visto l'ulteriore supplemento istruttorio richiesto dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro con particolare riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione ed alla facoltà di recesso ed esclusione del consorziato, formalizzato con nota prot. n. 7802/MATTM del 7 febbraio 2020;

Vista la nota acquisita agli atti dell'amministrazione al prot. n. 22654/MATTM del 4 marzo 2021, con cui il Consorzio ha trasmesso il nuovo di testo statuto debitamente aggiornato;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota prot. 23516 del 9 dicembre 2021;

Ritenuto che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto-tipo approvato con decreto del 22 giugno 2016;

Tanto premesso e considerato, richiamate integralmente le motivazioni rappresentate e contenute nella relazione istruttoria di chiusura del procedimento prot. n. 28615/MATTM del 18 marzo 2021;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dello statuto

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 233, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (Conoe) di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2022

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

ALLEGATO A

CONSORZIO NAZIONALE DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI
E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

STATUTO CONOE

TITOLO I
STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Costituzione del Consorzio

1. È costituito il «Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti», di seguito denominato «Consorzio», ai sensi dell'art. 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

3. Il Consorzio opera nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché del diritto alla libertà d'iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del Consorzio, nell'ambito di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 237.

Art. 2.

Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Roma, lo spostamento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifiche dello statuto. Il Consorzio ha inoltre sede operativa a Milano e lo spostamento di tale sede non comporta modifiche dello statuto.

2. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali con relative sedi, attraverso modifica dello statuto.

3. Il Consorzio ha durata illimitata e, comunque, fino alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

4. Il Consorzio, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico, può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente statuto.

Art. 3.

Oggetto e finalità

1. Nello svolgimento della propria attività, il Consorzio si conforma alle norme ed ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare nel rispetto dei criteri individuati all'art. 237 del medesimo decreto legislativo.



2. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità, svolge i seguenti compiti:

a) assicura, operando anche in via sussidiaria, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) promuove l'innalzamento della qualità della vita, la tutela dell'ambiente e la tutela della salute;

e) pone in essere o organizza attività di servizio a supporto delle imprese consorziate.

3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può affidare gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza nelle attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni. Fino alla definizione delle convenzioni, le attività di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio e conformarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali recuperati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari e sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile. In particolare il Consorzio può:

a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;

b) adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, al fine di promuovere l'introduzione di buone pratiche di gestione;

c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al comma 5;

d) promuovere accordi con i soggetti, pubblici o privati, che effettuano le attività di raccolta differenziata;

e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;

f) rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, specifici accordi o contratti di programma, o protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico;

b) regioni, comuni e loro consorzi, comunità montane, autorità d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;

d) i soggetti di cui all'art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

7. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in

società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in altre società: non è consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente statuto.

8. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

9. È fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all'art. 233, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti ad operatori di altro Stato membro della Comunità europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza nonché dalla normativa nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO II I CONSORZIATI

Art. 4.

I consorziati

1. Partecipano al Consorzio:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di cui all'art. 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I soggetti che esercitano attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma dell'art. 26. La presente disposizione si applica anche in caso di società controllate e collegate.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

4. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5.

Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 4 che intendano aderire al Consorzio inviano apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, dichiarando e dando evidenza di possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento, di eventuali regolamenti consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio.

2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente.

3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompagnata da copia dello statuto.

4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorzio deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di adesione.



Art. 6.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in maniera paritetica.

2. Le quote di partecipazione dei singoli consorziati, all'interno di ciascuna categoria di cui al comma 1, dell'art. 4, sono determinate annualmente dal consiglio di amministrazione secondo le modalità indicate in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26 ed in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

3. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti è condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.

4. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell'azienda, contestualmente ad esso, nonché in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, le quote sono assegnate alle associazioni di categoria partecipanti al Consorzio sulla base di quanto disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26.

Art. 7.

Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. I consorziati sono obbligati a:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

b) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

c) sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare il corretto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che fanno salva la riservatezza dei dati ed i diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

d) trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti nonché attinenti all'oggetto consortile, con particolare riferimento ad atti, provvedimenti o fatti che incidono sulle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni necessarie per l'espletamento dell'attività;

e) operare per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile.

Art. 8.

Sanzioni

1. Il Consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi, avvalendosi di propri organi o anche delle competenti autorità locali e nazionali.

2. In caso d'inadempimento agli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 26, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.

Art. 9.

Cessazione della qualità di consorziato. Recesso ed esclusione

1. Le imprese di cui all'art. 4, comma 1, possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

a) cessazione dell'attività;

b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività;

c) perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività;

d) organizzazione autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti su tutto il territorio nazionale ai sensi del comma 9, dell'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. L'adempimento a tutti gli obblighi consortili è condizione necessaria per poter esercitare il diritto di recesso, che viene richiesto mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale o produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.

3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al Consorzio.

4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.

5. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio nei confronti del consorziato che:

a) abbia perso i requisiti di ammissione;

b) sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile;

c) nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26;

d) in ogni altro caso in cui non possa partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Altre cause di esclusione dal Consorzio possono essere previste e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 26 per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'assemblea del Consorzio, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.

8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

TITOLO III

FONDO CONSORTILE, FONDI DI RISERVA, MEZZI FINANZIARI,
ESERCIZIO E BILANCIO

Art. 10.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui è titolare.

2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea.

3. La quota di fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attività di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.

4. Il fondo consortile, per la quota parte non proveniente dal contributo ambientale, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, può essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma è reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.



5. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso è vietata la distribuzione del fondo consortile, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.

Art. 11.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da:

a) i proventi delle attività svolte in attuazione delle norme, dei regolamenti e dello statuto, ed in particolare il prezzo di riferimento per la cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione, eventualmente differenziato rispetto alle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione;

b) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile con le modalità indicate all'art. 10;

c) le quote di partecipazione consortili;

d) il contributo ambientale sugli oli e grassi vegetali ed animali a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili. Tale contributo è determinato annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nella misura necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio;

e) eventuali liberalità, contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

f) l'utilizzazione dei fondi di riserva;

g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'art. 10, comma 4;

h) eventuali proventi derivanti dalle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione.

2. Le modalità ed i termini di riscossione e versamento al Consorzio del contributo di cui al comma 1, lettera d), sono stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dall'assemblea.

Art. 12.

Determinazione compensi e prezzo di riferimento per la cessione

1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e del prezzo di riferimento di cessione per la cessione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti sono individuati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV ORGANI

Art. 13.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il presidente e vicepresidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 14.

Composizione e rappresentanza in assemblea

1. L'assemblea è costituita dai soci consorziati. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che è conservata dal Consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante è limitato a tre. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, al collegio dei revisori dei conti e ai dipendenti del Consorzio.

4. La partecipazione all'assemblea può essere estesa ai rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attività del Consorzio, alle Istituzioni ed enti locali, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.

Art. 15.

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario da almeno un terzo dei componenti dello stesso consiglio di amministrazione oppure sia richiesto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 del presente statuto. L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente su mandato del consiglio d'amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario, con le modalità previste al comma 3. La convocazione straordinaria può, altresì, essere richiesta da un numero di consorziati titolari di almeno il 15 per cento delle quote. In tale ipotesi il presidente deve procedere entro dieci giorni dalla richiesta alla convocazione dell'assemblea.

2. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta del collegio dei revisori dei conti entro dieci giorni dalla stessa.

3. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, e pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea; in alternativa, la convocazione ha luogo ci mezzo lettera raccomandata o telefax o via posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di ventiquattro ore dalla prima adunanza.

4. L'assemblea può tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è presieduta dal consigliere più anziano.

6. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.



Art. 16.

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

- a) determina le direttive di massima dell'attività del Consorzio;
- b) determina il numero dei consiglieri di ogni singola categoria;
- c) elegge i membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e ne determina i compensi;
- d) approva il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dall'approvazione ai sensi dell'art. 233, comma 11 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
- e) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti;
- f) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
- g) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
- h) determina, su proposta del consiglio di amministrazione, il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio, approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato, ridefinisce la ripartizione delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati;
- i) approva la relazione sulla gestione di cui all'art. 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendente il programma di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
- l) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed al vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
- m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 11;
- n) ratifica sulla istituzione o variazione di eventuali sedi secondarie deliberate dal consiglio di amministrazione;
- o) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale, o per delega di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili e delibera a maggioranza delle quote presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote presenti qualunque siano le quote di fondo rappresentate dai consorziati intervenuti personalmente o per delega. Il numero delle deleghe possedute può essere al massimo di tre per singolo consorziato.

Art. 17.

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto che devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
- b) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e, in questo caso, sulle modalità della liquidazione, ivi compresa la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio rimanente una volta pagate le passività, in osservanza degli scopi sociali o affini e nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico in conformità alla normativa applicabile;
- c) sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione in partecipazioni in società esistenti di cui all'art. 3, comma 7, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
- d) su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.

2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote consortili.

3. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque siano le quote consortili presenti e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione presenti, salvo le diverse maggioranze previste per altre motivazioni dello statuto.

4. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 18.

Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare, ad ogni singolo consorziato potranno essere affidate al massimo tre deleghe. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 26 sono determinate le modalità operative ed i sistemi di voto.

2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'art. 7.

Art. 19.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da almeno otto membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.

2. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri in rappresentanza dei produttori di materie prime, al fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all'art. 6, comma 1 del presente statuto.

3. I membri in rappresentanza dei consorziati sono eletti mediante votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di consorziati con voto limitato a tre preferenze.

Art. 20.

Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e, comunque, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di incarico e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il collegio dei revisori dei conti, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nell'art. 19, comma 2.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal collegio dei revisori dei conti o, in mancanza, anche, da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata o fax o via posta elettronica certificata e non deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Il quorum costitutivo si intende relativo ai soli consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate. La riunione si considera altresì valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti.

8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio in caso di assenza del vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.

12. Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio.

14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

15. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. 21.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'assemblea ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Spetta segnatamente al consiglio di amministrazione:

a) nominare tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente;

b) determinare le funzioni ed assegnare le deleghe operative al presidente, al vicepresidente;

c) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea fissandone l'ordine del giorno;

d) istituire sedi secondarie da sottoporre a ratifica assembleare;

e) predisporre ed approvare il bilancio preventivo annuale;

f) predisporre la bozza di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nonché la relazione tecnica illustrativa.

g) redigere la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile;

h) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea ordinaria per l'approvazione e da comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico;

i) adottare il programma annuale e pluriennale di attività e di investimenti;

k) sottoporre all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello Statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed interregionali del Consorzio ai sensi dell'art. 2, comma 2 e trasmettere, poi, la relativa delibera al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico;

l) deliberare sulle proposte di convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui all'art. 3 del presente statuto;

m) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile, e sulle proposte di accordi di programma, protocolli, intese e convenzioni previsti dal presente statuto;

n) definire le strutture organizzative interne al Consorzio, determinare l'organico del Consorzio e le modalità di gestione amministrativa interna;

o) deliberare l'ammissione di nuovi consorziati, motivando quelle respinte;

p) deliberare, motivando, sull'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art. 9;

q) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'art. 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e lo loro entità secondo i modi e le procedure previste in un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 26;

r) autorizzare il presidente o il vicepresidente a conferire procura per singoli atti o categorie di atti;

s) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;

t) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico la misura del contributo ambientale di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

u) determinare e assegnare le quote di partecipazione al consorzio di cui all'art. 11, comma 2 sulla base del loro valore unitario come approvato dall'assemblea;

v) stabilire le modalità ed i termini di riscossione e versamento del contributo di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) e all'art. 10, comma 1;

w) su proposta del presidente ratifica fa nomina ed i poteri del direttore generale;

x) stabilire i requisiti delle aziende per gli incarichi di cui all'art. 3, comma 3 e definire uno schema tipo di convenzione;

y) stabilire i criteri per la determinazione del compenso alla raccolta e i prezzi di cessione;

z) modificare la sede legale o la sede operativa nell'ambito della stessa città;

3. Il consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati;

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività.


4. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione può altresì affidare al presidente, laddove previsto, specifici incarichi. Il consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da membri del consiglio medesimo, determinando i limiti della delega.

5. Non può essere oggetto di delega la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 22.

Presidente e vicepresidente

1. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, durano in carica tre anni ovvero sino alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili per l'ulteriore mandato oltre quello di nomina.



2. Qualora il presidente cessi dalla carica, il consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il nuovo presidente che resta in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

3. Il presidente:

a) rappresenta legalmente il Consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze innanzi all'autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) ha la firma sociale;

c) rappresenta il Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

d) presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

e) attua le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

f) conferisce, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti;

g) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

i) nomina il direttore generale e ne definisce poteri e competenze.

4. In caso di assenza dichiarata o impedimento, le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

5. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il consiglio di amministrazione, il presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico ed uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli altri membri sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

2. I revisori durano in carica tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei revisori supplenti secondo il criterio della maggiore anzianità di carica o, in subordine, della maggiore età anagrafica. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

5. Il collegio dei revisori:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

L'assemblea può conferire al collegio l'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera f);

c) redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo.

6. I revisori partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Le riunioni del collegio dei revisori dei conti possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 8.

8. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del presente statuto.

3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano: in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di ottobre dell'anno precedente è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea o del consiglio che deve deliberare sulla loro approvazione.

8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attività consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

9. Ove i Ministri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministri. Se i Ministri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati.

10. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile.

11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e legalità sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 26.

12. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione e di riserve alle imprese consorziate.



Art. 25.

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico e le altre amministrazioni competenti.

2. Il Consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 6.

3. Il Consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

Art. 26.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.

Art. 27.

Scioglimento anticipato

1. Qualora il Consorzio si sciogla e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 28.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 29.

Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia

1. Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

22A00655

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**

DECRETO 25 novembre 2021.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunità e, in particolare, l'art. 16 e l'art. 17;


Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo e alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;

Visto il protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile), l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;



Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019, una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle stesse rotte di cui al citato decreto ministeriale n. 61/2013 e la cessazione degli effetti del medesimo decreto ministeriale a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2018, n. 483, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2018, che differisce al 17 aprile 2019 l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367 e proroga gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 fino alla data di decorrenza del nuovo regime impositivo;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 94 del 20 aprile 2019, che modifica il regime impositivo di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, limitandone gli effetti alle sole rotte Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa e prevede la prosecuzione, oltre la data del 17 aprile 2019, degli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 per i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2020, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 7 marzo 2020, che, a far data dal 17 aprile 2020, dispone la cessazione degli effetti dei decreti ministeriali 8 agosto 2018, n. 367 e 11 aprile 2019, n. 140, e fa rivivere gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 anche per i servizi aerei di linea sulle rotte Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2021, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021 che, a far data dal 15 ottobre 2021, dispone la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 e, per evitare interruzioni del servizio pubblico, nelle more del perfezionamento di un nuovo regime impositivo di oneri di servizio pubblico, stabilisce in via transitoria che i servizi aerei di linea sulle rotte previste dallo stesso decreto n. 61/2013, di collegamento tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari, Olbia e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate siano sottoposti ad oneri di servizio pubblico per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 14 maggio 2022;

Considerata la necessità di prevedere, con ogni consentita sollecitudine e nel rispetto del termine di sette mesi previsto dal richiamato art. 16, comma 12 del regolamento (CE) n. 1008/2008, un nuovo regime impositivo di oneri di servizio pubblico che assicuri, attraverso collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, la continuità territoriale aerea della Sardegna;

Considerato che i contenuti di detto nuovo regime impositivo, supportati dalle risultanze di un apposito studio condotto da un «advisor» indipendente che identifica, così come richiesto dalla Commissione europea, le reali esigenze del territorio che non sarebbero soddisfatte dal libero mercato, sono stati condivisi con i competenti uffici della Commissione stessa dopo un intenso confronto e dopo considerevoli adattamenti in linea con le osservazioni della CE;

Vista la nota prot.n. 10860 in data 21 ottobre 2021, con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna ha convocato per il giorno 25 ottobre 2021, con svolgimento da remoto, la conferenza di servizi, di cui all'art. 36, comma 2, della legge n. 144/1999, per la continuità territoriale aerea della Sardegna con la finalità di definire il nuovo regime di imposizione di oneri di servizio pubblico da/per la Sardegna di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 41/20 del 19 ottobre 2021;

Atteso che il giorno 25 ottobre 2021, in modalità da remoto, si è tenuta la conferenza di servizi in materia di continuità territoriale aerea ai cui lavori hanno preso parte i rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'ENAC e che la conferenza, dopo aver concordato alcune modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione tecnica del progetto di continuità territoriale, lo ha approvato all'unanimità;

Considerato che le amministrazioni coinvolte hanno, poi, condiviso l'opportunità di adottare due decreti separati per le rotte da assoggettare ad OSP, ovvero uno per i collegamenti storici con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate (cd «CT1») e uno per le rotte Alghero - Bologna e viceversa, Cagliari - Bologna e viceversa, Cagliari - Torino e viceversa (rotte cd. «Minori»);

Vista la nota prot. n. 3201 del 12 novembre 2021 - acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 8427 in data 15 novembre 2021 - con la quale l'Assessore ai trasporti della Regione autonoma della Sardegna ha comunicato che la giunta regionale, con DGR n. 44/23 del 9 novembre 2021, ha approvato definitivamente il progetto di OSP esitato dalla conferenza di servizi e ha trasmesso, per il seguito di competenza, il verbale del 25 ottobre 2021 corredato della pertinente documentazione tecnica, debitamente sottoscritto dalle amministrazioni coinvolte, nonché due allegati tecnici elaborati, sulla base del documento tecnico condiviso in conferenza di servizi, con riferimento rispettivamente alle rotte CT1 e alle rotte minori;



Considerato che alla data del 14 maggio 2022 cesseranno gli effetti del decreto ministeriale 14 settembre 2021, n. 357;

Considerata la necessità di assicurare senza interruzioni la continuità territoriale della Regione autonoma della Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

Atteso che costituisce parte integrante del presente decreto l'allegato tecnico all'uopo predisposto con riferimento alle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, trasmesso con la suindicata nota prot. n. 3201 del 12 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, i servizi aerei di linea sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa costituiscono servizi d'interesse economico generale.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la continuità territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari e continuativi, i servizi aerei di linea relativi alle rotte di cui all'art. 1 sono sottoposti a oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 sono obbligatori a far corso dal 15 maggio 2022.

Art. 4.

1. I vettori comunitari che intendono operare i servizi aerei di linea sulle rotte indicate all'art. 1, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, per ogni singola rotta, l'accettazione dell'intero servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione ai sensi del precedente art. 4, il diritto di esercire ciascuna delle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa, può essere concesso in esclusiva a un unico vettore, per un periodo di due anni tramite gare pubbliche.

2. Le gare di cui al precedente comma 1 e i relativi bandi sono conformi al disposto dell'art. 17 del regolamento (CE) 1008/2008 nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

3. Le informative relative agli inviti a partecipare alle gare, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del regolamento (CE) 1008/2008, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6.

1. La Regione autonoma della Sardegna provvede all'espletamento delle gare di cui all'art. 5, a pubblicare sul proprio sito *internet* www.regione.sardegna.it il testo dei bandi di gara, nonché a fornire informazioni e a mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alle gare stesse e agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto.

Art. 7.

1. Con successivi decreti del direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari sono resi esecutivi gli esiti delle gare, è concesso in esclusiva ai vettori aggiudicatari delle gare di cui all'art. 5 il diritto di operare i servizi aerei di linea oggetto delle medesime gare e sono altresì approvate le convenzioni per regolare l'esercizio del servizio concesso, sottoscritte dalla Regione autonoma della Sardegna e dal singolo vettore aggiudicatario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili www.mit.gov.it e in quello della Regione autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

Roma, 25 novembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI



ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa e Olbia – Milano Linate e viceversa.

A norma delle disposizioni degli artt. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità con le decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 36 punti 2 e 3 della legge n. 144/1999 tenutasi il giorno 25 ottobre 2021, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei sulle rotte seguenti.

1. ROTTE ONERATE**1) Per il collegamento con Roma-Fiumicino:**

Alghero – Roma Fiumicino e viceversa
Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa
Olbia – Roma Fiumicino e viceversa

2) Per il collegamento con Milano-Linate:

Alghero – Milano Linate e viceversa
Cagliari – Milano Linate e viceversa
Olbia – Milano Linate e viceversa

I servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte sopra indicate devono essere effettuati mediante voli diretti e non via punto intermedio.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti, compatibilmente con il vigente assetto generale, possono riservare, tra gli slot disponibili, alcune bande orarie sugli aeroporti coordinati interessati dagli oneri per l'esecuzione del numero minimo di voli previsto nei presenti oneri.

2. REQUISITI RICHIESTI

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico su ciascuna delle rotte di cui al paragrafo 1 il vettore interessato essere vettore aereo dell'Unione europea e deve:

- a) essere in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa UE;
- b) essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1008/2008;



- c) dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili, con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri, rispetto alla rotta o alle rotte accettate;
- d) distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- e) essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- f) non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- g) impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
- h) fornire la cauzione di accettazione di cui al paragrafo 4.1, lettera a) secondo le modalità prescritte;
- i) applicare ai voli onerati il "*Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano*" approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito ENAC) nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC, www.enac.gov.it;
- j) consentire, ai sensi dell'art.4 della legge 23 dicembre 1974, n.694, "Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili", il trasporto delle armi in dotazione al personale appartenente alle Forze di Polizia che viaggia per ragioni di servizio.

2.2. La Regione Autonoma della Sardegna, anche in collaborazione con l'ENAC, verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti tecnici necessari per l'accesso al servizio.

La Regione Autonoma della Sardegna acquisirà, inoltre, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'Informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1 Frequenze minime, orari e capacità offerta

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e la capacità offerta secondo le indicazioni riportate qui di seguito.

3.1.1. Rotte da e per Alghero

A) ALGHERO (AHO) -ROMA FIUMICINO (FCO) E VICEVERSA

La rotta dovrà essere operata ogni giorno della settimana.



Frequenze minime giornaliere**AHO-FCO**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

FCO-AHO

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1



2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ag o	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ag o	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Orari

Ai fini dell'allocazione dei voli durante la giornata si considerano le seguenti fasce orarie:

- Fascia della mattina: 7:00- 8:30;
- Fascia infra-giornaliera: 09:30-18.00;
- Fascia serale: 19:00 – 22:30.

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico deve predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana, in modo da soddisfare i presenti oneri in termini di frequenze, orari e numero minimo di posti giornalieri.

Nella definizione dell'operativo, ai fini di una efficiente programmazione dei voli in uscita e in entrata, è tollerato uno scostamento di +/-30 minuti rispetto alle fasce orarie sopra indicate, salvo i casi in cui lo stesso determini lo slittamento della programmazione dei voli al di fuori delle fasce garantite in caso di sciopero (Rif. Circolare ENAC EAL 19 "Voli da garantire in caso di sciopero dei vettori").



Capacità minima offerta**AHO-FCO**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	522	522	522	522	522	509	509

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	509	508	509	522	522	522	522	522	522	522	509	509

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	506	505	506	522	522	522	522	522	522	522	506	506

FCO-AHO

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	522	522	522	522	522	511	511

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	511	510	511	522	522	522	522	522	522	522	511	511

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	508	507	508	522	522	522	522	522	522	522	507	508



B) ALGHERO (AHO) -MILANO LINATE (LIN) E VICEVERSA

La rotta dovrà essere operata ogni giorno della settimana.

Frequenze minime giornaliere**AHO-LIN**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

LIN-AHO

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Orari

Ai fini dell'allocazione dei voli durante la giornata si considerano le seguenti fasce orarie:

- Fascia della mattina: 7:00- 8:30;
- Fascia serale: 19:00 – 22:30.

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico deve predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana, in modo da soddisfare i presenti oneri in termini di frequenze, orari e numero minimo di posti giornalieri.

Nella definizione dell'operativo, ai fini di una efficiente programmazione dei voli in uscita e in entrata, è tollerato uno scostamento di +/-30 minuti rispetto alle fasce orarie sopra indicate, salvo i casi in cui lo stesso determini lo slittamento della programmazione dei voli al di fuori delle fasce garantite in caso di sciopero (Rif. Circolare ENAC EAL 19 "Voli da garantire in caso di sciopero dei vettori").

Capacità minima offerta

AHO-LIN

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	348	348	348	348	348	348	348	348

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348



LIN-AHO

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	348	348	348	348	348	348	348	348

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348

3.1.2 Rotte da e per Cagliari**A) CAGLIARI (CAG)-ROMA FIUMICINO (FCO) E VICEVERSA**

La rotta dovrà essere operata ogni giorno della settimana.

Frequenze minime giornaliere**CAG-FCO**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	3	3	3	3	3	3	3	3
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali*	3	3	3	3	3	3	2	2

* Nell'annualità 2022, per i mesi da giugno a ottobre incluso, nelle giornate dal lunedì al giovedì incluso, nella fascia serale le frequenze che il vettore deve operare saranno ridotte di una frequenza.



2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2

FCO-CAG

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina*	3	3	3	3	3	3	2	2
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	3	3	3	3	3	3	3	3

* Nell'annualità 2022, per i mesi da giugno a ottobre incluso, nelle giornate dal lunedì al giovedì incluso, nella fascia della mattina le frequenze che il vettore deve operare saranno ridotte di una frequenza.

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3



2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3

Orari

Ai fini dell'allocazione dei voli durante la giornata si considerano le seguenti fasce orarie:

- Fascia della mattina: 6:00- 9:00;
- Fascia infra-giornaliera: 10:00-18.00;
- Fascia serale: 18:30 – 24:00.

Qualora sulla rotta siano previste più di tre frequenze per ciascuna tratta nella fascia mattutina o nella fascia serale, la quarta frequenza, ai fini di una più efficiente programmazione operativa, i voli potranno essere allocati nella fascia infra-giornaliera e con una collocazione oraria volta ad assicurare, per quanto possibile, una distribuzione regolare ed equilibrata dei voli nell'arco dell'intera giornata.

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico deve predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana, in modo da soddisfare i presenti oneri in termini di frequenze, orari e numero minimo di posti giornalieri.

Nella definizione dell'operativo, ai fini di una efficiente programmazione dei voli in uscita e in entrata, è tollerato uno scostamento di +/-30 minuti rispetto alle fasce orarie sopra indicate, salvo i casi in cui lo stesso determini lo slittamento della programmazione dei voli al di fuori delle fasce garantite in caso di sciopero (Rif. Circolare ENAC EAL 19 "Voli da garantire in caso di sciopero dei vettori").



Capacità minima offerta**CAG-FCO**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera*	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1044	1044

* Nell'annualità 2022, per i mesi da giugno a ottobre incluso, nelle giornate dal lunedì al giovedì incluso, la capacità minima giornaliera sarà ridotta a 1044 posti.

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	1044	1392	1044	1044	1218	1218	1218	1218	1218	1392	1218	1044

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	1044	1392	1044	1044	1218	1218	1218	1218	1218	1392	1218	1044

FCO-CAG

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera*	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1044	1044

* Nell'annualità 2022, per i mesi da giugno a ottobre incluso, nelle giornate dal lunedì al giovedì incluso, la capacità minima giornaliera sarà ridotta a 1044 posti.

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	1044	1392	1044	1044	1218	1218	1218	1218	1218	1392	1218	1044

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	1044	1392	1044	1044	1218	1218	1218	1218	1218	1392	1218	1044



B) CAGLIARI (CAG) -MILANO LINATE (LIN) E VICEVERSA

La rotta dovrà essere operata ogni giorno della settimana.

Frequenze minime giornaliere**CAG-LIN**


2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	2	2	2	2	2	3	2	2
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	2	2	2	1	1

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1

LIN-CAG

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	2	2	2	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	2	2	2	2	2	3	2	2



2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2

Ai fini dell'allocazione dei voli durante la giornata si considerano le seguenti fasce orarie:

- Fascia della mattina: 6:00- 9:00; nel caso sia prevista una sola frequenza in tale fascia, il volo in uscita non potrà essere programmato prima delle ore 7:00;
- Fascia infra-giornaliera: 10:00-18.00;
- Fascia serale: 18:30 – 24:00; nel caso sia prevista una sola frequenza in tale fascia, il volo in uscita non potrà essere programmato prima delle ore 19:00 e non più tardi delle ore 22.30.

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico deve predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana, in modo da soddisfare i presenti oneri in termini di frequenze, orari e numero minimo di posti giornalieri.

Nella definizione dell'operativo, ai fini di una efficiente programmazione dei voli in uscita e in entrata, è tollerato uno scostamento di +/-30 minuti rispetto alle fasce orarie sopra indicate, salvo i casi in cui lo stesso determini lo slittamento della programmazione dei voli al di fuori delle fasce garantite in caso di sciopero (Rif. Circolare ENAC EAL 19 "Voli da garantire in caso di sciopero dei vettori").



Capacità minima offerta**CAG-LIN**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	870	870	1044	696	696

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	696	696	696	696	870	870	1044	696	696

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	696	696	696	696	870	870	1044	696	696

LIN-CAG

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	870	870	1044	696	696

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	696	696	696	696	870	870	1044	696	696

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	696	696	696	696	696	696	696	870	870	1044	696	696



3.1.3 Rotte da e per Olbia**A) OLBIA (OLB) -ROMA FIUMICINO (FCO) E VICEVERSA**

La rotta dovrà essere operata ogni giorno della settimana.

Frequenze minime giornaliere**OLB-FCO**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	2	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	2	1	1	1	1

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1

FCO-OLB

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	2	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	2	1	1	1	1	1



2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1

Orari

Ai fini dell'allocatione dei voli durante la giornata si considerano le seguenti fasce orarie:

- Fascia della mattina: 6:00- 8:30; nel caso sia prevista una sola frequenza in uscita in tale fascia, il volo in uscita non potrà essere programmato prima delle ore 7:00; nel caso siano previste due frequenze in uscita, la fascia della mattina verrà estesa sino alle 9:00;
- Fascia infra-giornaliera: 9:30-18.00; nel caso in cui di estensione della fascia della mattina alle 9:00, la fascia infra-giornaliera inizierà alle ore 10:00;
- Fascia serale: 18:30 – 22:30; nel caso sia prevista una sola frequenza in uscita in tale fascia, il volo in uscita non potrà essere programmato prima delle ore 19:00.

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico deve predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana, in modo da soddisfare i presenti oneri in termini di frequenze, orari e numero minimo di posti giornalieri.

Nella definizione dell'operativo, ai fini di una efficiente programmazione dei voli in uscita e in entrata, è tollerato uno scostamento di +/-30 minuti rispetto alle fasce orarie sopra indicate, salvo i casi in cui lo stesso determini lo slittamento della programmazione dei voli al di fuori delle fasce garantite in caso di sciopero (Rif. Circolare ENAC EAL 19 "Voli da garantire in caso di sciopero dei vettori").



Capacità minima offerta**OLB-FCO**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	522	696	696	522	522	467	469

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	469	463	469	522	522	522	696	696	522	522	467	469

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	465	462	465	522	522	522	696	696	522	522	464	465

FCO-OLB

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	522	696	696	522	522	464	466

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	466	460	466	522	522	522	696	696	522	522	464	466

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	462	458	462	522	522	522	696	696	522	522	460	462

B) OLBIA (OLB) -MILANO LINATE (LIN) E VICEVERSA

La rotta dovrà essere operata ogni giorno della settimana.



Frequenze minime giornaliere**OLB-LIN**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	2	1	2	2	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	-	-
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Frequenze serali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

LIN-OLB

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	1	1	1	1	1	1	-	-
Frequenze serali	1	2	1	2	2	1	1	1



2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Frequenze serali	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Frequenze mattina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frequenze infra-giornaliere	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
Frequenze serali	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1


Orari

Ai fini dell'allocazione dei voli durante la giornata si considerano le seguenti fasce orarie:

- Fascia della mattina: 6:00- 8:30; nel caso sia prevista una sola frequenza in uscita in tale fascia, il volo in uscita non potrà essere programmato prima delle ore 7:00; nel caso siano previste due frequenze in uscita, la fascia della mattina verrà estesa sino alle 9:00;
- Fascia infra-giornaliera: 9:30-18.00; nel caso di estensione della fascia della mattina alle 9:00, la fascia infra-giornaliera inizierà alle ore 10:00;
- Fascia serale: 18:30 – 24:00; nel caso sia prevista una sola frequenza in uscita in tale fascia, il volo in uscita non potrà essere programmato prima delle ore 19:00.

Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico deve predisporre l'operativo definitivo dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana, in modo da soddisfare i presenti oneri in termini di frequenze, orari e numero minimo di posti giornalieri.

Nella definizione dell'operativo, ai fini di una efficiente programmazione dei voli in uscita e in entrata, è tollerato uno scostamento di +/-30 minuti rispetto alle fasce orarie sopra indicate, salvo i casi in cui lo stesso determini lo slittamento della programmazione dei voli al di fuori delle fasce garantite in caso di sciopero (Rif. Circolare ENAC EAL 19 "Voli da garantire in caso di sciopero dei vettori").



Capacità minima offerta**OLB-LIN**

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	696	522	696	696	522	342	342

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	342	342	342	522	522	696	522	696	696	522	342	342

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	340	339	340	522	522	696	522	696	696	522	340	340

LIN-OLB

2022	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	522	696	522	696	696	522	339	339

2023	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	339	338	339	522	522	696	522	696	696	522	339	339

2024	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Capacità minima giornaliera	337	336	337	522	522	696	522	696	696	522	336	337

3.2 AEROMOBILI UTILIZZABILI E SERVIZI OFFERTI

3.2.1. Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1 dovranno fornire una capacità minima tale da consentire il soddisfacimento degli oneri di servizio pubblico previsti.

3.2.2. Per le rotte sopra individuate l'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti. Ugualmente senza contingentamento dovranno avvenire l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa.



3.2.3. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino, per circostanze contingenti, una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è tenuto ad incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore senza alcun onere per la Regione Autonoma della Sardegna.

Per l'introduzione dei voli supplementari di cui sopra, l'ENAC, previa richiesta ad Assoclearance, acquisito il nulla osta della Regione Autonoma della Sardegna, rende, ove disponibili, utilizzabili le necessarie bande orarie.

3.2.4. Nell'ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino, per circostanze contingenti, una domanda di posti per singola tratta inferiore al 50% dell'offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna, potrà diminuire il numero dei posti offerti operando la rotta con aeromobili di capienza inferiore.

3.2.5. Per ogni tratta delle rotte indicate al paragrafo 1 dovrà essere assicurata, giornalmente, la riserva di n. 2 posti nel primo volo del mattino, in uscita dalla Sardegna, e nell'ultimo volo della sera, di ritorno in Sardegna, per complessivi quattro posti, da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario. Tali posti rimarranno non prenotabili/vendibili fino a 48 ore precedenti la partenza del volo. Le condizioni di assegnazione di detti posti saranno definite successivamente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

3.2.6. I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nonché ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati dalla Carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, europee ed internazionali di riferimento.

3.2.7. I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano a mettere a disposizione dei passeggeri un numero telefonico dedicato e gratuito (salvo il costo della tariffa ordinaria, variabile in base al piano per chiamate verso rete fissa) per il rilascio di informazioni e il supporto agli utenti per assistenze speciali, cambi e rimborso dei biglietti, nonché per la segnalazione e gestione di disservizi e reclami. Il personale addetto al numero telefonico dedicato dovrà parlare la lingua italiana. Detto numero telefonico dovrà, inoltre, essere efficacemente evidenziato nel sito Internet del vettore.

3.2.8. I requisiti minimi di capacità e frequenze previsti, per ciascuna rotta, nel paragrafo 3.1. sono stati definiti sulla base della stima della domanda che tiene anche conto dalla situazione emergenziale della pandemia da COVID-19.

La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'ENAC, si riserva di procedere a un incremento delle frequenze e delle capacità minime stabilite nel paragrafo 3.1. fino a concorrenza della maggiore domanda registrata, qualora nel corso di tre mesi consecutivi:

- (i) il *load factor* medio registrato su una o più delle rotte **onerate** indicate al paragrafo 1 sia superiore all'87%. L'incremento delle frequenze e delle capacità minime



riguarderà soltanto le rotte onerate in cui si è verificato il superamento della predetta soglia di *load factor*; oppure

- (ii) la domanda effettiva complessivamente osservata su tutte le rotte onerate indicate al paragrafo 1 e quelle eventualmente comprese nelle rispettive *catchment area*, registri una variazione al rialzo pari o superiore al 15% rispetto a quella relativa al medesimo periodo di tempo evidenziata su tali rotte nelle stime esaminate dalla Conferenza di Servizi del 25 ottobre 2021.

La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'ENAC, si riserva di procedere a una riduzione delle frequenze e delle capacità minime stabilite nel paragrafo 3.1. fino a concorrenza della minore domanda registrata, qualora nel corso di tre mesi consecutivi, la domanda effettiva complessivamente osservata su tutte le rotte onerate indicate al paragrafo 1 e quelle eventualmente comprese nelle rispettive *catchment area*, registri una variazione al ribasso che riporti la domanda ai livelli registrati nel medesimo periodo di tempo su tali rotte nelle stagioni IATA Summer 2020, ovvero IATA Winter 2020-2021.

In entrambi i casi, la Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'ENAC, procede, al contempo, all'avvio del processo di riesame degli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 5. L'incremento o la riduzione delle frequenze e delle capacità disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna in base al presente paragrafo si applica nella more della definizione di tale processo di riesame”.

3.3. TARIFFE

3.3.1. Collegamenti onerati


Residenti

Le tariffe agevolate massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare per tutto l'anno ai residenti in Sardegna sono le seguenti:

ROTTA ONERATA	TARIFFA AGEVOLATA MASSIMA PER TRATTA (ESCLUSE TASSE AEROPORTUALI)
Alghero-Roma Fiumicino e vv.	€ 39
Alghero-Milano Linate e vv.	€ 47
Cagliari-Roma Fiumicino e vv.	€ 39
Cagliari-Milano Linate e vv.	€ 47
Olbia-Roma Fiumicino e vv.	€ 39
Olbia-Milano Linate e vv.	€ 47

Sono equiparati ai residenti in Sardegna:

- i disabili (*) (**);
- gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno (*);
- i giovani dai 2 ai 21 anni (*);
- gli anziani al di sopra dei 70 anni (*).



(*) senza alcuna discriminazione legata alla nazionalità e/o alla residenza
(**) invalidità civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidità

Non residenti

Ai non residenti in Sardegna durante la stagione IATA Winter che viaggiano sulle rotte onerate per motivi di lavoro si applicano le medesime tariffe previste per i passeggeri residenti in Sardegna individuate nella precedente tabella. A tale fine, in sede di prenotazione del biglietto, deve essere richiesta la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR 445/2000, quale attestazione dei motivi di lavoro che giustificano il viaggio.

Le tariffe applicate a tutti i non residenti in Sardegna, inclusi quelli che viaggiano per motivi di lavoro, e con la sola eccezione delle categorie equiparate ai residenti sopra indicate, sono libere nella stagione IATA Summer.

3.3.2. Tutti i passeggeri residenti in Sardegna e le categorie di passeggeri equiparate ai residenti che viaggiano sulle rotte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

I passeggeri non residenti che viaggiano per motivi di lavoro durante la stagione IATA Winter hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

I biglietti per i passeggeri residenti in Sardegna e per le categorie di passeggeri equiparate ai residenti sono privi di limitazioni e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta di rimborso.

I biglietti per i passeggeri non residenti che viaggiano per motivi di lavoro durante la stagione IATA Winter sono privi di limitazioni e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario e di richiesta di rimborso.

La mancata presentazione alla partenza comporterà la perdita totale del prezzo del biglietto, salvo che la stessa sia ascrivibile a causa fortuita o causa di forza maggiore.

3.3.3. Le tariffe agevolate massime sopraindicate comprendono l'IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di maggiorazione o *surcharge* non prevista per legge, da parte del vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico.

I bambini al di sotto dei 2 anni viaggiano gratuitamente se non occupano il posto a sedere. Le tariffe residenti sopraindicate sono inoltre abbattute del 30% per bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti.

3.3.4. Su tutti i voli dovrà essere prevista per i residenti in Sardegna e per le categorie di passeggeri equiparate ai residenti la gratuità per i bagagli a mano imbarcati in cabina nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentare, nonché di un bagaglio in stiva consegnato al check-in di peso non superiore a Kg 23.

Per i non residenti che viaggiano per motivi di lavoro dovrà essere prevista, durante la stagione IATA Winter, la gratuità per i bagagli a mano imbarcati in cabina nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentare.



3.3.5. Dovrà essere garantito che la distribuzione e vendita dei biglietti mediante il sito Internet sia completamente gratuita e con comportamenti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.

3.3.6. Le tariffe sopra indicate, anche in considerazione degli effetti della pandemia Covid-19 sul costo del carburante, verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- a) entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'entrata in vigore dei presenti oneri e dall'inizio della stagione aeronautica estiva;
- b) dall'entrata in vigore dei presenti oneri e fino a quando la media semestrale del costo del carburante resterà inferiore alla quotazione del *jet fuel* con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio, non si procederà all'adeguamento delle tariffe onerate;
- c) a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva al superamento della condizione di cui al punto b), in caso di variazione percentualmente superiore al 5%, della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione *jet fuel* – poco oltre riportata – con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte oggetto della presente imposizione, è attualmente pari al 16,38%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre – maggio e giugno – novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del *jet fuel* con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 546,15 €/tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

3.3.7. Agli adeguamenti tariffari di cui al precedente paragrafo 3.3.4 provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante decreto direttoriale, sulla base delle risultanze di un'istruttoria congiunta fra Enac e Regione autonoma della Sardegna.

La Regione Autonoma della Sardegna darà comunicazione delle variazioni tariffarie ai vettori operanti sulle rotte onerate, che decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica.

3.3.8. Gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle procedure stabilite dalla presente imposizione di oneri, sono illegittimi. Gli adeguamenti si applicano esclusivamente alla tariffa.

3.3.9. Al fine di consentire alla Regione Autonoma della Sardegna il controllo della ottemperanza agli obblighi di servizio pubblico previsti dal presente allegato tecnico, e in



particolare degli obblighi tariffari, nonché di consentire alla Regione Autonoma della Sardegna di acquisire gli elementi informativi necessari alla verifica delle condizioni di continuità, regolarità e sostenibilità economica dei servizi aerei sulle rotte onerate, i vettori sono tenuti a fornire gli elementi informativi necessari alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale garantisce la riservatezza di tutte le informazioni prevenute dai vettori interessati.

3.4. CONTINUITÀ E REGOLARITÀ DEI SERVIZI

3.4.1. Ai sensi dell'art. 16, par. 2 del Regolamento CE n. 1008/2008 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio sulla rotta onerata con continuità e senza interruzioni. Il vettore che accetta gli oneri potrà interrompere il servizio soltanto a condizione che abbia previamente informato la Regione Autonoma della Sardegna di tale intenzione, mediante formale preavviso inviato almeno 6 mesi prima della data prevista per l'interruzione.

I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitano il servizio con continuità o che interrompano il servizio senza rispettare il termine di preavviso di 6 mesi, sono esclusi per i successivi 3 anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera b).

3.4.2. Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:

- ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di cancellazioni pari al 2% per motivi imputabili al vettore. Non è comunque consentita la cancellazione dei voli nella misura in cui non venga garantita l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- o pericolose condizioni meteorologiche;
 - o chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
 - o problemi di sicurezza;
 - o scioperi;
 - o cause riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19;
 - o altri casi di forza maggiore;
- a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 3.000 euro per ogni volo cancellato eccedente la percentuale annua di cancellazioni del 2% e una penale di 6.000 euro per ogni volo cancellato che non consenta di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione;
 - ad effettuare per ciascun anno l'80% dei voli entro i 15 minuti rispetto all'orario stabilito;
 - a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo di penale 2.000 euro per ogni volo ritardato eccedente la percentuale annua del 20% di voli ritardati di oltre 15 minuti.



3.4.3. Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione dei passeggeri del numero telefonico dedicato e gratuito come indicato nel precedente paragrafo 3.2.6, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 500 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attivazione del medesimo.

3.4.4. Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge nonché l'applicazione di condizioni tariffarie differenti dai presenti oneri il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a euro 2.500 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore rispetto a quella massima prevista dai presenti oneri di servizio pubblico.

3.4.5. Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti mediante il suo sito Internet senza alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a euro 1.000 per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.

3.4.6. È istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), con funzioni consultive, propositive nonché di monitoraggio, tenuto conto anche delle informazioni di cui al paragrafo 3.3.9, e di segnalazioni di eventuali disservizi, di cui fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore che opera in regime di oneri di servizio pubblico.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti o, su delega di quest'ultimo, da un Dirigente della Regione Autonoma della Sardegna, e si riunisce ogni qual volta richiesto da uno dei componenti. Il Comitato si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni aeroportuali interessate, dalle Società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il Comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone alla Regione Autonoma della Sardegna l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio.

3.4.7. Ferme restando le penali di cui ai precedenti paragrafi 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni di diritto dell'Unione europea in tema di trasporto aereo.

4. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare alla Regione Autonoma della Sardegna, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno 12 mesi, ai sensi dell'art. 16, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1008/2008. I vettori saranno liberi di presentare tale accettazione per una o più delle rotte onerate indicate al paragrafo 1.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, la valutazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio qualora i vettori non siano in possesso degli slots per operare la rotta, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno



precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri, potranno essere presentati fino alla data di sottoscrizione dell'eventuale contratto stipulato con i vettori selezionati tramite gara pubblica, ai sensi dell'art. 16 paragrafi 9 e 10, e art. 17 del medesimo Regolamento.

I vettori accettanti si impegnano a:

- a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

euro 160.000,00	a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero-Roma Fiumicino
euro 110.000,00	a garanzia dell'accettazione della tratta Alghero-Milano Linate
euro 380.000,00	a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari-Roma Fiumicino
euro 280.000,00	a garanzia dell'accettazione della tratta Cagliari-Milano Linate
euro 150.000,00	a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia-Roma Fiumicino
euro 160.000,00	a garanzia dell'accettazione della tratta Olbia-Milano Linate

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

- b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

euro 800.000,00	a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero-Roma Fiumicino
euro 560.000,00	a garanzia dell'esercizio della tratta Alghero-Milano Linate
euro 1.880.000,00	a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari-Roma Fiumicino
euro 1.410.000,00	a garanzia dell'esercizio della tratta Cagliari-Milano Linate
euro 760.000,00	a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia-Roma Fiumicino
euro 800.000,00	a garanzia dell'esercizio della tratta Olbia-Milano Linate

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione e della eventuale decurtazione a fronte di esito negativo di tale verifica.



Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore Regione Autonoma della Sardegna, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

- c) fornire alla Regione Autonoma della Sardegna idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.

4.2. La Regione Autonoma della Sardegna, anche in collaborazione con l'ENAC, verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti tecnici minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione Autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. La Regione Autonoma della Sardegna, sentito l'ENAC, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessità di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

5. RIESAME E DECADENZA DELL'IMPOSIZIONE

5.1. La Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'ENAC, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno. Nel quadro del riesame degli oneri, si terrà in particolare considerazione le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 3.3.9.

5.2. Ai sensi della vigente normativa, la presente imposizione di oneri di servizio pubblico decade se non è effettuato alcun servizio aereo di linea sulle rotte soggette a tale onere per un periodo di 12 mesi.



6. GARA D'APPALTO

6.1. Per ciascuna delle rotte indicate paragrafo 1 per cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, il diritto di esercitare le rotte potrà essere concesso in esclusiva e con compensazione ad un unico vettore, per un periodo di due anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

6.2. La Regione Autonoma della Sardegna è incaricata di esperire la gara di cui al precedente paragrafo 6.1, di pubblicare su proprio sito Internet il testo integrale dei bandi di gara separati per ciascuna singola rotta onerata non accettata e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresì di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

22A00669

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2021.

Aggiornamento dell'allegato 6 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, tra l'altro, prevede un parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Visto l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la domanda del 9 ottobre 2018, n. 28573, con la quale la ditta Dow AgroSciences Italia S.r.l. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 6, «Prodotti ad azione specifica», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del



decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Vista la nota del 28 gennaio 2021, n. 26097, dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alla proposta di modifica dell'allegati 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono all'allegato 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 18 maggio 2020;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate all'allegato 6 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1091

ALLEGATO I

Allegato 6 - Prodotti ad azione specifica.

Al punto 2.1.1. Inibitori della nitrificazione, è aggiunto, infine, il seguente prodotto:

	Minimo - massimo di inibitore addizionale calcolato in percentuale del contenuto di azoto minerale nitrificabile		Note
	Minimo	Massimo	
Nitrapyrin	0,3%	0,6%	Non superare il quantitativo massimo di 500 g s.a./ha per anno

22A00670

DECRETO 19 gennaio 2022.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio



per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 25 settembre 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Etna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini «Etna»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna»;

Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Sicilia, su istanza del Consorzio di tutela dei vini Etna DOC con sede in Castiglione di Sicilia (CT), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Etna»;

la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 25 novembre 2011, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Etna» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonché per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle partite di vini derivanti dalla corrente campagna vendemmiale 2021/2022 e per le giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2020 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in questione;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);



Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. «Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Etna», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 25 novembre 2021.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Etna», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2021/2022.

Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle giacenze di vino atte a produrre la DOC «Etna» provenienti dalle vendemmie 2020 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare per le relative tipologie e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Etna» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ETNA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Etna» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

- «Etna» bianco;
- «Etna» bianco superiore;
- «Etna» rosso;
- «Etna» rosso riserva;
- «Etna» rosato;
- «Etna» spumante bianco (categoria vino spumante e vino spumante di qualità);
- «Etna» spumante rosato o rosè (categoria vino spumante e vino spumante di qualità).

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- «Etna» bianco.
 - Carricante minimo 60%.
 - Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%.
 - Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% del totale altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
- «Etna» bianco superiore.
 - Carricante minimo 80%.
 - Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 20% del totale altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
- «Etna» rosso (anche riserva).
- «Etna» rosato.
 - Nerello Mascalcese minimo 80%;
 - Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%.
 - Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
- «Etna» spumante (rosato o vinificato in bianco).
 - Nerello Mascalcese minimo 80%
 - Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 20% altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia come sopra specificato.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» ricade nella Provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Bian-



cavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Tre-castagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

Tale zona è così delimitata:

da Casale Brancato a quota 1.000 in contrada Somatorie, che rappresenta l'estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell'Aquila. Da questo punto, il confine è rappresentato dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Piano Vite, Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza, giunge all'abitato di Borello e, attraverso le contrade Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serricciola, giunge all'abitato di Pedara e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni-Viagrande, raggiunge l'abitato di Viagrande. Da questo centro abitato in poi, il confine est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri 400 che attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi, Pisanello, Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge a ovest dell'abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto, segue il suo corso fino all'abitato di Linguaglossa, a quota 520. Da questo centro abitato, il confine nord-est viene rappresentato dal letto dei vallone Ciapparotta, all'incrocio della strada ferrata della Circumetnea a quota 550. Da questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della colata lavica dei 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea e raggiunge il limite nord della colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto dei vallone Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.

Il confine nord è rappresentato dalla riva destra dei fiume Alcantara fino all'abitato dei Comune di Randazzo. Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800 che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciarra Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica dei 1911 e, attraverso le contrade Sciarra Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto dei vallone Salto dei Bue. Da questo punto in poi, il limite viene rappresentato dalla curva di livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Alge-razzi, oltrepassa il vallone San Giacomo, quindi, attraverso la lava dei 1792, raggiunge contrada Piricoco a nord di monte Illice, all'estremo sud-est della predetta colata lavica. Da questo punto in poi il confine è rappresentato dalla curva di livello 1.000 che, attraverso le contrade Cicirello, Monte Po, Pila, Serruggeri, Camercia, Dagala dell'Ascino, Eredità-Mollecchino, Perciata e Cavaliere, raggiunge Casale Brancato.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sestri di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

2. Per i nuovi impianti e i reimpianti, i sestri di impianto dovranno consentire l'allocatione di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4600 piante calcolato sul sesto di impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura.

4. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere le seguenti:

«Etna» bianco, rosso e rosato: 9 t/ha;

«Etna» rosso riserva: 8 t/ha.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

5. I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere i seguenti:

«Etna» bianco: 11% vol.;

«Etna» bianco superiore: 11,5 % vol.;

«Etna» rosso: 12% vol.;

«Etna» rosso riserva: 12,5% vol.;

«Etna» rosato: 11,5% vol.;

«Etna» spumante rosato: 9,5 % vol.;

«Etna» spumante bianco: 9,5 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.

Conformemente all'art. 4 del regolamento UE n. 33/2019, le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione, per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 238/2016.

2. La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie non dovrà essere superiore al 70%; qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

4. La tipologia spumante deve essere ottenuta:

per la tipologia rosato, mediante la vinificazione «in rosato» delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente;

per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco delle uve rosse.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno diciotto mesi.

5. La tipologia «Etna» rosso può utilizzare la menzione «riserva» solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento all'interno della zona di produzione di almeno quattro anni, di cui almeno dodici mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Etna» bianco

colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale: minimo 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Etna» bianco superiore

colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;

odore: delicato, caratteristico;


sapore: secco, fresco, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;

acidità totale : 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Etna» rosso



colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Etna» rosso riserva

colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
 acidità totale minima 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Etna» rosato

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: secco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Etna» spumante bianco

spuma: fine e persistente;
 colore: giallo paglierino più o meno intenso;
 odore: intenso e caratteristico, talvolta con note agrumate accompagnate da un delicato sentore di lievito;
 sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Etna» spumante rosato o rosé

spuma: fine e persistente;
 colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati;
 odore: intenso e caratteristico, con note floreali e speziate accompagnate da un delicato sentore di lievito;
 sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 acidità totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Per tutte le suddette tipologie, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Etna» può essere seguita da indicazioni geografiche aggiuntive riferite ad unità amministrative o contrade, dalle quali provengono le uve, così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

2. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non si confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatte salvi i diritti acquisiti, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Etna» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione degli spumanti non millesimati.

4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso della unità geografica più ampia «Sicilia», ai sensi dall'art. 30 della legge n. 238/2016 e dall'art. 7 comma 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sicilia».

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di volume nominale fino a 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di vetro di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.

2. Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente con l'esclusione di materiale in plastica.

3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione delle tipologie rosso riserva e bianco superiore dove è obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica.*

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella Provincia di Catania e comprende parte dei territori di 20 comuni pedemontani dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa (3.300 m), una montagna conica imponente che si innalza dal livello del mare a Nord di Catania, con un perimetro di base di circa 180 km, che, con le sue frequenti eruzioni, ha da sempre condizionato la vita delle popolazioni che vivono alle sue pendici e nelle zone limitrofe.

Nessuno di questi comuni viene compreso per intero nella zona di produzione della DOC «Etna», in quanto il loro territorio è sviluppato in aree triangolari con vertice sul cratere centrale, mentre la zona di produzione della denominazione ne interessa la fascia mediana. La zona geografica delimitata assume quindi la forma di un semicerchio attorno al vulcano, aperto sul versante occidentale.

Per la sua particolarità la zona etnea può essere definita «un'isola nell'isola»; infatti presenta caratteri pedoclimatici che la distinguono nettamente da tutto il resto della Regione Siciliana.

La zona interessata gode inoltre di una spiccata variabilità climatica e dei suoli, a seconda del versante e dell'altimetria, definendo variati ambienti, tutti in diverso modo favorevoli ad un'alta qualità delle produzioni vitivinicole.

La natura del terreno è strettamente legata alla matrice vulcanica; il suolo si è formato soprattutto dall'accumulo e dalla successiva alterazione di diversi materiale eruttivi quali cenere, sabbie, lapilli e pomice; la viticoltura della zona insiste per l'80% su suoli bruni andici e suoli bruni liscivati (di origine vulcanica) e, per il restante 20%, su suoli alluvionali e vertisuoli. I suoli di origine vulcanica sono generalmente sciolti, ricchi di scheletro e quindi con ottima permeabilità, ricchi di microelementi e potassio assimilabile e, mediamente forniti o poveri, di azoto e fosforo assimilabile.

La coltura della vite principalmente occupa i territori che hanno una altimetria compresa tra i 300 ed i 900 m. s.l.m., spingendosi sino ai 1.100 m.

Il clima si può classificare come temperato mediterraneo, con un regime pluviometrico annuale che presenta il massimo nel periodo autunno-vernino ed il minimo nel periodo estivo; i mesi di giugno e luglio sono di norma asciutti mentre agosto è abbastanza piovoso.

La piovosità media annua è nettamente superiore a quella del resto dell'isola e varia a seconda del versante; nel versante di sud-ovest la media annua è la più bassa e si aggira sui 600 mm, che raddoppia, raggiungendo i 1.200 mm annui nel versante di nord e di nord-est.

Il versante sud-occidentale è quindi caratterizzato da una umidità relativa più bassa e la vite si spinge sino ai 1.100 metri.

Il versante orientale (Giarre, S. Venerina) è quello più precoce a causa dell'esposizione ed inoltre, risentendo della brezza costiera, i valori termici giornalieri, pur caratterizzati da evidenti escursioni termiche, raramente raggiungono punte molto alte nei mesi estivi.

Il versante meridionale (S.M. Di Licodia, Biancavilla, Ragalna, Belpasso) è caratterizzato da maggiori forti escursioni termiche giornaliere e si determina quindi un ambiente più tardivo.

Il versante Nord (Randazzo, Castiglione, Linguaglossa) è caratterizzato dalla maggiore piovosità oltre che da forti escursioni termiche tra giorno e notte.

Tutti questi elementi climatico-ambientali sono quindi congeniali ad una vitivinicoltura mirata alla qualità.



2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc «Etna».

La Provincia di Catania ed i paesi etnei sono la terra della più antica civiltà agricola siciliana; le prime testimonianze di comunità agricole sono riferite al Neolitico.

Questa parte della Sicilia orientale fu la prima ad essere colonizzata dai greci (729 A.C.) ed nell'VIII sec. A.C. già conobbe il vino e forse anche la vite.

Nel V sec. A.C. questo areale era fortemente vitato, come è testimoniato da alcune monete del tempo giunte fino a noi.

Nel III sec. A.C. Teocrito parla della grande diffusione del vigneto alle falde dell'Etna; successivamente la viticoltura ebbe un periodo di decadenza, per poi riprendersi dal XIII sec. D.C. in poi.

Nel 500 Fazello lodava i vini prodotti ai piedi dell'Etna e nel 700 Arnolfini parlava del vino di Mascali, che veniva esportato a Malta.

Nel 1848 risultavano coltivati quasi 26.000 ettari di vigneto.

Nel 1869 G. Gregorio cita i rinomati vini della Contea di Mascali (XVIII-XIX sec.), antico territorio alle pendici dell'Etna, sito tra l'attuale Giarre e Mascali e, quelli della zona superiore della regione pedemontana dell'Etna.

Tra il 1880 ed il 1885 Catania era la provincia siciliana più vitata con oltre 90.000 ettari di vigneto; ma l'invasione fillosserica ai primi del 900 provocò una grave crisi della viticoltura; gli ettari di vigneto scesero fino a circa 40.000 ettari.

La riduzione della superficie vitata negli anni è dovuta alle frequenti eruzioni dell'Etna e alle oggettive difficoltà di una viticoltura difficile, cosiddetta «eroica», dove i vigneti a causa delle forti pendenze sono in larga parte terrazzati e dove le operazioni colturali sono difficilmente meccanizzabili e, quindi, comportano costi molto alti.

Ma, nonostante queste «difficoltà» la viticoltura etnea nel corso dei secoli ha sempre mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, con la produzione di vini di alta qualità fino ad arrivare ad oggi.

La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza della DOC «Etna», come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC «Etna» prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

È stata la prima DOC siciliana ad essere riconosciuta ed una delle più antiche d'Italia, con Dpr dell'11 agosto 1968, di recente, nel 2011, il disciplinare è stato modificato, con l'introduzione della tipologia spumante, nella versione bianco e rosato, e del rosso riserva.

Sono tipologie che non erano state codificate dal primo disciplinare, ma sono da tempo prodotte nella zona di riferimento.

L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata; il Nerello Mascalese è un vitigno tipico dell'areale etneo, dove è coltivato da tempo immemorabile; il nome fa riferimento alla Contea di Mascali, probabile centro di origine o almeno di diffusione della cultivar. Molto probabilmente rientra nell'antico gruppo dei vitigni «Nigrelli» descritti dal Sensini (1760) nelle sue «Memorie sui vini siciliani», ma le prime citazioni di un Nerello Mascalese coltivato alle falde dell'Etna sono del 1839 ad opera dell'Abate Geremia.

Anche sul Nerello Cappuccio le prime informazioni ci pervengono dall'Abate Geremia relativamente alle zone di Tre Castagni e Viagrande. Dai Bollettini ampelografici (1878) abbiamo notizie della coltivazione di un «Nerello ammantellato» (Nerello Mantellato è sinonimo del N. Cappuccio) nella Provincia di Catania.

Il vitigno Carricante ha la sua zona di elezione per la coltivazione nell'areale di produzione della DOC Etna, dove si spinge fino a quote alte, anche superiori a quelle raggiunte dal Nerello Mascalese. Deve probabilmente il suo nome ai viticoltori di Viagrande che lo hanno così denominato per la sua elevata e costante produttività. Indicazioni sul suo utilizzo enologico nella Sicilia di fine 700 ci provengono dal Sestini, ma è sempre l'Abate Geremia (1839) a «collocarlo» nella zona etnea.

le forme di allevamento, i sestri d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona e comunemente atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I vigneti, nelle zone di forte pendenza, vengono coltivati, fin dai tempi più antichi, su caratteristici terrazzamenti contenuti da muretti a secco di pietra lavica che rendono unico un paesaggio singolare ed affascinante, costellato da antiche masserie, palmeti e ville patrizie, inserito in una delle zone naturalisticamente più belle ed interessanti della Sicilia.

L'importanza della presenza delle terrazze è data dal fatto che la loro funzione e il loro valore si estende ad aspetti che vanno oltre quello di puro contenimento del terreno per la creazione di nuove aree coltivabili. Di particolare interesse risulta il ruolo giocato ai fini del rallentamento delle acque superficiali, nella difesa dagli agenti erosivi del suolo dei terreni denudati della vegetazione naturale a fini colturali. Il suolo accumulato in una terrazza ha tra l'altro una capacità di ritenzione idrica elevata, in particolare in prossimità del muro dove l'acqua superficiale rallenta e può penetrare nel sottosuolo, pur garantendone il drenaggio attraverso il materiale posto «a secco». A queste funzioni altre se ne collegano: conservazione della biodiversità, conservazione e mantenimento del valore identitario, paesaggistico e storico-culturale.

le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate, per i rossi, per la tipologia di base e per la tipologia riserva e, per i bianchi, per la tipologia di base e quella superiore. Queste due tipologie, riserva e superiore, fanno riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e, nel caso del rosso riserva, la cui elaborazione comporta un determinato periodo di invecchiamento. Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti, considerato che già dalla fine dell'800 il Barone Spitaleri produceva con il «metodo classico» di produzione di spumante, intuendo che quella dell'Etna era una zona a grande vocazione per la produzione di grandi vini spumanti e già a partire dagli anni '80 alcune aziende producono ottimi spumanti bianchi e rosati a base di Carricante e di Nerello Mascalese vinificato in bianco.

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo tra la componente aromatica e quella gustativa; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le particolari condizioni climatico-ambientali, la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della DOC «Etna». Si tratta infatti di ambienti particolarmente vocati ad una vitivinicoltura di qualità.

La composizione dei suoli vulcanici conferisce ai vini una particolare e gradevole sensazione di mineralità, contribuendo, specialmente nei bianchi, a migliorarne la longevità.

Nella «Storia dei vini d'Italia», scritta dal Bacci nel 1596, venivano citati i vini prodotti sui colli che circondano Catania, la cui bontà era attribuita alle ceneri dell'Etna.

Inoltre le temperature massime dei mesi di luglio ed agosto, che non raggiungono mai punte eccessive, e le forti escursioni termiche giornaliere, sono determinanti per uno svolgimento regolare della maturazione delle uve, con una ottimale sintesi ed accumulo del patrimonio aromatico delle uve.

La zona dell'Etna è la zona più tardiva in Sicilia per la maturazione delle uve; la raccolta viene effettuata a partire da settembre per le uve utilizzate per le basi spumante e si protrae fino alla fine di ottobre qualche volta a novembre per le quote più alte; generalmente la raccolta di quelle del Carricante inizia da circa fine settembre a metà di ottobre,



quelle del Nerello Cappuccio del Nerello Mascalese dalla prima decade di ottobre.

La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca greco-romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC «Etna». Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Etna», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto regionale Vini e Oli - Viale della Libertà n. 66 - 90143 - Palermo.

Telefono 091 6278111 - Fax 091 347870 - e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto regionale della Vite e del Vino è l'autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

Allegato 1

Elenco unità geografiche aggiuntive

Nel Comune di Castiglione di Sicilia:

1. Contrada Acquafredda : è compresa all'interno del foglio di mappa 1, ed è delimitata a nord con il Comune di Moio Alcantara ad ovest e sud con il Comune di Randazzo è ad Est con la strada comunale denominata «Croce Monaci»;
2. Contrada Cottanera: è compresa all'interno dei fogli di mappa 1-2- 20, ed è delimitata a nord con il fiume Alcantara, ad ovest con la strada comunale denominata «Croce Monaci», a sud con la strada provinciale n 89, ad est con la tratta della ferrovia dello Stato ora dimessa;
3. Contrada Diciassettesalme: è compresa all'interno del foglio di mappa 2, ed è delimitata a nord con il fiume Alcantara, a Sud con la S.P.89, ad Est con la S.P.7-III, ad Ovest con la ferrovia dello Stato ora dimessa;
4. Contrada Mille Cocchita: è compresa all'interno dei fogli di mappa 3-5 ed è delimitata a nord con strada comunale denominata Moio Torreguarino, a Sud con la S.P.7-II, ad ovest con la S.P.7-III, ad Est con la strada comunale denominata Paneferrara;
5. Contrada Carranco: è compresa all'interno del foglio di mappa 5, ed è delimitata a nord ed a Ovest con Fiume Alcantara, a Sud con la strada comunale denominata Moio Torreguarino, ad Est con strada comunale denominata Carranco;
6. Contrada Torreguarino: è compresa all'interno del foglio di mappa 6 ed è delimitata a nord ed a Ovest con la strada comunale denominata Moio Torreguarino, a Sud con strada comunale denominata Paneferrara; ad Est con ex ferrovia dello stato ora dimessa;
7. Contrada Feudo di Mezzo: è compresa all'interno del foglio di mappa 20 ed è delimitata a nord la strada provinciale n 89, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, a sud con la SS.1 20, ad est con la con la S.P.7-III;
8. Contrada Santo Spirito: è compresa all'interno dei fogli di mappa 36-37-61 ed è delimitata a nord con la SS.]20, a Sud e ad Est con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo;

9. Contrada Marchesa: è compresa all'interno del foglio di mappa 61, ed è delimitata a nord con la SS.120, a nord-ovest con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, Sud-Ovest con la strada comunale denominata Passopisciaro-collebbasso, ad Est con la strada comunale denominata Marchesa, a Sud la strada comunale denominata collebbasso-Montedolce;

10. Contrada Passo Chianche: è compresa all'interno del foglio di mappa 60, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Panebianco -Guardiola, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, ad Est con torrente della Guardiola, a Sud la strada comunale denominata Cisterna-collebbasso;

11. Contrada Guardiola: è compresa all'interno del foglio di mappa 61, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il torrente della Guardiola, a Sud ed Est con la strada comunale denominata Passopisciaro-collebbasso;

12. Contrada Rampante: è compresa all'interno del foglio di mappa 62, ed è delimitata a nord e nord-est con la SS.1 20 , ad Est e a sud con la strada comunale denominata Rampante , ad Ovest con la strada comunale denominata Marchesa;

13. Contrada Montedolce: è compresa all'interno dei fogli di mappa 63-77, ed è delimitata a Nord con la SS.120 , a ovest con la strada comunale denominata Rampante, ad Est con la strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco, a Sud con la strada comunale denominata Barbabecchi;

14. Contrada Zucconerò: è compresa all'interno del foglio di mappa 68-73 ed è delimitata a Nord con la SS. 120 , a ovest con la strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco , ad Est con la strada comunale denominata Zucconerò, a Sud e Sud-Est con la strada comunale denominata Pettinociarelle;

15. Contrada Pettinociarelle: è compresa all'interno del foglio di mappa 64, ed è delimitata a Nord con la SS.120, ad ovest, e sud con la strada comunale denominata Zucconerò, ad Est con la strada comunale denominata Battiati;

16. Contrada Schigliatore: è compresa all'interno del foglio di mappa 79, ed è delimitata a Nord con la SS.120, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, ad Est con la colata lavica del 1923, a Sud con le paricelle 1 e 12 del foglio 86 e strada vicinale grotta paglia;

17. Contrada Imboscameto: è compresa all'interno del foglio di mappa 65-80, ed è delimitata a Nord e nord-Est con la Ferrovia circumetnea, ad est a ovest, ed a Sud con la strada comunale denominata Schigliatore;

18. Contrada Grotta della Paglia: è compresa all'interno del foglio di mappa 86, ed è delimitata a Nord con le paricelle 1 e 12 del foglio 86, ad est e nord-Est strada vicinale grotta paglia, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, a sud con strada comunale;

19. Contrada Mantra murata: è compresa all'interno del foglio di mappa 88, ed è delimitata ad ovest con la strada vicinale grotta paglia, a Nord con strada vicinale ed il limite di foglio 89, ad est a sud e sud-est con strada vicinale sciara-picciolo;

20. Contrada Dafara Galluzzo: è compresa all'interno del foglio di mappa 89, ed è delimitata a Nord con la SS.120, a Nord-Ovest strada comunale denominata Vitalba, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, ad est a sud e sud-est con strada vicinale sciara-picciolo;

21. Contrada Dragala Gualtieri: è compresa all'interno dei fogli di mappa 90-91-92, ed è delimitata a Nord con il punto di unione del foglio 85 e 84, a nord -ovest con il limite del foglio di mappa 84, ad ovest e a Sud con la strada comunale denominata piano filici, a sud-ovest con il limite del foglio di mappa 88;

22. Contrada Palmellata: è compresa all'interno del foglio di mappa 85 ed è delimitata a Nord e nord-ovest con strada comunale palmellata, ad ovest con il limite del foglio di mappa 92 , a Sud con il limite del foglio di mappa 92 e il limite del Comune di Linguaglossa;

23. Contrada Piano Filici: è compresa all'interno dei fogli di mappa 84-85, ed è delimitata a Nord e nord-est con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata casazza, a Sud e ad Est con strada comunale palmellata;

24. Contrada Picciolo: è compresa all'interno del foglio di mappa 83, ed è delimitata a Nord con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata Mongibello, a Sud con il limite del foglio di mappa 89, ad Est con il limite del foglio di mappa 84;

25. Contrada Caristia: è compresa all'interno del foglio di mappa 82, ed è delimitata a sud con S.120, ad ovest con strada comunale denominata Cammarata, a Est con la strada Regia trazzera di Linguaglossa, a nord con strada comunale denominata pantano;



26. Contrada Moscamento: è compresa all'interno del foglio di mappa 82, ed è delimitata a sud con S.S.120, ad est con il limite di foglio 82 che percorre la stradella vicinale, ad ovest e con la strada denominata Moscamento, a Nord con il limite con il foglio di mappa 67e la strada denominata Moscamento;

27. Contrada Fossa san Marco: è compresa all'interno del foglio di mappa 67, ed è delimitata a sud con il limite del foglio di mappa 81 che costeggia la strada denominata Moscamento, ad est con il limite del foglio di foglio 82 che percorre la stradella vicinale denominata cammarata, ad ovest con la strada denominata Moscamento, a Nord con strada denominata pantano- casabianca;

28. Contrada Pontale Palino: è compresa all'interno del foglio di mappa 65 -80, ed è delimitata a sud con la ferrovia circum-etnea, ad est con la strada denominata Moscamento, a Nord con il limite del foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale galofalo;

29. Contrada Grasa: è compresa all'interno del foglio di mappa 46, ed è delimitata a sud con il limite del foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale denominata galofalo, ad est a nord e nord est con la strada denominata Ciappe -mancina;

30. Contrada Piano dei daini: è compresa all'interno del foglio di mappa 45-42, ed è delimitata a sud con la S.S.120, ad est con strada comunale denominata Galofalo, ad ovest con la strada denominata Solecchiata, a Nord con il limite del foglio 44 e strada vicinale;

31. Contrada Zottorinotto: è compresa all'interno del foglio di mappa 42-43, ed è delimitata a sud con la S.S.120, ad est e con la strada denominata Solecchiata, ad ovest con il limite di foglio 41 e strada comunale denominata Malpasso, a Nord con il limite del foglio 23;

32. Contrada Malpasso: è compresa all'interno del foglio di mappa 23, ed è delimitata a sud con il limite del foglio 43, ad Est con il limite del foglio 44, ad ovest con il limite del foglio 22 e la strada denominata Malpasso, a Nord con il limite del foglio 24;

33. Contrada Pietra Marina: è compresa all'interno del foglio di mappa 24, ed è delimitata a nord con strada comunale denominata Paneferrara ed limite del foglio di mappa 6, ad ovest con la strada comunale denominata Paneferrara, a Sud e sud-est con la S.P.7-II, ad est con strada vicinale pietra marina;

34. Contrada Verzella: è compresa all'interno del foglio di mappa 22, ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad est con il limite del foglio 23 e la strada denominata Malpasso, ad ovest con strada denominata Arcuria e il limite del foglio 21, a sud con la ferrovia Circumetnea;

35. Contrada Muganazzi: è compresa all'interno dei fogli di mappa 39-40-41, ed è delimitata a Sud con la SS.120, ad est con il limite di foglio 42 e strada comunale denominata Malpasso, a nordovest e nord-ovest con la ferrovia Circumetnea;

36. Contrada Arcurial: è compresa all'interno del foglio di mappa 21, ed è delimitata a Sud con la ferrovia Circumetnea, ad est con strada denominata Arcuria, a nord con la S.P.7-II, ad ovest con la S.P.7-III;

37. Contrada Pietrarizzo: è compresa all'interno del foglio di mappa 44, ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad sud, est ed est con strada vicinale denominata cavallaro, a sud-ovest con il limite del foglio 43, nord-ovest con il limite del foglio 23;

38. Contrada Bragaseggi: è compresa all'interno del foglio di mappa 25, ed è delimitata a sud con la S.P.7-II, ad ovest con strada vicinale denominata pietramarina, ad Est con strada vicinale ed il limite di foglio 26, a nord con la ferrovia Circumetnea 39. Contrada Sciambro: è compresa all'interno dei fogli di mappa 26-27, ed è delimitata a sud con la S.P.7-II, ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-ovest con il fiume alcantara, ad Est con strada vicinale;

40. Contrada Vena: è compresa all'interno del foglio di mappa 28, ed è delimitata a sud ad Est e sud-est dal vallone denominato sciambro, ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-est con il fiume alcantara;

41. Contrada Iriti: è compresa all'interno del fogli di mappa 47-48 ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad ovest con strada vicinale, a sud ed Est con il vallone denominato Iriti;

42. Contrada Trimarchisa: è compresa all'interno del foglio di mappa 6-7-25, ed è delimitata a nord e nord-est dal fiume Alcantara, ad ovest con strada denominata Carranco, ad Est e nord-est con ex ferrovia dello stato ora dismessa, a sud con strada vicinale;

43. Contrada Vignagrande: è compresa all'interno del foglio di mappa 7, ed è delimitata a sud, sud-est e sud-ovest dal fiume alcantara, a nord,nord-est ed Est dalla regia trazzera denominata Linguaglossa-Castiglione-Montalbano, ad ovest con strada comunale denominata Moio-torreguarino;

44. Contrada Canne: è compresa all'interno del f. di mappa 47, ed è delimitata a nord, ovest e sud ovest con il vallone denominato Iriti, a sud, Est e sud Est con strada vicinale;

45. Contrada Barbabecchi: è compresa all'interno del foglio di mappa 77, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata collebbasso, a Est,nord-est e sud est con la strada comunale denominata Dagrobosco, ad ovest con strada vicinale ed il limite di foglio 75 ;

46. Contrada Collabbasso: è compresa all'interno del foglio di mappa 74-75, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Collebbasso-Montedolce, a ovest,sud e sud ovest con strada comunale denominata Cistena-Collebbasso -Passocilitta, a sud- est con la strada comunale ed il limite di foglio 94,a nord est con strada comunale di il limite di figlio 76 e 77.

Nel Comune di Linguaglossa:

1. Contrada Pomiciaro.

Area delimitata dalla strada vicinale «Vignazza» a partire dall'incrocio con la SS 120 fino all'incrocio denominato «Croce Ferro» proseguendo in direzione nord con la «Regia Trazzera Randazzo Fiumefreddo» fino all'incrocio con la linea ferrata della Circumetnea, proseguendo quindi fino al confine comunale, intercettando nuovamente con la SS 120 in prossimità del Km 202 ed a chiudere percorrendo la strada statale in direzione Linguaglossa fino all'incrocio con la strada Comunale «Vignazza».

2. Contrada Lavina.

Area delimitata dalla «Regia Trazzera Randazzo Fiumefreddo» a partire dall'incrocio denominato «Croce Ferro» fino alla via Domenico Gagini, proseguendo in direzione sud-est lungo la linea ferrata della Circumetnea fino all'incrocio fra la SP 59/IV e la strada comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe), percorrendo tutta questa ultima fino all'incrocio con la via «Mareneve», oltrepassando la quale si intercetta la «Regia Trazzera Randazzo Fiumefreddo» fino all'incrocio denominato «Croce Ferro».

3. Contrada Martinella.

Area delimitata dalla SP 59/IV dall'incrocio con la strada comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe) fino all'incrocio al Km 1+600 con la strada comunale «Piano Arrigo», da qui in linea retta fino all'incrocio inteso «Palmento A Funcia» sulla strada comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe), da qui in direzione est percorrendo questa ultima fino all'incrocio con la SP 59/IV.

4. Contrada Arrigo.

Area delimitata dalla strada SP 59/IV dall'incrocio al Km 1+600, fino al Km 2+900 in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale «Vallegalfina», seguendo questa ultima in direzione nord-est per metri 200 fino all'incrocio con la stradella privata a sinistra, seguendo il percorso di questa ultima fino ad intercettare la strada comunale «Zappinello» e percorrendo questa in direzione nord fino inteso «Palmento A Funcia» sulla strada comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe) e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio al Km 1+600 sulla SP 59/IV.

5. Contrada Frieria.

Area delimitata a nord dal torrente «Sciambro» a partire dal ponte sulla SS 120 fino al confine comunale con Piedimonte Etneo, risalendo quindi in direzione ovest fino alla linea ferrata Circumetnea. Seguendo il tracciato di questa ultima fino al ponte sovrastante la strada vicinale «Rovolazzo» e da questa fino all'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 0+800, proseguendo su questa ultima fino al ponte sul torrente «Sciambro» e seguendo l'alveo del torrente fino punto di partenza ponte della SS 120.

6. Contrada Vaccarile.

Area delimitata dalla strada provinciale SP 59/IV a partire dall'incrocio con la strada vicinale «Rovolazzo» al Km 0+800 fino all'incrocio con la strada vicinale «Cerrotto» al Km 2+500 e percorrendo questa ultima per metri 320 fino alla strada privata sul lato sinistro e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio fra la strada vicinale «Rovolazzo» e la strada provinciale 59/IV al Km 0+800.

7. Contrada Valle Galfina.

Area delimitata dalla strada vicinale «Vallegalfina» dall'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900 fino all'incrocio con la strada comunale «Zappinello» e seguendo questa ultima in direzione nord-est per metri 700 fino all'incrocio con la stradella privata a destra, seguendo quest'ultima fino ad intercettare la strada vicinale «Vallegalfina» e quindi in direzione sud per 200 metri fino al punto di partenza incrocio strada provinciale 59/IV al Km 2+900.



8. Contrada Alboretto - Chiuse del Signore.

Area delimitata dall'incrocio sulla strada provinciale 59/IV al Km 0+800 con la strada vicinale «Rovolazzo» e percorrendo questa ultima fino al ponte sotto la ferrovia Circumetnea proseguendo lungo il tracciato della ferrovia fino al confine comunale e percorrendo questo in direzione sud fino ad intercettare la strada vicinale «Cerotto» e su questa in direzione nord-ovest fino alla stradella privata a destra, già confine della contrada «Vaccarile», e da qui in linea retta al punto di partenza incrocio sulla strada provinciale 59/IV al Km 0+800.

9. Contrada Panella - Petto Dragone.

Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione Zafferana Etnea in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale «Vallegalfina» al Km 2+900 fino all'incrocio con la strada vicinale «Chiovazzi» al Km 4+400 proseguendo in linea retta verso ovest fino ad intercettare la strada vicinale «Piano Iazzi», quindi percorrendo questa in direzione nord fino all'innesto con strada vicinale «Vallegalfina» e percorrendo questa ultima fino al punto di partenza incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900.

10. Contrada Baldazza.

Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione Zafferana Etnea in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale «Cerotto» al Km 2+500 fino all'incrocio con la strada vicinale «Chiovazzi» al Km 4+400 e percorrendo questa in direzione est fino all'incrocio con la strada vicinale «Cettotto» quindi percorrendo questa ultima in direzione nord-ovest fino al punto di partenza incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+500.

Nel Comune di Milo:

1. Contrada Villagrande.

Area delimitata a Sud-Est dalla strada intercomunale Petrulli - Miscarello, ad Ovest dalla strada Prov.le Zafferana Milo fino al torrente che lambisce le prime case del centro abitato del Comune di Milo che costeggia la contrada stessa, determinandone il confine Nord, fino ad incrociare la suddetta strada intercomunale Petrulli Miscarello.

2. Contrada Pianogrande.

Area che si snoda lungo la via Caselle Pianogrande dall'incrocio con la strada Prov.le Zafferana Milo e fino all'incrocio con il Viale della Regione che la delimita sul lato Ovest, fino al torrente «Struppuni» che la costeggia in direzione Est fino ad incrociare la Strada Prov.le Zafferana Milo.

3. Contrada Caselle.

Area delimitata ad Ovest dal Viale delle Regione fino all'incrocio con il Corso Italia, a Nord Ovest dalla prima parte di Via Guglielmo Marconi e dalla Via Fornaci fino ad incrociare la Regia Trazzera «Finaita» che ne segna il confine Nord, a Sud Ovest dalla Via Carlino 1° attraverso una strada interpodereale che va a congiungersi con la Via Spoto fino a raggiungere la Reggia Trazzera «Finaita».

4. Contrada Rinazzo.

Area delimitata dal lato Sud dalla Via Campanaro, dal lato Ovest dalle Reggia Trazzera «Finaita», dal lato Sud Est dal primo tratto di Via Bellini e dall'ultimo tratto di Via Etnea fino all'incrocio con Via Mazzini, che ne determina il confine Est fino al torrente «Cacocciola» e da quest'ultimo in direzione Nord fino ad incrociare la Reggia Trazzera «Finaita».

5. Contrada Fornazzo.

Area delimitata dalla Via Mongibello fino all'incrocio con Via Mareneve, che la delimita a Nord Ovest fino alla trazzera che collega Contrada Scarbaggio alla Via Mareneve. La contrada Fornazzo comprende anche tutti i terreni ricadenti nel centro abitato del quartiere stesso.

6. Contrada Praino.

Area delimitata a Ovest dal centro abitato di Fornazzo. A Nord dal Torrente Cavagrande fino al confine del Comune di Giarre, che ne determina il confine Est, mentre il confine Sud Ovest edelimitato dal Torrente Cacocciola in direzione Nord fino al centro abitato di Fornazzo.

7. Contrada Volpare.

Area delimitata a Sud Ovest dalla prima parte di Via Etnea, a Nord Ovest dalla Via Mazzini fino al torrente Cacocciola che ne determina il confine Nord, ad Est dall'ultimo tratto di Via Salice e a Sud dalla Via Madonna delle Grazie.

8. Contrada Salice.

Area delimitata a Nord dal torrente Cacocciola fino al confine del Comune di Giarre, ad Est dal territorio del Comune di Giarre e dalle Strade aranci Miscarello e Petrulli Miscarello, a Sud con la Contrada Villagrande ad Ovest con Via Mons. Fichera fino all'incrocio con Via Madonne delle Grazie e Via Salice.

Nel Comune di Randazzo:

1. Contrada Imbischi.

Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89 EST-confini territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda.

2. Contrada San Teodoro.

Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda EST str. Vie. Passo Piraino OVEST str. Vie Donna Nunzia

3. Contrada Feudo.

Confini: NORD str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda SUD str. Ferrara FF. SS EST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda OVEST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda.

4. Contrada Ciarambella.

Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89 EST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda OVEST str. Comunale Ciarambella.

5. Contrada Allegracore

Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89 EST str. Comunale Ciarambella OVEST str. Comunale Campo Rè Allegracore-Trazzera Randazzo Rocella.

6. Contrada Città Vecchia.

Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo Rocella EST Trazzera Randazzo Rocella OVEST fiume Alcantara.

7. Contrada Giunta.

Confini: NORD str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo Rocella SUD via Bonaventura EST str. Comunale Campo Rè Allegracore OVEST str. Comunale San Vito.

8. Contrada Campo Re'.

Confini: NORD str. Comunale Campo Rè Allegracore SUD str. SS. 120 EST colata lavica del 1981 OVEST str. comunale di collegamento SP, 89 e Campo Rè Allegracore.

9. Contrada San Lorenzo.

Confini: NORD str. SS. 120 SUD str. SP 230 EST str. Comunale Sciambratta OVEST centro abitato (delimitazione area D.O.C.).

10. Contrada Crocittà.

Confini: NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800 (delimitazione area D.O.C.) EST str. Comunale Marzarola OVEST centro abitato.

11. Contrada Scimonetta.

Confini: NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST- str. Comunale Sciambratta colata lavica del 1981 OVEST str. Comunale Marzarola.

12. Contrada Bocca d'Orzo.

Confini: NORD curva di livello 750 SUD curva di livello 800 (delimitazione area D.O.C.) EST delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59 OVEST str. Comunale Sciambratta.

13. Contrada Arena.

Confini: NORD str. SS. 120 SUD curva di livello 750 EST delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59 OVEST str. Comunale Sciambratta.

14. Contrada Pignatuni.

Confini: NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD str. SS. 120 EST str. comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89 OVEST str. comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89.

15. Contrada Chiusa Politi.

Confini: NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) OVEST delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59.

16. Contrada Pianodario.

Confini: NORD curva di livello 750 SUD str. SP 230 EST str. SP 230 OVEST delimitazione tra i fogli di mappa 72 e 73.

17. Contrada Statella.

Confini: NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD curva di livello 750 EST str. SP 230 - str. ferrata FF CC - str interpod. Contrada Statella OVEST str. comunale di collegamento tra SS. 120 e S.P. 89.

18. Contrada Pignatone.

Confini: NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD str comunale Taccione EST str comunale Taccione OVEST str. Interpod. Contrada Statella.



19. Contrada Montelaguardia.

Confini: NORD str. Ferrara FF.CC. SUD curva di livello 750 EST str. Comunale Montelaguardia OVEST str. SP 230.

20. Contrada Pino.

Confini: NORD str. comunale. Montelaguardia lazzitto SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST str. Comunale Montelaguardia lazzitto OVEST curva di livello 750.

21. Contrada Sciarra Nuova.

Confini: NORD curva di livello 765 SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST contrada calderara 22.

22. Contrada Calderara.

Confini: NORD str. SS. 120 SUD str. Comunale Montelaguardia lazzitto EST str. Comunale Collabasso Croce Monaci OVEST str. Comunale Montelaguardia lazzitto.

23. Contrada Croce Monaci.

Confini: NORD str. SS. 120 SUD str. Comunale Collabasso Croce Monaci EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST str. Comunale Collabasso Croce Monaci.

24. Contrada Taccione.

Confini: NORD str. Ferrara FF.SS SUD - str. Ferrara FF.CC. e SS 120 EST str. Vie. Rumolo OVEST str. Comunale Taccione.

25. Contrada Calderara Sottana.

Confini: NORD str. Ferrara FF. SS. - SP 89 SUD str. SS. 120 EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST str. Vie. Rumolo.

Nel Comune di Santa Maria di Licodia:

1. Contrada Cavaliere.

(strada comunale Bosco e strada Cavaliere Bosco) con i seguenti confini: nord Casale Brancato a quota mille in Contrada Somatorie (confine coincidente con quello indicato dal disciplinare citato), scendendo per il sito archeologico «Tre cisterne» superando l'incrocio con «Strada Inchiuso Alto» e fino all'incrocio con «strada Panini», confine Sud, da qui fino all'incrocio con strada Inchiuso Basso, confine est. Ad ovest con Vallone Licodia. Schematicamente: Nord: Casale Brancato Nord est: Strada Inchiuso Alto Sud: Strada Parrini Ovest: Vallone Licodia Est: Strada Inchiuso Basso.

Nel Comune di Trecastagni:

1. Contrada Cavotta;
2. Contrada Monte Illice;
3. Contrada Carpena;
4. Contrada Grotta Comune;
5. Contrada Eremo Di S.Emilia;
6. Contrada Monte Gorna;
7. Contrada Ronzini;
8. Contrada Monte S.Nicolo';
9. Contrada Tre Monti.

Nel Comune di Viagrande:

1. Blandano: Confine Nord Via Cava S.P. 4, Sud Torrente Lavinaio, Est Via Garibaldi, Ovest Comune Trecastagni;
2. Cannarozzo: Confine Nord Bivio Monte Rosso, Sud Torrente Blandano, Est Torrente Lavinaio, Ovest Via Garibaldi;
3. Monaci: Confine Nord Torrente Blandano, Sud Via Dietro Serra, Est Via Garibaldi, Ovest Via Cava S.P. 4;
4. Monte Rosso: Confine Nord via Salto Del Corvo, Sud Via Cava S.P. 4, Est Via Garibaldi, Ovest Via Gurna - Via Botticelli;
5. Monte Serra: Confine Nord Via Dietro Serra, Sud Via San Gaetano - Via Umberto, Est Via Garibaldi, Ovest via Mure Antiche;
6. Muri Antichi: Confine Nord Via Mure Antiche, Sud Via Viscalori, Est Via Umberto-Via Mure Antiche, Ovest Comune Trecastagni;
7. Paternostro: Confine Nord Via Viscalori -Via Rosselli, Sud via Contrada Fara-Via Petrone, Est Via Aldo Moro, Ovest Comune Trecastagni;
8. Sciarelle: Confine Nord Torrente Blandano, Sud Comune Aci S. Antonio, Est via penninazzo, Ovest Via Garibaldi;
9. Viscalori: Confine Nord Via Viscalori- Via Rosselli, Sud via Viscalori-Via Rosselli, Ovest Via Aldo Moro, Est Comune Trecastagni.

Nel Comune di Biancavilla:

1. Maiorca;
2. Torretta;
3. Rapilli;
4. Stella;
5. Spadatrappo.

Nel Comune di Zafferana:

1. Fleri;
2. San Giovannello;
3. Cavotta;
4. Pietralunga;
5. Pisano;
6. Pisanello;
7. Fossa Gelata;
8. Scacchieri;
9. Sarro;
10. Piricoco;
11. Civita;
12. Passo Pomo;
13. Rocca d'api;
14. Cancelliere - Spuligni;
15. Airone;
16. Valle San Giacomo;
17. Piano dell'Acqua;
18. Petrulli;
19. Primoti;
20. Algerazzi.

ALLEGATO B

Documento unico

Denominazione/denominazioni

Etna

Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino.
4. Vino spumante.
5. Vino spumante di qualità.

Descrizione dei vini:

1. «Etna» bianco.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;


odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	



2. «Etna» bianco superiore.

Breve descrizione testuale:

colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: secco, fresco, armonico, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. «Etna» rosso.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

4. «Etna» rosso riserva.

Breve descrizione testuale:

colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
 estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. «Etna» rosato.

Breve descrizione testuale:

colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: secco, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

6. «Etna» spumante bianco.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;
 colore: giallo paglierino più o meno intenso;
 odore: intenso e caratteristico, talvolta con note agrumate accompagnate da un delicato sentore di lievito;
 sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

7. «Etna» spumante rosato o rosé.

Breve descrizione testuale:

spuma: fine e persistente;
 colore: rosato più o meno intenso anche con riflessi aranciati;
 odore: intenso e caratteristico, con note floreali e speziate accompagnate da un delicato sentore di lievito;
 sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
 estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	



Pratiche di vinificazione.

Pratiche enologiche specifiche.

1. Tipologie Spumante - rifermentazione in bottiglia.

Pratica enologica specifica.

Le tipologie spumante devono essere ottenute esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno diciotto mesi.

2. Tipologie Spumante - vinificazione.

Pratica enologica specifica

Le tipologie spumante devono essere ottenute:

per la tipologia rosato, mediante la vinificazione «in rosato» delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente;

per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco delle uve rosse.

3. Tipologia Rosso Riserva.

Pratica enologica specifica.

La tipologia rosso può utilizzare la menzione «riserva» solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento all'interno della zona di produzione di almeno quattro anni, di cui almeno 12 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Rese massime:

1. «Etna» bianco, bianco superiore, bianco spumante, rosso, rosato, rosato spumante.

9000 chilogrammi di uve per ettaro.

2. «Etna» rosso riserva.

8000 chilogrammi di uve per ettaro.

Zona geografica delimitata.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» ricade nella Provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilla, S. Maria di Licodia, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Treccagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

Varietà principale/i di uve da vino.

Carricante B.

Catarratto bianco comune B. - Catarratto

Catarratto bianco lucido B. - Catarratto

Nerello cappuccio N.

Nerello cappuccio N. - Nerello mantellato

Nerello mascalese N.

Descrizione del legame/dei legami.

Etna

La DOC Etna è in prov. di Catania: 20 Comuni alle falde dell'Etna, clima variabile e suolo creano un'alta qualità delle produzioni. È stata la prima DOC siciliana riconosciuta. Il terreno è vulcanico, il clima temperato. Il Nerello Mascalese e il Carricante si coltivano nell'area DOC Etna fino a quote alte. I vigneti nelle zone di forte pendenza sono coltivati su terrazze tenute da muretti a secco di pietra lavica. Tutti i vini possiedono aromi gradevoli, armonici, eleganti. La composizione dei suoli vulcanici e la loro mineralità migliora la longevità dei vini. È la zona più tardiva in Sicilia per la maturazione delle uve; la raccolta si effettua da settembre fino alla fine di ottobre.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).

Operazioni di vinificazione in zona geografica delimitata.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare:

deroga alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia, oltre che all'interno della zona di produzione delimitata, possono essere effettuate nell'intero territorio

dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

conformemente all'art. 4 del regolamento UE n. 33/2019, le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione, per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3 della legge n. 238/2016.

Etichettatura e presentazione.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

la denominazione di origine controllata dei vini «Etna» può essere seguita da unità geografiche aggiuntive riferite ad unità amministrative o contrade, dalle quali provengono le uve, così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del disciplinare di produzione.

Indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale;

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Etna» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione degli spumanti non millesimati.

Etichettatura e presentazione.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

nella etichettatura e presentazione dei vini «Etna», è consentito l'uso della unità geografica più ampia «Sicilia», ai sensi dall'art. 30 della legge n. 238/2016 e dall'art. 7, comma 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sicilia».

Confezionamento e sistemi di chiusura.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.


Descrizione della condizione:

i vini a DOC «Etna» devono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume nominale fino a 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di vetro di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.

Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente con l'esclusione di materiale in plastica.

Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione delle tipologie rosso riserva e bianco superiore dove è obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca.

22A00661



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 850).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziato prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 per il riutilizzo delle economie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e le successive modifiche e integrazioni disposte con le ulteriori ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre

2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Con-



siglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziata dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentire l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziata dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentire l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);



con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dal richiamato art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con cui consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Lazio con nota del 1° dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e le risorse regolate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020.

1. La Regione Lazio è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Lazio nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6104 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata.

5. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni,



limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Entro il termine dell'8 novembre 2022, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 5, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

7. Le risorse finanziarie residue di cui al presente articolo, presenti sulla contabilità speciale, alla data dell'8 novembre 2022, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi in regime ordinario. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 6104 alla medesima data dell'8 novembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2023 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza del termine dell'8 novembre 2022 di cui al comma 6.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.

Art. 2.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni.

1. La Regione Lazio è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, già individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2, è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.



3. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Lazio nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6104 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, al medesimo intestata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziare dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.

5. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti

sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. E fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dal comma 6 dell'art. 2, il soggetto responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 2 per le attività rispettivamente previste, provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00657



ORDINANZA 24 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Comune di Venezia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del medesimo comune. (Ordinanza n. 851).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con cui è stato integrato lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della predetta delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia» con la quale, tra l'altro, il Commissario delegato - Sindaco di Venezia nominato con la citata ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) n. C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 51.610.110,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d*) del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 23 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Comune di Venezia è individuato quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco del Comune di Venezia è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019 e successive modifiche e integrazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 616/2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative del Comune di Venezia, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'am-



bito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6163, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616/2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio del Comune di Venezia che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 807/2021 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00658

ORDINANZA 24 gennaio 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6101. (Ordinanza n. 852).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 6 agosto 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545 del 18 settembre 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 720 del 4 dicembre 2020 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei giorni dal 14 al 19 giugno 2018 nei territori dei Comuni di Reggio Calabria, di Bagnara Calabria e di Scilla, in Provincia di Reggio Calabria e di Joppolo e di Nicotera, in Provincia di Vibo Valentia», con cui si



è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autoriz-

zazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentire l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-ter);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 4-undecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui si dispone che: «Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure



stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Vista la nota della Regione Calabria del 22 ottobre 2021, con cui è stata richiesta, tra l'altro, la proroga della contabilità speciale n. 6101;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota del 23 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il dirigente generale del Dipartimento protezione civile della Regione Calabria, già dirigente della Unità operativa autonoma protezione civile della Regione Calabria nominato soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 720 del 4 dicembre 2020, prosegue nel coordinamento degli interventi connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545 del 18 settembre 2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziante dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6101, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 545 del 18 settembre 2018, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziante dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 1, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, disponibili sulla contabilità speciale che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della me-



desima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tale data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1 il soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00659

ORDINANZA 24 gennaio 2022.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani. (Ordinanza n. 853).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani;

Considerato che detti eventi calamitosi hanno determinato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 21 gennaio 2022;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del



Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, l'indicazione delle singole stime di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente rispetto a quella per cui sono state stanziare, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 11, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario

delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento



comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;


37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c*) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di



estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a*) e *b*), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c*) e *d*), del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l'indicazione del CUP, in particolare per gli interventi di tipo *d*), oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costi-



tuisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori della medesima individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.


3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018

1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di



protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Siciliana, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Capo del Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 agosto 2022, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, nel limite di euro 6.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Siciliana è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il personale non dirigenziale direttamente impegnato nelle attività connesse all'emergenza, entro il limite complessivo di 10 unità, è autorizzato a effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, per tutta la durata dello stato di emergenza.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, nel limite complessivo di due unità, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego per tutta la durata dello stato di emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 9 assegnate al Commissario delegato e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie ed i soggetti beneficiari.


Art. 11.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione – con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.



4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), sezione normativa di protezione civile al seguente link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp

22A00660

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Zercepac», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 8/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza

dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;



Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e*) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 gennaio 2022;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ZERCEPAC,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

ZERCEPAC

Codice ATC - principio attivo: L01XC03 trastuzumab

Titolare: Accord Healthcare, S.L.U.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005209/II/0003

GUUE: 29 dicembre 2021

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Carcinoma mammario.

Carcinoma mammario metastatico.

«Zercepac» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione a paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicine;

in associazione a docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab.

Carcinoma mammario in fase iniziale.

«Zercepac» è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile) (vedere paragrafo 5.1);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con «Zercepac» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

«Zercepac» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un *test* accurato e convalidato (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Carcinoma gastrico metastatico.

«Zercepac» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica.

«Zercepac» deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da



un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione

La misurazione dell'espressione di HER2 è obbligatoria prima di iniziare la terapia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Il trattamento con «Zercepac» deve essere iniziato esclusivamente da un medico esperto nella somministrazione di chemioterapia citotossica (vedere paragrafo 4.4) e deve essere somministrato esclusivamente da un operatore sanitario.

«Zercepac» formulazione endovenosa non è destinato alla somministrazione sottocutanea e deve essere somministrato unicamente mediante infusione endovenosa.

Al fine di evitare errori terapeutici è importante verificare le etichette dei flaconcini per assicurarsi che il medicinale che si sta preparando e somministrando sia «Zercepac» (trastuzumab) e non «Kadcyla» (trastuzumab emtansine).

«Zercepac» è per esclusivo uso endovenoso.

La dose di carico di «Zercepac» deve essere somministrata mediante infusione endovenosa della durata di novanta minuti. Non somministrare come iniezione endovenosa o bolo endovenoso. L'infusione endovenosa di Zercepac deve essere somministrata da personale sanitario preparato a gestire l'anafilassi e in presenza di strumentazione di emergenza. I pazienti devono essere tenuti sotto osservazione per almeno sei ore dopo l'inizio della prima infusione e per due ore dopo l'inizio delle successive infusioni per rilevare sintomi, quali febbre e brividi o altri sintomi correlati all'infusione (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). Tali sintomi possono essere controllati interrompendo l'infusione o rallentandone la velocità. L'infusione può essere ripresa una volta che i sintomi si sono alleviati.

Se la dose iniziale di carico è ben tollerata, le dosi successive possono essere somministrate in infusione da trenta minuti.

Per istruzioni sulla ricostituzione di «Zercepac» formulazione endovenosa prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1456/002 - A.I.C.: 048912024 /E - In base 32: 1GN-PNS 60 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) - 1 fiala;

EU/1/20/1456/003 - A.I.C.: 048912036 /E - In base 32: 1GNPP4 420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - fiala (vetro) - 1 fiala.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

22A00685

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Sugammadex Mylan», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 9/2022).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;



Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e*) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 gennaio 2022;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SUGAMMADEX MYLAN,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex fac-*

tory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova registrazione

SUGAMMADEX MYLAN

Codice ATC - principio attivo: V03AB35 sugammadex

Titolare: Mylan Ireland Limited

Cod. procedura: EMEA/H/C/005403/0000

GUUE: 29 dicembre 2021

Indicazioni terapeutiche

Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti.

Per la popolazione pediatrica: «Sugammadex» è raccomandato solo per l'antagonismo di *routine* del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra due e diciassette anni.

Modo di somministrazione

«Sugammadex» deve essere somministrato per via endovenosa mediante singola iniezione in bolo. L'iniezione in bolo deve essere somministrata rapidamente, nell'arco di dieci secondi, in una linea endovenosa esistente (vedere paragrafo 6.6). Negli studi clinici «Sugammadex» è stato somministrato soltanto mediante singola iniezione in bolo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1583/001 - A.I.C.: 049787017 /E - In base 32: 01HHD4 100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml - 1 flaconcino;

EU/1/21/1583/002 - A.I.C.: 049787029 /E - In base 32: 1HH-D4P - 100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml - 10 flaconcini;

EU/1/21/1583/003 - A.I.C.: 049787031 /E - In base 32: 1HH-D4R - 100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml - 1 flaconcino;

EU/1/21/1583/004 - A.I.C.: 049787043 /E - In base 32: 1HHD53 100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml - 10 flaconcini.



Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

22A00686

DETERMINA 24 gennaio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Artesunate Amivas», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 10/2022).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.



Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2021 al 30 novembre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 10, 11 e 12 gennaio 2022;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: ARTESUNATE AMIVAS, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

ARTESUNATE AMIVAS.

Codice ATC - principio attivo: P01BE03 artesunato.

Titolare: Amivas Ireland Limited.

Cod. procedura EMEA/H/C/005550/0000.

GUUE 29 dicembre 2021.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Artesunate Amivas» è indicato per il trattamento iniziale della malaria severa negli adulti e nei bambini (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

Si devono considerare le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antimalarici.

Modo di somministrazione.

Si raccomanda di usare «Artesunate Amivas» per il trattamento di pazienti con malaria severa solo dopo aver consultato un medico con adeguata esperienza nella gestione della malaria.

«Artesunate Amivas» è destinato esclusivamente alla somministrazione endovenosa. La soluzione ricostituita deve essere somministrata come iniezione in bolo lenta nell'arco di 1-2 minuti.

Prima della somministrazione «Artesunate Amivas» deve essere ricostituito con il solvente fornito.

A causa dell'instabilità di artesunato nelle soluzioni acquose, la soluzione ricostituita deve essere utilizzata entro 1,5 ore dalla preparazione. Pertanto, è necessario calcolare la dose necessaria di artesunato (dose in mg = peso del paziente in kg x 2,4) e determinare il numero di flaconcini di artesunato necessari prima di ricostituire la polvere di artesunato.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1582/001 A.I.C.: 049790013/E in base 32: 1HHH1X - 110 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (in vetro); solvente: flaconcino (in vetro) polvere: 110 mg; solvente: 12 ml - 2 flaconcini + 2 flaconcini;

EU/1/21/1582/002 A.I.C.: 049790025/E in base 32: 01HHH2 - 110 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (in vetro); solvente: flaconcino (in vetro) polvere: 110 mg; solvente: 12 ml - 4 flaconcini + 4 flaconcini.

Condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

22A00687



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 18 novembre 2021.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche. (Delibera n. 376/21/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Vista la direttiva 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice europeo) che abroga le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;

Viste le disposizioni di cui all'art. 34, commi 2-bis e 2-ter del Codice, introdotte con la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014», secondo cui:

«per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso» (comma 2-bis);

«Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche» (comma 2-ter);

Considerato che la Corte di giustizia europea (CGUE), con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, oggi art. 16 della direttiva 2018/1972, «i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attività di cui a detta disposizione, vale a dire:

in primo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale elencate all'allegato, parte A, di tale direttiva;

in secondo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui all'art. 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C, di tale direttiva;

in terzo luogo, le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art. 17 della direttiva servizio universale, nonché gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest'ultima direttiva.

Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attività i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par. 39 e 40);

Ritenuto che, con l'ordinanza in parola, la CGUE ha pienamente confermato la correttezza dell'operato dell'Autorità sia con riferimento all'individuazione del



perimetro dei costi finanziabili sia alle modalità di rendicontazione e rettifica dei costi;

Tenuto conto, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo prima nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, oggi trasposto al considerando 54 della direttiva 2018/1972 a mente del quale: «I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorché per concedere i diritti d'uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato.»;

Considerato che la Corte di giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'Autorità nazionale competente»;

Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005 e l'art. 34, comma 2-bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 54 della direttiva 2018/1972, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attività oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilità dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori; ciò anche in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza del 30 luglio 2021, n. 21961, con la quale la fattispecie impositiva in esame è stata qualificata come tributo;

Tenuto conto che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a definire, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario, che risulta essere, dunque, attività vincolata e non discrezionale;

Rilevato che il Consiglio di Stato con le più recenti pronunce dell'11 ottobre 2021, n. 6768, n. 6769, n. 6771, n. 6772, n. 6774, n. 6775, n. 6776 e n. 6777 ha prescritto all'Autorità di motivare la delibera impositiva che definisce l'aliquota contributiva dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del Codice in modo analitico «con specifico riferimento ai veri elementi che "atomisticamente" contribuiscono a formare le voci del contributo richiesto agli operatori, tenuto anche conto del fatto che detto difetto di motivazione espone al conseguente rischio di duplice contribuzione (con specifico riferimento ai c.d. ricavi riversati): sia da parte dell'operatore che presta il servizio all'utente finale e al contempo paga il servizio di interconnessione/raccolta/terminazione (...) sia da par-

te del terzo operatore cui le quote sono riversate a titolo di corrispettivo e per il quale rappresentano un ricavo parimenti sottoponibile a contributo» (così: Consiglio di Stato, n. 6777/2021);

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale prevede che «La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»;

Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti «a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi» (così Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27625) e che la violazione di tale divieto «non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito» (così Cassazione, sentenza 29 maggio 2018, n. 13503);

Ritenuto, conseguentemente, che la tassazione del cespite dei ricavi da vendita all'ingrosso, c.d. ricavi riversati o ricavi *wholesale*, non coincide con la tassazione del cespite dei ricavi da vendita al dettaglio, e che, altresì, i soggetti tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi da vendita non coincidono;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attività svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;

Tenuto conto, altresì, che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei *media* (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.), dei servizi postali, dei servizi di intermediazione *on-line* e dei motori di ricerca *on-line* finanziati, ai sensi dei commi 65 e 66-bis, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti;

Rilevato che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità negli altri settori si provvede con separati provvedimenti;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Visto il «Rendiconto *ex art. 34, comma 2-ter*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 2003 - Anno 2020»



(di seguito, il Rendiconto 2020), adottato con delibera n. 228/21/CONS del 15 luglio 2021;

Considerato che i costi amministrativi complessivi che l'Autorità, per l'anno 2022, dovrà finanziare con il contributo degli operatori di comunicazione elettronica per sostenere le attività di cui all'art. 34 del Codice è pari a 41,344 milioni di euro;

Considerato che con riferimento alle tre categorie di attività identificate dalla CGUE con la citata ordinanza del 29 aprile 2020, il fabbisogno complessivo di cui all'art. 34 del Codice, è così ripartito:


A. circa il 40% del fabbisogno complessivo per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, con particolare riguardo alla tutela dei consumatori ed utenti atteso che a tale ambito di attività sono associati i costi sostenuti per le attività svolte dalla Direzione tutela dei consumatori - Ufficio servizio universale, trasparenza e regolamentazione; Ufficio per i diritti degli utenti di reti e servizi di comunicazione; Ufficio garanzie e tutele - competenti, tra l'altro, a: curare i procedimenti e svolgere le attività di regolamentazione e vigilanza in materia di servizio universale offerto dal soggetto designato e di accessibilità e non discriminazione dei servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali disabili; predisporre indicatori di *performance* e criteri quantitativi per il confronto e l'analisi d'impatto delle condizioni di offerta di servizi all'ingrosso regolamentati e le prestazioni tecniche e qualitative ai consumatori finali; definire misure funzionali alla trasparenza dei prezzi, il dettaglio nella fatturazione, la comparabilità delle offerte e la pubblicazione delle informazioni, verificandone il rispetto; verificare la qualità dei servizi e a promuovere strumenti di trasparenza e informazione sulle prestazioni e la qualità dei servizi (carte dei servizi, codici di autoregolamentazione); verificare il rispetto delle condizioni di offerta dei servizi alle misure di armonizzazione al regolamento UE in materia di *roaming* al dettaglio e *net neutrality*; curare i rapporti con le associazioni dei consumatori e delle imprese di servizi di comunicazione elettronica; curare i procedimenti e le attività necessarie per la definizione delle controversie tra utenti e operatori nei mercati dei servizi di comunicazione elettronica; vigila sulla corretta applicazione della regolamentazione definita dall'Autorità in tema di tutela dei consumatori ed utenti; gestire le segnalazioni degli utenti nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche; partecipazione alle attività di vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari a tutela degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche, anche tramite verifiche e attività ispettive, presso le sedi delle imprese.

In tale ambito rientrano altresì i costi sostenuti per le attività svolte dall'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo e dall'Ufficio gestione *contact center* e relazioni con il pubblico del Segretariato generale incaricati di assicurare il coordinamento delle attività ispettive; collaborare alla gestione dei rapporti con i nuclei della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle telecomunicazioni, nonché curare i rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni svolgendo tutte le attività necessarie per la verifica del rispetto dell'accordo quadro e delle con-

nesse convenzioni e verificando l'efficacia e l'efficienza dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate; assicurare l'informazione ai singoli cittadini, utenti e consumatori, alle amministrazioni pubbliche, alle imprese o associazioni nelle materie di competenza dell'Autorità, con particolare riguardo alla informazione sugli strumenti di tutela attivabili dai consumatori; promuovere l'adozione di azioni che facilitano l'utilizzazione degli strumenti e dei servizi di risoluzione delle controversie;

B. circa il 16% del fabbisogno complessivo per le attività di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri, atteso che a tale ambito di attività sono associati i costi per l'Ufficio radio spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, competente a svolgere le attività: di analisi dell'evoluzione delle norme tecniche in materia di radio spettro, partecipando all'attività dei relativi organismi di regolazione e standardizzazione; relative alla assegnazione e gestione delle frequenze, seguendone l'evoluzione, l'aggiornamento e assicurandone la conformità e coerenza con la normativa europea; istruire i pareri in materia di radio spettro e della disciplina relativa ai diritti d'uso delle frequenze inclusi quelli relativi al trasferimento o affitto dei diritti d'uso individuali; curare l'attività di regolamentazione e vigilanza relativa alla pianificazione delle frequenze radiotelevisive, curare i rapporti con gli organismi nazionali, Unione europea e internazionali; curare i procedimenti e svolge tutte le attività finalizzate alla risoluzione delle controversie in materia di accesso alle piattaforme trasmissive; nonché di parte dell'Ufficio vigilanza e controversia in materia di servizi di comunicazioni, della medesima direzione, competente a svolgere, tra l'altro, le attività relative alla disciplina e alla vigilanza sui piani e sulle procedure di assegnazione della numerazione e indirizzamento e alla connessa disciplina per i servizi finali di comunicazione elettronica, nonché quelle in materia di garanzia della sicurezza delle comunicazioni;

C. circa il 44% del fabbisogno complessivo per le attività di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale di cui al Codice europeo, atteso che a tale ambito di attività sono associati i costi sostenuti per l'Ufficio regolamentazione dei mercati della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, competente, tra l'altro, a svolgere le seguenti attività: predisposizione dei modelli di costo e di prezzo relativi ai servizi regolamentati e non regolamentati; predisposizione degli schemi di contabilità regolatoria; svolgimento dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento relative ai servizi all'ingrosso di accesso e interconnessione sottoposti a obblighi; svolgimento delle attività relative al finanziamento degli obblighi di servizio universale, all'evoluzione del contenuto del servizio universale e alla designazione delle imprese incaricate della sua fornitura; svolge le attività regolamentari relative alle misure per l'armonizzazione dei servizi di *roaming* e per garantire l'accesso a una internet aperta (*net neutrality*) nel mercato unico europeo; nonché di parte dell'Ufficio vigilanza e controversie in materia di servizi di comuni-



cazioni, della medesima direzione competente a svolgere attività di risoluzione delle controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche e tra operatori e gestori di infrastrutture fisiche; curare i procedimenti sanzionatori per le violazioni a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche e gestori di infrastrutture fisiche; svolgere attività di vigilanza relative ai mercati all'ingrosso, e le connesse attività di verifica degli obblighi e dei rimedi in capo agli operatori; svolgere attività di vigilanza in materia di parità di trattamento interno-esterno e non discriminazione tecnica, qualitativa ed economica (*equivalence* e condizioni di replicabilità tecnica ed economica); svolgere attività istruttorie relative alla vigilanza sulle procedure di passaggio degli utenti tra operatori, inclusa la portabilità del numero, su rete fissa e mobile.

I sopra indicati costi amministrativi includono altresì i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione;

Considerato che il citato art. 34, comma 2-ter, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche;

Rilevato, con riferimento al rendiconto analitico e alle rettifiche di cui all'art. 16 della direttiva 2018/1972, che la CGUE, nella richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha statuito che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione è pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi» (*cf.* par. 50 dell'ordinanza);

Tenuto conto che il citato Rendiconto 2020 dell'Autorità ha evidenziato - per lo svolgimento delle attività di cui al citato art. 34 del Codice - un saldo negativo, per la gestione di competenza 2020, pari a 0,256 milioni di euro;

Rilevato altresì che le iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero dei contributi relativi alle annualità 2013-2019 con riferimento al contributo dovuto dal settore delle comunicazioni elettroniche hanno prodotto nel 2020 un gettito di 0,462 milioni di euro;

Rilevato che, a seguito della cancellazione dei residui passivi - disposta con l'approvazione del conto consuntivo 2020 (delibera n. 214/21/CONS) - relativi a impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2019 per lo svolgimento delle attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, sono risultate economie di spesa pari complessivamente a 0,533 milioni di euro;

Rilevato, infine, che l'importo portato in riduzione a rettifica del fabbisogno 2020, come disposto con la delibera n. 434/19/CONS a valere sull'esercizio 2020, è par-

zialmente rimasto nella disponibilità dell'Autorità, alla luce dei risultati registrati nel Rendiconto 2020;

Considerato, pertanto, che nell'esercizio 2020 è registrato un disavanzo di competenza pari a 0,256 milioni di euro, cui si debbono sommare le somme relative agli esercizi pregressi - per un importo pari a 0,995 milioni di euro - per un totale complessivo pari a 0,739 milioni di euro, come illustrato nel sopra richiamato Rendiconto 2020;

Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su più esercizi, in modo graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la stabilità nel tempo delle aliquote contributive;

Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 34 del Codice pari a 41,344 milioni di euro vanno apportate le opportune rettifiche, in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica allo stato disponibili, relativi agli anni 2013-2020;

Ritenuto, quindi, di dover portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2022, per lo svolgimento delle attività elencate al richiamato art. 34, un importo pari a 4,600 milioni di euro, con l'effetto di portarne a 36,744 milioni di euro il valore;

Ritenuto, altresì, di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore;

Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della relativa base imponibile del mercato di competenza, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2022, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005;

Considerato, conseguentemente, che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per il funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2022 è fissata per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 36,744 milioni di euro, nella misura dell'1,30 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Considerata l'opportunità, al fine di garantire l'uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico SCM per il calcolo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti operanti nei settori delle comunicazioni elettroniche, basato sulla classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT sul sito web: www.istat.it

Considerata, altresì, l'opportunità di illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico SCM e il sistema di calcolo del contributo dovuto per l'anno 2022 mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e *media*»;



Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2022 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2021;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo deve indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Udita la relazione della commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2021.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,30 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del

conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2020.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, reso pubblico sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo SCM - Anno 2022». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° marzo 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2, utilizzando il modello telematico «Contributo SCM - Anno 2022» (allegato A alla presente delibera) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it

3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Il mancato pagamento del contributo dovuto ai sensi della presente delibera comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 98, comma 12, del Codice.



Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Il Presidente: LASORELLA

La commissaria relatrice: GIOMI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla delibera n. 376/21/CONS (modello telematico da compilare da parte dei soggetti tenuti al versamento del contributo e relative istruzioni di compilazione) sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

22A00662

DELIBERA 18 novembre 2021.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media. (Delibera n. 377/21/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa»;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito «TUSMAR»);

Vista la direttiva n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

Vista la direttiva n. 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni on-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva n. 93/83/CEE del Consiglio;

Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005 individua la base imponibile nei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di adozione della presente delibera;


Tenuto conto che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a definire, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario;

Tenuto conto che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei servizi di comunicazione elettronica, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione on-line e dei motori di ricerca on-line, finanziati, ai sensi del comma 65, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti;

Rilevato che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità negli altri settori si provvede con separati provvedimenti;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS;

Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del



personale dell'Autorità» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Considerato che i costi amministrativi complessivi che l'Autorità, per l'anno 2022, dovrà finanziare con il contributo per sostenere le attività relative al mercato dei servizi *media* è pari a 26,517 milioni di euro;

Tenuto conto che, con riferimento al settore dei servizi *media*, 0,550 milioni di euro trovano copertura con il gettito derivante dalle attività svolte nell'ambito della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ex legge n. 9/2008 e 0,09 milioni di euro con i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle delibere numeri 405/02/CONS, 606/10/CONS e 607/10/CONS, portando il fabbisogno da finanziare a 25,877 milioni di euro;

Ritenuto di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore;

Ritenuto di dover adottare, sulla base della sopraindicata stima di fabbisogno e della relativa base imponibile del mercato di servizi di *media*, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2022, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005;

Considerato, conseguentemente, che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per il funzionamento dell'Autorità, l'aliquota contributiva per l'anno 2022 per le imprese che operano nel settore dei servizi *media* è fissata, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 24,177 milioni di euro, nella misura dell'1,90 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;

Considerata l'opportunità, al fine di garantire l'uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico SCM per il calcolo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti operanti nel settore dei servizi *media*, basato sulla classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito [web www.istat.it](http://www.istat.it)

Considerata, altresì, l'opportunità di illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico SCM e il sistema di calcolo del contributo dovuto per l'anno 2022 mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media*»;

Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2022 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo

soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2021;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo deve indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Udita la relazione della commissaria Elisa Giomi, relattrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti che operano nel settore dei servizi *media*, esercenti attività che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.


3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2021.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi *media*, la contribuzione è fissata in misura pari a 1,90 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2020.



Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, reso pubblico sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo SCM - anno 2022». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° marzo 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, commi 1 e 2, utilizzando il modello telematico «Contributo SCM - anno 2022» (allegato A alla presente delibera) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it

3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito *web* dell'Autorità.

Il Presidente: LASORELLA

La commissaria relattrice: GIOMI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla delibera n. 377/21/CONS (modello telematico da compilare da parte dei soggetti tenuti al versamento del contributo e relative istruzioni di compilazione) sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

22A00663

DELIBERA 18 novembre 2021.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 378/21/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera *b*);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità» nonché il successivo comma 66, secondo cui l'Autorità ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalità della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui è stabilito che «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2,



commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS;

Vista la delibera n. 17/1998, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Tenuto conto che l'Autorità svolge competenze riferite anche ai mercati dei servizi di comunicazione elettronica, dei servizi *media* e dei servizi di intermediazione *on-line* finanziati, ai sensi del comma 65, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti;

Rilevato che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorità negli altri settori si provvede con separati provvedimenti;

Ritenuto di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore;

Considerato che le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale per l'anno 2022 sono stimate in 8,5 milioni di euro, sulla base dei compiti di regolamentazione del settore dei servizi postali attribuiti all'Autorità dalla legge;

Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalità di versamento all'Autorità per l'anno 2022, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità»;

Tenuto conto che l'Autorità, ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, è chiamata a definire, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facoltà di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario;

Considerata l'opportunità, al fine di garantire l'uniformità delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali (SP), basato sulla classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito *web* www.istat.it

Considerata, altresì, l'opportunità di illustrare le modalità operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo SP dovuto per l'anno 2022 mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali»;

Ritenuto, inoltre, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, di prevedere per l'anno 2022 la non assoggettabilità al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonché delle imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2021;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorità sulla esattezza della contribuzione versata, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società;

Udita la relazione della commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:


Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività di cui al comma 1 è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalità disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2021.



Art. 2.

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, è determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2020.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2020.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità adotta le più opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo SP - anno 2022». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

Art. 4.

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° marzo 2022 i soggetti di cui all'art. 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2020, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2 utilizzando il modello telematico «Contributo SP - anno 2022» (allegato A alla presente delibera), corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it

3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Il Presidente: LASORELLA

La commissaria relatrice: GIOMI

AVVERTENZA:

Gli allegati alla delibera n. 378/21/CONS (modello telematico da compilare da parte dei soggetti tenuti al versamento del contributo e relative istruzioni di compilazione) sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

22A00664

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica relativo alle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI

Nella tabella degli «Autoveicoli a gasolio fuori produzione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 307 del 28 dicembre 2021 alla pag. 204, si intendono riportati anche i seguenti modelli di autoveicoli carenti in fase di pubblicazione:



FRINGE BENEFIT 2022
AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE

MARCA	MODELLO	SERIE	COSTO KM 15.000 KM	FRINGE BENEFIT ANNUALE (25% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (30% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (50% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (60% CK)
VOLKSWAGEN	GOLF VII 1.6 TDI BLUEMOT. TECH	110CV	0,4327	1.622,63	1.947,15	3.245,25	3.894,30
VOLKSWAGEN	GOLF VII 1.6 TDI BLUEMOT. TECH	115CV	0,4411	1.654,13	1.984,95	3.308,25	3.969,90
VOLKSWAGEN	GOLF VII 1.6 TDI BLUEMOT.TECH	105CV	0,4262	1.598,25	1.917,90	3.196,50	3.835,80
VOLKSWAGEN	GOLF VII 1.6 TDI BLUEMOT.TECH	90CV	0,4272	1.602,00	1.922,40	3.204,00	3.844,80
VOLKSWAGEN	GOLF VII 2.0 GTD BLUEMOT. TECH	184CV	0,5353	2.007,38	2.408,85	4.014,75	4.817,70
VOLKSWAGEN	GOLF VII 2.0 TDI 4MOTION	150CV	0,5296	1.986,00	2.383,20	3.972,00	4.766,40
VOLKSWAGEN	GOLF VII 2.0 TDI BLUE MOTION	150CV	0,4749	1.780,88	2.137,05	3.561,75	4.274,10
VOLKSWAGEN	GOLF VII 2.0 TDI BLUEMOT.TECH	150CV	0,4978	1.866,75	2.240,10	3.733,50	4.480,20
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT 1.6 TDI	105CV	0,4343	1.628,63	1.954,35	3.257,25	3.908,70
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT 1.6 TDI	110CV	0,4416	1.656,00	1.987,20	3.312,00	3.974,40
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT 1.6 TDI	115CV	0,4312	1.617,00	1.940,40	3.234,00	3.880,80
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT 1.6 TDI	90CV	0,4261	1.597,88	1.917,45	3.195,75	3.834,90
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT 1.6 TDI TREND	90CV	0,4173	1.564,88	1.877,85	3.129,75	3.755,70
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT 2.0 TDI	150CV	0,5143	1.928,63	2.314,35	3.857,25	4.628,70
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT 2.0 TDI	ALLTRACK 184 CV	0,5299	1.987,13	2.384,55	3.974,25	4.769,10
VOLKSWAGEN	GOLF VII VARIANT 2.0 TDI BMT	150CV	0,4870	1.826,25	2.191,50	3.652,50	4.383,00
VOLKSWAGEN	JETTA 1.6 TDI DSG BLUEMOTION	105CV EURO5	0,4353	1.632,38	1.958,85	3.264,75	3.917,70
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO 1.6 TDI	105CV	0,4464	1.674,00	2.008,80	3.348,00	4.017,60
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO 2.0 TDI BLUEMOTION	110CV	0,4714	1.767,75	2.121,30	3.535,50	4.242,60
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO 2.0 TDI BLUEMOTION 110CV	MY2016	0,4524	1.696,50	2.035,80	3.393,00	4.071,60
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO 2.0 TDI BLUEMOTION 150CV	MY2016	0,4886	1.832,25	2.198,70	3.664,50	4.397,40
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO 2.0 TDI SPORT	140CV	0,5256	1.971,00	2.365,20	3.942,00	4.730,40
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO 2.0 TDI SPORT BLUEMOTION	150CV	0,5048	1.893,00	2.271,60	3.786,00	4.543,20
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO CABRIO 1.6 TDI	105CV	0,4684	1.756,50	2.107,80	3.513,00	4.215,60
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO CABRIO 2.0 TDI	140CV	0,5500	2.062,50	2.475,00	4.125,00	4.950,00
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO CABRIO 2.0 TDI BLUEMOTION	110CV	0,4912	1.842,00	2.210,40	3.684,00	4.420,80
VOLKSWAGEN	MAGGIOLINO CABRIO 2.0 TDI SPORT BLUEMOTION	150CV	0,5251	1.969,13	2.362,95	3.938,25	4.725,90
VOLKSWAGEN	MULTIVAN 2.0 BITDI 180CV	4MOTION	0,7319	2.744,63	3.293,55	5.489,25	6.587,10
VOLKSWAGEN	MULTIVAN 2.5 TDI	130CV MOD.2007	0,6937	2.601,38	3.121,65	5.202,75	6.243,30
VOLKSWAGEN	MULTIVAN 2.5 TDI	174CV	0,7151	2.681,63	3.217,95	5.363,25	6.435,90
VOLKSWAGEN	NUOVA TOUAREG 3.0 V6 TDI TIP BLUEMOT	240CV	0,7620	2.857,50	3.429,00	5.715,00	6.858,00
VOLKSWAGEN	NUOVA TOUAREG 4.2 V8 TDI TIP	326CV	0,9394	3.522,75	4.227,30	7.045,50	8.454,60
VOLKSWAGEN	PASSAT 1.6 TDI 120CV	EURO 6	0,4721	1.770,38	2.124,45	3.540,75	4.248,90
VOLKSWAGEN	PASSAT 1.6 TDI DPF	105CV	0,4514	1.692,75	2.031,30	3.385,50	4.062,60
VOLKSWAGEN	PASSAT 2.0 BITDI 4MOTION	240CV	0,6148	2.305,50	2.766,60	4.611,00	5.533,20
VOLKSWAGEN	PASSAT 2.0 TDI 150CV	EURO 6	0,5233	1.962,38	2.354,85	3.924,75	4.709,70
VOLKSWAGEN	PASSAT 2.0 TDI 177CV	4 MOT HIGHLINE BMT	0,6030	2.261,25	2.713,50	4.522,50	5.427,00
VOLKSWAGEN	PASSAT 2.0 TDI 177CV	HIGHLINE BMT	0,5842	2.190,75	2.628,90	4.381,50	5.257,80
VOLKSWAGEN	PASSAT 2.0 TDI 190CV	EURO 6	0,5642	2.115,75	2.538,90	4.231,50	5.077,80
VOLKSWAGEN	PASSAT 2.0 TDI DPF	140CV	0,5116	1.918,50	2.302,20	3.837,00	4.604,40
VOLKSWAGEN	PASSAT 2.0 TDI DPF 4MOTION	140CV	0,5480	2.055,00	2.466,00	4.110,00	4.932,00
VOLKSWAGEN	PASSAT 2019 1.6 TDI	120CV	0,4956	1.858,50	2.230,20	3.717,00	4.460,40
VOLKSWAGEN	PASSAT 2019 2.0 BITDI 4MOTION DSG	240CV	0,6521	2.445,38	2.934,45	4.890,75	5.868,90
VOLKSWAGEN	PASSAT 2019 2.0 TDI	122CV	0,5143	1.928,63	2.314,35	3.857,25	4.628,70
VOLKSWAGEN	PASSAT 2019 2.0 TDI	150CV	0,5241	1.965,38	2.358,45	3.930,75	4.716,90
VOLKSWAGEN	PASSAT 2019 2.0 TDI	190CV	0,5778	2.166,75	2.600,10	4.333,50	5.200,20
VOLKSWAGEN	PASSAT 2019 2.0 TDI	190CV 4X4	0,5983	2.243,63	2.692,35	4.487,25	5.384,70
VOLKSWAGEN	PASSAT CC 2.0 143CV BLUETDI	EURO5 COUPÉ	0,5639	2.114,63	2.537,55	4.229,25	5.075,10
VOLKSWAGEN	PASSAT CC 2.0 TDI	140CV	0,5511	2.066,63	2.479,95	4.133,25	4.959,90
VOLKSWAGEN	PASSAT CC 2.0 TDI	177CV	0,5875	2.203,13	2.643,75	4.406,25	5.287,50
VOLKSWAGEN	PASSAT CC 2.0 TDI 140CV	EURO5 COUPÉ	0,5594	2.097,75	2.517,30	4.195,50	5.034,60
VOLKSWAGEN	PASSAT CC 2.0 TDI 140CV 4MOTION	EURO5 COUPÉ	0,5797	2.173,88	2.608,65	4.347,75	5.217,30
VOLKSWAGEN	PASSAT CC 2.0 TDI 140CV BLUEMOTION	EURO5 COUPÉ	0,5449	2.043,38	2.452,05	4.086,75	4.904,10
VOLKSWAGEN	PASSAT CC 2.0 TDI 170CV	EURO5 COUPÉ	0,5796	2.173,50	2.608,20	4.347,00	5.216,40
VOLKSWAGEN	PASSAT CC 2.0 TDI 170CV 4MOTION	EURO5 COUPÉ	0,6188	2.320,50	2.784,60	4.641,00	5.569,20
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 1.6 TDI 120CV	EURO 6 SW	0,4779	1.792,13	2.150,55	3.584,25	4.301,10
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 1.6 TDI DPF	105CV	0,4613	1.729,88	2.075,85	3.459,75	4.151,70
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2.0 TDI 150CV	EURO 6 SW	0,5274	1.977,75	2.373,30	3.955,50	4.746,60
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2.0 TDI 177CV	4 MOT HIGHLINE BMT DGS	0,6118	2.294,25	2.753,10	4.588,50	5.506,20
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2.0 TDI 177CV	HIGHLINE BMT DGS	0,5920	2.220,00	2.664,00	4.440,00	5.328,00
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2.0 TDI 190CV	EURO 6 SW	0,5696	2.136,00	2.563,20	4.272,00	5.126,40
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2.0 TDI DPF	140CV	0,5182	1.943,25	2.331,90	3.886,50	4.663,80
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2.0 TDI DPF 4MOTION	140CV	0,5578	2.091,75	2.510,10	4.183,50	5.020,20
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2019 1.6 TDI	120CV	0,5066	1.899,75	2.279,70	3.799,50	4.559,40
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2019 2.0 BITDI 4MOTION DSG	240CV	0,6553	2.457,38	2.948,85	4.914,75	5.897,70
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2019 2.0 TDI	190CV	0,5861	2.197,88	2.637,45	4.395,75	5.274,90
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT 2019 2.0 TDI	190CV 4X4	0,6056	2.271,00	2.725,20	4.542,00	5.450,40




MARCA	MODELLO	SERIE	COSTO KM 15.000 KM	FRINGE BENEFIT ANNUALE (25% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (30% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (50% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (60% CK)
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT ALLTRACK 2.0 TDI	150CV 4MOTION	0,5611	2.104,13	2.524,95	4.208,25	5.049,90
VOLKSWAGEN	PASSAT VARIANT ALLTRACK 2.0 TDI	190CV 4MOTION	0,5974	2.240,25	2.688,30	4.480,50	5.376,60
VOLKSWAGEN	PHAETON 3.0 239CV TDI	MOD. 2009	0,9793	3.672,38	4.406,85	7.344,75	8.813,70
VOLKSWAGEN	PHAETON 3.0 V6 TDI	239CV	0,9774	3.665,25	4.398,30	7.330,50	8.796,60
VOLKSWAGEN	POLO 1.2 TDI	75CV	0,3428	1.285,50	1.542,60	2.571,00	3.085,20
VOLKSWAGEN	POLO 1.2 TDI BLUEMOTION	75CV	0,3515	1.318,13	1.581,75	2.636,25	3.163,50
VOLKSWAGEN	POLO 1.4 TDI DPF 75CV	MY2014	0,3482	1.305,75	1.566,90	2.611,50	3.133,80
VOLKSWAGEN	POLO 1.4 TDI 90CV	MY2014	0,3640	1.365,00	1.638,00	2.730,00	3.276,00
VOLKSWAGEN	POLO 1.6 TDI 80CV	MY2018	0,3997	1.498,88	1.798,65	2.997,75	3.597,30
VOLKSWAGEN	POLO 1.6 TDI 95CV	MY2018	0,4308	1.615,50	1.938,60	3.231,00	3.877,20
VOLKSWAGEN	POLO 1.6 TDI DPF 75CV	EURO 5	0,3754	1.407,75	1.689,30	2.611,50	3.138,60
VOLKSWAGEN	POLO 1.6 TDI DPF 90CV	EURO 5	0,3924	1.471,50	1.765,80	2.943,00	3.531,60
VOLKSWAGEN	POLO 1.6 TDI DPF 90CV BLUEMOTION	EURO5	0,3854	1.445,25	1.734,30	2.890,50	3.468,60
VOLKSWAGEN	POLO CROSS 1.4 TDI BLUEMOTION	90CV	0,3787	1.420,13	1.704,15	2.840,25	3.408,30
VOLKSWAGEN	POLO CROSS 1.6 TDI	90CV	0,4429	1.660,88	1.993,05	3.321,75	3.986,10
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	2.0 TDI 140CV	0,4985	1.869,38	2.243,25	3.738,75	4.486,50
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	2.0 TDI 177CV	0,5518	2.069,25	2.483,10	4.138,50	4.966,20
VOLKSWAGEN	SCIROCCO 2.0 TDI	140CV	0,5158	1.934,25	2.321,10	3.868,50	4.642,20
VOLKSWAGEN	SCIROCCO 2.0 TDI	170CV	0,5295	1.985,63	2.382,75	3.971,25	4.765,50
VOLKSWAGEN	SHARAN 2.0 TDI	150CV	0,5519	2.069,63	2.483,55	4.139,25	4.967,10
VOLKSWAGEN	SHARAN 2.0 TDI	150CV 4MOTION	0,6010	2.253,75	2.704,50	4.507,50	5.409,00
VOLKSWAGEN	SHARAN 2.0 TDI	177CV	0,6069	2.275,88	2.731,05	4.551,75	5.462,10
VOLKSWAGEN	SHARAN 2.0 TDI	184CV	0,6113	2.292,38	2.750,85	4.584,75	5.501,70
VOLKSWAGEN	SHARAN 2.0 TDI BLUEMOT. 140CV	EURO5	0,5448	2.043,00	2.451,60	4.086,00	4.903,20
VOLKSWAGEN	SHARAN 2.0 TDI BLUEMOT. 170CV	EURO5	0,6038	2.264,25	2.717,10	4.528,50	5.434,20
VOLKSWAGEN	T-CROSS 2019	1.6 TDI 95CV	0,4112	1.542,00	1.850,40	3.084,00	3.700,80
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI	110CV	0,5009	1.878,38	2.254,05	3.756,75	4.508,10
VOLKSWAGEN	TIGUAN 1.6 TDI 115CV	MY2016	0,4818	1.806,75	2.168,10	3.613,50	4.336,20
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 BITDI 240CV 4 MOTION	MY2017	0,6488	2.433,00	2.919,60	4.866,00	5.839,20
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI	177CV	0,6047	2.267,63	2.721,15	4.535,25	5.442,30
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 150CV	4MOTION	0,5334	2.000,25	2.400,30	4.000,50	4.800,60
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 150CV	BLUEM.TECH	0,5139	1.927,13	2.312,55	3.854,25	4.625,10
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 150CV	MY2016	0,5207	1.952,63	2.343,15	3.905,25	4.686,30
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 150CV 4MOTION	MY2016	0,5453	2.044,88	2.453,85	4.089,75	4.907,70
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 184CV	4MOTION	0,5825	2.184,38	2.621,25	4.368,75	5.242,50
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 190CV 4 MOTION	MY2016	0,5961	2.235,38	2.682,45	4.470,75	5.364,90
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 4MOTION	140CV	0,5681	2.130,38	2.556,45	4.260,75	5.112,90
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 4MOTION	140CV 4WD	0,5620	2.107,50	2.529,00	4.215,00	5.058,00
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 4MOTION	170CV 4WD	0,5870	2.201,25	2.641,50	4.402,50	5.283,00
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI 4MOTION	190CV	0,6032	2.262,00	2.714,40	4.524,00	5.428,80
VOLKSWAGEN	TIGUAN 2.0 TDI BLUEMOT.	140CV	0,5331	1.999,13	2.398,95	3.998,25	4.797,90
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE 2.0 BITDI 4MOTION	240CV	0,6870	2.576,25	3.091,50	5.152,50	6.183,00
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 4MOTION	190CV	0,6422	2.408,25	2.889,90	4.816,50	5.779,80
VOLKSWAGEN	TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 4MOTION	190CV 4WD	0,6292	2.359,50	2.831,40	4.719,00	5.662,80
VOLKSWAGEN	TOUAREG 2020 4.0 V8 TDI	421CV	0,9908	3.715,50	4.458,60	7.431,00	8.917,20
VOLKSWAGEN	TOUAREG 3.0 TDI	204CV	0,7617	2.856,38	3.427,65	5.712,75	6.855,30
VOLKSWAGEN	TOUAREG 3.0 TDI	230CV	0,7413	2.779,88	3.335,85	5.559,75	6.671,70
VOLKSWAGEN	TOUAREG 3.0 TDI	245CV	0,7851	2.944,13	3.532,95	5.888,25	7.065,90
VOLKSWAGEN	TOUAREG 3.0 TDI	262CV	0,7939	2.977,13	3.572,55	5.954,25	7.145,10
VOLKSWAGEN	TOUAREG 3.0 TDI	286CV	0,7886	2.957,25	3.548,70	5.914,50	7.097,40
VOLKSWAGEN	TOUAREG 4.0 TDI	420CV	0,9915	3.718,13	4.461,75	7.436,25	8.923,50
VOLKSWAGEN	TOURAN 1.6 TDI	110CV	0,4565	1.711,88	2.054,25	3.423,75	4.108,50
VOLKSWAGEN	TOURAN 1.6 TDI	115CV	0,4646	1.742,25	2.090,70	3.484,50	4.181,40
VOLKSWAGEN	TOURAN 1.6 TDI 105CV	EURO5	0,4509	1.690,88	2.029,05	3.381,75	4.058,10
VOLKSWAGEN	TOURAN 1.9 TDI	105CV	0,4935	1.850,63	2.220,75	3.701,25	4.441,50
VOLKSWAGEN	TOURAN 2.0 TDI	116CV	0,5264	1.974,00	2.368,80	3.948,00	4.737,60
VOLKSWAGEN	TOURAN 2.0 TDI	150CV	0,5144	1.929,00	2.314,80	3.858,00	4.629,60
VOLKSWAGEN	TOURAN 2.0 TDI	170CV	0,5628	2.110,50	2.532,60	4.221,00	5.065,20
VOLKSWAGEN	TOURAN 2.0 TDI	177CV	0,5773	2.164,88	2.597,85	4.329,75	5.195,70
VOLKSWAGEN	TOURAN 2.0 TDI	190CV	0,5505	2.064,38	2.477,25	4.128,75	4.954,50
VOLKSWAGEN	TOURAN 2.0 TDI 140CV	EURO5	0,5273	1.977,38	2.372,85	3.954,75	4.745,70
VOLKSWAGEN	TOURAN 2.0 TDI 170CV DGS	EURO5	0,5647	2.117,63	2.541,15	4.235,25	5.082,30
VOLKSWAGEN	TOURAN 2.0 TDI DGS	140CV	0,5529	2.073,38	2.488,05	4.146,75	4.976,10
VOLKSWAGEN	T-ROC 1.6 TDI BLUEMOTION	116CV	0,4639	1.739,63	2.087,55	3.479,25	4.175,10
VOLVO	C30 D2 1.6	115CV	0,4329	1.623,38	1.948,05	3.246,75	3.896,10
VOLVO	C30 D3 2.0 150CV	EURO5	0,5143	1.928,63	2.314,35	3.857,25	4.628,70
VOLVO	C30 D4 2.0	177CV	0,5320	1.995,00	2.394,00	3.990,00	4.788,00



MARCA	MODELLO	SERIE	COSTO KM 15.000 KM	FRINGE BENEFIT ANNUALE (25% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (30% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (50% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (60% CK)
VOLVO	C70 D3 2.0	150CV	0,6028	2.260,50	2.712,60	4.521,00	5.425,20
VOLVO	C70 D4 2.0	177CV	0,6159	2.309,63	2.771,55	4.619,25	5.543,10
VOLVO	NUOVA S40 D2 1.6	115CV	0,4473	1.677,38	2.012,85	3.354,75	4.025,70
VOLVO	NUOVA S40 D3 2.0 150CV	EURO5	0,5239	1.964,63	2.357,55	3.929,25	4.715,10
VOLVO	NUOVA S40 D4 2.0	177CV	0,5419	2.032,13	2.438,55	4.064,25	4.877,10
VOLVO	S60 1.6 DRIVE 115CV	EURO5	0,4818	1.806,75	2.168,10	3.613,50	4.336,20
VOLVO	S60 2.0 D2	120CV	0,4657	1.746,38	2.095,65	3.492,75	4.191,30
VOLVO	S60 2.0 D3	150CV	0,4942	1.853,25	2.223,90	3.706,50	4.447,80
VOLVO	S60 2.0 D3 163CV	EURO5	0,5638	2.114,25	2.537,10	4.228,50	5.074,20
VOLVO	S60 2.0 D4	190CV	0,5158	1.934,25	2.321,10	3.868,50	4.642,20
VOLVO	S60 2.0 D5 GEARTRONIC	225CV	0,5780	2.167,50	2.601,00	4.335,00	5.202,00
VOLVO	S60 2.4 D4 AWD GEARTRONIC	190CV	0,5897	2.211,38	2.653,65	4.422,75	5.307,30
VOLVO	S60 2.4 D5 205CV	EURO5	0,6110	2.291,25	2.749,50	4.582,50	5.499,00
VOLVO	S60 2.4 D5 AWD GEARTRONIC 205CV	EURO5	0,6722	2.520,75	3.024,90	5.041,50	6.049,80
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY D3 2.0	150CV	0,5227	1.960,13	2.352,15	3.920,25	4.704,30
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY D4 2.0	190CV	0,5433	2.037,38	2.444,85	4.074,75	4.889,70
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY D4 2.0 AWD	190CV	0,6171	2.314,13	2.776,95	4.628,25	5.553,90
VOLVO	S60 CROSS COUNTRY D4 2.4 AWD	190CV	0,6208	2.328,00	2.793,60	4.656,00	5.587,20
VOLVO	S60 D2 1.6	115CV	0,4769	1.788,38	2.146,05	3.576,75	4.292,10
VOLVO	S60 D3 2.0	136CV	0,5441	2.040,38	2.448,45	4.080,75	4.896,90
VOLVO	S60 D4 2.0	163CV	0,5861	2.197,88	2.637,45	4.395,75	5.274,90
VOLVO	S60 D4 2.0	181CV	0,5561	2.085,38	2.502,45	4.170,75	5.004,90
VOLVO	S60 D5 2.4	215CV	0,6350	2.381,25	2.857,50	4.762,50	5.715,00
VOLVO	S60 D5 2.4 AWD	215CV	0,6579	2.467,13	2.960,55	4.934,25	5.921,10
VOLVO	S80 D2 1.6 115CV	EURO5	0,5332	1.999,50	2.399,40	3.999,00	4.798,80
VOLVO	S80 D3 2.0 136CV	EURO5	0,6006	2.252,25	2.702,70	4.504,50	5.405,40
VOLVO	S80 D4 2.0	181CV	0,5709	2.140,88	2.569,05	4.281,75	5.138,10
VOLVO	S80 D4 2.0 163CV	EURO5	0,6477	2.428,88	2.914,65	4.857,75	5.829,30
VOLVO	S80 D5 2.4 215CV	EURO5	0,6645	2.491,88	2.990,25	4.983,75	5.980,50
VOLVO	S90 D3 2.0	150CV	0,5414	2.030,25	2.436,30	4.060,50	4.872,60
VOLVO	S90 D3 GEARTRONIC	2.0 150CV	0,6237	2.338,88	2.806,65	4.677,75	5.613,30
VOLVO	S90 D3 GEARTRONIC 2.0	150CV	0,5695	2.135,63	2.562,75	4.271,25	5.125,50
VOLVO	S90 D4 2.0	190CV	0,5658	2.121,75	2.546,10	4.243,50	5.092,20
VOLVO	S90 D4 GEARTRONIC	2.0 190CV	0,6394	2.397,75	2.877,30	4.795,50	5.754,60
VOLVO	S90 D4 GEARTRONIC 2.0	190CV	0,5890	2.208,75	2.650,50	4.417,50	5.301,00
VOLVO	S90 D4 GETRONIC 2.0	190CV AWD	0,6130	2.298,75	2.758,50	4.597,50	5.517,00
VOLVO	S90 D5 GEARTRONIC	2.0 235CV AWD	0,6713	2.517,38	3.020,85	5.034,75	6.041,70
VOLVO	S90 D5 GEARTRONIC 2.0	235CV AWD	0,6651	2.494,13	2.992,95	4.988,25	5.985,90
VOLVO	V40 D2 1.6	115CV	0,4048	1.518,00	1.821,60	3.036,00	3.643,20
VOLVO	V40 D2 2.0	120CV	0,4384	1.644,00	1.972,80	3.288,00	3.945,60
VOLVO	V40 D2 2.0 GEARTRONIC	120CV	0,4545	1.704,38	2.045,25	3.408,75	4.090,50
VOLVO	V40 D2 CROSS COUNTRY 1.6	115CV	0,4227	1.585,13	1.902,15	3.170,25	3.804,30
VOLVO	V40 D2 CROSS COUNTRY 2.0	120CV	0,4565	1.711,88	2.054,25	3.423,75	4.108,50
VOLVO	V40 D3 2.0	150CV	0,4921	1.845,38	2.214,45	3.690,75	4.428,90
VOLVO	V40 D3 2.0 150CV	ND	0,4587	1.720,13	2.064,15	3.440,25	4.128,30
VOLVO	V40 D3 2.0 GEARTRONIC	150CV	0,4599	1.724,63	2.069,55	3.449,25	4.139,10
VOLVO	V40 D3 CROSS COUNTRY	2.0 150CV	0,4768	1.788,00	2.145,60	3.576,00	4.291,20
VOLVO	V40 D3 CROSS COUNTRY 2.0	150CV	0,5027	1.885,13	2.262,15	3.770,25	4.524,30
VOLVO	V40 D4 2.0	177CV	0,5162	1.935,75	2.322,90	3.871,50	4.645,80
VOLVO	V40 D4 2.0	190CV	0,5082	1.905,75	2.286,90	3.811,50	4.573,80
VOLVO	V40 D4 C. COUNTRY 2.0	190CV	0,5190	1.946,25	2.335,50	3.892,50	4.671,00
VOLVO	V40 D4 CROSS COUNTRY 2.0	177 CV	0,5245	1.966,88	2.360,25	3.933,75	4.720,50
VOLVO	V50 D2 1.6	115CV	0,4476	1.678,50	2.014,20	3.357,00	4.028,40
VOLVO	V50 D3 2.0 150CV	EURO5	0,5287	1.982,63	2.379,15	3.965,25	4.758,30
VOLVO	V50 D4 2.0	177CV	0,5467	2.050,13	2.460,15	4.100,25	4.920,30
VOLVO	V60 2.0 D2	120CV	0,4741	1.777,88	2.133,45	3.555,75	4.266,90
VOLVO	V60 2.0 D3	150CV	0,5037	1.888,88	2.266,65	3.777,75	4.533,30
VOLVO	V60 2.0 D4	190CV	0,5254	1.970,25	2.364,30	3.940,50	4.728,60
VOLVO	V60 2.0 D5 GEARTRONIC	224CV	0,5931	2.224,13	2.668,95	4.448,25	5.337,90
VOLVO	V60 2.4 D4 AWD GEARTRONIC	190CV	0,6003	2.251,13	2.701,35	4.502,25	5.402,70
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY D3 2.0	150CV	0,5181	1.942,88	2.331,45	3.885,75	4.662,90
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY D4 2.0	190CV	0,5387	2.020,13	2.424,15	4.040,25	4.848,30
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY D4 2.0 AWD GEARTRONIC	190CV	0,6150	2.306,25	2.767,50	4.612,50	5.535,00
VOLVO	V60 CROSS COUNTRY D4 2.4	AWD GEARTRONIC 190CV	0,6142	2.303,25	2.763,90	4.606,50	5.527,80
VOLVO	V60 D2 1.6 114CV	EURO5	0,4786	1.794,75	2.153,70	3.589,50	4.307,40
VOLVO	V60 D3 2.0	163CV	0,5737	2.151,38	2.581,65	4.302,75	5.163,30
VOLVO	V60 D3 2.0 136CV	EURO5	0,5575	2.090,63	2.508,75	4.181,25	5.017,50



MARCA	MODELLO	SERIE	COSTO KM 15.000 KM	FRINGE BENEFIT ANNUALE (25% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (30% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (50% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (60% CK)
VOLVO	V60 D3 2.0 150CV	MY2018	0,5253	1.969,88	2.363,85	3.939,75	4.727,70
VOLVO	V60 D3 2.0 AWD GEARTRONIC	150CV	0,5716	2.143,50	2.572,20	4.287,00	5.144,40
VOLVO	V60 D4 2.0 163CV	EURO5	0,5987	2.245,13	2.694,15	4.490,25	5.388,30
VOLVO	V60 D4 2.0 190CV	MY2018	0,5418	2.031,75	2.438,10	4.063,50	4.876,20
VOLVO	V60 D4 2.0 AWD GEARTRONIC	190CV	0,5900	2.212,50	2.655,00	4.425,00	5.310,00
VOLVO	V60 D4 2.4 AWD 163 CV	EURO5	0,6397	2.398,88	2.878,65	4.797,75	5.757,30
VOLVO	V60 D4 2.4 AWD GEARTRONIC	181CV	0,6437	2.413,88	2.896,65	4.827,75	5.793,30
VOLVO	V60 D5 2.4	205CV	0,6199	2.324,63	2.789,55	4.649,25	5.579,10
VOLVO	V60 D5 2.4 215CV	EURO5	0,6503	2.438,63	2.926,35	4.877,25	5.852,70
VOLVO	V60 D5 2.4 AWD 215CV	EURO5	0,6684	2.506,50	3.007,80	5.013,00	6.015,60
VOLVO	V60 D5 AWD GEARTRONIC 2.4	205CV	0,6813	2.554,88	3.065,85	5.109,75	6.131,70
VOLVO	V70 2.0 D3 GEARTRONIC	150CV	0,5668	2.125,50	2.550,60	4.251,00	5.101,20
VOLVO	V70 2.0 D4 GEARTRONIC	180CV	0,5896	2.211,00	2.653,20	4.422,00	5.306,40
VOLVO	V70 D3 2.0	163CV	0,6072	2.277,00	2.732,40	4.554,00	5.464,80
VOLVO	V70 D5 2.4	205CV	0,6516	2.443,50	2.932,20	4.887,00	5.864,40
VOLVO	V70 D5 2.4 AWD GEARTRONIC	205CV	0,7166	2.687,25	3.224,70	5.374,50	6.449,40
VOLVO	V70 POLAR D2 1.6	115CV	0,5355	2.008,13	2.409,75	4.016,25	4.819,50
VOLVO	V70 POLAR D3 2.0	136CV	0,5897	2.211,38	2.653,65	4.422,75	5.307,30
VOLVO	V70 POLAR D4 2.0	163CV	0,6371	2.389,13	2.866,95	4.778,25	5.733,90
VOLVO	V70 POLAR D4 2.0	181CV	0,5652	2.119,50	2.543,40	4.239,00	5.086,80
VOLVO	V70 POLAR D5 2.4	215CV	0,6560	2.460,00	2.952,00	4.920,00	5.904,00
VOLVO	V90 2.0 D3	150CV	0,5568	2.088,00	2.505,60	4.176,00	5.011,20
VOLVO	V90 2.0 D3 GEARTRONIC	150CV	0,5800	2.175,00	2.610,00	4.350,00	5.220,00
VOLVO	V90 2.0 D4	190CV	0,5811	2.179,13	2.614,95	4.358,25	5.229,90
VOLVO	V90 2.0 D4 AWD GEARTRONIC	190CV	0,6293	2.359,88	2.831,85	4.719,75	5.663,70
VOLVO	V90 2.0 D4 GEARTRONIC	190CV	0,6014	2.255,25	2.706,30	4.510,50	5.412,60
VOLVO	V90 2.0 D5 AWD GEARTRONIC	235CV	0,6840	2.565,00	3.078,00	5.130,00	6.156,00
VOLVO	V90 CROSS COUNTRY D4 AWD	2.0 190CV	0,6753	2.532,38	3.038,85	5.064,75	6.077,70
VOLVO	V90 CROSS COUNTRY D4 GEARTRONIC AWD	2.0 190CV	0,6878	2.579,25	3.095,10	5.158,50	6.190,20
VOLVO	V90 CROSS COUNTRY D5 GEARTRONIC AWD	2.0 235CV	0,7218	2.706,75	3.248,10	5.413,50	6.496,20
VOLVO	V90 D3 GEARTRONIC	2.0 150CV	0,6086	2.282,25	2.738,70	4.564,50	5.477,40
VOLVO	V90 D4 GEARTRONIC	2.0 190CV	0,6288	2.358,00	2.829,60	4.716,00	5.659,20
VOLVO	V90 D4 GEARTRONIC AWD	2.0 190CV	0,6499	2.437,13	2.924,55	4.874,25	5.849,10
VOLVO	V90 D5 GEARTRONIC AWD	2.0 235CV	0,7006	2.627,25	3.152,70	5.254,50	6.305,40
VOLVO	XC40 2.0 D3	150CV	0,5013	1.879,88	2.255,85	3.759,75	4.511,70
VOLVO	XC40 2.0 D3 AWD	150CV	0,5178	1.941,75	2.330,10	3.883,50	4.660,20
VOLVO	XC40 2.0 D3 GEARTRONIC	150CV 2WD	0,5188	1.945,50	2.334,60	3.891,00	4.669,20
VOLVO	XC40 2.0 D4 GEARTRONIC	190CV	0,5527	2.072,63	2.487,15	4.145,25	4.974,30
VOLVO	XC40 2019 D3	2.0 150CV	0,5196	1.948,50	2.338,20	3.897,00	4.676,40
VOLVO	XC40 2019 D3	GEARTRONIC 2.0 150CV	0,5333	1.999,88	2.399,85	3.999,75	4.799,70
VOLVO	XC40 2019 D3 AWD	GEARTRONIC 2.0 150CV	0,5536	2.076,00	2.491,20	4.152,00	4.982,40
VOLVO	XC40 2019 D4 AWD	GEARTRONIC 2.0 190CV	0,5738	2.151,75	2.582,10	4.303,50	5.164,20
VOLVO	XC60 2.0 D3	150CV	0,5391	2.021,63	2.425,95	4.043,25	4.851,90
VOLVO	XC60 2.0 D4	190CV	0,5599	2.099,63	2.519,55	4.199,25	5.039,10
VOLVO	XC60 2.0 D4 2WD	190CV	0,5954	2.232,75	2.679,30	4.465,50	5.358,60
VOLVO	XC60 2.0 D4 AWD	190CV	0,6115	2.293,13	2.751,75	4.586,25	5.503,50
VOLVO	XC60 2.0 D5 AWD	235CV	0,6681	2.505,38	3.006,45	5.010,75	6.012,90
VOLVO	XC60 2.0 DRIVE	163CV	0,5971	2.239,13	2.686,95	4.478,25	5.373,90
VOLVO	XC60 2.4 D4 AWD	190CV	0,6022	2.258,25	2.709,90	4.516,50	5.419,80
VOLVO	XC60 2.4 D5 AWD	220CV	0,6265	2.349,38	2.819,25	4.698,75	5.638,50
VOLVO	XC60 2019 D3	2.0 150CV	0,5600	2.100,00	2.520,00	4.200,00	5.040,00
VOLVO	XC60 2019 D4 GEARTRONIC	2.0 190CV	0,5887	2.207,63	2.649,15	4.415,25	5.298,30
VOLVO	XC60 D3 2.0	136CV	0,5887	2.207,63	2.649,15	4.415,25	5.298,30
VOLVO	XC60 D3 2.0 GEARTRONIC	163CV	0,6297	2.361,38	2.833,65	4.722,75	5.667,30
VOLVO	XC60 D3 2.4 AWD	163CV	0,6473	2.427,38	2.912,85	4.854,75	5.825,70
VOLVO	XC60 D4 2.0	163CV	0,5766	2.162,25	2.594,70	4.324,50	5.189,40
VOLVO	XC60 D4 2.0 163CV	EURO5	0,6223	2.333,63	2.800,35	4.667,25	5.600,70
VOLVO	XC60 D4 2.0 GEARTRONIC	181 CV	0,5876	2.203,50	2.644,20	4.407,00	5.288,40
VOLVO	XC60 D4 2.4 AWD 163CV	EURO5	0,6630	2.486,25	2.983,50	4.972,50	5.967,00
VOLVO	XC60 D5 2.4 AWD 205CV	INTEGRALE	0,6733	2.524,88	3.029,85	5.049,75	6.059,70
VOLVO	XC60 D5 2.4 AWD 215CV	EURO5	0,6767	2.537,63	3.045,15	5.075,25	6.090,30
VOLVO	XC70 2.0 DRIVE	163CV	0,6160	2.310,00	2.772,00	4.620,00	5.544,00
VOLVO	XC70 2.4 D4 AWD	181CV	0,6386	2.394,75	2.873,70	4.789,50	5.747,40
VOLVO	XC70 2.4 D5 AWD	220CV	0,6460	2.422,50	2.907,00	4.845,00	5.814,00
VOLVO	XC70 D3 2.0 GEARTRONIC	163CV	0,6476	2.428,50	2.914,20	4.857,00	5.828,40
VOLVO	XC70 D3 2.4 AWD	163CV	0,6765	2.536,88	3.044,25	5.073,75	6.088,50
VOLVO	XC70 D4 2.0 163CV	EURO5	0,6509	2.440,88	2.929,05	4.881,75	5.858,10



MARCA	MODELLO	SERIE	COSTO KM 15.000 KM	FRINGE BENEFIT ANNUALE (25% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (30% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (50% CK)	FRINGE BENEFIT ANNUALE (60% CK)
VOLVO	XC70 D4 2.4 AWD 163CV	EURO5	0,6899	2.587,13	3.104,55	5.174,25	6.209,10
VOLVO	XC70 D5 2.4 AWD	205CV	0,7031	2.636,63	3.163,95	5.273,25	6.327,90
VOLVO	XC70 D5 2.4 AWD 215CV	EURO5	0,7181	2.692,88	3.231,45	5.385,75	6.462,90
VOLVO	XC90 2.0 D4 GEARTRONIC	190CV	0,6337	2.376,38	2.851,65	4.752,75	5.703,30
VOLVO	XC90 2.0 D5 AWD GEARTRONIC	235CV	0,6729	2.523,38	3.028,05	5.046,75	6.056,10
VOLVO	XC90 D4 2.4 GEARTRONIC POLAR	163CV	0,6962	2.610,75	3.132,90	5.221,50	6.265,80
VOLVO	XC90 D5 2.0 225CV	AWD	0,6690	2.508,75	3.010,50	5.017,50	6.021,00
VOLVO	XC90 D5 2.4 GEARTRONIC POLAR AWD	200CV	0,7339	2.752,13	3.302,55	5.504,25	6.605,10

22A00702

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Phalanx», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 31/2022 del 19 gennaio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PHALANX.

Confezioni:

045584012 - «20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in HDPE da 60 ml con due applicatori;

045584024 - «20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con due applicatori;

045584036 - «50 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in HDPE da 60 ml con due applicatori;

045584048 - «50 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con due applicatori.

Titolare A.I.C.: Mibe Pharma Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Leonardo da Vinci n. 20/B, 39100 - Bolzano, Italia - codice fiscale n. 02988160210.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0749/001-002/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2020/291,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 settembre 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto,

che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00688

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Roteruti», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 53/2022 del 19 gennaio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ROTERUTI.

Confezioni:

044222014 - «compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044222026 - «compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044222038 - «compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

044222040 - «compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Vemedica Manufacturing B.V. con sede legale in Verrijn Stuartweg 60, 1112 Ax Diemen, Paesi Bassi.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: BE/H/0247/001/R/001.


Codice pratica: FVRMC/2020/147,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 19 maggio 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana



e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00689

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Brinzaflox», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 54/2022 del 19 gennaio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BRINZAFLOX.

Confezioni:

042249019 - «10 mg/ml collirio, sospensione» 1 flacone contagocce in LDPE da 5 ml;

042249021 - «10 mg/ml collirio, sospensione» 3 flaconi contagocce in LDPE da 5 ml;

042249033 - «10 mg/ml collirio, sospensione» 6 flaconi contagocce in LDPE da 5 ml.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano - Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: NL/H/2717/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2019/74,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 febbraio 2020, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00690

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Ever Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 56/2022 del 21 gennaio 2022

Si autorizza la seguente variazione: tipo II B.I.a.1.b), Introduzione di un produttore di principio attivo supportato da un ASMF.

La suddetta variazione è relativa al medicinale DEXMEDETOMIDINA EVER PHARMA nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

045003011 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml;

045003023 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml;

045003035 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml;

045003047 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml;

045003050 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 4 ml;

045003062 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml;

045003074 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

045003086 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale in vetro da 4 ml;

045003098 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 4 ml;

045003100 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale in vetro da 10 ml;

045003112 - «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml.

Numero procedura: DK/H/2619/001/II/010.

Codice pratica: VC2/2020/597.

Titolare A.I.C.: Ever Valinject GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A00691

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lopid».

Estratto determina AAM/PPA n. 57/2022 del 21 gennaio 2022

Si autorizza la seguente variazione: tipo II C.I.4), aggiornamento delle controindicazioni e delle avvertenze riguardo alla rosuvastatina. Aggiornamento delle interazioni riguardo a rosuvastatina, atorvastatina e lovastatina. Allineamento alla versione corrente del QRD *template*. Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo.

La suddetta variazione è relativa al medicinale LOPID nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

025445026 - «600 mg compresse rivestite» 30 compresse;

025445053 - «900 mg compresse rivestite» 20 compresse.



Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: NL/H/0577/001-002/II/043.

Codice pratica: VC2/2020/370.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00692

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simdax»

Estratto determina AAM/PPA n. 62/2022 del 21 gennaio 2022

Autorizzazione variazioni: sono autorizzate le seguenti variazioni di tipo II:

SE/H/0233/001/II/044 - C.I.3.z) aggiornamento dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in accordo alla procedura PSUSA/00001858/201909 per l'impiego di levosimendan in cardiocirurgia e all'ultima versione del QRD template e della Linea guida eccipienti;

SE/H/0233/001/II/046 - C.I.4 aggiornamento paragrafi 4.5 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiungere nuovi dati relativi all'inibizione da parte del levosimendan del CYP2C8, effetto potenzialmente clinicamente, relativamente al medicinale: SIMDAX.

Confezioni:

035108012 - 2,5 mg/ml 1 flacone (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml;

035108024 - 2,5 mg/ml 4 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml;

035108036 - 2,5 mg/ml 10 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per x infusione da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation con sede legale in Orionintie 1 A, FI- 02200-ESPOO Finlandia.

Numero procedura: SE/H/0233/001/II/044 e SE/H/0233/001/II/046.

Codice pratica: VC2/2020/490 - VC2/2021/222.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni:

da:

035108012 - 2,5 mg/ml 1 flacone (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml;

035108024 - 2,5 mg/ml 4 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml;

035108036 - 2,5 mg/ml 10 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per x infusione da 5 ml,

a:

035108012 - «2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino vetro tipo I da 5 ml;

035108024 - «2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini vetro tipo I da 5 ml;

035108036 - «2,5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini vetro tipo I da 5 ml.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00693

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Atosiban Ever Pharma», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 63/2022 del 21 gennaio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ATOSIBAN EVER PHARMA.

Confezioni:

044379016 - «6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 0,9 ml;

044379028 - «37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

044379030 - «75 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml.



Titolare A.I.C.: Ever Valinject GmbH con sede legale in Oberburgau 3 - 4866 Unterach am Attersee - Austria.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/623/001-003/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2020/272,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 1° settembre 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00694

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tinset».

Estratto determina AAM/PPA n. 65/2022 del 21 gennaio 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale TINSET (A.I.C. 025293010) per la forma farmaceutica compresse nella confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia: tipo II, B.I.a.1.b: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo).

Si approva l'introduzione di un nuovo produttore di sostanza attiva supportato da ASMF.

Codice pratica: VN2/2021/186.

Titolare A.I.C.: Grünenthal Italia S.r.l (codice SIS 0045).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00695

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Diprosalic» e «Bactroban nasale».

Con determina aRM - 231/2021 - 2937 del 17 dicembre 2021, rettificata in data 11 gennaio 2022, è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DIPROSALIC.

Confezione: 037955022.

Descrizione: «0,05% + 3% unguento» tubo 30 g.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: BACTROBAN NASALE.

Confezione: 041675012.

Descrizione: «2% unguento» tubo 3 g.

Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00696

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA ROVIGO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 125 del 21 dicembre 2021. L'impresa ha riconsegnato due punzoni per cessata attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede
354 VE	Marchiò Nicoletta	Portogruaro

Punzone:

diritto - grandezza: 0,8x2,7 mm;

incavo 9 mm - grandezza: 0,8x2,7 mm.

22A00703

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sottoelencata è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione come da determinazione del dirigente n. 127 del 21 dicembre 2021. L'impresa ha riconsegnato tre punzoni per cessata attività e richiesta di cancellazione. I punzoni sono stati deformati in ufficio alla presenza del consegnante.

Marchio	Denominazione	Sede
201 VE	Oreficeria Fedalto di Alighieri Nadia e Fedalto Giacomo SAS	Spinea



Punzone:

diritto - grandezza: 0,6x1,8 mm;

diritto - grandezza: 0,8x2,7 mm;

incavo 4 mm - grandezza: 0,8x2,7 mm.

22A00704

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, assegnataria del marchio a fianco indicato, non ha restituito il punzone in dotazione come sotto specificato, in quanto smarrito.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni non restituiti
286 VE	Beggio Vilma	Noale	1

Punzone:

diritto - grandezza: 0,8 x 2,7 mm.

22A00705

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Publicazione del decreto 17 dicembre 2021, recante: «Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio».

Sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, recante «Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152».

22A00672

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino», registrata con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel

sistema di controllo, e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla Regione Abruzzo è risultato che la richiesta presentata da Aureli Mario - S.S Agricola dei fratelli Aureli, soddisfa tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare.

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede altresì che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere della Regione Abruzzo, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CAROTA DELL'ALTOPIANO DEL FUCINO

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino», è riservata alle carote prodotte nel comprensorio dell'Altopiano del Fucino che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, redatto sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 510/2006.



Art. 2.

Varietà coltivate

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «*Daucus carota* L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: Maestro (Vilmorin); Presto (Vilmorin); Concerto (Vilmorin); Napoli (Bejo); Nandor (Clause); Dordogne (SG) Suenio-VAC113 (Vilmorin); Natunia (Bejo); Namibia (Bejo); Novara (Bejo); Bangor (Bejo); Carvalo (Semini); Allyance F1 (Nunhems); Romance F1 (Nunhems); Laguna F1 (Nunhems); Brilliance F1 (Nunhems); Sirkana F1 (Nunhems); Benagala F1 (Carosem); Caravel F1 (Carosem); Carillon F1 (Carosem); Hyb - 104 Pillole (Meridiem Seeds); Carvora (Semini); Champion (Sygenta); Zanahoria Hyb (Meridiem Seeds).

Potranno essere utilizzate anche cultivar riconducibili al gruppo varietale nantese e ai relativi ibridi purché i produttori abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali documentate, la conformità ai parametri qualitativi della Carota dell'Altopiano del Fucino. L'utilizzo del gruppo varietale nantese e dei relativi ibridi ai fini della produzione della Carota dell'Altopiano del Fucino è consentito previa valutazione positiva delle prove sperimentali da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto.

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;
colore: arancio intenso compreso il colletto;

contenuto:

saccarosio > 2 %;
beta carotene > 50 mg/Kg;
acido ascorbico > 5 mg/Kg;
proteine > 0,4%;
fibra > 1,2%;

proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» di cui al presente disciplinare è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino. La delimitazione viene individuata dalla Strada Provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della Provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; S. Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte IGM 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F0 n. 145 II° - F0 n. 146 III° - F0 n. 151 I° - F0 n. 152 IV°

Perimetrazione dell'area
Altopiano del Fucino

Partendo da Avezzano (AQ), percorrendo la strada via Fucino in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riporterà esattamente al punto di partenza, si incontra la località Caruscino, si prosegue attraversando gli incroci di str. 7, str. 8, str. 10, str. 11 fino a Paterno di Avezzano località Pietragrossa, si prosegue sempre fino alla casa di guardia n. VI di Borgo str. 14. Senza lasciare la strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di str. 17, str. 18, str. 19, str. 20 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di str. 22. Si prosegue attraversando gli incroci di str. 23, str. 24, str. 25, str. 26, str. 27 fino ad arrivare al Comune di Ortucchio incrocio di str. 28. Si prosegue attraversando gli incroci di str. 29, str. 30, str. 31, str. 32 in località Balzone fino ad arrivare al Comune di Trasacco incrocio di str. 36.

Proseguendo e costeggiando sempre il Canale Allacciante Meridionale si attraversano gli incroci di str. 37, str. 38, str. 39, str. 40 fino al

Comune di Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di str. 43, str. 44, str. 45 fino ad arrivare a Borgo Incile str. 1. Proseguendo ancora si incontra l'ex Zuccherificio di Avezzano fino ad arrivare all'incrocio di via Fucino, punto di partenza.

Art. 4.

Origine del prodotto

La coltivazione delle carote in pieno campo è iniziata, nell'Altopiano del Fucino nel 1950.

I notevoli redditi assicurati dalla coltura hanno destato l'interesse degli agricoltori, che hanno così inserito la carota nella rotazione colturale classica in uso nell'Altopiano del Fucino.

Insieme ai benefici economici, la coltivazione della carota ha determinato un allungamento della rotazione colturale, cosa che ha ridotto notevolmente fenomeni negativi come le proliferazioni di patologie o il fenomeno della stanchezza del terreno che tanti problemi arrecavano alle colture del Fucino. Al riguardo è da sottolineare come il controllo dei nematodi della patata e della barbabietola da zucchero sia oggi affidato alla corretta rotazione colturale, resa possibile anche grazie all'introduzione della carota, contrariamente a quanto si faceva in passato con trattamenti nematocidi, effettuati con fumigazioni.

Il successo raggiunto da tale coltura, che la pone come coltivazione di punta trainante tutto il comparto orticolo dell'Altopiano del Fucino, è individuabile anche nel grado di preferenza e nella notorietà che questa produzione riscontra nei mercati nazionali ed esteri. Una notorietà che induce molti operatori a far uso della denominazione di origine «Fucino» per commercializzare prodotto proveniente da altre aree di produzione.

Ne consegue, pertanto, la necessità di garantire l'origine del prodotto, mediante procedure che assicurino la tracciabilità delle varie fasi di produzione, ed il controllo dei produttori e delle particelle catastali su cui si coltiva la carota del Fucino iscritti in appositi elenchi. I predetti controlli verranno svolti da un organismo conforme a quanto riportato al successivo art. 7. Lo stesso organismo, accreditato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dovrà verificare anche la rispondenza del prodotto «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

*Terreni - Semine - Tecniche colturali - Raccolta e lavorazione**Terreni.*

I terreni destinati alla coltivazione della carota dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella preparazione degli impianti si procede con:

aratura;
fresatura per l'affinamento della superficie;
rullatura per consentire una profondità di semina costante;


non è consentita la concimazione diretta mediante letamazione onde evitare fenomeni di imbrunimento delle radici a causa della decomposizione della sostanza organica durante il ciclo vegetativo.

Semine.

La semina è esclusivamente meccanica per garantire uniformità di distribuzione e densità colturale ottimale dei semi. Si provvede a mettere a dimora il seme in interfile di 35-40 cm, mentre sulla fila il seme è distribuito su bande della larghezza di 5-7 cm oppure in file binate continue.

Il seme è posto ad una profondità variabile dai 0,5 ai 1,5 cm.

L'avvicendamento o rotazione colturale da osservare prevede obbligatoriamente che la «Carota dell'Altopiano del Fucino», sia coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore ai sei mesi.



Tecniche colturali.

Eseguite normalmente a macchina, le operazioni colturali si effettuano facendo attenzione a non danneggiare le radici o costipare eccessivamente il terreno nelle interfile.

Sono comunque prescritte:

almeno una sarchiatura per consentire il controllo delle infestanti e la riduzione di compattezza del terreno per assicurare uno sviluppo armonioso della radice senza strozzature o piegamenti;

almeno una rinalzatura per evitare fenomeni di inverdimento del colletto.

Irrigazioni.

Le irrigazioni vanno effettuate con modesti ma frequenti volumi di adacquamento che non superano i 400 mc/ha per intervento, il sistema usato è per asperione.

Nel periodo estivo (luglio, agosto), le irrigazioni, se necessarie, vengono effettuate durante le ore notturne o al massimo nelle prime ore del mattino; tale scelta si rende necessaria per evitare danni alle piante a causa delle elevate temperature e della forte ventosità diurne che caratterizzano l'Altopiano del Fucino.

Raccolta e lavorazione.

La raccolta è praticata valutando gli stadi di maturazione più idonei in funzione della destinazione del prodotto e della tipologia di confezionamento; essa si effettua nel rispetto delle norme di qualità fissate dalla regolamentazione comunitaria e delle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Il prodotto da destinare alla conservazione dovrà essere raccolto a sviluppo ultimato e non prima del termine previsto per la coltura.

Inoltre si dovrà tener conto dell'andamento climatico per garantire conservabilità e mantenimento delle caratteristiche qualitative ed organolettiche. Pertanto durante il periodo estivo (luglio, agosto) la raccolta si effettua nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio così da evitare l'esposizione al sole del prodotto.

Appena raccolte, le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

Caratteristiche del prodotto.

Le carote ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione, devono avere le seguenti caratteristiche minime:

forma della radice prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice;

dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualità e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La diffusione della coltivazione nel territorio suddetto si identifica negli oltre 2000 ha investiti a carota. La produzione si attesta su circa 1,5 milioni di quintali annui, che rappresenta mediamente il 30% della produzione nazionale, il 5% della produzione europea e l'1% di quella mondiale.

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area, il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

Art. 7.

Controlli e vigilanza

La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo Omnia Qualità s.r.l. certificazione agroalimentare, con sede in via Giardino n. 12 - 67044 Cerchio (AQ), telefax: 0863789212, e-mail: omniaqualita@prodottibio.com

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:

La denominazione «Carota dell'Altopiano del Fucino» IGP - Indicazione geografica protetta, realizzata a caratteri almeno doppi a quelli di ogni altra iscrizione. Sulle confezioni di cui sopra devono essere apposti tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quanto altro previsto dalle norme in materia. È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare.

Art. 9.

Utilizzo della denominazione geografica protetta per i prodotti derivati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

la «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» certificata come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;


gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta.


L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino IGP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

Logo

Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.





22A00671

Laura Alessandrelli, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-028) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 0 2 0 3 *

€ 1,00

